

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

SERIE VI - VOL. XXIV

1931-IX

Annali di Statistica

DIEGO DE CASTRO - *La Statistica
giudiziaria penale.*



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X

PREFAZIONE

Questo studio del dott. Diego De Castro riproduce, completata e notevolmente amplificata, una tesi di laurea presentata alla Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Roma per l'anno accademico 1928-29, tesi a cui fu aggiudicato uno dei premi di L. 5000 nel concorso per le migliori fra le tesi di laurea in materia statistica, bandito per quell'anno accademico da questo Istituto (cfr. Prefazione del Vol. XIX di questi Annali).

L'aggiudicazione del premio era stata dalla Commissione giudicatrice subordinata a complementi e perfezionamenti, da apportare sotto la guida dei proff. Rodolfo Benini e Franco Savorgnan, che della detta Commissione giudicatrice facevano parte.

Oltre ai suddetti professori, per avere assolto tale compito, l'Istituto tiene ad esprimere il suo particolare ringraziamento al dott. Alfredo Spallanzani, Capo dell'Ufficio di Statistica Giudiziaria presso il Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, che ha riveduto lo studio del De Castro e, prima, gli ha facilitato la raccolta di dati complementari e gli è stato largo di consigli e di suggerimenti.

Roma, li 6 gennaio 1932-X.

IL PRESIDENTE
dell'Istituto Centrale di Statistica
CORRADO GINI.



INDICE

PARTE GENERALE.

CAPITOLO I.	—	Introduzione	<i>Pag.</i>	1
ID. II.	—	Definizione contenuto e limiti.....	»	4
ID. III.	—	L'applicazione del metodo scientifico alla statistica giudiziaria penale	»	14
ID. IV.	—	Storia della Statistica giudiziaria penale	»	22
ID. V.	—	Il lato giuridico della Statistica giudiziaria penale	»	27
ID. VI.	—	Il lato tecnico della Statistica giudiziaria penale	»	33
ID. VII.	—	Fonti della Statistica giudiziaria penale	»	48

PARTE SPECIALE.

SEZIONE I.

Gli organi.

CAPITOLO I.	—	Gli organi in generale	<i>Pag.</i>	55
ID. II.	—	I singoli organi	»	56

SEZIONE II.

L'attività degli organi attinente al processo.

CAPITOLO I.	—	La « notitia criminis »	<i>Pag.</i>	71
ID. II.	—	Istruttoria	»	90
ID. III.	—	Il procedimento in primo grado	»	143
ID. IV.	—	Procedimenti speciali in primo grado	»	172
ID. V.	—	Il procedimento in secondo grado	»	188
ID. VI.	—	Procedimenti speciali in secondo grado	»	203
ID. VII.	—	Il ricorso in Cassazione	»	209

SEZIONE III.

L'attività degli organi non attinente al processo.

CAPITOLO I. — L'esecuzione delle sentenze.....	Pag. 222
ID. II. — Ammonizioni	» 224
ID. III. — Liberazioni condizionali, riabilitazioni, estradizioni, autorizzazioni a procedere	» 226
ID. IV. — Grazie, indulti ed amnistie	» 228
ID. V. — I discorsi dei Procuratori Generali.....	» 234
CONCLUSIONE	» 237
BIBLIOGRAFIA	» 238
APPENDICE.....	» 241

PARTE GENERALE ⁽¹⁾

CAPITOLO I.

Introduzione.

La Statistica giudiziaria penale è una disciplina che offre allo studioso le difficoltà e le novità che rendono attraente ogni campo inesplorato o quasi inesplorato.

Tutti coloro che si sono occupati di Statistica giudiziaria penale, intesa nel senso generale ed ancora spesso corrente delle parole, hanno concentrato la loro attenzione verso quella parte di tale statistica, che tratta delle varietà e modalità dei delitti, delle varietà e caratteristiche dei delinquenti, delle influenze che possono avere l'ambiente, il clima, la situazione economica, ecc., sulla tendenza a commettere questo o quel delitto, ma non hanno accentuato il fatto che per avere dei condannati occorre prima avere dei giudici che li condannino, ancor prima dei magistrati che compiano l'istruttoria, ancor più in là una Polizia giudiziaria e poi degli avvocati che difendano gli imputati, dei cancellieri che aiutino i giudici e così via.

Ora questa attività, anzi queste varie attività, sebbene meno attraenti, sebbene forse meno interessanti, soggiacendo pur esse a regole, a leggi statistiche, devono essere non solo più sistematicamente studiate, ma anche, vorrei aggiungere, considerate in via preliminare rispetto allo studio del delitto e del delinquente, poichè nella

(1) Ringrazio il comm. dott. Spallanzani che, al Ministero di giustizia, mi ha facilitato in tutti i modi la raccolta dei dati e mi è stato largo di consigli e di informazioni.

realtà pure esse hanno un carattere preliminare. Per enumerare, infatti, quanti siano i furti, le rapine, gli omicidii, o quanti i ladri, i rapinatori, gli omicidi, occorre, ripeto, che ci sia un giudice che abbia sentenziato, essere quel tal delitto, furto, rapina o omicidio, occorre che vi siano state tutte quelle attività, sopra ricordate di coloro i quali abbiano cooperato col giudice alla applicazione della legge ch'egli ha attuato nel pronunciare la condanna stessa.

Perchè dunque tali attività dovrebbero essere trascurate, come purtroppo quasi sempre lo furono, o trattate in via secondaria quando si studia il delitto o il delinquente?

Vi ha di più; mentre la disciplina che studia l'attività degli organi che attuano la giustizia penale viene a dipendere direttamente dalle leggi che regolano questa attività, onde se essa attività risulta deficiente od errata potrà essere facilmente corretta modificando la causa, cioè le leggi che la regolano, l'altra parte (ed è quella finora più ampiamente trattata) della così detta Statistica giudiziaria penale, invece, studiando un fenomeno sociale qual'è la delinquenza, pur scoprendo alle volte le cause di esso non può indicare i mezzi con i quali queste possono essere modificate, perchè tali cause sono il più delle volte di carattere naturale, ambientale o fisiologico.

Da ciò deriva che, mentre questa parte ha un carattere sociologico, tanto che la si può ritenere parte di quella vasta scienza che è la Sociologia criminale (1), l'altra parte, ha semplicemente carattere amministrativo in quanto studia la composizione e il funzionamento di alcuni organi dello Stato, cioè di quelli che compongono la Magistratura o integrano le funzioni di questa.

« La Statistica, diceva il Lucchini (2), non è arida ed infeconda raccolta di cifre; e la Statistica giudiziaria in particolare, che tocca ai rapporti più intimi ed ai fenomeni più vitali del consorzio civile non deve riguardarsi come avente esistenza e scopi suoi propri, ed estranei all'Amministrazione della giustizia. Di questa, invece seguendone e segnandone le vicende, le deficienze ed i fasti, gli insuccessi ed i trionfi, deve considerarsi tra gli ausiliari e strumenti più essenziali ed

(1) Vedi tabella del NICEFORO: *La sociologie criminelle*. Lausanne, 1902.

(2) Relazione sui mezzi opportuni per provvedere al buon andamento della Statistica giudiziaria. *Annali di statistica*, 1897, pag. 384.

efficaci. I dati della Statistica, forniscono le prove del modo come funziona la giustizia sociale, ne esprimono e controllano l'andamento, ne segnalano le imperfezioni ed i progressi, ne suggeriscono le riforme». Troviamo dunque in queste parole segnato ad un dipresso lo scopo ed indicato il carattere prevalente della Statistica giudiziaria: carattere amministrativo.

Così se quella parte della Statistica che si suol chiamare criminale, indicando tra le cause dei delitti di sangue in certe regioni, il clima o la razza o la configurazione geografica esistenti nelle regioni stesse, ci enumera cause che per la maggior parte non sono modificabili dall'opera dell'uomo, quella Statistica invece che noi chiameremo giudiziaria penale, indicandoci, p. es., la causa degli insuccessi istruttori o del numero eccessivo degli appelli, rileva deficienze o irregolarità, cui il potere esecutivo o per lo meno quello legislativo possono con discreta facilità ovviare. Se le Statistiche giudiziarie come diceva Lord Brougham (1): « Sono per il legislatore ciò che la carta, la bussola, lo scandaglio sono per il navigante », si può aggiungere che quelle statistiche che sono chiamate giudiziarie penali in senso stretto, sono una carta, una bussola, uno scandaglio in base ai cui rilievi il legislatore può spesso a semplice sua volontà mutare rotta.

Ciò premesso, è difficile vedere perchè siano state spesso confuse due attività completamente distinte per il solo fatto che hanno qualche elemento in comune. Non voglio dire con ciò che siano state sistematicamente confuse e che non vi sia stato mai nessuno ad occuparsi in modo speciale di quella parte della statistica che riguarda l'amministrazione della giustizia penale; non si è mai però pensato di studiare quest'ultima parte cercando di formarne un sistema a sè.

Vi sono molti studi particolari che trattano questo o quell'argomento, ma non ve n'è alcuno di carattere generale che tenti di radunare gli sparsi accenni e di tracciare ad un tempo nettamente il confine tra quella statistica che studia il fenomeno criminoso, analizzando i caratteri, le modalità, le qualità dei delitti e dei delinquenti e quella che si occupa della attività degli organi che cooperano all'attuazione della giustizia penale.

(1) Citato in MESSEDAGLIA, *La statistica della criminalità*, pag. 14.

E come sono spesso confuse le materie, così sono spesso confuse le denominazioni che le distinguono. Si parla molte volte indifferentemente di Statistica giudiziaria, criminale, penale, di Statistica della delinquenza, ecc. senza sapere quindi che cosa si voglia esattamente indicare e che cosa trattino le materie che si considerano.

Orbene occorre ribadire il concetto che, come distinte sono e devono essere le materie, così distinte devono esser le denominazioni: la Statistica giudiziaria penale intesa nel senso più largo della parola, nel senso che è spesso quello comune, si divide in Statistica criminale e Statistica giudiziaria penale in senso stretto o, meglio diremo, corretto e scientifico della denominazione; questa è la statistica che qui dobbiamo studiare sistematicamente, tenendola nettamente distinta dalla Statistica criminale che studia il fenomeno della delinquenza dal punto di vista obbiettivo cioè del reato o subbiettivo cioè del delinquente, di solito nella sua veste di imputato condannato, mentre la nostra statistica studia principalmente gli organi della Magistratura e l'attività di essi.

CAPITOLO II.

Definizione, contenuto e limiti.

Ciò premesso cerchiamo ora di definire che cosa è la statistica giudiziaria penale.

Essa è *la disciplina che studia sotto luce statistica gli organi e le attività di coloro che cooperano all'attuazione della giustizia penale.* In modo sintetico ma non completo la definizione si può restringere nella seguente formula: *la Statistica giudiziaria penale è la disciplina che studia sotto luce statistica gli organi della Magistratura penale e la loro attività in rapporto alla delinquenza.* Nello studio dell'attività si pone in prima linea e fa quasi parte a sè, per ragioni di pratica evidenza, lo studio del modo in cui vengono attuati gli istituti processuali, come, ad es., la querela, la remissione, la citazione diretta, la contumacia, ecc.

Con questa seconda definizione sacrificando in esattezza si dà però un netto risalto agli organi e all'opera che prevalentemente si

studia, cioè quella della Magistratura. Mi scosto con ciò dalla definizione del Benini (1) poichè essa è troppo comprensiva o troppo ristretta. Infatti dicendo: « La Statistica giudiziaria studia per masse di casi i fenomeni della litigiosità e della delinquenza; ne investiga le cause di variazioni e le correlazioni più costanti; li segue nell'azione che provocano dalle Magistrature costituite », includiamo anche il campo della Statistica criminale (delinquenza, sue cause, variazioni, correlazioni) campo ch'è completamente distinto. Se invece prendiamo in considerazione solo la seconda parte della definizione (li segue nell'azione, ecc.) ritenendo che la prima parte della definizione stessa si riferisca alla Statistica della litigiosità e della criminalità, e la seconda parte alla Statistica giudiziaria penale, restringiamo il compito della Statistica giudiziaria penale stessa al solo studio dell'attività della Magistratura, mentre esso deve comprendere anche lo studio della composizione della Magistratura, la sua distribuzione territoriale, ecc. ecc. Questa parte della Statistica giudiziaria non sarebbe quindi inclusa nella definizione del Benini, mentre poi egli stesso, giustamente, dà ampio e profondamente studiato sviluppo alla trattazione degli organi.

Pure troppo ristretta è la definizione data dallo Zingali (2): « la Statistica giudiziaria penale è la statistica dell'azione penale » poichè pure in essa resta esclusa la trattazione degli organi; ora, a parte il fatto ch'io ritengo da doversi includere questa trattazione, tale definizione non è completa poichè la Magistratura compie altre attività che la statistica deve studiare (p. es., estradizioni, grazie, indulti, amnistie, riabilitazioni, ecc.) e che non dipendono direttamente dall'azione penale, a meno che ad essa non si voglia dare amplissimo significato; inoltre siccome lo Zingali dà una simmetrica definizione per la Statistica giudiziaria civile (3), lo studio degli organi della Magistratura resta escluso anche da questa, mentre egli ad essa sola lo vorrebbe affidare. L'attribuzione di questo studio alla Statistica civile non avrebbe, a mio credere, sufficiente giustificazione; non varrebbe infatti dire che non ne è escluso lo studio dell'attività e che si fa cosa analoga a quanto la procedura penale fa rispetto a quella civile, poichè:

(1) *Lezioni di Statistica giudiziaria*, pag. 5.

(2) *Note di Statistica giudiziaria*, pag. 4.

(3) Cioè: la Statistica giudiziaria civile è la Statistica dell'azione civile.

1° vi sono organi la cui composizione è esclusivamente o quasi esclusivamente penale (Corte d'Assise, Giudice istruttore, Pubblico Ministero, Sezione d'accusa, ecc.);

2° la Magistratura penale ha carattere essenzialmente differente da quella civile, soprattutto per la differente posizione del giudice nei due processi, tanto è vero che generalmente si richiede la netta divisione tra giudice penale e giudice civile e la specializzazione nella stessa Magistratura penale, distinguendosi cioè la carriera dei giudici giudicanti da quella degli inquirenti;

3° se noi prendiamo la Magistratura nel suo insieme non possiamo mai fare una comparazione che ci dimostri se essa è in soprannumero o se è insufficiente, poichè noi compariamo o una entità globale eterogenea (giudici penali e civili) con una entità che è troppo generica (popolazione) o dobbiamo comparare la stessa entità globale (giudici penali e civili) prima con la delinquenza e poi con la litigiosità istituendo con ciò dei rapporti errati perchè il primo termine pecca logicamente in ambo i casi per eccesso. Chiarirà un esempio: in un paese dove vi sia molta litigiosità e poca delinquenza occorrono molti giudici con funzioni civili e pochi con funzioni penali. Sarebbe errato quindi di ragguagliare il numero dei giudici in generale (penali e civili) alla popolazione, poichè ciò darebbe quel rapporto di frequenza così generica che significherebbe poco; ancor più errato sarebbe ragguagliare il totale dei giudici, prima alla delinquenza poi alla litigiosità, poichè i giudici penali non hanno maggior lavoro in seguito alla molta litigiosità, nè quelli civili sono meno occupati in seguito alla poca delinquenza. Perciò finchè non avremo distinto i giudici penali dai civili, non potremo mai sapere se il numero di questi ultimi sia proporzionale alla litigiosità e quello degli altri alla delinquenza. Il rapporto istituito con la popolazione poi, può avere un certo valore in quanto si tratti di valutare la utilità della soppressione o meno di questa o quella Pretura, poichè il Pretore non rappresenta solo un organo adibito a far funzionare la giustizia, ma è una personalità morale che porta un certo influsso sulla vita dei piccoli centri. Quando invece si tratti di studiare il numero dei magistrati nei centri maggiori, per vedere quale sia il lavoro che ad essi spetta e quanti essi debbano essere per potervi accudire diligentemente, il ricordato rapporto con la popolazione perde quasi tutto il significato.

Un'altra definizione che lo Zingali dà nel suo lavoro « La Statistica della criminalità » (1) corrisponde meglio al concetto della statistica giudiziaria penale, come dev'essere correttamente intesa; ma mi sembra che tale definizione abbia semplicemente carattere esemplificativo. Anche la successiva determinazione del contenuto dovrebbe avere quindi tale carattere.

Dalla nostra definizione della Statistica giudiziaria penale, emerge il contenuto di essa. Si tratta di studiare :

1° la composizione degli organi che amministrano la giustizia, considerandoli partitamente in ogni singola Magistratura, vedendo se il loro numero corrisponda alle funzioni cui sono chiamati, esaminando la distribuzione territoriale della Magistratura, ecc. Si può aggiungere (studio che rientrando nella definizione generale, non sarebbe compreso in quella più ristretta) lo studio degli organi che si possono chiamare ausiliari della giustizia, cioè degli avvocati e procuratori, dei testimoni, periti, ecc.;

2° la loro attività. Questa si deve intendere pure in senso largo e può comprendere sia l'attività cui concorrono i soli organi giurisdizionali, sia quella che compiono con l'aiuto di altre persone, sia ancora il lavoro degli organi ausiliari della Magistratura penale.

Potremo generalmente distinguere tra attività riguardante il processo (istruttoria, dibattimento, ecc.) ed attività che chiameremo extra-processuale (estradizioni, liberazioni condizionali, ecc.). Ma tutto ciò si deve studiare dal punto di vista statistico e con applicazioni di concetti giuridici; si dovrà perciò premettere a questo esame degli organi e delle attività, la spiegazione del modo in cui si devono studiare dal punto di vista tecnico-statistico e da quello giuridico, le regole che presiedono alla valutazione dei dati, il modo in cui essi sono raccolti, le fonti di cui può usare la Statistica giudiziaria penale, i confronti statistici, ecc. Perciò possiamo dividere la materia:

1° in una parte generale comprendente la definizione, il contenuto, la storia della nostra disciplina, i rapporti che essa ha con le altre

(1) *La Statistica della criminalità*, pag. 52 « ... la Statistica giudiziaria penale ha per compito quasi esclusivo quello di valutare l'attività degli organi di giustizia penale, sia inquirenti che giudicanti e conseguentemente di mettere in luce il funzionamento della Amministrazione della giustizia ».

ricerche scientifiche affini, le fonti, la raccolta dei dati, ecc. ecc.; è di tal parte che ora stiamo trattando e ad essa appartiene ciò che abbiamo già detto sulla definizione della nostra statistica; ciò che riguarda la parte generale, deve essere considerato dal punto di vista dei due aspetti che presenta la nostra disciplina: l'aspetto tecnico e quello giuridico (1) dei quali poi parleremo;

2° in una parte speciale, cui la prima deve servire di spiegazione e delimitazione, e che si può dividere:

a) studio degli organi ;

b) studio dell'attività di essi.

Quest'ultimo si divide a sua volta in studio dell'attività riguardante lo svolgimento del processo (inteso « lato sensu ») ed in studio dell'attività indipendente da esso. Tale studio è fatto alle volte in un modo particolare, poichè nel processo vi sono degli istituti che stanno più o meno a sè; per studiare l'attività del magistrato che ad essi dà vita, si studierà lo svolgersi degli istituti stessi. Così ad esempio studieremo la remissione, l'amnistia, la prescrizione, ecc.

Evidentemente la Statistica giudiziaria penale può essere studiata in via puramente teorica prescindendo da confini territoriali, come in via meramente pratica, studiando senza sistema e dal punto di vista soltanto pratico come funzioni questa o quella Magistratura. Ora, in questo nostro lavoro, si tratta di fare un *quid medium*.

La prima specie di studio sarebbe molto difficile se non impossibile. Occorre, inoltre, ricordare il carattere amministrativo che riteniamo posto a base di questa disciplina, per cui, troppo generalizzando, si verrebbe a perdere l'utilità che la Statistica giudiziaria deve avere per l'Amministrazione di ogni singolo Stato. Ma soprattutto, come vedremo più tardi, la Statistica giudiziaria ha un lato giuridico che presuppone come base il singolo ordinamento processuale di uno Stato, poichè, essendo essa in buona parte una specie di storia numerica dell'attività della Magistratura, deve variare grandemente con il variare delle norme che regolano tale attività: così si potrebbe creare una Statistica giudiziaria tanto generale da comprendere ad

(1) Vedi ZINGALI *La statistica della criminalità*. Citato nelle pagine seguenti.

esempio l'attività della Magistratura italiana, francese e belga che hanno ordinamento processuale simile, ma quando si volesse aggiungere l'Inghilterra, dove la procedura è al tutto differente, non se ne potrebbe ricavare alcun risultato. Un simile lavoro di carattere abbastanza generale, si può fare invece nella statistica della criminalità in cui il delinquente, di qualunque nazione esso sia, è sempre quell'individuo che ha commesso quel dato delitto, delitto che nella sua consistenza reale resta sempre quello che è, anche se nei singoli ordinamenti riceva una definizione giuridica in piccola parte diversa. Insomma nella Statistica criminale è la definizione giuridica che si forma in base ad una data realtà, onde, eliminate le differenze giuridiche, la realtà resta nella sua purezza. Nella Statistica giudiziaria penale è invece la realtà stessa che si forma dalla costruzione giuridica, sicchè variando questa, la materia varia tanto, da rendere impossibile o quasi la formazione di norme generali applicabili a tutti i casi possibili nello spazio e nel tempo, come invece in buona parte si può fare per la Statistica criminale. È per questo motivo pure che, come vedremo, i confronti internazionali in Statistica giudiziaria penale sono quasi impossibili.

Una seconda specie di statistica che si occupasse praticamente di singoli argomenti o di studi particolari non avrebbe quel carattere prevalentemente generale cui ogni ricerca scientifica aspira: perciò la Statistica giudiziaria penale deve nella sua parte speciale sistematicamente occuparsi di tutta l'amministrazione della giustizia in ciascuno Stato, nella sua parte generale può assurgere a regole aventi contenuto più generico. Nella parte speciale quindi il mio lavoro riguarderà l'amministrazione della giustizia in Italia; nella parte generale, pur mirando particolarmente alla Statistica italiana, guarderà anche a problemi di carattere generale.

Naturalmente, sia nella parte generale che nella speciale, molti problemi saranno solo accennati senza esser risolti o corredati di tabelle statistiche; si riporteranno eventualmente i risultati, senza riportare i ragionamenti od i calcoli.

Ma per poter determinare con esattezza quale sia il contenuto della Statistica giudiziaria penale, bisogna determinare i confini tra essa e le tre materie che le sono più affini: la Statistica giudiziaria civile, la Statistica della criminalità e la statistica della litigio-

sità (1). La Statistica della criminalità e quella della litigiosità presentano caratteri diversissimi rispetto a quelli che presentano le altre due, essendo ricerche scientifiche di carattere prettamente sociologico e parti della Statistica morale, mentre le altre sono ricerche scientifiche di carattere amministrativo e nulla affatto hanno a che fare con la Statistica morale.

Tra la Statistica giudiziaria civile e penale corrono differenze che rispecchiano quelle esistenti tra il procedimento civile e quello penale; si dice che la più essenziale differenza tra le due statistiche sta nel fatto che quella penale riesce a dare un numero di reati che è molto più corrispondente alla delinquenza reale, di quel che sia il numero delle cause, dato dalla Statistica giudiziaria civile, con la reale litigiosità. La cosa è innegabile, ma forse si esagera, in quanto i componimenti amichevoli o la rinuncia a servirsi della giustizia, non si hanno solo nel campo civile, ma anche in quello penale, specialmente nei lievi reati a querela privata, data anche la tema di rappresaglie, molto maggiore evidentemente quando si faccia una denuncia penale che non quando si faccia una citazione civile. Ed i componimenti amichevoli specialmente nei reati contro il buon costume non devono essere affatto scarsi soprattutto in quelle regioni in cui la moralità è scarsa. Ciò vuol dire dunque che se la Statistica giudiziaria civile non è molto rappresentativa della reale litigiosità, per il fatto che le sfuggono sia i casi in cui non vi è reazione sebbene, il diritto privato sia stato offeso, sia le transazioni stragiudiziali, neanche la penale lo è molto, in quanto a tali adattamenti e transazioni che darebbero luogo a piccole cause, corrispondono quelle transazioni e quegli adattamenti che darebbero luogo a piccoli processi. Ma questa differenza riguarda più quelle che noi chiamiamo statistiche della litigiosità e della criminalità, che non le statistiche giudiziarie civili e penali propriamente dette.

Un'altra causa di differenza sarebbe il fatto che mentre l'azione penale una volta promossa deve arrivare alla sentenza, l'azione civile può fermarsi a metà, per transazioni giudiziali o extragiudiziali; a ciò si obietta che alle cause civili transatte o rinunziate, possono — in buona

(1) Anche la Statistica giudiziaria civile, intesasecondo il concetto corrente della parola, si può parallelamente scomporre in Statistica giudiziaria civile propriamente detta e Statistica della litigiosità. Questa è ricerca scientifica di carattere sociologico, l'altra ha carattere amministrativo.

parte — corrispondere le remissioni nell'azione penale privata, e tali remissioni non sono poche, come vedremo trattando della parte speciale.

Le differenze intrinseche tra le due statistiche non sono dunque tanto forti, poichè non crediamo possibile considerare, rispetto al processo penale in generale, come fa lo Zingali (1), il processo penale su querela privata, (che può venir interrotto) come qualche cosa di atipico rispetto a quello ad azione pubblica, che sarebbe il tipico e che non si può interrompere: troppo numerosi infatti sono i processi che si svolgono in base a querela privata. Ripetiamo però che queste differenze riguardano in buona parte i rapporti tra la Statistica della criminalità e la Statistica della litigiosità. Tra la Statistica giudiziaria penale e la Statistica giudiziaria civile, propriamente dette, vi sono ancora più stretti legami perchè ambedue studiano l'attività del magistrato: l'una tratta dell'attività della magistratura penale, l'altra dell'attività della magistratura civile. Un'altra grande connessione si avrebbe per ciò che riguarda la trattazione degli organi della giustizia. Io ritengo però — come ho detto sopra — che si debbano studiare separatamente sebbene, in pratica purtroppo vi sia molta mescolanza di dati.

Statistica giudiziaria penale e Statistica della criminalità — come meglio vedremo trattando della storia della nostra disciplina — sono state nettamente separate da non molto tempo e la loro separazione non è forse entrata nell'uso comune, sebbene sia cominciata già alla fine dello scorso secolo, ufficialmente, se non erro, per la prima volta nella Statistica belga che, pur dando una sola pubblicazione, teneva distinta la Statistica criminale. Nei lavori da me letti trovo in Italia il primo chiaro accenno in uno del De Negri (2)

(1) *Note di Statistica giudiziaria*, pag. 3.

(2) *Sulla Statistica giudiziaria penale*, pag. 356. Si deve osservare alla distinzione fatta dal DE NEGRI, che oggetto della Statistica criminale, per ciò che riguarda le pubblicazioni ufficiali, non è precisamente il delinquente, nel senso di individuo moralmente colpevole di un reato, ma l'imputato o condannato od anche eventualmente prosciolto con sentenza irrevocabile. Bisogna infatti distinguere: oggetto di studio della Statistica criminale intesa come disciplina sociologica che fa parte della sociologia criminale è proprio il delinquente, in quanto lo si studia nelle sue qualità personali (maschi, femmine, minorenni, maggiorenni, ecc.), e si pongono queste in relazione con l'ambiente, il clima, il fattore fisiologico, la razza, la coltura, ecc. A rigor di termini si potrebbe anche prescindere dal fatto della condanna quando si avesse ad esempio una serie di delinquenti passionali che risultino assolti dalle Corti d'Assise per motivi che evidentemente non escludevano la colpevolezza. Nelle pubblicazioni uff-

il quale fissa quel concetto che pure oggi si può ritenere come posto a base della divisione tra le due statistiche: « Abbiamo così in sostanza due speciali statistiche penali in relazione ai due aspetti che la delinquenza presenta: il processo e l'opera che intorno ad esso compie il magistrato per raggiungere le alte finalità della giustizia, e il delinquente con lo studio delle sue condizioni personali e delle circostanze soggettive che si accompagnano al reato ». Indubbiamente le due statistiche sono molto connesse poichè spesso hanno comune genericamente l'oggetto del loro studio e spesso si tratta soltanto di valutare da differente punto di vista lo stesso fenomeno; esse sono certamente avvinte « da legami quasi indissolubili » (1), però non si può dire che siano anche « compenstrate e interferenti » (2), perchè dove cessa il campo dell'una sorge appunto il campo dell'altra. Dove si tratta di studiare l'attività degli organi della Magistratura o gli organi stessi abbiamo la Statistica giudiziaria penale, dove invece si tratta di studiare la delinquenza nel suo aspetto obbiettivo o soggettivo e nelle sue correlazioni abbiamo la Statistica della criminalità. Se è vero che certi argomenti possono appartenere ad ambedue le statistiche, è vero anche che si tratta sempre di differenti punti di valutazione, i quali, partendo dagli scopi diversi, guardano il dato comune sotto luce pure diversa. Perchè il diritto civile, il diritto penale, l'amministrativo, il costituzionale, ecc., studiano tutti dai loro punti di vista la figura del Capo dello Stato, sono essi forse compenestrati ed interferenti? Mi sembra che essi sono solo strettamente connessi, ma che hanno i loro chiari limiti di distinzione. Così la Statistica giudiziaria penale studierà la distribuzione geografica della delinquenza in rapporto al lavoro differente che i differenti reati por-

ciali, invece, oggetto dello studio della Statistica criminale è l'imputato condannato con sentenza irrevocabile, come sopra ho detto, o anche l'imputato prosciolto con sentenza irrevocabile e ciò perchè logicamente non si potrebbe fare uno studio rigoroso che non fosse basato su questi termini. Per la Statistica criminale delle pubblicazioni ufficiali, il delinquente viene ad essere quindi una unità che potremo chiamare giuridico-statistica (condannato o prosciolto), per la Statistica criminale in genere, il delinquente sarebbe piuttosto una unità sociologico-statistica. S'intende che più usata è la prima unità. Il DE NEGRI non si occupa neppure della parte obbiettiva della Statistica criminale che è data dallo studio del reato obbiettivamente considerato.

(1) ZINGALI, *La Statistica della criminalità*, pag. 53.

(2) ZINGALI, *Note di Statistica giudiziaria penale*, pag. 6.

tano ai giudici, la Statistica criminale studierà lo stesso oggetto dal suo punto di vista di valutazione sociologica della delinquenza.

Riguardano pure il contenuto della nostra materia il lato giuridico ed il lato tecnico nella Statistica giudiziaria penale. Come nella Statistica della Criminalità (1) anche nella Statistica giudiziaria penale possiamo distinguere un lato tecnico ed un lato giuridico, i quali, regolando tutto il contenuto di questa branca della statistica, si presuppongono, interferiscono l'un l'altro e trovano la loro applicazione in ogni studio e in ogni argomento che si tratti nella parte speciale della Statistica giudiziaria.

Abbiamo già notato infatti, che base di questa è l'esistenza di un ordinamento giuridico processuale. Per studiare l'attività della Magistratura e l'ordinamento di essa, dato che tale attività e tale ordinamento sono regolati da determinate norme, bisogna presupporre l'esistenza dapprima e la conoscenza poi delle norme stesse, dalle quali e con le quali la statistica viene ad essere in dipendenza e connessione; i suoi risultati infatti vengono a dare, in certo senso, il resoconto del modo in cui tali norme sono applicate nella pratica o del modo in cui si comportano coloro che agiscono nella sfera da esse regolata; e questo è il lato giuridico della nostra statistica.

Ma per poter osservare, rilevare, esporre e criticare questo comportamento dei soggetti che agiscono in base alle norme e l'applicazione di esse occorre un metodo, una via sicura, uniforme, da seguire, delle regole che guidino nella rilevazione, nella esposizione, nella critica ed è qui appunto che entriamo nel lato tecnico (1) della Statistica giudiziaria penale, che viene ad essere, per questa parte, una Statistica metodologica, speciale al nostro ramo di statistica.

Prima di occuparci però dello studio del lato giuridico e di quello tecnico della Statistica giudiziaria penale, dobbiamo fissare i suoi caratteri e vedere quale sia il posto che le spetta nel sistema delle ricerche scientifiche in generale e della statistica in particolare, tracciando poi brevemente la storia di essa, storia la quale viene a confermare lo stadio di sviluppo in cui, secondo noi, si trova la statistica giudiziaria penale.

(1) Vedi ZINGALI, *La Statistica della criminalità*, pag. 73 e segg.

CAPITOLO III.

L'applicazione del metodo scientifico alla statistica giudiziaria penale (1).

Si tratta ora di determinare se la ricerca che noi dobbiamo intraprendere possa condursi con metodo scientifico e fino a qual grado di perfezione possa arrivare in essa l'applicazione del metodo stesso. Dobbiamo inoltre stabilire a quale parte della statistica appartenga la disciplina che è obbietto del nostro studio.

Secondo il Niceforo (2) il carattere *scientifico* è dato a una ricerca dal fatto che essa adopera un determinato metodo; e cioè il *metodo scientifico*. È dunque il *metodo*, e non altro ciò che dà carattere *scientifico* ad una data ricerca. Si tratta dunque essenzialmente di determinare i caratteri di tale *metodo*, e cioè del *metodo scientifico*.

Metodo scientifico è un metodo che presenta a sua volta speciali caratteristiche le quali si possono riassumere col dire che, in base ad esso, si deve studiare a mezzo di graduazioni, classificazioni e descrizioni precise ed obbiettive il seguito della manifestazione dei fenomeni nel tempo (sequenze) ed il modo in cui col variare delle manifestazioni di un fenomeno varino quelle di un altro (covariazioni) e nel dedurre da questo studio quelle formule riassuntive e sempre più riassuntive in cui si scevera il permanente dal mutevole. Esclusa quindi la ricerca delle cause e delle leggi che l'autore ritiene compresa nello studio delle sequenze e delle covariazioni. Secondo il Niceforo, infatti, essendo i fenomeni così connessi da implicare infinite relazioni tra di loro, noi non possiamo distinguere esattamente quali siano le cause esclusivamente agenti. Spesso ci

(1) Il presente capitolo, ai fini della intelligibilità del lavoro potrebbe essere anche omesso; ciò vuol dire che, si accettino o meno le idee qui esposte, la trattazione che segue e precede non ne subisce alcun influsso. Tale capitolo invece è inserito al fine di rendere il lavoro completo: non sarebbe conveniente infatti, quando si cerca di sistemare tutta una materia, di lasciar fuori la propria opinione sul grado di « scientificità » cui può giungere la materia stessa.

(2) *Il metodo statistico*. Teoria e applicazione alle scienze naturali, alle scienze sociali e all'arte. Principato, Messina. Nuova edizione, pag. 26.

riesce impossibile del pari di distinguere esattamente tra causa ed effetto; perciò, quando noi studiamo le sequenze e le covariazioni di un fenomeno noi veniamo a determinare il modo in cui varia un fenomeno rispetto all'altro, e così, senza volerci perdere nello studio del rapporto tra causa ed effetto, con il mostrare invece la sequenza o la covariazione, noi abbiamo implicitamente dimostrato questo rapporto. Però, sempre secondo il Niceforo, quelle caratteristiche del metodo scientifico che noi abbiamo riassunte con un'unica frase possono avere un andamento cronologicamente indipendente. così si potranno descrivere con precisione ed obbiettività le manifestazioni di un fenomeno, ma si potrà non arrivare allo studio delle sequenze e covariazioni; si potrà esaurire questo studio ma non riuscire nella determinazione di formule riassuntive; si potranno determinare pure queste, ma saranno esse sufficientemente riassuntive? Avranno posto in evidenza tutto il permanente nel mutevole? Insomma quale sarà il momento in cui potrà fermarsi una ricerca alla quale si è applicato il metodo scientifico? Poichè una ricerca può fermarsi prima di aver percorso tutta quella via che può seguire il metodo scientifico (via che noi, ripetiamolo, abbiamo riassunto in una sola formula) si tratta di vedere a quale punto di questa via si fermi la ricerca scientifica che noi chiamiamo « statistica giudiziaria penale ».

Come vedremo in seguito, analizzando le parti in cui può dividersi in genere la statistica, la statistica giudiziaria penale è una ricerca scientifica che si ferma alle prime fasi per cui passa l'applicazione del metodo scientifico. Essa, compie delle graduazioni, e classificazioni, e, grazie ad esse, fa « descrizioni » precise ed obbiettive dei fenomeni che studia, ma solo in singoli casi, può, col materiale che ha ora a disposizione, internarsi nello studio delle sequenze e delle covariazioni e ben di raro può arrivare a quelle formule riassuntive e sempre più riassuntive in cui si scevera il permanente dal mutevole.

Arrivano invece ad uso molto più profondo del metodo scientifico, altre parti di quel numeroso e diverso gruppo di ricerche alle quali si dà il nome generico di statistica.

Generalmente infatti, quell'insieme di metodi e di ricerche che va sotto il nome di « statistica » si può dividere nelle seguenti parti :

1° Statistica teorica o metodologica, che: « comprende l'esposizione delle regole necessarie per la raccolta, elaborazione ed interpretazione dei fatti di qualsiasi natura suscettibili di espressione quantitativa (1) ». Essa si basa sul metodo statistico che è una forma del metodo induttivo e si applica a qualsiasi fenomeno studiabile per masse di casi.

2° Statistica descrittiva; è un complesso di notizie di utilità pratica che offrono una fotografia del fenomeno studiato e sono « di validissimo aiuto alla pubblica amministrazione e all'arte di governare (2) ».

Per l'esposizione dei fatti studiati, tale forma di statistica, usa del metodo statistico; si ferma alla semplice descrizione dei fatti che sono oggetto del suo studio, ma può alle volte mettere in evidenza qualcuna delle più appariscenti tra le sequenze e covariazioni; non cerca però di coordinare le varie branche che essa studia, in un solo sistema, ma compie singole ricerche ed esposizioni per sè stanti e di carattere prevalentemente descrittivo.

3° Una terza forma di statistica sarebbe quella che il FLORA (3), chiama Statistica investigatrice; essa studierebbe, servendosi del metodo statistico, « i fatti sociali nei loro risultati, ne scoprirebbe i nessi causali, le relazioni costanti, ossia le leggi ». Tale forma di statistica non esiste però, poichè praticamente essa dà luogo a diverse ricerche scientifiche le quali, servendosi prevalentemente del metodo statistico, studiano le varie manifestazioni del fenomeno sociale nei vari aspetti che esso presenta; avremo così la demografia, l'economia induttiva, la statistica morale di cui fa poi parte quella della criminalità, ecc., e cc. ricerche queste che usano del metodo scientifico fino ad una fase di esso più avanzata di quella ch'è usata dalla statistica giudiziaria penale, perchè arrivano non solo a dimostrare tutte o quasi tutte le sequenze o covariazioni da cui è regolato il fenomeno, ma riescono pure al massimo grado cui può giungere il metodo scientifico, cioè a dedurre quelle formule riassuntive che spiegano l'andamento del fenomeno studiato, distinguendo in esso

(1) F. FLORA, *La Statistica e le sue partizioni*. Firenze, Ricci 1891, pag. 14.

(2) *Ibid.*, pag. 19.

(3) *Ibid.*, pag. 12.

il permanente dal mutevole, anzi, tutto ciò che vi è di permanente da ciò che vi è di mutevole.

La statistica giudiziaria penale usa bensì il metodo scientifico ma dovendosi fermare ai primi gradi di esso non appartiene alle ricerche scientifiche formanti quello che abbiamo classificato come terzo gruppo.

Poichè essa si limita ai primi gradi del metodo scientifico, vale a dire a graduazioni, classificazioni e descrizioni precise e obiettive si può ritenere come appartenente al secondo pruppo della ritoccata tripartizione del Flora, cioè alla statistica descrittiva.

Anche il Benini nelle sue « Lezioni di Statistica giudiziaria » (1), notava il carattere prevalentemente descrittivo di questa specie di statistica facendolo derivare dal fatto che il suo studio si svolge intorno alla natura, oggetto, esito dei procedimenti penali e civili, potendo essa studiare solo i fatti criminosi e litigiosi che hanno determinato l'attività della Magistratura, mentre non può compiere alcuna indagine sui casi che non muovono l'attività della Magistratura stessa o all'opposto su quelli di spontaneo adattamento alla legge.

Egli riteneva però che la Statistica giudiziaria penale avesse maggiori probabilità che non la civile di assurgere a dignità di scienza, vale a dire ad un uso più profondo e completo del metodo scientifico, in quanto studia le condizioni personali dei delinquenti. E ciò è perfettamente vero. Ma a questo uso dei procedimenti più completi del metodo scientifico, può assurgere solo quella parte della statistica giudiziaria penale « lato sensu » che è la Statistica della criminalità, la quale, studiando appunto il lato subbiettivo e le correlazioni e cause della delinquenza, ha carattere sociologico ed entra tra le ricerche che abbiamo raccolto nel terzo gruppo della classificazione del Flora.

La Statistica giudiziaria penale « stricto sensu » è qualcosa di perfettamente analogo alla Statistica giudiziaria civile, anzi se mai qualcosa di meno, poichè questa nella magistrale trattazione fat-tane dal Benini, comprende anche la Statistica della litigiosità (2), parte codesta della Statistica giudiziaria civile che sarebbe più

(1) Pagine 11 e 12.

(2) Altrove ho notato questa parallela distinzione che si deve fare nella Statistica giudiziaria civile, tenendo da essa distinta la statistica della litigiosità.

suscettibile di arrivare a stadi più profondi nell'applicazione del metodo scientifico, per il carattere pure sociologico che essa può avere. Della stessa opinione del Benini è anche lo Zingali, (1) il quale ripete, col Benini, che la Statistica giudiziaria civile non può occuparsi del lato soggettivo della propria materia.

Vi è un grave motivo per cui la Statistica giudiziaria penale, difficilmente potrà arrivare a quello stadio più perfetto e profondo nell'applicazione del metodo scientifico, in cui si giunge a dedurre quelle formule riassuntive nelle quali si scevera il permanente dal mutevole. Ciò perchè la Statistica giudiziaria penale risulta formata da elementi numerosissimi e fra loro eterogenei, sebbene legati da rapporti indissolubili. Tra essi, molte volte, può essere difficile trarre il valore tipico da cui si possa dedurre una formula riassuntiva, mentre il valore particolare, quando non sia quello individuale, per scarsità di cifre o per altre ragioni, diviene l'elemento primario e la Statistica giudiziaria penale assume così carattere pratico e descrittivo fermandosi ai primi stadi d'applicazione del metodo scientifico. In tal modo, mentre nelle altre ricerche statistiche i risultati tratti da grandi numeri si possono ridurre a formule generali nelle quali si mette in luce ciò che vi ha di costante nel fenomeno studiato, nella nostra disciplina i risultati debbono in molti casi essere riveduti volta per volta e non hanno, allo stato attuale delle nostre conoscenze di Statistica giudiziaria, che un semplice carattere di contingenza: perciò si deve usare un sistema prevalentemente descrittivo.

Dopo quanto abbiamo finora necessariamente premesso, si può logicamente concludere dicendo che la Statistica giudiziaria penale è una ricerca scientifica che si ferma ai primi stadi d'applicazione del metodo scientifico ed è qualcosa di meno delle altre ricerche statistiche a base scientifica prima ricordate. Essa ha carattere descrittivo, onde rientra in quella parte della statistica che noi abbiamo chiamato statistica descrittiva.

Non nego affatto però che anche la nostra statistica, possa in un lontano o vicino avvenire aspirare a maggior perfezione nella applicazione del metodo scientifico, per successivo sviluppo delle più minute indagini.

(1) *Note di stat. giud.* pag. 4.

Si aggiunga che nella Statistica giudiziaria penale noi abbiamo altrove messo in luce il carattere amministrativo; un analogo carattere riscontriamo nella Statistica descrittiva la quale, secondo il Flora (1), deve far sì che: « lo Stato quale supremo ordinatore e regolatore della convivenza sociale deve conoscere quello che ha da essere regolato ed ordinato ». Da ciò si può dedurre una riconferma alla nostra asserzione, poichè se Statistica descrittiva e Statistica giudiziaria hanno uguale carattere, è perciò ancor più facile che la seconda faccia parte della prima.

A conferma del carattere amministrativo e descrittivo ad un tempo, della Statistica giudiziaria penale, vale anche lo svolgimento storico che deve aver subito la Statistica giudiziaria, a partire dalle sue origini fino allo stadio più perfetto al quale essa è arrivata (2). Al suo inizio essa probabilmente non fu imposta dall'autorità centrale, ma sorse sporadicamente alla periferia per dimostrare l'eccessivo lavoro e per aver modo di chiedere quindi al centro un aumento di personale a favore di questo o quell'ufficio giudiziario, troppo gravato di lavoro. In altri casi essa sorse a titolo di curiosità. In un secondo tempo la Statistica giudiziaria diventa lo strumento per saggiare la bontà della amministrazione in una o più regioni o in tutto lo Stato e vedere quindi il modo in cui è attuata la legge. Non sempre però, constatato che i fenomeni della vita giuridica contrastano col quadro ideato dal legislatore, è possibile far cessare questo contrasto col mutare prassi amministrativa. Spesso la norma di diritto in base a cui deve svolgersi una data attività è così erronea che essa stessa deve essere migliorata, anzi, diventando la statistica di dominio pubblico e di pubblico controllo al funzionamento dell'amministrazione, dai compilatori di essa si cercherà di mettere in rilievo tutti i difetti della norma per allontanare dai funzionari amministrativi, ai quali essi stessi appartengono, ogni possibile addebito di colpa per il fatto che non è stata eseguita con precisione la legge.

(1) Lav. cit., pag. 20. Con ciò non faccio petizione di principio, poichè carattere amministrativo e descrittivo sono due cose differenti, ed inoltre il primo è determinato delimitando il contenuto della materia l'altro ha base in un principio che più attiene alla forma.

(2) Vedi: MENESTRINA, *La Statistica giudiziaria civile*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiovenda*.

Entriamo così in una fase della statistica, in cui essa, ponendo in luce agli studiosi i difetti e le improprietà delle singole norme, ne prepara il materiale per uno studio in cui si possa applicare con maggior perfezione il metodo scientifico e mira al miglioramento delle norme stesse. È questo il punto massimo al quale la Statistica giudiziaria è oggi arrivata ed è evidentemente un punto che si ferma ai primi gradi del metodo scientifico, poichè studiando analiticamente e separatamente l'applicazione e i difetti delle singole norme, non può costruire quelle formule generali che separano in tutta la materia il permanente e il costante dal mutevole. Si vede infatti che quella singola parte della materia che era suscettibile di maggior sviluppo nell'applicazione del metodo scientifico, cioè la Statistica della criminalità, ha preso difatti ampio sviluppo e poi si è staccata dal suo ceppo, lasciando questo nello stato in cui prima si trovava, con la sua prevalenza di carattere amministrativo, che, affermato dallo Zanardelli (1) per la Statistica civile è pure tale per la Statistica giudiziaria penale. Con ciò essa mantiene ancora i caratteri della seconda fase della statistica che, per lo scopo pratico cui mira, ha appunto carattere descrittivo del funzionamento della Magistratura, ma partecipa anche all'ultimo stadio, con la ricerca del funzionamento o dell'applicazione delle singole norme, ricerca che può, nel singolo caso, usare del metodo scientifico in tutta la sua più completa estensione.

Si può forse immaginare una quarta fase cui può eventualmente tendere la nostra statistica, ed è quella in cui, ridotta essa a poche, o ad una sola formula riassuntiva, mostri come avvenga in base ad essa tutto lo svolgimento dell'Amministrazione della giustizia penale e determini statisticamente quali sono quelle poche formule necessarie secondo le quali deve svolgersi l'applicazione delle leggi.

Dal carattere descrittivo ed amministrativo, deriva il fatto che la Statistica giudiziaria penale deve prescindere molte volte dallo studio dei fenomeni in base a grandi numeri e perdersi in analisi più minute che danno risultati contingenti e non aventi valore di leggi fisse, ma che, praticamente, possono e devono aiutare il legislatore o il Governo nel miglioramento della norma o della esecuzione di essa.

(1) Relazione a Sua Maestà, ecc. (citato in MENESTRINA, *La Statistica giudiziaria civile*, pag. 557): « Essa nei rapporti amministrativi deve mostrare con quanta diligenza e quanto zelo e quanta attitudine, le autorità giudiziarie compiano il loro mandato ».

Ora, senza pretendere di dare una enumerazione tassativa, vediamo a quali altre ricerche scientifiche è connessa la Statistica giudiziaria penale.

Dei rapporti di essa con la Statistica della criminalità, con quella della litigiosità e con quella giudiziaria civile abbiamo già detto. Per quest'ultima si può aggiungere che sarebbe interessante lo studio delle cause civili derivate dalle cause penali e viceversa, sebbene sembri che tra delinquenza e litigiosità non vi sia alcun rapporto costante.

Abbiamo in parte veduto, e vedremo meglio più tardi, gli intimi nessi che la nostra statistica ha con la procedura penale e l'ordinamento giudiziario; essa dipende molto anche dal diritto penale e per il suo carattere amministrativo è connessa pure alla scienza dell'amministrazione ed al diritto amministrativo. In un suo più largo e minuto sviluppo potrebbe aver rapporti con la contabilità di stato e la scienza delle finanze. Anche allo stato attuale i suoi risultati possono servire di aiuto alla politica criminale (arte di adattare legislativamente in ciascun paese le conclusioni della sociologia criminale) e alla sociologia criminale stessa nelle sue varie divisioni.

Trattando inoltre la Statistica giudiziaria della distribuzione delle magistrature in rapporto alla popolazione, del lavoro di esse rispetto ai delitti prevalenti nelle varie regioni ecc., essa viene ad avere con la demografia, con la Statistica demografica e perfino con la Statistica economica dei rapporti di più o meno stretta connessione. Con la Statistica economica i rapporti sono soltanto indiretti, in quanto, dalla differente economia di una regione, deriva il differente genere di reati (per esempio nella Liguria e specialmente a Genova prevalenza di truffe e frodi commerciali) e questi poi influiscono, a seconda della loro specie, (con conseguenti complicazioni, difficoltà di prova, ecc.) sul lavoro della Magistratura.

Ed ora passiamo ad un altro breve problema che riguarda questa parte generale della nostra statistica, ed è la storia della disciplina che studiamo.

Tralasciamo di discutere il problema del libero arbitrio poichè se può esser tratto in campo (come fa lo Zingali) in tema di Statistica criminale che appartiene alla sociologia criminale e alla Statistica morale, nulla c'entra invece con la nostra disciplina che con la sociologia criminale ha ben poco da fare mentre ne ha ancor

meno con la Statistica morale. Ad ogni modo noi riteniamo la statistica, ed ogni genere di statistica, incompetente a risolvere e inadatta ad occuparsi della questione del libero arbitrio che è questione psicologica e filosofica.

CAPITOLO IV.

Storia della Statistica giudiziaria penale.

Tratto a parte questo argomento sebbene esso si possa dividere in due parti e comprendere altrove, poichè da un lato, la storia della nostra statistica serve a conferma del carattere amministrativo di essa, mostrando come con tal carattere appunto sorse e come pur ora lo conservi; dall'altro, essendo la storia della nostra statistica in gran parte quella delle sue pubblicazioni, potrebbe essere compresa nella parte tecnica, ove si tratta delle pubblicazioni e della forma di esse. Ma, dato che l'argomento storico forma un complesso unitario, è meglio trattarlo a parte. Noi dobbiamo qui considerare la storia di quella che è la Statistica giudiziaria penale in senso stretto e non di quella che ha spesso comunemente questo nome, vale a dire di quella più generale disciplina che comprende pure la Statistica criminale; altrimenti allargheremmo troppo il campo e tratteremmo di un argomento che non ci spetta. La Statistica giudiziaria penale sorse con quel carattere che informa la seconda fase di quello che abbiamo visto essere il suo sviluppo, direi così, storico-scientifico, e tal carattere è il carattere amministrativo. Essa sorse con lo scopo di illuminare il Governo centrale sull'attività degli organi che attuano la giustizia penale.

Ci limiteremo quindi a considerare questo lato della storia della statistica. Giova tuttavia un accenno a quello che fu lo studio scientifico al quale diedero luogo le pubblicazioni che sorsero. Mentre le ricerche di Statistica giudiziaria erano state predisposte dai governi per controllare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, le pubblicazioni che si erano avute avevano dato agio a scienziati di quell'epoca, di fare quelle considerazioni che si potevano trarre dalle pubblicazioni stesse, prescindendo da quello ch'era lo studio

dell'amministrazione della giustizia. Si fecero delle considerazioni sulla criminalità, studiandola come fenomeno sociale, come fenomeno antropologico, ecc., ecc. Si può premettere che delle cause sociali del delitto si era già occupata l'antichità greco-romana e di accenni se ne trovano nel Vecchio e nel Nuovo Testamento e negli scritti dei padri della Chiesa. Tommaso Moro, Hobbes, Hume, Adamo Smith, gli Enciclopedisti, fecero parecchie osservazioni sull'influenza dell'ambiente sul numero e sul genere dei delitti. Del pari tutti coloro che sono notissimi nella storia della statistica si sono più o meno occupati di Statistica morale e di Statistica criminale, così il Graunt, il Neumann, lo stesso Süssmilch. Ma sono tutte trattazioni non affatto scientifiche o intuizioni geniali o ipotesi ardite. La possibilità di trattare la criminalità con criterio scientifico, sorge quando l'intuizione può aver una conferma nella realtà, l'ipotesi può basarsi su qualche fenomeno simile a quello che si studia; tale possibilità si ha con il sorgere delle pubblicazioni di Statistica giudiziaria nei vari Stati. Il primo che si occupò sistematicamente dello studio del delitto fu Quételet (1). Noi prescindiamo, in questa sommarissima rassegna di nomi, dall'espone le sue teorie, poichè esse, come quelle di tutti gli autori dell'epoca, attengono a quella che è detta Statistica criminale. Di quest'epoca sono pure i due Guerry, il Poisson, il Benviston. Nella seconda metà del secolo scorso gli studi sulla criminalità e sulla Statistica criminale prendono un tale sviluppo, da renderci troppo lunga ai fini del presente studio, anche la sola enumerazione di quelli che se ne occuparono. Ne citeremo alcuni: il Wagner, l'Oettingen, il Von Liszt, il Lexis, il Dufau; da noi Messedaglia, Bodio, Bosco, Corradi, Morpurgo ed altri.

Fatta questa breve digressione ritorniamo a spiegare quella parte dello svolgimento che è ai nostri fini interessante.

Ai primordi del secolo scorso Napoleone, allora Primo Console, incaricava il Ministro dell'interno e quello della giustizia di « dare ordine ai prefetti di dipartimento e ai Commissari presso i Tribunali penali, nell'ambito delle loro rispettive funzioni, di raccogliere e trasmettere periodicamente, con una certa abbondanza di particolari,

(1) Per una trattazione molto filosofica delle teorie di Quételet: Vedi WASSERMANN, *Wandlungen der Ansichten über Wesen und Zweck der Kriminalstatistik*. Stuttgart 1910.

all'Amministrazione centrale, tutti quei dati statistici che avrebbero potuto illuminare il Governo nella sua azione (1) ». Il Ministro della giustizia stabiliva (26 dicembre 1800) che i dati riguardanti l'Amministrazione della giustizia dovessero essere inviati alla Cancelleria ogni dieci giorni, da parte dei Commissari presso i Tribunali di prima istanza. Più tardi, essendo stata affidata la direzione degli affari criminali al Guerry de Champneuf, questi di concerto col Ministro della giustizia stabiliva doversi fare un resoconto annuale della amministrazione della giustizia. Codesto « *Compte de l'Administration de la justice criminelle* » fu presentato per la prima volta dal Guardasigilli al re Carlo X nel 1827 e riguardava il 1825. Da allora e fino ai nostri giorni la Francia ha seguito questo costante e, più o meno, invariato modo di pubblicazione dei suoi dati concernenti la giustizia penale.

Intanto sull'esempio della Francia quasi tutti gli Stati prima o poi iniziavano le loro pubblicazioni riguardanti l'amministrazione della giustizia penale (2). Anche in Italia negli Stati che precedettero l'unificazione si ebbero pubblicazioni di Statistiche giudiziarie penali con prevalente carattere amministrativo: una specie di specchi numerici atti a dimostrare l'attività dei Tribunali.

In Toscana, manoscritti contengono dati contemplanti il 1826-39 ed il 1846-58 (escluso il 1856) e sono accompagnati da osservazioni fatte dal Presidente al Capo dello Stato. Degne di nota le relazioni del 1833-34 fatte dal Puccioni. Nel 1850 Baldassare Paoli pubblicò notizie riguardanti Firenze ed il suo circondario. Per il Ducato di Lucca vi è qualche notizia nella *Statistica d'Italia* del Serristori.

Nel Regno delle Due Sicilie, una circolare del 3 dicembre 1818 ordinava le ricerche statistiche, che meglio furono poi disciplinate con il Regolamento generale del 15 novembre 1828. Però dati ufficiali non esistono; se ne trovano di sparsi nelle opere del Niccolini, Raffaelli ed altri giureconsulti, mentre la prima pubblicazione risale

(1) ZINGALI, *La Statistica della criminalità*, pag. 30. — Vedi anche CURCIO G., *Giustizia civile e penale*. In: « *Italia economica* » 1873.

(2) Inghilterra 1805; regolarmente dal 1857. — Svezia 1831 (per il 1830); regolarmente dal 1879. — Belgio 1833 (per il 1827-30); regolarmente dal 1852. — Paesi Bassi 1847, modificata nel 1886. — Austria 1850 (per il 1845-48) segue lo stesso metodo con modificazioni di forma. — Irlanda dal 1863 (irregolarmente sin da principio del secolo). — Scozia 1870 (per il 1868), già nel 1830 aveva una *Statistica dei crimini più gravi*; nel 1839 una delle prigioni. — Ungheria 1874 (per il 1867). — Russia 1872. — Spagna 1883 (da 1859 singoli anni).

solo al 1832 (riferendosi al 1831) con accenni anche al periodo 1828-1830. Un'altra pubblicazione riguarda l'anno 1851 con dati anche per il decennio precedente. Queste opere non comprendono i dati per la parte insulare del Regno per la quale si ha una pubblicazione per l'anno 1850 paragonato con l'anno 1846, ed un manoscritto per il 1859 paragonato con il 1858.

Lo Stato Pontificio ha una pubblicazione generale per il 1853; per il Tribunale di Bologna si pubblicarono dati anche per il 1848-51. Parma e Modena richiedevano le statistiche volta per volta alla Magistratura. Per il Lombardo-Veneto i dati si raccoglievano assieme agli altri dell'Impero austriaco. Negli Stati sardi la prima pubblicazione riguardante materia penale è del 1853 (2 vol.); si tratta di un lavoro scientifico modello agli altri successivi e che attiene alla Statistica criminale propriamente detta.

Unito il Regno nel 1861 il giornale *La legge* pubblicò molti dati statistici. Poco dopo si hanno dei dati riguardanti il 1861 e il 1862 che hanno dei raffronti fatti dal Ministro Pisanelli, il quale, nel 1863, fece dare alle stampe un grosso volume di Statistica giudiziaria penale, che dava però notizie solo per i paesi in cui vigeva il Codice penale del 1859, onde n'era esclusa la Toscana. L'Annuario del Ministero di grazia e giustizia del '65 pubblicò i dati del 1864; quelli del 1866-67-68 furono comunicati al Parlamento e pubblicati in uno studio sulle Statistiche penali del Curcio. Nel 1869 uscì una importante pubblicazione di Statistica giudiziaria penale comprendente pure la Toscana ed in appendice anche il Veneto. Dal 1872 le pubblicazioni divengono più regolari essendo stato istituito con il Regio decreto 22 dicembre di quell'anno un Ufficio centrale per l'amministrazione della giustizia civile e penale e degli affari di culto presso il Ministero di grazia e giustizia, ma non essendosi con questo ufficio ottenuti risultati eccessivamente brillanti, nel 1880 la Direzione Generale della Statistica presso il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, fu incaricata di procedere alla compilazione delle Statistiche giudiziarie. Con il R. decreto 20 aprile 1882, n. 742, si riconobbe l'utilità e la necessità di una Statistica sia civile che penale per tutto il Regno e contemporaneamente fu istituita presso il Ministero di grazia e giustizia la Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile che più tardi (R. decreto 23 settembre 1909) fu detta

«di Statistica e Legislazione» ed i cui «Atti» vedremo essere tra le migliori fonti per lo studioso di Statistica giudiziaria penale. Il R. decreto 20 aprile 1882, abrogato con uno dell'ottobre 1900, trova la sua modificazione essenziale in quello del 4 settembre 1908, n. 597, con il quale in seguito all'istituzione del Casellario centrale nel Ministero di grazia e giustizia, si sentì il bisogno di attribuire a questo Dicastero anche la compilazione della Statistica giudiziaria (1). Le disposizioni di coordinamento riguardanti anche la Commissione di Statistica e Legislazione sono contenute nel R. decreto 23 settembre 1909, n. 743.

È questo il periodo in cui la Statistica della criminalità si stacca dalla Statistica giudiziaria penale propriamente detta. Questa infatti rimase sempre fedele al carattere amministrativo con cui sorse, però con l'introduzione del nuovo Codice penale e per influsso della scuola positiva si affermarono in essa delle tendenze miranti ad investigazioni di carattere sociologico che davano origine alle «Notizie complementari alla Statistica giudiziaria penale», le quali ritraevano il movimento della criminalità. Tal forma di pubblicazione si ebbe fino a quando i dati furono stampati dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, quando invece l'incarico della pubblicazione di essi passò nel 1908 al nuovo Ufficio di Statistica presso il Ministero di giustizia ebbe origine la «Statistica della criminalità» che, conglobando in sè le ricerche di carattere soggettivo e sociologico, ha restituito a quella giudiziaria penale il suo carattere puramente, o quasi puramente, amministrativo. Analogo svolgimento di separazione tra Statistica giudiziaria penale e criminale si ebbe anche in alcuni altri Stati sicchè la Statistica giudiziaria fu condotta a quel carattere primitivo che aveva in seguito, almeno in parte, perduto (2).

(1) Il primo volume pubblicato dal Ministero di giustizia fu quello per l'anno 1906 che uscì nel 1909; riguardava la Statistica criminale.

(2) Tra i principali Stati non fanno distinzione fra Statistica giudiziaria penale e della criminalità: Francia, Inghilterra, Ungheria, Svezia; fanno distinzione ma hanno una sola pubblicazione divisa in più parti: Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Norvegia. Hanno anche distinte le pubblicazioni: Germania, l'antica Austria e l'antica Russia.

CAPITOLO V.

Il lato giuridico della Statistica giudiziaria penale.

Abbiamo visto che il contenuto della nostra disciplina è pervaso da due specie di problemi: d'indole giuridica e d'indole tecnica. I problemi d'indole giuridica possono trovare anche applicazioni di carattere molto particolare e perciò quelli aventi tale carattere saranno accennati nella parte speciale mano a mano che si presentino. Qui acceniamo solo ai generali. Il lato giuridico della nostra statistica sta nello studiare i limiti, diremo così, che ad essa pone l'esistenza della legislazione: se infatti la Statistica giudiziaria deve dimostrare come si svolge l'attività di dati organi, come siano composti gli organi stessi, come funzionino gli istituti processuali, ecc. ecc., in base a date norme, sono il presupposto di tale statistica le norme stesse che, con le loro variazioni, vengono subito ad influire sui risultati statistici. È appunto anche uno dei compiti della Statistica giudiziaria il determinare quanto influiscano su un dato risultato, assieme alle altre concause efficienti, le variazioni di una norma. Da un esempio potrà risultare meglio l'influsso che, sui risultati statistici, può essere esercitato da modificazioni legislative. Lo Stato, per disciplinare il regolare svolgimento delle attività processuali, di modo che i reati più gravi spettino a Magistrature che danno più affidamento, pone le norme che regolano la competenza. Questa viene a determinare quindi la specie e con ciò il numero dei reati che spettano a una data Magistratura. Ora, il numero dei reati che cadono sotto la competenza di un giudice può mutare per varie cause; aumento o diminuzione reale di essi, maggiore evasione dei delinquenti alla cattura, un semplice maggior disbrigo di processi in un anno rispetto agli altri, ecc. ecc., ma il maggior possibile mutamento nel numero si avrà di solito quando si muti la competenza, cosa che avvenne ad esempio con il Codice entrato in vigore nel 1914, che mutò appunto la competenza e avverrà con il nuovo Codice di procedura penale che farà la stessa cosa. Ma non è solo sul numero dei reati che influisce la competenza; in seguito a mutamenti di questa troviamo in generale: aumento nell'uso della citazione diretta

quando sia estesa la competenza dei Pretori; aumento nel numero di assoluzioni (ogni 100 delitti giudicati) quando si tolgano dalla competenza dei giurati i delitti contro la proprietà o quando si abolisca anche soltanto la correzionalizzazione tra giurati e Magistratura togata, ecc. ecc.

Abbiamo parlato di competenza: è appunto alla procedura penale ed alla legge sull'ordinamento giudiziario che la Statistica giudiziaria penale più attiene, mentre la Statistica della criminalità ha più connessione col diritto penale. Così, nella nostra materia, avremo mutamenti di risultati statistici, ad esempio nelle condanne: a seconda che una procedura ammetta o meno la sentenza dubitativa, la presenza o meno del Pubblico Ministero, la possibilità di transazioni private, o che vi sia Magistratura popolare o togata, oppure che sia ammessa o meno la correzionalizzazione, ecc. ecc.

Ma il più importante problema del lato giuridico è la fissazione dell'unità giuridico-statistica su cui deve basarsi la Statistica giudiziaria penale. Tale problema può riguardare in parte anche il lato tecnico per fissare, ad es., quale unità sia più comoda per la rilevazione.

Dice il Benini che, nella Statistica giudiziaria penale, l'unità reato o imputato è ben definita, mentre per la Statistica giudiziaria civile si discute se sia la causa o la sentenza; ciò va benissimo, ma qui Statistica giudiziaria penale vale quanto Statistica della criminalità, mentre se la intendiamo nel suo vero senso, torna anche nel nostro campo la discussione se unità sia il processo, la sentenza o anche, addirittura, se ve ne sia qualche altra.

Lo Zingali (1) si esprime nel modo seguente: « l'individuo definitivamente giudicato costituisce l'unità di studio di ambedue le Statistiche, la criminale e la giudiziaria penale. Ma mentre questa ultima si occupa indifferentemente degli individui prosciolti o condannati (in quanto i medesimi studia in relazione alla causa trattata), la criminale non si occupa che degli individui che dalla sentenza ricevono la qualifica di condannati senza che ai suoi fini sia interessante lo studio degli individui prosciolti ».

Ci sembra che a ciò si possa obiettare:

(1) *La Statistica della criminalità*, pag. 122.

1° se la Statistica giudiziaria deve « valutare l'attività degli organi della giustizia penale » (1) e se una sola unità si deve scegliere, sarà preferibile scegliere l'unità « processo » che esprime l'attività del giudice meglio di quanto la possa esprimere l'unità « individuo » (meglio: imputato) definitivamente condannato o prosciolto;

2° ammesso che si scegliesse l'unità individuo, quella di individuo giudicato definitivamente non basterebbe, dovendosi studiare la sua posizione (ossia il numero di individui in quella posizione) nei vari momenti della causa; *incidenter tantum*, si può aggiungere che l'individuo prosciolto interessa anche alla Statistica criminale, perchè, ad esempio, perfino il prosciolto per insufficienza di prove deve essere considerato come un probabile autore del reato.

Secondo il Bodio (2) l'unità per una Statistica giudiziaria penale doveva essere il delinquente. Dal carattere del suo lavoro e dal tempo in cui fu scritto, si può però con sicurezza ritenere che per Statistica giudiziaria penale egli intendeva la Statistica della criminalità. Delle Statistiche straniere (3), nella parte riguardante il processo, pochissime avevano per unità l'individuo, molte il procedimento o l'infrazione.

Ora, quale deve essere questa unità? Se noi diamo un'occhiata alla nostra Statistica giudiziaria penale, ci possiamo facilmente convincere che di una sola unità in questa materia non si può parlare. Difatti troveremo tavole che si occupano di « procedimenti » altre di « lavori », altre di « giudizi », altre di « ammonizioni », altre di « condannati condizionalmente », ecc. ecc. Appare dunque manifesto che trovare un'unità, la quale possa essere posta a base di tutte queste diverse investigazioni che hanno veste giuridica e contenuto così differente tra loro, è circa impossibile.

È un fatto incontestabile che l'unità « imputato » con aggiunto a questa parola un aggettivo variabile, come ad esempio condannato, prosciolto, giudicato, ecc. ecc., può essere quell'unità che può ricever su di sè le varie figurazioni giuridiche (tranne due che sono: i delitti di ignoti e la durata dei procedimenti). Così invece che « appellazioni » si potrebbe dire « parti che hanno appellato »; ma abbiamo detto che, dato il carat-

(1) ZINGALI *La Statistica della criminalità*, pag. 52.

(2) BODIO, *Rapport sur la Statistique judiciaire pen.*, passim.

(3) Vedi BODIO, *Lav. cit.*

tere che deve avere la Statistica giudiziaria cioè di esprimere l'attività del giudice, tale unità non va bene. Infatti, ci sarà quasi indifferente il numero degli imputati per valutare tale attività come se, in un processo in cui vi sono trenta imputati e tutti quanti hanno appellato, ma il giudice, per essere ad es. scaduto il termine, ha respinto la richiesta e confermato la sentenza di primo grado con una sola sua sentenza, come se avesse appellato uno solo. Ed in ogni modo in certi campi bisognerebbe un po' forzare i concetti per ridurli all'unità « imputato ». Questa, in alcune parti della nostra statistica, è però necessaria; infatti quando si studia, ad es., la detenzione preventiva bisognerà di necessità computare gli « imputati » che hanno subito detenzione preventiva, ma in altri campi è meglio lasciare tale unità e basarsi o sulla sentenza o su qualche altro provvedimento del giudice o su quell'unità che torni più acconcia per il singolo argomento che si studia (p. es.: estradizioni, denunce, rinvii, ammonizioni, ecc.), e che, nel contempo, renda meglio il carattere della Statistica giudiziaria che è quello di non perdere di vista l'attività del giudice.

Perciò, secondo me, le unità giuridico-statistiche nella nostra disciplina devono essere parecchie e non è possibile servirsi di una sola unità. Esse potranno essere: il processo stesso, una singola fase di esso, l'imputato che si trovi in una data posizione fissata dalla legge o, in generale, qualsiasi unità che sia specifica ad una particolare ricerca.

L'unità che ci sembra essere scientificamente più adatta per gli studi di Statistica giudiziaria penale, è il « processo », o per meglio dire le singole fasi del processo, che deve essere considerato nei vari momenti. Ma poichè non è sempre comodo o possibile adottare questa unità, si adottano, ripetiamolo, pure le altre che però potremo chiamare ausiliarie, mentre il processo lo potremo dire unità principale. La definizione giuridica dell'unità che volta a volta sarà presa a base, si darà nella parte speciale, man mano che si comincerà a trattare di ogni singola ricerca.

Altro problema che tocca il lato giuridico della nostra statistica è quello dei confronti internazionali. Dell'importanza della comparazione nella statistica abbiamo fatto parola e ne parleremo più a lungo trattando del lato tecnico; qui basti dire che volendo compa-

rare dati statistici bisogna, se si vuol ottenere qualche risultato concludente, che essi siano stati raccolti e pubblicati in ugual modo da un lato, e dall'altro che uguale sia il substrato giuridico dal quale dipende il loro significato.

Si tratta ora di vedere quanto influisca la differenza degli ordinamenti giuridici sulla comparabilità dei dati di statistica giudiziaria penale nei vari Stati.

Quando manchi l'eguaglianza legislativa cessa la possibilità della comparazione immediata, perciò quella internazionale consisterà prima nel togliere di mezzo gli ostacoli che ad essa si frappongono, poi nel prudentemente tentarla. Però la possibilità di essa in Statistica giudiziaria è assai minima e ciò per il fatto che codesta statistica ha, diremo così, maggior aderenza all'ordinamento processuale. Essa è infatti una specie di illustrazione numerica delle attività che si svolgono in base a tale ordinamento, mentre nella Statistica criminale, in cui già la comparazione è molto difficile, abbiamo un dato di fatto — il delitto — sul quale si deve adattare la norma che può subire quindi degli scarti non molto grandi. Invece nell'ordinamento processuale, che la nostra disciplina deve statisticamente illustrare, è la norma stessa la quale determina in gran parte l'attività che si svolgerà in base ad essa ed ha quindi maggior campo di variare. Si pensi ora alla diversità della procedura penale dei diversi Stati (1), non solo tra quelli che l'hanno molto dissimile, ma anche fra quelli che l'hanno simile ed ai frequenti mutamenti di essa, e si vedrà che una comparazione per tutta la Statistica giudiziaria è senz'altro impossibile; bisognerà restringerla a singoli argomenti ed anche per ciò si incontreranno gravi difficoltà, sicchè, più che fare una vera comparazione, bisognerà limitarsi a valutare le tendenze che lo stesso fenomeno assume nei differenti paesi.

Già il Messedaglia (2) notava la difficoltà di una comparazione internazionale in seguito alle differenze legislative ed in un suo confronto otteneva che il numero dei condannati per delitti in Francia

(1) La Spagna per esempio, pur essendo paese latino, ha una procedura ed una Statistica giudiziaria penale che si scostano di molto dalla procedura e dalla Statistica italiana.

(2) *Le Statistiche criminali dell'impero austriaco*, pag. 128.

era un ventesimo del corrispondente numero in Austria (1); spiegava precipuamente ciò per la differente estensione legislativa della sfera criminale nei due paesi. Più di recente il Bodio ed il Bosco ammettevano scarsa comparabilità anche per la Statistica criminale, mentre l'Azzolini escludeva la possibilità di comparazione per l'uso della citazione diretta, ed il De Negri per la condanna condizionale, in seguito al differente concetto procedurale al quale nei vari Stati si informa questo beneficio.

Generalmente, per comparare qualche singolo istituto, si può usare un metodo analogo a quello che lo Zingali (2) proponeva per la comparazione dei delitti. Presa di base la classificazione giuridico-statistica, che fa di un tale argomento quello Stato con cui si vogliono comparare altri, si riducono entro i limiti di essa le corrispondenti classificazioni fatte dagli altri Stati, comprendendo o trascurando quello che in esse c'è in meno o in più. Così, per es., supponiamo che si vogliano comparare le assoluzioni pronunciate dai giurati di uno Stato in cui non è ammessa assoluzione per insufficienza di prove, con quelle pronunciate dai giurati d'altri Stati. Prima si sceglieranno quei delitti che in tutti gli Stati considerati cadono sotto la competenza dei giurati, escludendo quelli che in qualche luogo entrassero in una competenza più vasta, poi nelle assoluzioni, per i vari motivi, pronunciate dai giurati degli altri Stati, si includeranno anche quelle per insufficienza di prove, perchè, nello Stato considerato, esse rientrano nel totale delle assoluzioni in quanto non sono distinte a parte.

Utile potrebbe essere un dizionario di legislazione comparata che indicasse la portata delle definizioni giuridiche che servono di unità statistica nei vari Stati. Quanto ad un possibile coordinamento di tali unità nei vari Stati, esso ha la prospettiva già tenuissima di una lontana attuazione per quanto riguarda le modificazioni apportabili dal potere esecutivo, ma per quelle più essenziali per cui occorrerebbe porre in moto anche le complesse macchine legislative dei singoli Stati, pure questa evanescente possibilità cessa.

(1) La questione riguarda più la Statistica criminale; la cito come esempio degli straniissimi risultati che si possono avere.

(2) *La Statistica della criminalità*, pag. 182.

CAPITOLO VI.

Il lato tecnico della Statistica giudiziaria penale.

Esso comprende quelle regole di carattere generale riguardanti tutta la nostra materia e che vanno da principî di indole molto generale fino a quei minimi insegnamenti che attengono ai registri penali e alle pubblicazioni statistiche. Per queste ultime anzi, si può trattare il problema a parte come tecnica delle pubblicazioni.

Dato il carattere generale di questo mio lavoro non mi posso perdere in quei particolari tecnici che, pur appartenendo ad argomenti molto specifici, hanno tuttavia la loro importanza; qui poi, mi limito ad accennare ai problemi tecnici di carattere generale riservandomi di trattare di quelli più particolari, nella parte speciale, via via che si presentino.

L'importanza della tecnica nella statistica è molto evidente: si possono avere problemi giuridici risolti statisticamente nel miglior modo possibile, si può avere una statistica atta a dare esattamente le informazioni che ad essa si richiedono, ma se i dati sono male raccolti, sono male pubblicati, sono male interpretati, si avranno dei risultati che, pur apparendo ottimi, hanno in sè un vizio il quale è peggiore di quei vizi che riguardano il lato giuridico, poichè esso, essendo meno apparente, è meno correggibile.

Ciò attiene al lato tecnico della Statistica giudiziaria penale. Trattiamone subito il problema, importante, come dico, in quanto spesso la cattiva rilevazione dei dati rende inutili le pubblicazioni statistiche stesse per la poca attendibilità che esse offrono.

Sono garanzie di una Statistica giudiziaria: « l'ampiezza e massima semplicità nelle fonti prime dei dati; la costanza e continuità nel metodo e nelle pubblicazioni » (1); perciò bisogna richiedere i dati in forma semplice ed omogenea e ciò, sia dal lato esterno con uniformità di modelli di richiesta, sia dal lato del contenuto, ponendolo sempre uguale fra uguali Magistrature e simile tra Magistrature differenti. Quanto alla portata dei dati che si debbono richiedere, mentre il

(1) LUCCHINI, *Relazione sulla scheda individuale per la Statistica giudiziaria penale*, pag. 153.

Lucchini vorrebbe « ampiezza », il De Negri è ostile a dati troppo ampi, cioè comprensivi di ricerche particolari poichè, secondo esso, la statistica deve dare: « lo stretto necessario, gli elementi primi dei dati complessi, quelli che si possono registrare facilmente, poichè è meglio poco raccolto bene, che molto il quale lascia a desiderare soprattutto per la veridicità (1) ». Il Ferri (2) ritiene doversi richiedere molti dati, non già per pubblicarli tutti, ma per averli a base di possibili future ricerche fatte in via ufficiale o da studiosi. Tra queste opinioni, io accederei all'ultima, aggiungendo però che, quanto alla pubblicazione, non bisogna essere economi, poichè è ben difficile che gli studiosi possano venire in contatto con dati esistenti al Ministero o presso le singole autorità giudiziarie e non pubblicati. A mio credere quando i dati siano richiesti con « *cognitio causae* » e cioè con metodo sicuro, si può anche largheggiare nei particolari, purchè, per ottenere questi, non si sacrificino ricerche di carattere più importante e più generale. Essi devono essere inoltre facilmente desumibili dai fascicoli, sufficientemente sviluppati ed a serie parallele facilmente controllabili.

Ma quali sono le persone cui si deve affidare la raccolta dei dati? Dice il Lucchini (3) che: « il buon andamento della Statistica giudiziaria..... in gran parte riposa nell'opera e nell'intelligenza degli organi che devono intendere e sovrintendere alla raccolta dei dati, alla loro registrazione e trasmissione, alla funzione esecutiva presso l'Ufficio centrale e le singole giurisdizioni locali ». L'autonumerazione della nostra materia è esclusa, perchè nè l'imputato, nè la parte civile avrebbero interesse a render conto del procedimento cui presero parte; si dovrebbe affidare questo rendiconto statistico al giudice o al Pubblico Ministero, ma ciò — tranne che per pochi argomenti di particolarissima importanza — non si può fare, poichè essi hanno ben altro lavoro cui debbono attendere, per poter dedicare anche la loro attività a quello statistico. Meglio di tutto sarebbe l'istituire un corpo speciale di funzionari incaricati della raccolta dei dati ed in genere del servizio statistico, ma ciò

(1) *Sulla Statistica giudiziaria penale*, pag. 365.

(2) *Relazione al Ministero sull'ordinamento della Statistica giudiziaria penale*, passim.

(3) *Relazione sui mezzi opportuni per provvedere alle esigenze più urgenti per il buon andamento della Statistica giudiziaria*, pag. 382.

sarebbe evidentemente troppo dispendioso. Per esclusione quindi, il servizio statistico, si deve affidare ai Cancellieri. Questi sono già pochi, anche per i soli altri lavori, e con quale animo e zelo essi attendano a quello statistico, che stimano noioso e poco importante, si può immaginare. Tra i vari Cancellieri però sarebbe utile sceglierne uno o alcuni, se ce ne sono parecchi, cui affidare per turni almeno annuali il lavoro statistico, come del resto vorrebbero le disposizioni vigenti (R. Decreto 2 luglio 1911). Bisognerebbe possibilmente fare questa scelta fra coloro che sono occupati alla compilazione dei dati da inviarsi al Casellario centrale. Per sollecitare l'esattezza nei Cancellieri sarebbero utili delle frequenti ispezioni da parte del giudice — come si faceva in Austria — e periodiche ispezioni da parte dei funzionari del Ministero. Però se è vero che l'opera, diremo così manuale, spetta al cancelliere, la direzione nella raccolta dei dati, spetta sempre ai capi degli uffici giudiziari; e ciò avviene anche da noi in base ai Regi decreti 7 ottobre 1900 e 23 settembre 1909 (1). Però, secondo me, bisognerebbe portare un'innovazione. Chi ha occasione di vedere e sapere come sono compilati i prospetti statistici presso le Cancellerie delle singole Magistrature, finisce per formarsi l'opinione che ben poco di sicuro si può cavare dalle Statistiche giudiziarie e che non si può cavare più di quel poco che si cava, perchè il cancelliere non sarebbe competente a procurarlo. Alla prima incertezza derivante dalla cattiva compilazione, si potrebbe ovviare, come ho detto, con una certa facilità a mezzo di frequenti ispezioni e soprattutto con l'applicazioni di penalità quando si trovino errori derivanti da negligenza.

All'incompletezza (almeno per alcune ricerche particolari) invece, si dovrebbe ovviare con lo stampare sulla copertina del fascicolo d'ogni singolo processo una tabellina statistica e con il far obbligo di riempirla al Magistrato che scrive la sentenza. Obbligo da farsi a tutte le Magistrature indistintamente. Sarebbe una

(1) Nel R. decreto 7 ottobre 1900 si disponeva che la parte esecutiva del servizio di Statistica fosse affidata al personale di cancelleria, la vigilanza ai capi degli uffici giudiziari; il secondo R. decreto aggiungeva che: « la direzione e la vigilanza del servizio della statistica giudiziaria sono affidate ai Procuratori Generali presso le Corti di Cassazione e di Appello ed ai Procuratori del Re che ne rispondono come di una parte essenziale delle loro attribuzioni, e, per quanto riflette la compilazione dei registri e degli altri modelli statistici ai Primi Presidenti, Pretori e Conciliatori nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze (art. 6) ».

fatica di pochi secondi, poichè chi ha scritto la sentenza facilmente potrebbe segnare sulla copertina due o tre lineette in corrispondenza delle modalità che presenta il processo e che sarebbero indicate nelle loro varie forme in altrettante caselle della tabellina. Si potrebbero così conoscere molte modalità che oggi non si possono sapere, perchè è impossibile obbligare i cancellieri a rivedersi i processi per indicare ad esempio quale genere di prova fu usato. Anche quando li si obbligasse poi, non darebbero alcun affidamento. Il Cancelliere il più delle volte, per compilare i prospetti statistici, si ferma alla copertina del processo, ma quando si introducesse il sistema proposto, vi si potrebbe fermare con profitto. Non mi è ignoto che molti anni fa tal mezzo fece cattiva prova in materia civile; oggi però vi è maggior disciplina che nei tempi passati e forse un po' meno di disprezzo per la statistica; inoltre la cosa potrebbe riuscire certo più facile in materia penale che non in materia civile. Alla peggio poi, si potrebbero introdurre dei rigorosi controlli da parte dei Magistrati di grado superiore su quelli di grado inferiore. Delle poche indagini a cui si dovrebbe limitare la tabella da prepararsi sulle copertine, riparleremo nella parte speciale.

Vediamo ora quale è il mezzo con cui tali dati devono essere raccolti. Tre sistemi vi sono per la raccolta di dati:

1° raccolta su quadri, senza metodo e fatta non giornalmente, ma a piacere delle Cancellerie;

2° registri giornalieri di cancelleria;

3° schede individuali nominative.

Gli inconvenienti del primo sistema, sebbene esso fosse usato dalla Francia, dalla Scozia ed in piccola parte dalla Svezia, Austria e Belgio, sono troppo manifesti per aver bisogno di esser spiegati. Per ciò che riguarda l'uso dei registri giornalieri bisogna badare a non confondere la Statistica criminale con la Statistica giudiziaria penale. Attualmente nella maggioranza degli Stati si usa il sistema dei registri accanto a quello delle schede, ma mentre il primo serve per la Statistica giudiziaria penale propriamente detta, l'altro serve per la Statistica criminale; infatti quando si volesse ridurre anche la Statistica criminale a servirsi dei registri ne verrebbe che questi dovrebbero accrescersi tanto, da dare ancor minore fiducia di buon riempimento, ancor minore dico, della non molta che danno adesso. La Sta-

tistica criminale poi, quando fosse ridotta ai registri, avrebbe lo svantaggio di non poterci dare — o almeno di poterci dare solo con approssimazione — il numero dei delitti commessi in un dato anno, in quanto nei registri risultano solo le denunce, i processi trattati ed i delitti giudicati. Se invece si volessero adottare soltanto le schede, tale adattamento non sarebbe impossibile, richiederebbe però delle schede molto complicate e genererebbe qualche impaccio per ciò che riguarda i passaggi del processo dall'una all'altra Magistratura (1). Concludendo, ritengo sia utile cosa, il continuare con il sistema sinora usato applicando i registri per l'una statistica, la scheda per l'altra (2). I registri quindi dovrebbero avere a un dipresso il seguente contenuto :

1° tutte le notizie riguardanti le contravvenzioni. Dovrebbero includersi anche le notizie personali del contravventore perchè altrimenti bisognerebbe usare una schedina a parte, dato che la statistica criminale non si occupa delle contravvenzioni, in quanto esse non sono espressione di delinquenza ;

2° quelle riguardanti i giudizi di primo grado, di appello, di Cassazione, di opposizione, rinvio, ecc. ;

3° tutte le notizie procedurali ;

4° quelle che servono comunque, a dimostrare il lavoro compiuto dalle varie Magistrature e a dare la misura della loro attività. Naturalmente bisognerebbe distinguere tra quelle materie di cui si dovrebbero occupare i registri, trattandosi di una Statistica giudiziaria penale nel vero senso della parola, e quelle altre invece di cui si

(1) La Russia, di prima della guerra, usava, ad esempio, per certi suoi Tribunali, tre schede: la prima era inviata dal giudice all'Ufficio statistico come avvertimento dell'inizio del processo; la seconda scheda riguardava il processo ed era divisa in 12 piccole schede le quali mentre la scheda madre seguiva il processo in tutto il suo corso, erano invece man mano da ciascuna autorità staccate e inviate all'Ufficio di statistica. La terza scheda riguardava l'individuo giudicato nelle sue condizioni personali rispetto all'esito del processo.

(2) Secondo il LUCCHINI (*Relazione sulla scheda individuale per la Statistica giudiziaria penale*, pag. 158 e pag. 159), i registri dovrebbero essere « limitati... a raccogliere i soli dati che interessano il movimento degli affari e degli atti », mentre la scheda deve: « tenere separata e distinta la Statistica subbiettiva ossia personale, dalla obbiettiva ossia degli affari ». Il DE NEGRI (*Sulla Statistica giudiziaria penale*, pag. 355). dice che è necessario conservare i registri accanto alle schede: 1° per avere con essi notizie dei giudizi contravvenzionali, le schede essendo limitate ai soli delitti; 2° per ricavare le notizie d'indole procedurale che formano, per dir così, la Statistica giudiziaria amministrativa a integrazione dell'altra che si raccoglie col mezzo delle schede e che potrebbe chiamarsi più propriamente la Statistica criminale.

devono occupare in pratica. Ma di ciò parleremo altrove, trattando delle pubblicazioni, in quanto i registri non tendono ad essere che lo specchio di ciò che sarà esposto, in un momento successivo, nelle pubblicazioni ufficiali. Quanto al modo in cui i registri devono essere compilati, mi limiterò qui a ricordare qualche norma principale accennando a singole modificazioni nella Parte speciale; occorre citare nelle testate, per quanto è possibile, gli articoli del Codice penale o del Codice di procedura penale cui le testate stesse si riferiscono, onde poter precisare il valore dei fatti registrati nella colonna, e ciò per facilitare l'opera del cancelliere che forse meglio può comprendere ciò che deve registrare, sapendo a quale norma si attiene il contenuto della colonna. Del pari, nei limiti possibili, è necessario porre vicino alle colonne che si debbono riempire le istruzioni che attengono a quest'opera di riempimento, poichè se esse sono pubblicate lontane, o addirittura a parte, è ben difficile che il Cancelliere vada alla ricerca di quelle istruzioni che sono necessarie a che egli compia con la massima precisione la sua opera (1).

Le specie di registri in uso presso le Cancellerie delle nostre Magistrature sono due; i registri giornalieri e quelli annuali. I primi mirano alla raccolta dei dati fondamentali dei giudizi ordinari, quelli annuali alla conoscenza del movimento complessivo dei giudizi e a quella dei giudizi speciali o di speciale attività (2).

(1) Le istruzioni sulla prima facciata dei registri dovrebbero però essere più estese e particolareggiate di quanto lo sono ora.

(2) I primi che devono essere riempiti ogni giorno man mano che si svolgono i processi sono i seguenti:

1° Preture penali: Registro statistico giornaliero I-A. « Per le querele denuncie e notizie di reati pervenute al Pretore »; Registro statistico giornaliero I-B. « Per i procedimenti definiti nel periodo del giudizio ». — Accanto a questi registri di carattere statistico le Preture tengono ancora i seguenti registri amministrativi in base ai dati dei quali, sono compilati quelli statistici annuali: a) Registro generale delle cause; b) Registro delle istruzioni; c) Registro delle sentenze.

2° Tribunali penali in 1° grado: registri amministrativi: a) Registro generale delle cause rinviate a giudizio; b) Registro delle sentenze; c) Registro degli affari decisi in Camera di consiglio; d) Registro delle impugnazioni delle sentenze ordinanze, ecc. Il Registro statistico giornaliero è il IV-A.

3° Tribunali penali in sede d'Appello: Registri amministrativi: a) Registro degli appelli contro le sentenze dei Pretori. Registro statistico giornaliero: IV-B.

4° Corti d'Appello: Registri amministrativi: a) Registro generale degli appelli contro le sentenze dei Tribunali; b) Registro della Camera di Consiglio; c) Registro delle riabilita-

I registri o prospetti annuali sono riempiti dalle Cancellerie alla fine dell'anno in base sia ai registri giornalieri, sia a quelli amministrativi. Si tratta quindi di fare una non indifferente mole di lavoro, poco piacevole, in brevissimo tempo. È per questo che anche in

zioni; d) Registro degli appelli delle ammonizioni (è cessato in seguito alla legge 6 novembre 1926 per cui le ammonizioni sono passate alla polizia). Registro statistico giornaliero è il V-A.

5° Corti d'Assise. Registro amministrativo: a) Registro generale dei processi d'Assise. Il Registro statistico è il VII-A.

6° Corte di Cassazione: ha il Registro statistico giornaliero: VIII-A. Il Registro amministrativo è il Registro generale dei processi.

7° Uffici d'Istruzione: Registri amministrativi: a) Registro generale dei processi istruttori; b) Registri delle rogatorie. Registro giornaliero: III-A.

8° Procure del Re: Registri amministrativi: a) Registro generale degli affari penali; b) Registro delle esecuzioni delle sentenze. Giornaliero: II-A.

9° Sezioni d'accusa: Registro generale dei processi definiti dalla Sezione d'accusa. Registro statistico giornaliero è il VI-A.

10° Procure Generali del Re: a) Registro generale degli affari penali; b) Registro delle esecuzioni delle sentenze; c) Registro delle riabilitazioni (uguale a quello delle Corti di appello). Le Procure generali del Re non hanno registri statistici giornalieri.

I prospetti statistici annuali sono i seguenti: per le Preture: il Registro I-C. «Prospetto statistico annuale per il movimento dei procedimenti e degli imputati per le istruttorie e per le altre notizie circa i processi penali». Quelli delle altre Magistrature hanno intitolazione analoga e sono: Tribunali penali: IV-C, che riassume il IV-A e il IV-B. — Corti d'Appello: V-B. — Corti d'Assise: VII-B. — Corte di Cassazione: VIII-B.: Prospetto statistico annuale di complemento al Registro statistico giornaliero. VIII-C: Prospetto statistico annuale contenente le notizie circa i giudizi speciali definiti dalla Prima Sezione (conflitti di competenza, rimissioni dei procedimenti, annullamento nell'interesse della legge, giudizi per revisione dichiarazioni per astensione e ricorsi per ricusazione di giudici). Prospetto statistico per i giudizi ordinari VIII-D. Uffici d'istruzione: III-B. Procura del Re: II-B. Sezioni d'accusa: VI-B. Esisteva un tempo il registro IX-A e IX-B per la condanna condizionale, ma fu soppresso.

Trattandosi come ho detto di materia che potrebbe formare campo di vasto studio a parte e che però parzialmente ripete la divisione che si ha poi nelle pubblicazioni ufficiali non mi fermo a spiegare come sono composti i registri statistici. Darò un esempio per quelli delle Preture: il Registro I-A ha 84 colonne di cui: 1-3. Numero d'ordine, data, nome e cognome degli imputati; col. 4 Querele per cui si riconobbe improponibile l'azione; col. 5 Procedimenti rimessi al Procuratore del Re o ad altra autorità competente; col. 6-16 Procedimenti; col. 17-35 Imputati; col. 36-76 Reati; col. 77-78 Testimoni e periti; col. 79-84 Procedimenti definiti con Decreto di condanna divenuto o reso esecutivo. Il registro I-B è diviso in 103 colonne. Queste si raggruppano nel modo seguente: col. 1-3: Numero d'ordine, data, nome e cognome degli imputati; col. 4-8 Procedimenti; col. 9-55 Imputati, col. 56-99 Reati; Col. 100-103 Testimoni e periti.

Il Registro I-C per le Preture si divide nelle seguenti parti: 1ª. Col. 1-11-bis Procedimenti pendenti, sopravvenuti ed esauriti nel periodo della denuncia e del giudizio; 2ª. Col. 12-21 Procedimenti per opposizione a sentenza contumaciale; 3ª. Col. 22-33-ter giudizi per rinvio della Corte di cassazione e dei Tribunali e giudizi di revisione; 4ª. Col. 34-48 Istruttorie per reati di competenza superiore. Rogatorie; 5ª. Col. 49-64 Notizie varie. 6ª. Col. 95 Osservazioni.

Statistica penale si può esser certi che avviene ciò che il Benini (1) notava per la Statistica giudiziaria civile, avvertendo come: « il lavoro statistico affidato alle Cancellerie giudiziarie sia sbrigato molte volte sulla semplice trascrizione dei totali desunti dal registro d'ufficio e poi ripartiti ad occhio e croce, tra le svariatisime colonne ». Aggiungeva però che: « tra i funzionari delle Cancellerie... che fanno del loro meglio per corrispondere alle esigenze del servizio statistico e... che sono sospettati di riempire le tabelle ad occhio non pochi per la memoria che serbano degli avvenimenti dell'anno giudiziario, per la pratica formata, compiono opera che ha un certo valore in confronto a quella di incompetenti che cercassero di improvvisare ». Ora, io credo che se si può sospettare una « ripartizione ad occhio » anche per la Statistica giudiziaria penale, si può attendere pure in essa una maggiore memoria degli avvenimenti giudiziari dell'anno, dato che essi devono impressionare il Cancelliere più di quanto lo possono impressionare le cause civili: difatti sono sempre i processi penali che fanno — e ancor più facevano — molto schiamazzo. Così, sia per questo motivo, sia anche forse per il fatto che, data la maggiore importanza delle Statistiche penali, i cancellieri si sentiranno portati a compilarle con discreta cura, io credo che in esse ci si possa attendere una maggior corrispondenza alla verità di quanto lo si possa per le Statistiche giudiziarie civili. Anche in una recente deliberazione, il Comitato di Statistica (Seduta 24 giugno 1925) si esprimeva nel senso che i prospetti fossero riempiti ad occhio (2); per ovviare a questo sistema si fanno molte proposte: rendere i prospetti semestrali o trimestrali, aumentare i controlli, ecc., ma finora nulla si è modificato.

Riempiti i prospetti annuali e controllati rispettivamente dalle Regie Procure e dalle Procure Generali essi sono spediti al Ministero di giustizia dove arrivano entro 1 o 2 mesi. Però l'elaborazione al

(1) *Lezioni*, ecc., pag. 29-31.

(2) Citato in MENESTRINA, *La Statistica giudiziaria civile*, pag. 545: « con la tabella lasciata a giacere fino alla chiusura del periodo, il funzionario d'ordine è messo nell'imbarazzo della scelta tra uno spoglio coscienzioso ma laborioso dei fascicoli processuali ed un comodo appello alla memoria approssimativa delle cose d'ufficio: nove volte su dieci i fascicoli non si toccano ». La deliberazione è citata in argomento di Statistica giudiziaria civile, ma dato il carattere generale con cui si esprime mi sembra che riguardi tutta la Statistica giudiziaria sia civile che penale.

centro non riguarda solo i registri annuali che ben poco contengono; al Ministero invece arrivano da ogni Magistratura dei riassunti trimestrali dei registri giornalieri. Ogni trimestre codesti riassunti vengono controllati sia, dal punto di vista aritmetico, sia facendo confronti coll'anno antecedente per vedere l'andamento delle serie. Qualora risultino inesattezze nella distribuzione dei dati per colonne o contrasti con gli anni antecedenti, essi sono rinviati alle singole Magistrature per correzioni. Alla fine dell'anno, ossia ai primi dell'anno successivo, perviene il riassunto per il quarto trimestre ed i prospetti annuali che vengono controllati come i precedenti. L'elaborazione dei dati al centro è un sistema che si può dire usato in quasi tutti gli Stati civili, tranne in alcuni che affidano particolarmente tale compito alle autorità giudiziarie locali. Da noi la parte più importante che spetta all'Ufficio statistico del Ministero è quella di controllare i dati delle singole Magistrature; fatto questo controllo, vengono formate le tavole per la pubblicazione ufficiale, le quali non differiscono sostanzialmente dai Registri in uso presso le varie Magistrature. Si elabora poi la introduzione di cui parleremo più avanti: così si raccoglie e si prepara il materiale per le pubblicazioni statistiche. Qual'è il metodo di esposizione che si seguirà in esse? I metodi possibili sono tre: verbale, numerico, grafico. A mio credere bisogna prima di tutto distinguere tra esposizione di dati in una pubblicazione statistica ufficiale ed esposizione in uno studio statistico. Nella prima il metodo verbale si può escludere; tra il grafico ed il numerico credo preferibile questo, in quanto dà con maggiore esattezza i valori, esattezza che nel nostro studio è molto importante. Nel secondo, dato di carattere prevalentemente descrittivo della nostra disciplina credo sia molto utile il metodo verbale, poichè spesso bisognerà basarsi più su critiche induzioni da pochi dati, che non su lunghe serie dinamiche o statiche, le quali per la loro tendenza in questo o in quel senso, non avrebbero bisogno di commento migliore di quel ch'è dato dalla loro stessa evidenza. Ritengo superfluo elencare i singoli procedimenti matematici che si useranno nell'elaborazione dei dati; di alcuni di essi farò cenno nella parte speciale. Si fa soprattutto molto uso di rapporti; tra questi sia quelli di coordinazione (p. es., tra condannati ed assolti) sia quelli di subordinazione nelle due sottospecie di rapp. di dipendenza (p. es., tra

giudicati e condannati) e rapp. di composizione (rapporto di condannati assolti rispetto ai giudicati). Quando si studia l'intensità di un fenomeno, tra quelli di cui si occupa la nostra statistica, in rapporto alla popolazione, bisogna possibilmente considerare la popolazione di fatto e non quella di diritto, ed è bene anche calcolare solo la popolazione che essendo in età di delinquere può portare lavoro alle autorità giudiziarie. Occorre osservare però che tal calcolo — al contrario di quanto avviene nella Statistica criminale — non ha nella nostra materia molta importanza. Altra cosa che non bisogna dimenticare, è di dare i massimi ed i minimi del fenomeno che si studia per quella regione per la quale esso viene riferito di solito, nella sua consistenza media; difatti vi può essere grandissima differenza tra massimo e minimo. Così, p. es., Catania e Siracusa, città appartenenti alla stessa Corte d'Appello, avevano il rapporto delle assoluzioni alle condanne, molto diverso.

Quanto alle rappresentazioni grafiche possono essere utili tutte le specie di diagrammi: lineari, di superficie, circolari, cartogrammi, ecc.

LA TECNICA NELLE PUBBLICAZIONI STATISTICHE. — Sulla sistemazione tecnica di singoli argomenti, si dirà nella parte speciale man mano che essi si incontrino, indicando cosa dovrebbe essere pubblicato quando non lo sia o quali modificazioni si debbano portare a ciò che è pubblicato, quando si ritengano convenienti mutamenti rispetto al modo di pubblicazione attuale.

La nostra pubblicazione ufficiale intitolata « Statistica giudiziaria penale » contiene una parte introduttiva che, mentre dovrebbe essere informata a carattere scientifico, si limita invece ad essere una sommaria esposizione (che usa in parte del metodo numerico e in parte del verbale), la quale :

1° Da conto del movimento approssimativo della delinquenza negli anni ai quali la pubblicazione si riferisce, desumendo tal movimento dalla cifra delle denunce e facendo dei confronti con gli anni antecedenti.

2° Esamina l'attività delle singole Magistrature.

3° Tratta di argomenti speciali, argomenti i quali dovrebbero essere informati allo studio sistematico degli istituti processuali.

Anche in questa parte vi sono poi confronti con una discretamente lunga serie di anni anteriori.

Ritengo molto migliore il sistema austriaco che aveva due distinte pubblicazioni:

1° « Statistica della giudiziaria austriaca (manuale per l'amministrazione della giustizia) (1) »; era un lavoro molto esteso di statistica descrittiva dei dati raggruppati con metodi scientifici ed illustranti problemi importanti o discussi. Conteneva una parte riguardante l'amministrazione della giustizia penale.

2° « Tavole annesse alla Statistica giudiziaria austriaca (2) »: lavoro molto esteso pure esso e contenente i soliti dati analitici.

Ritornando alla nostra « Statistica giudiziaria penale » cioè alla pubblicazione ufficiale, quando essa non dovesse compiere anche funzioni di Statistica criminale a scartamento ridotto (perchè le pubblicazioni di Statistica criminale, sono molto arretrate; l'ultima è uscita nel gennaio 1931 e riguarda gli anni 1922 e 1923) potrebbe e dovrebbe completamente omettere le indagini sulla delinquenza, che sono indagini di Statistica criminale e limitarsi soltanto a ciò che riguarda lo studio degli organi (cosa che ora non si fa), delle attività processuali e del funzionamento degli istituti di diritto processuale penale. Le pubblicazioni statistiche devono poi contenere delle istruzioni che spieghino la competenza delle autorità giudiziarie per le quali si riportano i dati. Tali istruzioni si pubblicarono per molti anni nelle nostre statistiche, poi furono soppresse ed infine furono riintrodotte nell'ultimo volume pubblicato (per gli anni 1925-26). Le variazioni legislative avvenute durante l'anno e tali da influire sui risultati statistici devono essere messe in luce, di modo che lo studioso possa subito vedere qual sia la causa di brusche variazioni in una serie di dati: ciò si fa generalmente con richiami a note poste a piedi delle singole tavole. Non sarebbe male se, accanto ai prospetti della introduzione, si mettessero alcune righe di spiegazioni della tendenza che ha il singolo fenomeno studiato nel prospetto stesso. Per ciò che riguarda le tavole poi, è utile mettere nelle intestazioni delle colonne (per quanto lo spazio lo consenta) gli articoli del Codice penale o di Procedura

(1) *Oesterreichische Justiz-Statistik* (ein Handbuch für Justiz-Verwaltung. Gerichtsjahr 1910 e segg.

(2) *Tafelwerk zur österreichischen Justiz-Statistik*. Jahrgang 1910 e segg.

penale o delle leggi speciali, cui le colonne si riferiscono perchè ne sia meglio determinato il contenuto non solo al fine della buona intelligenza di esse, ma anche per facilitare qualche possibile ricerca di Statistica comparata. Infatti la semplice divisione delle colonne può dar luogo alle volte a cattive interpretazioni. Non sarebbe male che si usasse questo sistema, più di quanto lo si usa ora. Anche le istruzioni riguardanti le singole colonne vanno poste in testa alle stesse, poichè se esse sono poste altrove, per quella economia di tempo e di fatica che è insita in ogni atto umano, chi legge le tavole non andrà quasi mai a cercare le istruzioni che non gli cadano proprio sott'occhio.

L'ordine, secondo il quale sia le tavole che le note di carattere introduttivo scientifico dovrebbero esporre la materia, mi sembra non possa essere fissato a priori in modo generale. Infatti, dovendo la Statistica giudiziaria esporre l'attività della Magistratura che si svolge in base ad un determinato rito processuale che ogni singola legge fissa, mutandosi questa legge, muta pure l'ordine che la esposizione statistica deve seguire.

Per la nostra pubblicazione ufficiale, fare uno studio di critica sull'ordine di esposizione, potrebbe essere facile; in generale però mi sembra che la esposizione sia buona, dato ch'essa segue l'ordine in cui si svolge il processo, fissandone i momenti interessanti per la statistica. Ripeto, si potrebbero facilmente fare delle critiche, ma bisogna pensare che in una raccolta ufficiale di dati, per economia di spazio, di tempo, ecc., ecc., si devono fare dei raggruamenti un po' diversi da quelli che si possono usare in una esposizione di carattere, direi, sistematico, come può essere quella che stiamo cercando di fare in questo lavoro.

Ma il problema di capitale importanza riguardante il lato tecnico è quello della comparazione; lo trattiamo qui per ultimo, in quanto presuppone l'esistenza di dati già elaborati e pubblicati. È cosa nota che non si dà statistica senza comparazione, non essendovi altrimenti misura fissa con cui valutare i risultati, ed abbiamo pure notato gli ostacoli alla comparazione che si trovano nella nostra materia (1).

(1) MESSEDAGLIA, *Le Statistiche criminali dell'Impero austriaco*, pag. 14: « Non si dà criterio statistico senza comparazione e perciò stesso, come rifletteva Quetelet, non si dà statistica la quale non abbia da essere comparata ».

Secondo una vecchia divisione, essi possono esser d'indole intrinseca ed estrinseca :

1° Sono ostacoli di indole intrinseca quelli attinenti alla raccolta dei dati, al modo di elaborazione di essi, alla differente azione della polizia giudiziaria, ecc., ecc., e questi sono ostacoli difficilmente rimovibili e che, quando sianvi differenze forti, eliminano addirittura la possibilità della comparazione; così questa non si potrà tentare tra Stati che hanno buoni sistemi di raccolta ed elaborazione di dati e Stati che compiono queste funzioni con sistemi ancora primitivi.

2° Sono d'indole estrinseca quelli che attengono al modo differente di raggruppamento dei dati e riguardano solo la comparazione internazionale. Questo inconveniente, a seconda della sua portata, si potrà, più o meno facilmente, eliminare anche quando si tratti di confrontare statistiche di paesi diversi.

Nella comparazione tra i dati delle singole parti di uno Stato la differenza estrinseca viene eliminata, mentre, sebbene attenuata, resta in gioco la prima, non già come modo differente di raccogliere o spogliare i dati, ma come coscienza ed esattezza nel compiere tali operazioni. Ma la comparazione si può considerare in due modi: nel tempo e nello spazio.

Per avere una possibilità di comparazione del tempo, cosa che è molto utile, date le varie tendenze e la regolarità più o meno grande con cui si presentano i fenomeni statistici, occorre avere una certa costanza nei dati e nel modo di pubblicazione di essi (1) e fissare quale è l'unità di tempo entro cui i fenomeni si debbono considerare. Questa potrebbe essere il mese, il semestre, il trimestre, ecc., ecc., ma generalmente si usa prendere l'anno in quanto, in questo molto comune periodo di tempo, si possono considerare i fenomeni con una certa sicurezza, poichè essi arrivano a numeri tali da avvicinarsi a quella massa di casi necessaria per adottare il metodo statistico. Ma di anni ce ne sono molte specie: c'è quello solare, quello giuridico, quello finanziario, ecc., qual'è l'anno su cui devono basarsi i dati statistici? L'anno statistico — cioè quello in base al quale si com-

(1) Ciò non significa che se le pubblicazioni in complesso o singole ricerche che esse fanno non corrispondono più ai fini della scienza, esse debbano continuarsi allo stesso modo solo per poter favorire la comparazione nel tempo e seguire le tendenze dei fenomeni.

pilano le statistiche — deve, a mio credere, per la nostra disciplina corrispondere all'anno giudiziario. Infatti se la Statistica giudiziaria penale deve renderci numericamente l'attività della Magistratura, mi sembra chiaro esser meglio che essa segua quel caratteristico *curriculum* ch'è seguito da codesta attività e che trova la sua manifestazione nello speciale decorso dell'anno giudiziario. Quando con la legge 2 luglio 1912, l'anno giudiziario fu fatto decorrere dal 5 novembre, le statistiche continuarono invece a seguire quello solare e in questo senso si espresse pure la Commissione di Statistica e Legislazione. A mio credere l'anno statistico-giudiziario si sarebbe dovuto spostare; l'unico inconveniente che certo si sarebbe avuto, sarebbe stato quello di rendere ancor più difficile la comparazione internazionale, dato che le altre Statistiche giudiziarie seguono l'anno solare. Oggi, per l'Italia, la questione è oziosa, poichè, l'anno giudiziario essendo stato riportato al solare, tanto questi due che quello statistico coincidono.

Più importanza di quella nel tempo ha la comparazione nello spazio. A questa si collega lo studio dell'unità di territorio che si deve prendere a base della comparazione. Essa si può fare (ed abbiamo visto che però non è facile), p. es., tra più Stati; volendo farla per singole regioni di più Stati sarebbe senz'altro impossibile per la differente circoscrizione giudiziaria che hanno i vari Stati. La comparazione però, che ha la massima importanza per la nostra statistica è quella fra le varie regioni di uno stesso Stato.

Ma qual'è l'unità di territorio dello Stato in base alla quale si deve istituire la comparazione? Il problema è molto importante dato il carattere amministrativo che ha la nostra disciplina. È evidente che dovendosi studiare una data autorità si prenderà per unità la circoscrizione territoriale di essa. Così se voglio studiare l'attività dei Pretori o dei Tribunali prenderò per unità la Pretura o il Tribunale, del pari tutto andrà bene se voglio fare confronti fra unità dello stesso genere, ma la cosa si complica quando io voglio confrontare la circoscrizione giudiziaria con altre circoscrizioni, cioè con unità che hanno territorio e popolazione diversi. Si riteneva comunemente che bastasse indicare con esattezza la popolazione di ciascuna circoscrizione territoriale giudiziaria per poi confrontarla con quella amministrativa; ma ciò non basta, bisogna che si adempia ancora

una condizione e questa è che la più piccola circoscrizione giudiziaria corrisponda alla più piccola circoscrizione amministrativa: altrimenti il confronto è impossibile. Come possiamo infatti confrontare qualsiasi risultato giudiziario di una Provincia con quello di un'altra Provincia se una o più Preture comprendono nel loro Mandamento parte del territorio di una Provincia e parte di quello di un'altra? Invece quando la superficie della Pretura, che è la minima unità di circoscrizione giudiziaria, sia uguale alla superficie del Comune (minima unità amministrativa), volendo noi studiare come si comporti qualche fenomeno ad es., della Provincia di Trieste e confrontarlo col comportamento dello stesso fenomeno nella Provincia di Palermo, non avremo che da ridurre entro i limiti territoriali della Provincia di Trieste (che è formata di tanti Comuni) tutte le Preture che nei Comuni di questa Provincia risiedono, ma che possono appartenere ad esempio giudiziariamente alla Corte d'appello di Venezia. Fatto lo stesso per Palermo, potremo vedere come si comporta quel determinato fenomeno nelle due differenti provincie e confrontarlo con la popolazione o con la superficie di esse. Altrimenti tale confronto sarebbe impossibile poichè la popolazione è data per circoscrizioni amministrative ma non per circoscrizioni giudiziarie. Uguaglianza tra circoscrizioni amministrative e giudiziarie di portata maggiore (Tribunale corrispondente a Provincia; Corte d'Appello a Compartimento) è impossibile o per lo meno non consigliabile: infatti mentre tra Pretura e Comune le disparità sono minime, per le altre circoscrizioni, specialmente quelle più estese, le disparità, per ragioni storiche, politiche, economiche, ecc., sono così forti da non rendere praticamente attuabile la stessa unità circoscrizionale.

La corrispondenza tra unità di circoscrizione amministrativa e giudiziaria, ha anche maggiore importanza nella Statistica criminale a cagione dei molti confronti di carattere sociale, politico, economico, culturale, ecc., che si richiedono in tal materia; il De Negri (1) anzi proponeva che i dati della statistica giudiziaria fossero pubblicati secondo circoscrizioni giudiziarie, quelli della Statistica della criminalità secondo circoscrizioni amministrative.

(1) *Sulla Statistica giudiziaria penale*. Passim.

In Italia la Statistica ufficiale ci dà i risultati divisi per circoscrizioni di Corti d'Appello e vi sono le Tavole XXIX a XXXII che dànno i lavori di tutte le Magistrature, specificando fino alla più piccola unità (Pretura); sembrerebbe perciò che le comparazioni regionali, cioè tra Corti d'Appello siano molto facili, invece non è così. Quando si debbono trattare argomenti divisi per Corti di Appello e farne la comparazione per diversi anni rispetto ad una sola Corte d'Appello o tra le varie Corti, osta in modo molto grave, la continua variazione delle circoscrizioni delle Corti e del numero di esse, che si verifica nel nostro Paese. Possono aiutare tali comparazioni le correlazioni ed i rapporti che intercedono fra un genere di attività della quale si conosce la consistenza anche per unità di Magistratura più specifica, ed un altro genere di attività che si vuol studiare. Ad es., conoscendo il numero delle sentenze della Pretura Z che fu staccata dalla Corte di Appello B e unita a quella C , potremo calcolare il numero probabile dei procedimenti presso la Pretura Z e vedere se dopo la aggregazione della Pretura in questione, la Corte di Appello B ha in più solo questo numero di procedimenti. Ma i rapporti e le relazioni dànno risultati appena probabili, non solo, ma che molto di raro si possono usare, sicchè spessissimo ogni comparazione resta esclusa. Non parliamo poi delle confusioni che succederebbero quando si volessero istituire raffronti diretti tra le Corti di Appello e le circoscrizioni amministrative.

CAPITOLO VII.

Fonti della Statistica giudiziaria penale.

L'ultimo e breve argomento della parte generale che ci resta da trattare è quello delle fonti (1). Da quanto abbiamo detto finora e da quanto qui possiamo aggiungere esse sono le seguenti:

1° Le pubblicazioni ufficiali di statistica: tra esse principali la *Statistica giudiziaria penale*, poi quella *della criminalità* ed in generale le statistiche comunque riguardanti la nostra materia.

(1) Cito qui naturalmente le fonti della Statistica giudiziaria penale italiana.

2° I discorsi che i Procuratori Generali debbono tenere all'inaugurazione dell'anno giuridiziaro, i quali sia per la freschezza dei dati che espongono, sia per la trattazione particolare di certi argomenti, sia per l'autorità delle persone che li pronunciano, possono rappresentare per la statistica una fonte buona e ricca di considerazioni di valore scientifico.

3° Le inchieste particolari. Erano usate più di frequente in passato ed erano compiute in forma ufficiale. Codeste inchieste ufficiali dovrebbero essere la fonte cui il legislatore potrebbe ricorrere ogniqualevolta si presenti la necessità di conoscere a fondo un argomento della vita giudiziaria. Dato il carattere amministrativo della nostra statistica, che richiede perciò molte volte indagini minute, l'inchiesta ufficiale fatta presso le singole Magistrature, anche per il carattere di serietà che presenta, dovrebbe essere, a mio credere, una fonte molto più usata di quanto ora lo sia. Quando l'inchiesta ufficiale sia poi, come attualmente, quasi del tutto bandita, inchieste rappresentative da parte di privati studiosi possono sostituire l'inchiesta pubblica quando trattasi di ricerche aventi scopi scientifici. Io stesso ho tentato alcune di queste inchieste, delle quali vedremo i risultati nella parte speciale.

4° Miniera di profonde osservazioni scientifiche di ponderate proposte, di sagge critiche, di dati derivati da inchieste ufficiali, erano gli «Atti della Commissione di Statistica e Legislazione». Tale fonte si ferma purtroppo al 1919 anno in cui la Commissione fu trasformata in un «Comitato di Statistica» che non pubblica le sue deliberazioni.

Trattata la parte generale, passiamo ora a quella speciale che è, si può dire, il campo di applicazione sperimentale dei più generali principî fin qui veduti, e che, per quanto abbiamo detto, deve riguardare ancor più e quasi esclusivamente la Statistica giudiziaria penale italiana.



PARTE SPECIALE

SEZIONE I.

GLI ORGANI

CAPITOLO I.

Gli organi in generale.

Uno studio profondo della ripartizione territoriale degli organi che cooperano all'attuazione della giustizia, dei rapporti numerici tra loro intercorrenti, del lavoro nelle singole Magistrature, è, allo stato attuale delle statistiche e delle pubblicazioni se non proprio uno dei « desiderata » dello studioso, certo una cosa che richiede molto e lungo lavoro (1). Se è vero che l'autorità governativa può facilmente conoscere sia il lavoro che l'attività della Magistratura nei singoli luoghi, è pur vero che queste informazioni riuscirebbero utilissime anche agli studiosi, quando con facilità essi potessero dedurle dalle pubblicazioni statistiche ufficiali (2).

(1) Nell'ultimo « Annuario Statistico Italiano » anno 1931-IX (pag. 122), pubblicato quando questo lavoro era già in bozze, si trova una classificazione per compartimenti dei Magistrati in servizio al 1° maggio 1929. Vi è pure una analoga divisione per gli avvocati e procuratori iscritti negli albi al 15 luglio 1929.

(2) Per quanto mi consti la pubblicazione di carattere più generale da cui si possono desumere dati riguardanti gli organi della giustizia penale è un ordine di graduatoria nominativo di tutti i funzionari dipendenti dal Ministero di giustizia. Da esso però nulla o ben poco si può desumere: sarebbe possibile con uno spoglio molto laborioso ottenere la distribuzione dei magistrati nelle singole zone e veder poi in che rapporto essi stiano con la popolazione, la delinquenza, ecc., ecc. Ottenuta così una tabella bisognerebbe tenerla continuamente aggiornata con i trasferimenti dall'una all'altra sede che si potrebbero avere dal Bollettino che pubblica il Ministero di giustizia; riesce impossibile invece calcolare il movimento di rinnovazione ed estinzione per i singoli gruppi di magistrati in quanto entrano in gioco troppi elementi che perturbano le possibilità di calcolo. Infatti, se le promozioni sono fatte per merito un magistrato che è in un dato anno al posto 180, può essere al prossimo nel 90, scavalando tutti i suoi colleghi di modo che, per essere sicuri che un giudice o un consigliere è morto o è andato a riposo o è avanzato di grado, bisognerebbe scorrere tutti i nomi dei

Abbiamo già visto che non vi è sufficiente motivo perchè lo studio degli organi spetti alla Statistica giudiziaria civile, in quanto, anche se la giurisdizione teoricamente è una sola, la sua divisione pratica, cioè la competenza e la distinzione di fatto tra giudici civili e giudici penali, esiste in realtà. Anzi una delle più comuni richieste è la specializzazione tra giudici penali (inquirenti, giudicanti, ecc.) e la netta distinzione dei giudici penali da quelli civili, distinzione che era già attuata nell'antico Regno delle Due Sicilie.

Lo studio degli organi in Statistica giudiziaria penale non deve limitarsi alla valutazione della sola composizione numerica di essi, poichè ciò poco significherebbe. Esso deve considerare pure il loro numero in rapporto alla popolazione, alla superficie della loro circoscrizione, alle sentenze che emettono ed ai reati prevalenti in ciascuna regione, poichè i vari reati hanno differente influsso sul lavoro della Magistratura per la difficoltà di prova che essi presentano, per la facilità con cui il reo può trovare scappatoie o cavilli che imbrogolino la azione del magistrato, per la differente condizione dell'accusato che abbia mezzi di prendersi un valente difensore di fiducia o sia costretto a rassegnarsi a quello d'ufficio. Perciò vi sono reati che portano molto lavoro alla giustizia, per es., il procurato aborto, pel quale è molto difficile provare se il fatto rivesta carattere di reato, quando sia trascorso alquanto tempo dal giorno in cui esso avvenne; la ban-

suoi colleghi (che nelle Magistrature inferiori non sono pochi) per accertarsi che non ha cambiato di posto. E ciò ripetere per ciascun magistrato il cui nome si trovi da un anno all'altro spostato. Inoltre il magistrato può esser destinato ad altre funzioni ed allora il suo nome è elencato, ma non entra più nel numero dei funzionari di una data Magistratura.

Insomma troppe sono le difficoltà per poterci cavare qualcosa di generale e di sicuro. Ho provato a fare un'indagine per ciò che riguarda i consiglieri di Cassazione e gradi pari. A tenore di legge essi dovrebbero essere 258, numero che non è mai raggiunto. Mentre riesce di sapere quanti sono stati nominati in ciascun anno, non si può conoscere quanti nell'anno stesso se ne sono andati, perchè l'ordine di graduatoria dell'anno x alle volte contiene solo i magistrati nominati nell'anno $x-1$, alle volte invece anche quelli nominati nei primi mesi dell'anno x .

Ed è presumibile che cosa analoga succeda per coloro che se ne vanno. Con beneficio d'inventario quindi per i consiglieri di Cassazione la situazione è la seguente: promossi nel 1928: 39; promossi nel 1929: 25. Poichè il numero totale dei consiglieri era nel 1929 di 251 e nel 1930 di 256, mentre nel 1928 era di 250, potremo supporre che nel primo anno se ne siano andati 28, nel secondo 20. Calcolando in modo molto semplice la durata del tempo in cui uno rimane consigliere di Cassazione, risulterebbero 6,5 anni nel primo caso, invece ben 11,4 nel secondo. L'indagine quindi, come si può fare, non ha nessun significato.

carotta, specialmente fraudolenta, per la quale oltre alle complicazioni contabili, il reo, per la sua posizione sociale, può con facilità trovarsi un buon difensore di fiducia; le truffe in genere, per analoghe considerazioni.

La nostra Statistica ufficiale, le cui tavole XXIX a XXXII dànno i lavori di tutte le Magistrature a cominciare dalle Preture e a finire alle Corti di Appello, non avrebbe che da servirsi di queste Tavole per darci delle interessanti e utilissime notizie sul numero dei magistrati, sulla estensione e popolazione nelle circoscrizioni delle singole Magistrature, sul numero dei Cancellieri, ecc. I registri non ne soffrirebbero troppo: basterebbe infatti aggiungere alcune colonne a quelli annuali che, complessivamente, ne hanno poche (1). Nelle tavole della pubblicazione ufficiale le poche colonne che occorrerebbe aggiungere, accrescerebbero di ben poco la mole delle tavole stesse. Anzi, per quasi tutte le Magistrature, potrebbero essere contenute nello spazio attuale, restringendo un po' la larghezza delle colonne e sopprimendo la distinzione tra sentenze emesse nei procedimenti ordinari e in quelli di opposizione o rinvio, distinzione che ha ben poca importanza e che, del resto, potrebbe essere data soltanto con divisione per Corti di Appello, nelle tavole che, per ogni Magistratura, si occupano dei giudizi di opposizione o rinvio. Del pari la colonna delle ordinanze definitive, specialmente per ciò che riguarda le Preture, potrebbe essere aggiunta alle tavole che si occupano dei procedimenti ordinari presso ogni Magistratura. Si potrebbero ancora abolire le colonne che danno i totali desumibili con semplice somma e si avrebbe così lo spazio per fare un'indagine molto interessante, senza aumentare il volume della pubblicazione attuale. Le colonne da aggiungersi per ogni Magistratura risultano dal prospetto che segue. Porto l'esempio per due Magistrature, cioè Corte di Appello e Pretura; un analogo schema però andrebbe fatto per tutte le Magistrature giudicanti e inquirenti; ma poichè non presenta alcuna difficoltà di compilazione mi esimo dal prepararlo. Ho aggiunto al numero dei magistrati quello dei Cancellieri, perchè

(1) Si potrebbero chiedere tali notizie in parte anche all'Istituto Centrale di Statistica e agli Uffici anagrafici dei singoli Comuni, quando non si volessero aggiungere troppe colonne ai registri annuali.

un'indagine sul numero e sulla distribuzione di questi, è imprescindibile per valutare bene il lavoro delle singole Magistrature; ho aggiunto al numero delle sentenze quello dei procedimenti esauriti, perchè questi esprimono meglio il lavoro delle Magistrature e differiscono di numero dalle sentenze. La specie dei reati (dei quali basterebbe indicarne per ciascuna Magistratura due o tre al massimo) è richiesta pure per la valutazione della attività, come sopra ho ricordato. L'ultima colonna andrebbe riempita dal magistrato, in quanto non si tratterebbe di valutare quale sia il reato che prevalga per numero in via assoluta, poichè è logico che anche nella circoscrizione della Corte d'Appello di Palermo ci saranno più furti o più lesioni lievissime che omicidii, ma si tratterebbe di dire quale sia il reato che costituisce la nota caratteristica della circoscrizione della Pretura, del Tribunale, ecc., e che ad un tempo sia giudicato dall'autorità che deve riferire.

CORTE D'APPELLO DI	Superficie Km. ²	Popolazione abitanti	Magistrati addetti agli affari penali	Cancellieri addetti agli affari penali	Numero dei procedimenti esauriti	Specie di reati prevalenti nella Corte
Trieste						
Venezia, ecc.						

DISTRETTO DEL TRIBUNALE DI TRIESTE - PRETURA DI	Superficie Km. ²	Popolazione abitanti	Pretori vice-pretori ecc. addetti agli affari penali	Cancellieri addetti agli affari penali	Numero dei procedimenti esauriti	Specie di reati prevalenti nella Pretura
Trieste						
Monfalcone, ecc.						

Codesto studio degli organi, il quale, per il fatto che la criminalità è da noi sempre piuttosto alta, ha particolare importanza nazionale, ne avrebbe anche una di carattere comparato, quando si volesse studiare il numero di tutte le Magistrature e di ciascuna di esse avente competenza analoga, nei vari Stati, in rapporto

alla popolazione degli Stati stessi; così all'epoca del Righi (« *Sui discorsi dei Procuratori Generali, ecc., anno 1900* »), la Francia con solo $\frac{1}{4}$ di popolazione di più, aveva 501 Tribunali di riscontro ai nostri 162 onde si deduceva che ridurre la nostra Magistratura sarebbe stato assurdo. Si aggiunga che il numero dei magistrati deve corrispondentemente aumentare col numero dei processi da trattare e questi « poichè la civiltà essa pure, se anche vera e moralizzante in ultimo risultamento può aver l'apparenza di accrescere, per certi aspetti la cifra dei crimini, perciò solo che ne moltiplica la materia » (MESSEDAGLIA, *Le Statistiche criminali dell'Impero austriaco*, pag. 58), questi processi dico, secondo il Messedaglia, debbono in tutti gli Stati crescere indistintamente con il crescere della civiltà (1).

Vediamo ora per il poco possibile di studiare i singoli organi che cooperano all'attuazione della giustizia penale (2).

(1) Secondo privata osservazione del prof. Camboni, sarebbe proprio il numero dei magistrati quello che viene a favorire l'aumento delle denunce per i più lievi delitti a querela privata, come sarebbe il numero degli avvocati quello che aumenta la litigiosità; difatti lo spirito vendicativo e lo spirito litigioso avrebbero in questi casi maggior facilità di esplicarsi. Ora, a parte il fatto che in tali aumenti gli avvocati ci guadagnano ed i giudici ci perdono, (onde ci deve essere qualche differenza), l'osservazione può corrispondere alla realtà; tuttavia anche se sono i magistrati quelli che fanno aumentare in parte i reati, l'aumento di questi, che avviene per altre cause, deve a sua volta far aumentare i magistrati.

(2) Abbiamo visto prima, come i vari reati influiscano per la loro difficoltà di prova, ecc., sul lavoro della Magistratura. Ora riporto per le principali Corti di Appello un elenco dei reati specialmente prevalenti in ciascuna di esse. Ho tratto tale elenco da fonti diverse e lontane fra loro nel tempo e nello spazio, e trovo, in tutte una significantissima costanza nella prevalenza territoriale dei reati. Sarà facile dedurre a buon senso quali reati portino maggior lavoro all'autorità giudiziaria. Genova: truffe, frodi, reati commerciali. — Torino: lesioni personali, reati contro la fede pubblica. — Venezia: diffamazioni, ingiurie, truffe, resistenze all'autorità. — Bologna: furti, reati contro la libertà del lavoro. — Firenze: furti, truffe, resistenze all'autorità, stampa pornografica. — Ancona: furti, frodi, reati di pubblica violenza. — Roma: furti, falsa moneta, reati di sangue. — Napoli: omicidii, resistenze all'autorità. — Bari: omicidii, reati contro le persone. — Catanzaro: associazione a delinquere, favoreggiamento. — Messina: reati di sangue e rapina. — Catania: reati di sangue, furti e rapine. — Palermo: omicidii, rapine, associazione a delinquere, reati contro il buon costume. — Cagliari: omicidio, rapine e furti. Non erano compresi nei prospetti da me visti i dati per le terre liberate, risalendo l'ultimo prospetto all'epoca bellica. In generale l'Italia si può distinguere in tre zone: 1° Italia meridionale ed isole: criminalità gravissima, specialmente di violenza; 2° Zona centrale: con reati speciali e caratteristici; si distingue in bene la Toscana; 3° Zona settentrionale: criminalità lieve, si distingue in peggio la Liguria.

CAPITOLO II.

I singoli organi.

PRETURE. — Il Pretore è l'unica Magistratura penale italiana giudicante, che sia a giudice unico; perciò un analitico studio, comparato con studî sulle Magistrature collegiali, potrebbe portare un utilissimo contributo statistico al dibattuto problema se sia da preferirsi il giudice unico o collegiale. Con l'aiuto della Statistica belga tale problema si potrebbe forse risolvere; in essa infatti vi è una tavola che distingue gli assolti e i condannati nei varii distretti anche in base all'ammontare della condanna, a seconda che furono giudicati da giudice unico o collegiale. Però bisognerebbe eliminare la differente importanza dei reati giudicati, cosa la quale, anche se minore che da noi, ha il suo influsso pure in Belgio, poichè, sebbene il giudice unico sia di pari grado al collegiale, nei Tribunali correzionali che hanno appunto giudici d'ambo le specie, tuttavia il giudice unico giudica dei reati flagranti, ecc., che devono necessariamente portare differenza nelle condanne ed assoluzioni rispetto agli altri reati. Il Pretore rappresenta l'autorità più vicina al popolo, sicchè il suo lavoro e l'estensione della sua circoscrizione dovrebbero essere massimamente curati, tanto che si può mettere in dubbio se sia conveniente il sopprimere le Preture anche là dove esse hanno un lavoro minimo. Il Pretore infatti — come altrove ho ricordato — non rappresenta per i piccoli villaggi, soltanto colui che attua la giustizia, ma ha anche una personalità morale che viene a costituire uno dei pochi segni di civiltà in paeselli sperduti (1). La competenza è fissata dall'art. 16 Codice di proc. pen. del 1913. Con il nuovo Codice di proc. pen. (art. 31) la competenza del Pretore sarà più estesa, poichè si abolirà la odierna competenza prorogata e si estenderanno i limiti della competenza diretta a quelli che oggi si toccano con la competenza prorogata quando concorrano

(1) Il DE NEGRI (*Sui lavori delle autorità giudiziarie in relazione alle circoscrizioni territoriali* passim.) proponeva l'abolizione delle Preture che emanano meno di 80-100 sentenze civili e 150-200 sentenze penali. Ad ogni modo bisognerebbe scendere a cifre ben inferiori.

circostanze favorevoli all'imputato; giudicherà cioè dei delitti punibili con pena personale non superiore nel massimo ai 3 anni o con pena pecuniaria non superiore alle 10.000 lire. Inoltre saranno di sua competenza tutte le contravvenzioni. Riforma utilissima quella di abolire la competenza prorogata che, come vedremo, non rappresenta se non una perdita di tempo per il passaggio degli atti dall'una all'altra Magistratura. Ma il Pretore oltre alla competenza decidente ha pure competenza istruttoria, sicchè bisogna prendere in considerazione anche i procedimenti definiti senza sentenza prima del giudizio e quelli definiti nel giudizio stesso, ma con ordinanza, inoltre tutti i decreti penali. Il decreto penale è un istituto introdotto con il Codice di proc. penale 1913; pare ch'esso abbia fatto buona prova essendo state minime le impugnazioni, mentre gran parte dei procedimenti contravvenzionali si decise in questo modo.

Altra competenza caratteristica del Pretore è quella delle istruttorie delegate. Per queste, le nostre statistiche non danno notizia per ogni singola Pretura, ma solo con raggruppamento in base a Corte d'appello, mentre invece forniscono dati molto particolari rispetto al lavoro sopra menzionato.

Ma sono tutti argomenti di cui parleremo più avanti, trattando dell'attività degli organi.

Il numero delle Preture sommava nel 1928 a 988, con 389 sedi distaccate. Il massimo (124) si aveva nel Compartimento giudiziario della Sicilia ed in quello della Campania e Molise. Del pari il maggior numero di sedi distaccate si aveva in Sicilia. Il minor numero di Preture si aveva in Liguria (27) ed il minor numero di sedi distaccate nel Compartimento giudiziario della Venezia Giulia e Zara (6). La popolazione media di ogni Pretura per il Regno era di 42.220 abitanti. Molto forti erano le sperequazioni tra i singoli Compartimenti giudiziari. I massimi si toccavano in Lombardia e nel Veneto con 90.873 e 75.706 abitanti. I minimi in Sardegna e in Basilicata con 13.790 e 15.286 abitanti. In generale la distribuzione seguiva più o meno quella della densità della popolazione. Sempre nel 1928, i Pretori avevano emesso 77,07 sentenze per ogni 10.000 abitanti. Il primato era tenuto dal Compartimento giudiziario delle Calabrie con 186,99 sentenze al quale seguiva la Campania e Molise, con 145,35; il minimo si aveva nell'Emilia con 39,59 a cui seguiva la Toscana con

45,56; in generale le cifre minori si avevano nell'Italia settentrionale entro i vecchi confini. Il numero delle sentenze tendeva ad aumentare. Tali rapporti non costituiscono però che un indizio molto sommario e molto imperfetto, per vedere il movimento della delinquenza la quale risulta con molto ritardo dalle Statistiche criminali; se non ci fosse questo scopo, l'indagine (che si trova nell' « Annuario Statistico ») potrebbe tranquillamente essere omessa perchè ha ben poco significato. Maggior significato hanno le cifre della popolazione assoluta per ogni Magistratura, non perchè dalla quantità della popolazione si possa dedurre il lavoro dell'autorità giudiziaria, che dev'essere dedotto da ben più esatti elementi, ma perchè, come ho molte volte ripetuto, i numero dei Pretori, dev'essere, nelle zone a popolazione sparsa, corrispondente al numero dei nuclei, d'accentramento di popolazione, in modo da portarvi quel tanto di civiltà e di rispetto che è necessario al quieto vivere delle campagne.

Ma tutte le cifre medie sovra esposte hanno pochissimo valore, chè l'attività delle Preture è caratterizzata da grandi sperequazioni di lavoro e le sentenze raggiungono spesso cifre altissime, in quanto i Pretori provvedono ad un numero di denunce superiore a quello cui provvedono gli Uffici di Pubblico Ministero, mentre giudicano più reati di quanti ne giudichino Tribunali e Corti d'Assise sommati assieme.

La grande sperequazione di attività si ha tra i piccoli ed i grandi centri, basti guardare il seguente specchio che dà il totale dei provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti) nelle Preture dei grandi centri, mentre negli stessi anni molte piccole Preture emisero meno di dieci provvedimenti e qualcuna non ne prese nemmeno uno.

PROSPETTO 1.

Totale dei provvedimenti presi dalle Preture di grandi città

PRETURE	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Roma	62.519	70.939	76.709	69.165	66.301	63.749
Napoli	54.205	50.495	39.606	57.307	43.991	61.105
Torino	16.468	20.143	30.287	30.483	21.825	18.637
Milano	13.777	13.730	23.341	21.139	28.602	24.124
Firenze	11.498	14.579	10.371	31.997	11.855	10.161
Genova	8.820	11.625	13.932	11.183	11.940	14.960
Palermo	6.766	7.704	13.106	14.397	13.836	23.370
Trieste	—	—	6.068	6.281	11.061	11.123
Bologna	5.972	13.202	10.731	23.282	14.417	10.579
Venezia	6.170	9.409	13.120	12.281	8.124	9.143

Una tendenza generale, per cui si possa dire che vi è un complessivo aumento o una complessiva diminuzione non si riscontra; anzi vi è molta variazione nei singoli centri.

TRIBUNALI PENALI. — Giudici collegiali di prima e seconda istanza essi giudicano con tre votanti, sia in primo grado che in appello. La loro competenza di primo grado è molto vasta ed è determinata per esclusione; spettano cioè ai Tribunali i reati che non sono di competenza pretoriale, nè di Corte d'Assise. Tale competenza è tracciata per la maggior parte dall'art. 15 Codice proc. pen. La competenza di secondo grado è fissata dall'art. 477 Codice proc. pen. ed è precisamente competenza per gli appelli alle sentenze dei Pretori del circondario. Con il nuovo Codice di proc. pen. la competenza di primo grado sarà determinata pure per esclusione e, come abbiamo visto, ne saranno escluse le contravvenzioni. Nel 1928 il numero dei Tribunali era di 116 con una popolazione media di 359.597 abitanti per ciascun Tribunale. Il maggior numero spettava al Compartimento giudiziario della Sicilia che aveva 14 Tribunali, e si trovava a gran distanza di tutti gli altri Compartimenti che toccavano solo in tre casi la cifra di 9 (Lombardia, Piemonte e Veneto). Il minimo era dato dalla Venezia Tridentina che aveva 3 Tribunali. La massima popolazione media si riscontrava nei Tribunali della Campania e Molise (590.437), la minima nel Compartimento delle Calabrie con 141.372 a cui seguiva vicinissima la Sardegna con 141.386.

In generale la popolazione è numerosa per i Tribunali dei Dipartimenti in cui vi sia un grande centro (p. es., Campania e Molise), oppure, pur non essendovi grandissimi centri, i Tribunali siano distribuiti solo nei centri più grossi (p. es., Emilia). Il numero delle sentenze ogni 10.000 abitanti era di 25,26. Le sperequazioni abbastanza forti; si notava il massimo nelle Calabrie con 46,88, che erano seguite dalla Liguria con 44,14; il minimo nel Veneto con 13,83. Come ho prima notato, sono tutti rapporti di poco significato; soltanto con la tavola altrove proposta si potranno ottenere rapporti più significativi. Il numero delle sentenze pronunciate in sede di appello era circa metà di quello delle sentenze pronunciate in primo grado. Grandi sperequazioni di attività (facilmente notabili nella tavola XXX della « Statistica Giudiziaria penale ») si avevano tra i Tribunali dei grossi e dei piccoli centri.

CORTI DI APPELLO. — Sono Magistrature collegiali che, nella Sezione degli appelli penali, giudicano con quattro votanti. Hanno competenza fissata nell'art. 468 Codice proc. pen., cioè per gli appelli a sentenze dei Tribunali del circondario. Vi erano in Italia nel 1928 17 Corti d'Appello e 5 sezioni di Corte (Brescia, Trento, Perugia, Potenza, Messina).

La popolazione media [delle Corti (Sezioni comprese) era di 1.896.060 abitanti nel 1928. Il massimo numero di Corti si aveva in Sicilia con 2 Corti ed una Sezione di Corte. La massima popolazione si riscontrava nella Corte di appello di Venezia che contava ben 4.325.263 abitanti. Il minimo nella Venezia Giulia e Zara in cui le Corti di Trieste e di Fiume sommate assieme non raggiungevano che 492.733 abitanti. Sentenze ogni 10.000 abitanti: Minimo: Marche e Umbria con 3,23; Veneto con 3,30. Massimo: Lazio con 11,47; Campania e Molise con 10,34 (1).

CORTI D'ASSISE. — Organo costituito da un unico giudice tecnico e dalla giuria (composta di 10 giurati votanti più due giurati aggiunti non votanti); dal punto di vista della cognizione è quindi organo a giudice collegiale, da quello del provvedimento (incidentale o definitivo) organo a giudice unico, a meno che non si tratti di giudizi contumaciali in cui non funziona la giuria, ma invece di essa siedono col presidente due giudici togati. Il nuovo Codice, poichè abolisce il criterio di distinzione della competenza secondo l'indole dei reati, fissa la competenza della Corte d'Assise per i delitti punibili con la morte, l'ergastolo e la reclusione non inferiore nel minimo agli 8 anni e nel massimo superiore ai 12. Con la nuova legge la Corte sarà composta da sette giudici votanti e giudicanti in fatto e in diritto. Due di essi

(1) I dati sulla superficie e sul raggio medio della superficie delle singole Magistrature non risultano per gli ultimi anni — a quanto mi consti — da nessuna pubblicazione ufficiale. Ha importanza lo studio della superficie; poca ne ha quella del raggio medio, perchè se la popolazione è distribuita in centri abitati esso poco viene a significare. Circa un quindicennio fa si aveva la seguente situazione:

Superficie Media Km ²	Massima	Minima	Raggio medio km.
Preture..... 187	?	?	718
Tribunali..... 1.770	Sardegna	Liguria	2318
Corti d'Appello..... 11.945	Venezia	Messina	62

saranno magistrati, gli altri cinque (assessori) saranno cittadini scelti tra categorie di persone che diano molta fiducia per una buona e retta amministrazione della giustizia, per la loro presumibile posizione intellettuale e morale.

Vi erano, nel 1928, 124 Corti d'Assise. Il massimo numero spettava al Compartimento della Sicilia con 19 Corti; ad esso seguiva il Compartimento della Campania e Molise con 11 Corti. Il minimo numero spettava alla Venezia Tridentina (2 Corti), cui seguivano Basilicata (4 Corti), Liguria e Lazio con cinque. Nel 1928 le Corti d'Assise avevano emesso 2127 sentenze di cui un massimo (492) in Sicilia, un minimo di 22 nella Venezia Tridentina. Venivano emesse 0,51 sentenze ogni 10.000 abitanti, di cui il massimo nelle Calabrie (1,97), il minimo nella Lombardia (0,21). Sperequazione vi era naturalmente nelle Corti delle grandi città, rispetto a quelle delle città piccole.

Riguardo al modo in cui sono composte le Corti d'Assise, questo non è, secondo i codici che saranno sostituiti, assolutamente adeguato alla gravissima funzione che spetta alle Corti. La statistica può molto aiutare nella determinazione dei difetti di composizione della giuria, difetti che sono poi tra le cause del suo cattivo funzionamento. Di dati recenti non disponiamo. Inchieste private in questa materia sarebbero difficili poichè nelle liste dei giurati vi possono essere informazioni di carattere morale o politico che la Magistratura non desidererebbe di far vedere a privati; disponiamo solo quindi di risultati di inchieste ufficiali, fatte in tempi passati e abbastanza lontani, per le quali non credo meritevole riportare tutte le serie di dati. Mi limito quindi a riassumere i risultati più importanti di tali inchieste e le considerazioni che si trovano qua e là nei discorsi dei Procuratori Generali.

In tutti gli Stati (1) in cui esiste la magistratura popolare, questa assolve più della Magistratura togata, sebbene i reati che cadono sotto la competenza dei giurati siano generalmente preceduti da una istruttoria più accurata; la pena erogata scende in media ad un grado così basso che spetterebbe alla competenza dei Tribunali penali; dove i magistrati applicano attenuanti i giurati assolvono; dove non possono

(1) Il giury esiste, con competenze più o meno ampie in tutti i principali Stati d'Europa, meno che nei Paesi Bassi, salvo che vi sia stato introdotto da poco.

assolvere dànno il minimo della pena e vi aggiungono le diminuenti. Nei discorsi dei Procuratori Generali, salvo rare eccezioni, si trova un coro di lagnanze contro i giurati: da molti si ritiene che essi siano anche non molto graditi alla popolazione e ciò per due motivi:

1° il sospetto che si nutre sulla loro onestà, onde sono frequenti i casi di mutamento di competenza per legittimo sospetto;

2° la repugnanza ad esercitare l'ufficio di giurato, ufficio che, se non esistesse, non toglierebbe tante persone alle proprie occupazioni.

È forse questa repugnanza la causa principale del cattivo funzionamento della giuria, onde le liste dei giurati risultano formate dai peggiori elementi; infatti, l'esclusione di molti di essi rappresenta un favoritismo, in quanto si dispensano dall'onere le classi più colte; nei distretti di Corte d'Appello le esclusioni sono inferiori al sedicesimo degli iscritti, nelle liste mandamentali superano il quarto e giungono anche alla metà; si aggiunge poi il fatto che si trovano esclusi per inidoneità persone delle migliori categorie come: senatori, deputati, professori universitari, ecc., mentre invece si trovano incluse persone che dovrebbero esserne escluse per indegnità. L'ultimo colpo alla bontà della lista è dato dalla dispensa, la quale di solito è accordata alle persone che darebbero il maggior affidamento, e che, con la loro posizione influente e per i loro affari, possono e necessitano di essere dispensate. Mentre il numero degli iscritti alle liste dovrebbe crescere con l'aumentare dell'istruzione e del benessere, esso invece diminuisce. Composte così le liste queste vengono decimate in bontà con il diritto di ricusa non motivata che si può esercitare riguardo ai giurati che debbono trattare la singola causa; infatti si cercherà di eliminare i pochi buoni che restano, per lasciare i più facilmente influenzabili ed i più facilmente corruttibili.

Si rendevano dunque necessarie due modificazioni: migliorare la composizione delle liste, ricercando in colui che dev'essere il giurato l'attitudine ad esercitare questa funzione, e la limitazione del diritto di ricusa. Con la nuova legge gli inconvenienti della cattiva scelta, saranno senz'altro eliminati.

CORTE DI CASSAZIONE. — È giudice collegiale ed è istituita per mantenere l'esatta osservanza della legge (art. 61, T. U. 1923, sull'ordinamento giudiziario). Sulla sua estensione territoriale e popo-

lazione nulla evidentemente c'è da dire, in quanto comprende tutto il Regno. La sua competenza è fissata negli art. 500 e segg. Codice proc. pen. (524 e segg., Codice 1930) e in leggi speciali. La Corte, per ciò che riguarda la competenza penale, è divisa in due Sezioni, con sette votanti a Sezioni semplici, quindici se giudica a Sezioni Unite. La competenza delle due Sezioni è ora stabilita discrezionalmente dal Primo Presidente. Vi sono circa 3 ricorsi per 10.000 abitanti e 0,1 per conflitti di competenza (1).

UFFICI DI PUBBLICO MINISTERO. — La funzione di questo « rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria » è importantissima, poichè è il Pubblico Ministero che promuove l'azione penale e poichè i Procuratori Generali hanno l'obbligo di tenere quel discorso inaugurale dell'anno giudiziario che abbiamo visto esser fonte importante per la nostra disciplina. Sarebbe molto interessante un dettagliato studio sui rapporti numerici tra Magistratura requirente e giudicante.

Agli Uffici di Pubblico Ministero spettano le istruttorie sommarie. Essi spediscono procedimenti con una media di circa undici per mille abitanti.

GLI UFFICI ISTRUZIONE. — Emanano ordinanze in quantità di circa otto per mille abitanti. Meriterebbero uno studio speciale essendo ufficio caratteristicamente penale.

LE SEZIONI D'ACCUSA. — Sono costituite presso ciascuna Corte d'Appello e giudicano con tre votanti; sono composte di cinque membri con uno o più supplenti: emettono in media circa 0,15 sentenze per mille abitanti; cifre maggiori si raggiungono nella Sicilia e nel Lazio; poco lavoro vi è nell'Italia settentrionale tranne che in Liguria. Con il Codice 1930 saranno dette Sezioni Istruttorie presso le Corti di Appello e subiranno alcune modificazioni (2).

(1) Per un approssimativo calcolo del numero dei consiglieri di Cassazione vedi nota a pag. 51.

(2) Le cifre per mille abitanti riguardanti Uffici di Pubblico Ministero, d'Istruzione e le Sezioni di Accusa si riferiscono ad epoca passata, perchè attualmente non risultano dalle nostre statistiche, nè vale la pena di calcolarle data la scarsa importanza di tali rapporti.

GIURISDIZIONI SPECIALI. — La « Statistica giudiziaria penale » dovrebbe, secondo me, portare in appendice i dati per le giurisdizioni speciali. Dal confronto tra i dati riguardanti il funzionamento della magistratura ordinaria e quelli che riguardano il funzionamento delle giurisdizioni speciali si potrebbe trarre una infinità di ammaestramenti, in seguito alla diversa procedura che esse seguono, alle differenti persone che esse giudicano, ecc. ecc. Non occorrerebbe una statistica dettagliata, basterebbe riportare i risultati per sommi capi. È da sperare che le prossime pubblicazioni portino almeno i dati sui lavori del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Altre cifre interessanti saranno quelle che ci potrà offrire il Tribunale per i minorenni, quando, dopo un certo periodo di funzionamento, avrà accumulato un numero di dati tale, da prestarsi a considerazioni statistiche.

I CANCELLIERI. — Il Cancelliere è un organo ausiliario, così importante per l'attività della Magistratura, da rendere assolutamente imperfetta una trattazione degli organi che non prenda in considerazione lo studio della distribuzione, del numero, ecc., dei Cancellieri. È perciò che nella tabella che ho proposto per lo studio degli organi ho inserito una colonna in cui si annoti il numero dei Cancellieri addetti agli affari penali presso ogni Magistratura.

AVVOCATI E PROCURATORI. — Lo studio di questo gruppo di persone si può a maggior ragione attribuire alla Statistica giudiziaria civile, poichè gli avvocati soltanto penalisti sono molto pochi e non mi consta che siano particolarmente distinti in nessuna statistica. Il Benini nella sua « Statistica giudiziaria civile » notava il grande progresso fatto dal gruppo degli avvocati procuratori dal 1880 al 1913 (1) mentre i soli avvocati erano un po' scemati, inoltre metteva in vista il grandissimo accentramento degli avvocati nelle grandi città. Il movimento di rinnovazione del gruppo era di circa 600-650 all'anno. Determinare in Statistica penale il rapporto tra avvocati e processi sarebbe forse impossibile, data la quasi netta separazione tra avvocati civilisti e penalisti che abbiamo visto. Può invece riuscir

(1) Cioè un aumento del 76 %. Per una statistica attuale degli avvocati, vedi nota (1) a pag. 51.

più facile ed interessante lo studio della difesa direttamente; difatti, anche secondo il Lucchini (1) uno dei fattori dello spesso non buono funzionamento della giustizia penale è quello costituito dalla difesa ufficiosa. Perciò bisognerebbe stabilire una doppia indagine:

1° vedere come funziona il turno di ruolo: cioè se tutti gli avvocati difendono o se la difesa gratuita è affidata ai soli principianti;

2° Veder il risultato che si ottiene nelle cause trattate secondo i due sistemi di difesa e cioè:

a) rapporto tra le cause appellate ed i ricorsi presentati nella difesa ufficiosa ed in quella di fiducia;

b) durata dei procedimenti nelle due specie di difesa;

c) esito degli appelli e dei ricorsi; cioè appelli e ricorsi accolti o respinti quando vi sia difesa di ufficio o di fiducia. Nei discorsi dei Procuratori Generali si nota il poco intervento dei difensori d'ufficio nell'istruttoria, intervento che in generale non si verifica nemmeno nell'1 % delle istruttorie (2).

PERITI (3). — La nostra statistica era abbastanza dettagliata per ciò che riguarda i periti, fino all'anno 1922. (Vedi tavola 1 dell'Appendice). Essi erano divisi per Magistrature e a seconda che fossero dell'accusa o della difesa. Ciò nel prospetto dell'Introduzione; nella Tavola XXXIV poi, si distingueva anche la nomina dei periti secondo gli articoli del Codice proc. pen., nomina del terzo perito e sostituzione.

Dal 1923 l'indagine è stata ridotta e limitata nel senso che per l'istruttoria non si dà più che il numero complessivo dei periti; per il giudizio si distingue ancora tra periti per l'accusa e per la difesa. È stata invece iniziata l'indagine per le Sezioni d'Accusa, indagine che prima non si faceva.

(1) *Intorno ad una Statistica della difesa*, ecc. Passim.

(2) La difesa avanti ai Pretori è regolata da norme speciali e può essere affidata anche a chi non sia avvocato o procuratore, perciò uno studio statistico in proposito riuscirebbe ancora più complicato.

(3) Si avverte che tutti i dati delle tavole dell'Appendice e dei prospetti, che si riferiscono agli anni 1927, 1928 e 1929 sono stati ottenuti in via di favore dal Ministero di giustizia e sono dati soltanto provvisori; non c'è da stupirsi quindi se si troveranno delle inesattezze.

Per le Magistrature di primo grado vale questa legge: il numero dei periti cresce col crescere d'importanza della Magistratura; cosa logica, perchè i processi più importanti e più complicati devono chiedere maggiore elaborazione e sicurezza di decisione. Così, presso i Pretori, abbiamo circa 0,01 periti per ogni procedimento, per i tribunali 0,02, per le Corti d'Assise 0,05. Le cifre sono troppo basse, specialmente per quest'ultima Magistratura che giudica tanto gravi delitti e tanto spesso assolve per infermità mentale.

Nell'istruttoria invece abbiamo questo fenomeno: il maggior numero di periti sembrerebbe aversi nelle Sezioni di Accusa, a cui seguono i Pretori e poi gli Uffici di Istruzione. Però, dati i numeri piccolissimi, i risultati non sono sicuri. Ad ogni modo non avrebbe valore la legge del crescere del numero dei periti con il crescere d'importanza della Magistratura. Ciò si potrebbe spiegare forse con il fatto che, presso i Pretori, si tratterà di perizie di minor importanza e che si ammettono con più facilità, per la loro poca complessità. Bisognerebbe appunto sincerarsi di ciò, vedendo il genere di perizia che più di frequente ammettono i Pretori (1).

Quanto al numero assoluto vi sono forti oscillazioni dovute purtroppo al fatto che le cifre dei periti, come quelle dei testimoni, non sono passibili di controllo numerico e perciò sono in buona parte dovute alla fantasia e alla buona o cattiva memoria di cui sono dotati i Cancellieri. Le critiche sarebbero facili e perciò appunto superflue.

Credo che l'indagine sui periti dovrebbe essere ripristinata tale e quale era prima del 1923, anzi con una piccola aggiunta, vale a dire con una colonna che servisse a raccogliere il numero degli interpreti, sia di lingue straniere che di gesti di mimica (di sordomuti, muti, ecc.). Dalla frequenza dell'uso degli interpreti (che dev'esser comune soprattutto nei distretti di confine e dove si parlino dialetti molto differenti dalla lingua scritta) si può dedurre una difficoltà all'opera della Magistratura che deve trovare intralcio e perdita di tempo quando sia costretta a servirsi dell'interprete. Nei prospetti, e conseguente-

(1) Presso la Magistratura d'Appello il numero dei periti assunti è naturalmente insignificante perchè trattasi solo di casi di riassunzione di prove.

mente nei registri, in cui si raccoglieranno i dati dopo l'attuazione del nuovo Codice sarà utile introdurre una colonna che dia il numero dei consulenti tecnici, della cui opera si sono servite le parti.

TESTIMONI (Tav. I dell'Appendice). — Tra le varie prove, delle quali parleremo a suo luogo, quella che forse è la più importante è la testimonianza. È perciò che anche lo studio del numero dei testimoni, viene ad avere un certo interesse. Tale studio, come del resto in parte quello dei periti, potrebbe assumere proporzioni minime, anzi potrebbe sparire, quando le statistiche incominciassero ad occuparsi delle prove; quando cioè si volesse iniziare la raccolta delle prove nel modo che a suo tempo descriveremo. La statistica ufficiale ha subito per i testimoni destino identico a quello che subì la statistica dei periti.

Il numero dei testimoni nel giudizio cresce in ragione diretta dell'importanza della Magistratura. Per i Pretori s'aggira a circa 1,5 per ogni procedimento, mentre per i Tribunali è di circa tre e per le Corti d'Assise di ben quattordici. Vi è una continua diminuzione che si riscontra dal 1914 fino ad oggi. Il primo fenomeno è evidente ed analogo a quello che trovammo per i periti; la diminuzione potrebbe esser segno di maggior sollecitudine nell'opera della giustizia e dovrebbe portare una maggior rapidità nel disbrigo degli affari.

Nell'istruttoria, il maggior numero di testimoni è assunto dalle Sezioni d'accusa; cosa logica, data la gravità dei reati. Seguono i Pretori nei casi di istruzione per reati di competenza superiore, gli Uffici di istruzione, i Pretori nei reati di competenza propria, infine gli Uffici di Pubblico Ministero. Lo svolgimento è naturale, perchè quando i Pretori istruiscono reati di competenza superiore gran parte del lavoro deve essere proprio quello di interrogare testimoni. Rispetto a Pretori e Uffici di istruzione è logico che questi ultimi assumano più testimoni data la maggiore gravità dei reati ed infine è altrettanto logico che gli Uffici di Pubblico Ministero ne assumano pochi, perchè, istruendo processi che terminano con citazione diretta o direttissima (che si usano nei casi di flagranza o semiflagranza), non hanno bisogno di sentire testimonianze per rinviare a giudizio rei confessi. Non molto forte è naturalmente il numero dei periti e testimoni assunti dai Tribunali in sede d'appello, perchè trattasi di giudizi con riassunzione di

prove che rappresentano un piccolo numero tra i giudizi di appello.

Purtroppo anche ai dati sui testimoni c'è da prestar poca fede. Assistiamo a una fantastica corsa al ribasso, tanto che negli Uffici di Pubblico Ministero, da una cifra di 303.405 nel 1920 (anno però eccezionale) siamo ridotti a 32.681 nel 1927, con una piccola ripresa negli ultimi anni. Ed analoga cosa succede per le altre Magistrature. Corrispondono i dati alla realtà? Può essere, ma ne dubito. Una certa parte però dev'essere senz'altro derivante da fatto reale; quindi una diminuzione nel numero di testimoni esaminati dalla Magistratura dovrebbe pur esserci, e ciò forse è bene.

PARTE CIVILE E RESPONSABILE CIVILE. — Lo studio della parte civile e del responsabile civile può interessare la Statistica giudiziaria penale, nel senso che sarebbe molto utile conoscere l'influenza che esercita la costituzione di parte civile o la chiamata o presentazione in causa di un responsabile civile, sull'esito del processo.

Non sarebbe male quindi aggiungere ai registri annuali una colonna sdoppiata che potesse servire alla raccolta dei dati. Uguale indagine dovrebbe essere fatta per ciò che riguarda il responsabile civile.

Presso le Preture si dovrebbe aggiungere ancora una colonna per enumerare i casi in cui, secondo il nuovo Codice, vi sarà costituzione del civilmente responsabile per l'ammenda.

Le colonne adibite alla raccolta dei dati sull'influenza che esercita la costituzione di parte civile e la chiamata del responsabile civile potrebbero essere così composte.

Nei giudizi in cui vi fu costituzione di parte civile gli imputati furono		Nei giudizi in cui vi fu intervento del responsabile civile gli imputati principali furono	
assolti	condannati	assolti	condannati

Per quanto riguarda la parte civile, si deve tener conto solo dei casi in cui essa presentò le conclusioni e si enumerano soltanto gli imputati contro i quali vi fu costituzione della parte civile stessa e non gli altri che eventualmente siano coimputati nello stesso processo.

Il responsabile civile deve essere enumerato solo quando la sentenza abbia deciso sulla sua responsabilità. Se più sono gli imputati, si prenderanno in considerazione quello o quegli imputati in seguito ai delitti dei quali vi fu costituzione o chiamata del civilmente responsabile. Non si annota tra gli assolti o condannati il responsabile civile. Si considerano solo gli imputati principali.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA. — Lo studio della Polizia giudiziaria, interessa moltissimo la Statistica giudiziaria penale, poichè dalla buona organizzazione della Polizia deriva il buon funzionamento della giustizia in generale e specialmente il buon esito delle istruttorie.

La Statistica belga dà, per ciascun circondario, il numero degli agenti divisi a seconda dei Corpi ai quali appartengono. Lo stesso si dovrebbe fare da noi, distinguendo magari soltanto per Corti d'Appello e dividendo ufficiali ed agenti secondo quanto stabilisce il nuovo Codice di procedura penale.

Polizia giudiziaria

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI	UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA (art. 221, 1ª parte e capov. 2º C. P. P.)					AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA (art. 221, capov. 1º e 2º C. P. P.)				
	Commissari, vice-commissari e commissari aggiunti	Ufficiali e sotto-ufficiali dei reali Carabinieri e degli agenti di Pubblica sicurezza. Graduati del corpo degli agenti di custodia	Ufficiali e sotto-ufficiali della Regia Guardia di Finanza	Ufficiali e sotto-ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale	Podestà (nei Comuni ove non esistono ufficiali delle precedenti categorie)	Reali Carabinieri e agenti di Pubblica sicurezza	Agenti di custodia	Guardie di Finanza	Militi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale	Guardie delle Provincie e dei Comuni
Roma										
Napoli										

Il prospetto si potrebbe facilmente completare mediante opportune richieste ai competenti Ministeri, e pubblicare nella « Introduzione » della « Statistica giudiziaria penale ».

Esaminiamo ora alcuni pochi dati che riguardano in certo senso questa materia.

PROSPETTO 2.

Imputati cui fu provveduto in stato di arresto dagli

ANNI	UFFICI DI PUBBLICO MINISTERO									
	per ordine del Pretore e del Procuratore del Re (art. 303, 2° e 3° capov. C. P. P.)		per atto della Polizia giudiziaria		per atto di privati		per mandato di arresto convertito in mandato di cattura		per mandato di cattura	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914. . . .	—	—	43.935	93,24	—	—	—	—	3.185	6,76
1915. . . .	—	—	49.260	93,12	—	—	—	—	3.641	6,88
1916. . . .	—	—	42.273	93,68	—	—	—	—	2.850	6,32
1917. . . .	967	1,93	46.195	92,03	129	0,26	364	0,73	2.537	5,05
1918. . . .	1.130	2,24	46.831	92,67	53	0,10	292	0,58	2.226	4,41
1919. . . .	1.757	2,67	40.957	92,75	76	0,12	455	0,69	2.475	3,77
1920. . . .	1.416	1,76	2.397	91,24	109	0,14	761	0,96	4.663	5,88
1921. . . .			72.686	88,03					6.685	11,97
1922. . . .			64.312	89,80					7.305	10,20

Fino al 1922 si poteva ricavare dalle tavole della pubblicazione ufficiale il prospetto riportato qui sopra, da cui risulta quale sia l'opera della Polizia giudiziaria almeno rispetto agli imputati ai quali fu provveduto dagli Uffici del Pubblico Ministero. Come si vede la maggior parte degli imputati (circa il 90 %) viene arrestata per atto della Polizia giudiziaria, mentre a un dipresso il 10 % viene arrestato per mandato di cattura. La cooperazione dei privati cittadini all'opera della giustizia è quanto mai scarsa: riguardo ad essa sarebbe interessante vedere come tale cooperazione vari nelle singole regioni, ma trattandosi di dati piuttosto vecchi non vale la pena di fare l'indagine.

SEZIONE II.

L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ATTINENTE AL PROCESSO

CAPITOLO I.

La « notitia criminis ».

Passiamo ora a quella trattazione che della parte pratica è la più importante, avendo come substrato il processo penale, inteso « lato sensu ».

Quando sia stato commesso un reato ed esso giunga a notizia dell'autorità giudiziaria si mettono in moto gli ingranaggi di essa ed è promossa l'azione penale (art. 1 Codice proc. pen.). Però vari sono i modi in cui il reato viene a conoscenza dell'autorità giudiziaria e sebbene si usi indicarli tutti con il nome generico di denuncia, questa in senso stretto è (1): « l'atto formale di un soggetto determinato non obbligato a compierlo, col quale viene portata a conoscenza dell'autorità competente a provvedere, la notizia di un reato perseguibile d'ufficio, con o senza indicazione di persone sospettate d'averlo commesso o di avervi preso parte ».

Ma non è in questo senso che intendono la denuncia le nostre tavole, quando danno conto dei reati denunciati: in esse reati denunciati sono quelli che in qualsiasi modo vengono a conoscenza dell'autorità giudiziaria, comprendendo così nella parola denuncia, usata nel senso comune della parola, qualsiasi forma di *notitia criminis*.

Basare alcune tavole di Statistica giudiziaria penale sui reati denunciati è una cosa che dal punto di vista teorico, viene ad avere poca importanza. Attualmente poichè, come ho detto poco fa, la Statistica giudiziaria funziona da Statistica criminale a scartamento ridotto, tale ricerca è anzi necessaria; in un tempo futuro, in cui la Statistica giudiziaria potesse limitarsi ai soli studi che sono di sua competenza, tale indagine invece assumerebbe fini meno importanti di quelli che

(1) MANZINI, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Padova, 1929, pag. 206.

ha attualmente; essa servirebbe solo per dirci qual'è la proporzione tra reati giudicati e denunciati, per dirci qual'è il reato o i reati dei quali giudica più di frequente una Magistratura e poche altre cose di non molta importanza. Quanto alla Statistica criminale, non occorre dire che le denuncie ad essa poco servono, poichè sono un sintomo ben poco rappresentativo della reale delinquenza. Ciò che invece non bisognava abolire, perchè ai fini della Statistica giudiziaria ha grandissima importanza, era una tavola che fino al 1918 per le Preture, fino al 1922 per gli Uffici di Pubblico Ministero, ci dava un resoconto della forma di *notitia criminis* su cui si basava il procedimento. Perchè fu abolita prima per le Preture e poi per gli Uffici di Pubblico Ministero? Perchè fu abolita questa importantissima ricerca? Sono modificazioni derivanti dall'opera delle Commissioni e dei Comitati che hanno sistematicamente e purtroppo con poco criterio ritoccato e rovinato le nostre pubblicazioni ufficiali di Statistica giudiziaria penale, abolendo interessanti indagini, lasciando stranissime incongruenze, introducendo modificazioni assurde, guastando insomma, l'opera di quella eletta schiera di scienziati che avevano, dal loro inizio, creato e sistemato le nostre statistiche. La luce che ha guidato l'opera purtroppo così dannosa è stata quella dell'economia: economia di carta, economia di spazio nei registri, economia nel tempo per i Cancellieri, economia nel tempo per coloro che compilano le Statistiche ufficiali; economia purtroppo per tutti, anche per coloro che, volendo studiare le Statistiche giudiziarie, si vedono costretti a interrompere ogni indagine per mancanza di dati. Ciò che ho detto ora, troverà la riconferma in buona parte dello studio riguardante l'attività degli organi e le proposte di modificazioni saranno molte volte proposte di un ritorno all'antico; l'unica scusabile tra le ragioni di economia prima ricordate, è quella che riguarda la riduzione di spazio nei registri. È un fatto innegabile che, più colonne vi sono da riempire e meno esattamente i Cancellieri le riempiono; ma se nelle Statistiche giudiziarie si volesse l'esattezza tanto varrebbe abolire le statistiche stesse. Perciò, io sono dell'opinione che valga meglio cercar di migliorare l'opera dei Cancellieri, applicando delle penalità, che non abolire invece importantissime ricerche.

La tavola di cui ho parlato poco fa, detratta e calcolata dai dati degli antichi volumi di statistica (vedi tav. 2 dell'Appendice) dà adito

alle seguenti considerazioni: presso i Pretori i procedimenti esauriti su rapporto o referto sorpassavano l'85 % e forse avevano tendenza a diminuire; presso gli Uffici di Pubblico Ministero tali procedimenti invece tendevano a rimanere sotto l'80 % e avevano senz'altro un'impronta di diminuzione. Crescevano invece presso i Pretori (oltre 2 %) e pure presso gli Uffici di Pubblico Ministero le denunce (da circa 7 % erano arrivate al 14 %). Tale situazione denotava una tendenza delle popolazioni a cooperare con la giustizia, tendenza ch'è sintomo veramente buono (quando le denunce poi, siano fondate) e che corrispondeva alla realtà, in quanto cresceva non solo il numero relativo ma anche quello assoluto delle denunce. La citazione diretta (1) presso i Pretori aveva cifre assolutamente insignificanti (circa 0,05 %), mentre la querela, di cui diremo più tardi, oltrepassava di qualche unità il 10 % presso i Pretori e rimaneva d'altrettanto inferiore al 10 % presso gli Uffici di Pubblico Ministero; cosa logica, poichè sono appunto i più lievi reati quelli che sono a querela privata (2).

Prima di tutto tale ricerca dovrebbe essere reintrodotta (3), però credo che potrebbe essere anche meglio specificata, perchè è una ricerca su cui i Cancellieri non potranno sbizzarrirsi nell'inventare i dati in quanto vi è possibilità di controllo (la somma delle singole forme di *notitia criminis* deve dare il totale di procedimenti evasi; potranno distribuirle quindi ad occhio tra le varie colonne ma non inventarle).

Lo studio della *notitia criminis* andrebbe fatto nel senso di vedere quali risultati porti la singola forma di *notitia criminis* rispetto alla risoluzione del processo: quanti sono cioè i reati che, conosciuti in base a denuncia, referto, ecc. ecc., portarono poi a proscioglimento o rinvio a giudizio in istruttoria, ad assoluzione o condanna in giudizio. Però, lo studio in tal modo fatto riuscirebbe troppo ingombrante sicchè è necessario ridurlo ad una buona classificazione dei modi in cui il reato è venuto a conoscenza dell'autorità.

(1) Il nuovo Codice di procedura abolisce la citazione fatta direttamente dall'offeso e ristretta, del resto, a pochi casi; cosa ottima questa poichè, a parte le considerazioni giuridiche, l'istituto non aveva incontrato alcuna diffusione.

(2) S'aggiunga che nella tavola sono comprese le contravvenzioni che sono più numerose presso i Pretori e che sono per la maggior parte perseguite d'ufficio. Se fosse possibile ridurre l'indagine ai soli delitti si vedrebbe la cifra presso i Pretori cresciuta di molto.

(3) La ricerca è stata nuovamente iniziata dal Ministero di Giustizia per i dati del 1930.

Tale tabella (il raggruppamento delle forme di *notitia criminis* è tratto dalle dispense del prof. Ferri) potrebbe servire se si facesse un'inchiesta ufficiale in materia.

Quando si ripristinasse l'indagine sulla *notitia criminis*, si potrebbe scendere a interessanti confronti regionali per vedere come la popolazione cooperi alla persecuzione dei reati, quanto frequente sia il referto e quindi come sia sentito nei sanitari delle varie regioni, il dovere di far attuare la giustizia nei casi di delitti da loro conosciuti. Vi dev'essere anche differente lavoro per la Magistratura a seconda del differente modo di *notitia criminis*.

Ma quando noi prendiamo le denunce nel loro complesso, riusciamo solo a sapere qual'è stata l'attività dell'autorità giudiziaria rispetto ed esse. Ora, è interessante sapere qual parte delle denunce è infondata non solo per considerazioni di Statistica criminale, per avere cioè una cifra che più si avvicini alla reale delinquenza, ma pure per determinare quanti sono i casi in cui la macchina giudiziaria viene mossa inutilmente e come varino questi casi nelle singole regioni.

Per avere il numero delle denunce infondate occorre che noi detraiamo dal numero delle denunce il numero degli imputati che in istruttoria o in giudizio sono stati prosciolti per inesistenza di fatto o di reato e una parte almeno di quelli che lo furono per insufficienza di prove. Mi limito ad indicare il modo in cui si dovrebbe fare questa detrazione senza poi scendere all'applicazione del modo stesso, altro che in via approssimativa, e devo perciò avvertire che, volendo fare la detrazione direttamente, si ragguaglierebbero due quantità che sono un po' differenti fra di loro, vale a dire: i reati denunciati agli imputati prosciolti per le cause sopra dette, oppure i procedimenti esauriti (che, logicamente, derivano dalle varie specie di *notitia criminis* sommate) agli imputati stessi. Ora il numero degli imputati non equivale nè a quello dei procedimenti nè a quello dei reati, per cui, quando si vogliono fare paragoni fra cifre spettanti ad una di queste entità distinte, bisogna tenere conto di un coefficiente di correzione di cui parleremo in seguito.

Vediamo ora presso le varie Magistrature il numero degli imputati prosciolti per i motivi sopra indicati.

PROSPETTO 3.

Imputati prosciolti in Istruttoria per inesistenza di fatto o di reato

A N N I	PRETORI		UFFICI DI ISTRUZIONE		SEZIONI DI ACCUSA	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914	8.014	9,51	21.026	33,72	838	25,63
1915	4.463	2,66	14.045	15,64	919	16,43
1916	5.320	9,47	11.302	27,42	503	15,83
1917	5.193	12,31	9.717	32,39	390	16,97
1918	8.553	19,19	7.811	31,37	327	18,82
1919	8.070	5,40	8.436	14,45	387	9,33
1920	8.207	10,34	10.157	15,52	906	16,58
1921	9.428	10,48	12.674	20,61	975	11,87
1922	8.730	9,74	13.306	21,73	1.340	9,93
1923	7.349	4,52	13.475	15,99	1.021	8,62
1924	7.293	8,28	10.476	19,17	705	8,13
1925	6.892	3,13	10.570	18,75	403	4,58
1926	6.127	6,39	9.341	19,16	561	8,44
1927	6.810	8,09	9.763	23,13	517	9,13
1928	7.746	9,07	9.575	22,34	540	10,82
1929	6.481	8,03	10.586	21,49	639	12,47

Imputati prosciolti in Istruttoria per insufficienza di prove

1914	8.087	9,59	22.148	35,52	1.749	53,50
1915	3.912	2,33	18.198	20,27	2.203	40,47
1916	4.962	8,83	13.611	33,02	1.726	54,34
1917	3.492	8,28	10.258	34,19	1.275	55,48
1918	6.760	15,81	8.872	35,63	948	54,55
1919	5.492	3,68	10.252	17,56	1.648	39,74
1920	8.317	10,47	21.325	32,59	2.692	49,26
1921	10.984	12,21	21.554	35,05	5.221	63,56
1922	13.625	15,20	24.139	39,43	9.554	70,82
1923	9.052	5,57	21.161	25,12	6.594	55,67
1924	9.694	11,00	18.819	34,45	5.247	60,53
1925	9.346	4,25	16.533	29,33	4.874	55,41
1926	9.452	9,85	17.202	35,30	4.046	60,90
1927	8.728	10,36	17.037	40,36	3.501	61,81
1928	9.981	11,69	17.825	41,59	3.507	70,27
1929	8.460	10,49	22.253	45,18	2.838	55,36

Come si vede il numero degli assolti in istruttoria per inesistenza di fatto o di reato, varia molto presso le tre Magistrature considerate; il massimo si ha presso gli Uffici di istruzione e ciò è spiegabile, perchè nei delitti giudicati dai Pretori ve ne sono molti a querela privata, dove il fatto è di necessità sicuro; presso le Sezioni d'accusa ve ne sono pochi, poichè, data la gravità dei delitti, è difficile che essi non esistano o non costituiscano reato; presso gli Uffici di istruzione quindi, si raggiungerebbe il più alto numero, poichè trattandosi di delitti di media gravità non rivestirebbero i caratteri di quelli che sono giudicati dalle altre due Magistrature.

Il numero degli imputati, per i quali si ritenne già in istruttoria essere la denuncia infondata, si aggirerebbe, in generale, attorno al 12 % dei prosciolti. Però anche nel proscioglimento per insufficienza di prove, dev'esserci una forse non piccola quantità di casi compresa sotto questo titolo mentre avrebbe dovuto cadere sotto il titolo « inesistenza di fatto o di reato ». Trovo infatti, in molti discorsi di Procuratori Generali, lamentato questo abuso di prosciogliere per insufficienza di prove coloro che dovrebbero essere prosciolti per altro titolo. Del resto il numero altissimo di tali assoluzioni conferma il lamento (1).

Sebbene non vi sia modo di controllo potremo forse aggiungere ai prosciolti per inesistenza di fatto o di reato un altro 5 %, ricavato dai moltissimi proscioglimenti per insufficienza di prove. E forse la cifra non è eccessiva. Siamo arrivati così ad un 17 %.

Presso le tre Magistrature studiate, i prosciolti stanno agli imputati nel rapporto che risulta dal prospetto seguente (le considerazioni riguardanti le diverse proporzioni tra Uffici le faremo a suo luogo) e tale rapporto oscilla in media attorno al 30 % (dato che le alte cifre degli Uffici di istruzione e delle Sezioni d'accusa sono fittizie). Risulta perciò gli imputati prosciolti in istruttoria perchè la denuncia è infondata sono il 5 % circa degli imputati per i quali vi fu denuncia.

Imputati prosciolti in Istruttoria

PROSPETTO 4.

ANNI	PRETORI		UFFICI DI ISTRUZIONE		SEZIONI DI ACCUSA	
	Numero assoluto	Ogni 100 cui si provvede	Numero assoluto	Ogni 100 cui si provvede	Numero assoluto	Ogni 100 cui si provvede
1914	84.318	13,65	62.351	62,75	3.269	38,87
1915	202.957	30,36	89.749	78,88	5.591	52,95
1916	68.189	11,15	41.211	69,26	3.176	48,54
1917	53.304	9,19	29.997	63,02	2.298	40,64
1918	44.551	9,97	24.894	53,83	1.737	34,36
1919	149.393	29,64	58.378	73,05	4.146	54,00
1920	79.400	14,52	64.426	66,65	5.464	41,07
1921	39.939	14,34	61.492	60,21	8.213	44,29
1922	89.619	13,12	61.218	62,76	13.490	52,61
1923	162.533	20,67	84.223	74,85	11.844	56,00
1924	88.101	10,30	54.625	71,46	8.667	54,25
1925	219.983	25,62	56.365	72,80	8.795	54,96
1926	95.961	10,77	48.729	70,55	6.643	50,75
1927	84.220	9,54	42.217	68,72	5.664	44,55
1928	85.377	9,77	42.864	70,08	4.991	38,94
1929	80.678	9,42	49.256	73,99	5.126	42,00

(1) Con il nuovo Codice di proc. pen. in seguito alle disposizioni degli articoli 378, prima parte, e 479, 1° capov., molti imputati che ora sono assolti per insufficienza di prove, lo saranno invece con la motivazione che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Ma la denuncia è infondata anche per quelli che sono prosciolti nel giudizio per inesistenza di fatto o di reato e, in piccola parte, per insufficienza di prove. Vediamo quanti sono:

PROSPETTO 5.

Imputati assolti in giudizio per inesistenza di fatto o di reato

A N N I	PRETURE		TRIBUNALI		CORTE DI ASSISE	
	Numero assoluto	Ogni 100 assolti	Numero assoluto	Ogni 100 assolti	Numero assoluto	Ogni 100 assolti
1914	21.475	12,18	4.571	14,99	118	9,63
1915	14.012	9,35	2.975	7,44	132	8,48
1916	17.470	14,70	2.159	11,09	110	9,36
1917	16.561	15,06	4.031	11,69	57	7,22
1918	16.749	15,95	2.558	15,06	75	9,06
1919	15.189	10,77	2.695	7,45	127	8,90
1920	18.249	11,79	3.250	7,44	174	11,27
1921	18.020	10,52	3.888	9,02	236	8,61
1922	18.098	10,56	4.414	10,48	403	11,22
1923	19.210	10,59	4.396	8,12	345	9,89
1924	20.853	11,58	3.943	10,06	395	13,66
1925	17.162	9,79	3.981	7,95	463	14,08
1926	18.217	10,52	3.993	8,48	278	11,52
1927	22.121	11,92	3.453	8,18	250	13,95
1928	24.240	12,35	3.974	10,35	241	15,99
1929	22.893	12,02	4.604	12,02	224	13,66

Imputati assolti in giudizio per insufficienza di prove

A N N I	PRETURE		TRIBUNALI	
	Numero assoluto	Ogni 100 assolti	Numero assoluto	Ogni 100 assolti
1914	58.726	33,30	16.382	53,73
1915	39.227	26,17	13.797	34,78
1916	41.117	34,61	10.699	54,98
1917	42.780	38,91	10.050	37,87
1918	41.065	39,10	10.134	55,72
1919	40.088	28,36	13.559	37,50
1920	54.695	35,36	18.182	41,62
1921	58.715	34,29	20.925	48,55
1922	59.452	34,72	20.478	48,62
1923	50.566	27,88	19.502	36,03
1924	63.376	35,20	17.710	45,21
1925	53.989	30,79	19.755	39,47
1926	57.083	32,96	19.381	41,13
1927	69.420	37,40	20.185	47,84
1928	73.771	37,55	20.332	52,93
1929	69.302	36,37	19.395	50,61

Qui assistiamo ad un fenomeno d'altro genere; la cifra più bassa dei prosciolti per inesistenza di fatto o di reato, è quella degli assolti dai Tribunali. Io spiegherei così il fatto: i Pretori che non fanno delle vere istruttorie, ma raccolgono soltanto elementi di prova, poco possono vagliare l'esistenza o meno del fatto e tanto meno di quella caratteristica essenzialmente giuridica che è l'esistenza del reato; quindi vi sono meno proscioglimenti per tale qualifica in istruttoria, che non in giudizio. Per i Tribunali succede l'opposto, poichè i processi o sono stati istruiti formalmente dagli Uffici di istruzione (che danno molti proscioglimenti per inesistenza di fatto o di reato) o lo sono stati sommariamente dal Pubblico Ministero che, occupandosi di reati flagranti o semiflagranti, deve occuparsi di reati che per lo meno.... esistono. L'alta cifra delle Corti d'Assise (vedi Prospetto a pagina precedente) deve invece derivare dal solo fatto che essa rappresenta la risposta alla prima questione, alla quale i giurati spesso rispondono «no», quando vogliano assolvere senza ulteriori complicazioni l'imputato. Potremo ammettere qui una media del 12 % di assolti per il motivo che studiamo, cioè per inesistenza di fatto o di reato. Potremo aggiungere un 3 % per quelli che risultano prosciolti per insufficienza di prove, mentre in realtà lo sarebbero per inesistenza di fatto o di reato (1) ed avremo un 15 %, di prosciolti per denuncia infondata. Fatta una media approssimativa dei prosciolti rispetto ai giudicati che risultano dal prospetto seguente potremo dire che per circa il 6 % degli imputati giudicati fu ritenuta infondata la denuncia.

Ma poichè gli imputati giudicati sono circa il 60 % dei denunciati si potrà dire che a un dipresso per il 4 % degli imputati denunciati è stata riconosciuta infondata la denuncia durante il giudizio di primo grado.

Il quale 4 % sommato al 5 % di prima, (vedi pag. 77), cioè dei prosciolti in istruttoria per denuncia infondata, ci fa concludere, ben s'intende solo in via di larghissima approssimazione, che il 9 o 10 % delle denunce erano fatte contro individui innocenti ed erano frutto di

(1) Ho messo una percentuale minore di quella usata in istruttoria, poichè sarà più improbabile che il magistrato di merito qualifichi inesattamente i proscioglimenti per incertezza su ciò che deve fare.

Imputati assolti in giudizio

ANNI	PRETURE		TRIBUNALI		CORTE DI ASSISE	
	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati
1914	176.367	26,25	30.492	36,12	1.225	46,07
1915	149.865	29,87	39.667	45,97	1.556	45,11
1916	118.815	21,62	19.460	33,30	1.175	41,32
1917	109.964	22,27	17.365	30,38	789	38,64
1918	105.021	26,03	18.188	31,73	828	41,99
1919	141.054	38,92	36.155	45,31	1.425	53,98
1920	154.701	32,68	43.684	42,54	1.544	47,30
1921	171.242	30,59	43.101	40,03	2.740	50,19
1922	171.243	27,21	42.118	40,40	3.593	51,58
1923	181.394	29,28	54.141	44,73	3.489	51,84
1924	180.039	24,65	39.176	40,25	2.892	48,23
1925	175.344	27,07	50.054	44,18	3.289	50,74
1926	173.187	21,87	47.116	41,12	2.414	42,98
1927	185.601	22,88	42.189	37,92	1.792	40,44
1928	196.254	21,11	38.410	36,12	1.507	37,56
1929	190.528	24,56	38.321	37,04	1.640	42,81

calunnia o di malanimo. Tale indagine fatta con metodi più esatti, e non solo in via schematica e approssimativa come qui è esposta, andrebbe estesa alle singole regioni per vedere se in esse gli abitanti o la Polizia siano facilmente proclivi a sporgere denunce infondate, ed a mettere così invano in moto la molto complessa macchina giudiziaria.

Ancora: una forte proporzione di assolti nel giudizio perchè il fatto non esiste o non costituisce reato, indicherebbe per le singole regioni la troppa facilità della Magistratura nell'accogliere denunce infondate senza vagliarle più profondamente nel periodo istruttorio. Vi possono essere però dei casi in cui, essendo difficile la definizione giuridica del fatto, i proscioglimenti per inesistenza di reato, possono derivare dalla difficoltà di valutare se il fatto stesso abbia rappresentato la violazione di una norma giuridica. Vediamo ora come si dividano le denunce tra delitti e contravvenzioni e quale sia il loro andamento nel tempo.

Reati denunciati

ANNI	DELITTI		CONTRAVVENZIONI		IN COMPLESSO	
	Numero assoluto	Ogni 100 mila abitanti	Numero assoluto	Ogni 100 mila abitanti	Numero assoluto	Ogni 100 mila abitanti
1914	587.817	1651,28	481.137	1351,62	1.068.954	3002,90
1915	606.069	1677,92	408.265	1130,30	1.014.334	2808,22
1916	517.776	1416,76	412.615	1129,02	930.391	2545,78
1917	465.220	1267,06	356.625	971,29	821.845	2238,35
1918	478.810	1303,20	255.820	696,27	734.630	1999,47
1919	589.878	1639,89	251.249	698,49	841.127	2338,38
1920	686.071	1900,49	277.641	769,10	963.712	2669,59
1921	676.337	1848,63	373.700	1021,43	1.050.037	2870,06
1922	634.598	1707,20	409.341	1101,20	1.043.939	2808,40
1923	721.644	1842,77	478.976	1223,10	1.200.620	3065,87
1924	658.484	1662,18	586.366	1480,14	1.244.850	3142,32
1925	708.183	1784,06	543.175	1368,37	1.251.358	3152,43
1926	687.038	1714,98	596.384	1488,68	1.283.422	3203,66
1927	624.338	1544,97	584.968	1447,97	1.209.306	3192,94
1928	622.254	1525,76	571.753	1401,93	1.194.007	2927,69
1929	587.956	1428,01	534.271	1297,62	1.122.232	2725,63

Poche sono le considerazioni che dobbiamo fare su questo prospetto perchè altrimenti invaderemmo un campo che abbiamo voluto precluderci: il campo della Statistica criminale. I reati denunciati si studiano nelle nostre tavole per vedere in modo molto approssimativo il movimento della delinquenza, oltre che, s'intende, per conoscere il lavoro della Magistratura. Il numero complessivo cresce fino al 1926 poi scema, sia nelle cifre assolute che in quelle relative a 100.000 abitanti, ed analogo andamento seguono delitti e contravvenzioni separatamente considerati. Minor discesa presentano le contravvenzioni. La spiegazione di questo fatto si può ricavare da due considerazioni:

1° le contravvenzioni crescono in proporzione diretta col crescere della civiltà poichè questa moltiplica a dismisura i vincoli che

legano la compatibilità di una coesistenza sociale resa più complessa, e perciò ne moltiplica anche le violazioni. I delitti invece calano con l'aumentare del grado di civiltà che porta i suoi effetti benefici con il migliorare le condizioni fisico-sociali e l'animo delle popolazioni.

2° La maggior diminuzione dei delitti negli ultimi anni, è in parte derivante dal fatto che in molti casi i Pretori registravano i reati di competenza prorogata, che non dovevano registrare perchè già tenuti in conto dagli Uffici di Pubblico Ministero. Negli anni 1927-1929 i dati sono stati rettificati. Risultavano perciò negli anni precedenti, in seguito a questo errore, parecchie duplicazioni, maggiori logicamente per i delitti che non per le contravvenzioni, poichè per i primi la competenza prorogata si usa più di frequente.

L'aumento quindi, fino al 1926, in parte corrisponde a un fatto reale, poichè in quell'epoca la delinquenza fu forte, in parte deriva invece soltanto dalla, or ora ricordata, erronea duplicazione (1).

Uno studio più specificato del movimento dei reati denunciati nelle circoscrizioni delle Corti d'Appello o meglio anche in circoscrizioni minori può indicarci — ai nostri fini di Statistica giudiziaria penale — in quali tra le circoscrizioni stesse, per l'aumentare dei reati (anzi, scendendo a maggiori particolari, per l'aumentare del vario genere dei reati) vi sia bisogno di aumentare la Magistratura.

Abbiamo parlato della denuncia cui deve seguire il promovimento dell'azione penale; ma anche quando la denuncia sia fondata non sempre si può promuovere tale azione e, malgrado sia pubblica ed esercitata dal Pubblico Ministero, essa trova tuttavia dei limiti alla sua esercitabilità nei casi in cui è necessaria la querela, la richiesta o l'autorizzazione a procedere. L'influsso della richiesta o dell'autorizzazione a procedere sui dati statistici non può essere che minimo, data l'esiguità delle loro proporzioni ed il fatto che l'autorizzazione è sempre concessa salvo rarissime eccezioni. Della richiesta le nostre statistiche non danno notizie, nè val la pena che le diano, trattandosi di un fatto così sporadico. Sono invece abbastanza dettagliate le statistiche concer-

(1) Non serve specificare quanti reati furono denunciati ai Pretori e quanti agli Uffici di Pubblico Ministero, poichè sono poi variamente distribuiti tra le magistrature istruttorie e decidenti.

nenti l'autorizzazione, la quale riguarda soprattutto delitti ed in modo speciale l'abuso di autorità.

PROSPETTO 8.

Autorizzazioni a procedere

ANNI	TOTALE	Per delitti soli o congiunti a contravvenzioni	Per sole contravvenzioni	ANNI	TOTALE	Per delitti soli o congiunti a contravvenzioni	Per sole contravvenzioni
1914	31	26	5	1922	89	86	3
1915	30	—	—	1923	46	34	12
1916	34	33	1	1924	32	31	1
1917	24	24	—	1925	36	36	—
1918	33	34	4	1926	16	16	—
1919	20	20	—	1927	23	19	4
1920	32	26	6	1928	38	30	8
1921	53	48	5				

Ben altro invece è l'influsso che esercita la querela privata; lasciamo da parte quello di far sembrare la criminalità apparente molto minore della reale, nei reati che sono appunto a querela privata, poichè esso riguarda la Statistica della criminalità.

Tocca invece solo di rimbalzo la Statistica giudiziaria penale, per la considerazione che, se i reati denunciati sono in minor numero di quel che sarebbero quando fossero lasciati ad azione pubblica, anche minore sarà il lavoro che spetta ai giudici.

Ma è in tutta la Statistica giudiziaria penale e proprio in essa che la querela privata esplica i suoi effetti a cominciare dalle denunce. Queste infatti variano nelle diverse regioni a seconda che in esse i reati lasciati a querela privata suscitino molta impressione morale (ed è appunto il campo morale quello in cui domina la querela privata ed in cui lo Stato all'interesse pubblico di punire, preferisce quello privato di maggior convenienza a tacere che può avere la parte lesa) oppure invece siano considerati come cosa che più o meno comodamente può servire ad utili composizioni pecuniarie. D'altro canto per questo stesso motivo possono aumentare le querele, quando non riu-

scendo con le transazioni, la parte lesa voglia spaventare il reo con la minaccia del giudizio. In questo, sia preliminare che decisivo, l'influsso della querela deve farsi sentire dapprima con le remissioni che devono alterare le proporzioni dei reati che giungono al dibattimento e quindi alla sentenza, poi con i maggiori mezzi di prova, con la sicurezza sulla persona del reo, ecc., che si hanno quando vi sia querela. Ma nella nostra statistica non si possono rilevare queste differenze nei condannati ed assolti, accusati e giudicati, inquisiti o processati, a seconda che si tratti di azione pubblica o privata; ciò si può fare invece nelle Statistiche austriache le quali distinguono nelle tavole lo svolgimento del processo a seconda ch'esso sia iniziato per azione pubblica, privata o sussidiaria.

Vedremo tra breve alcune Statistiche austriache; vediamo ora quel poco che risulta dalle nostre.

Abbiamo già detto che in passato si avevano i dati sulla forma di *notitia criminis* in base alla quale si svolgeva il procedimento (tav. 2 dell'Appendice). Presso i Pretori, i procedimenti su querela sorpassavano di qualche unità il 10 % e rimanevano d'altrettanto inferiori al 10 % presso gli Uffici del Pubblico Ministero; ciò per il fatto che i Pretori giudicano di reati che per buona parte sono a querela privata. Le cifre avrebbero avuto ben diversa portata escludendo dal totale le contravvenzioni che sono tutte perseguibili d'ufficio.

Attualmente disponiamo di una indagine (1) sui reati di cui si occupò ciascuna Magistratura distinti a seconda che fossero perseguibili d'ufficio o a querela di parte (vedi tav. 3 e 4 dell'Appendice). Ho escluso dai totali e dai reati perseguibili d'ufficio, le contravvenzioni, che falsano i rapporti con il loro forte numero e la loro perseguibilità soltanto d'ufficio.

Il numero dei reati perseguiti in istruttoria e in giudizio ad istanza di parte è inversamente proporzionale all'importanza della Magistratura che istruisce o giudica. Tale legge empirica non è che effetto della distribuzione dei reati per competenza, in quanto le Magistrature minori istruiscono e giudicano dei reati più lievi i quali, a loro volta, sono in buona parte a querela privata. I delitti ad istanza di parte istruiti

(1) Anche questa fu sospesa per ciò che riguarda i Pretori nella istruttoria, dal 1917 al 1926 compresi.

dalle Sezioni d'accusa e giudicati dalle Corti d'Assise sono poi in buon numero dovuti alla competenza per connessione, cioè spettano a Magistrature così elevate perchè sono commessi assieme a reati più gravi, altrimenti non se ne potrebbe spiegare la cifra abbastanza alta, quando solo due reati a querela privata, in particolari condizioni di gravità, possono cadere sotto la competenza delle Corti d'Assise. Presso i Pretori, circa il 60 % dei delitti è a querela privata e sembra che il numero tenda a calare; presso gli Uffici del Pubblico Ministero, lo è appena il 15 o 16 %; presso gli Uffici di istruzione siamo attorno al 4 % ed altrettanto succede presso le Sezioni di accusa. La tendenza ad una progressiva, se pur piccola diminuzione, sarebbe generale e costituirebbe un buon sintomo, cioè rappresenterebbe l'affievolimento di quello spirito che chiamerei di litigiosità penale, cioè di voglia d'intentare processi per un nonnulla (1).

Nel Giudizio i delitti perseguibili a querela di parte toccano cifre meno elevate, restando per i Pretori attorno al 40 %, per i Tribunali attorno al 10 %, per le Corti d'Assise attorno al 3 %. Diminuzione evidente, date le remissioni che avvengono in istruttoria. Anche qui sembrerebbe aversi una tendenza a scemare.

Interessante è il fatto della generale diminuzione delle querele durante il tempo di guerra e ciò può essere dipendente da due cause: la minor voglia di attaccar brighe giudiziarie, in un tempo in cui vi sono molti altri pensieri più gravi e l'aumento dei delitti preveduti in leggi speciali dell'epoca di guerra e perseguibili quindi solo d'ufficio.

Pure molto interesse presenterebbe tutta codesta indagine, quando fosse estesa alle varie regioni, in cui il numero delle querele private dev'esser molto differente.

Per buona parte dei delitti dunque, l'opera della giustizia è aiutata dalla presenza del querelante, ma è in arbitrio di costui la possibilità di interrompere da un momento all'altro l'opera della giustizia. Vedremo, trattando dell'istruttoria e del giudizio, quante volte l'azione sia estinta per remissione, ma vediamo ora quante volte essa, dopo iniziata, dev'esser tolta di mezzo per mancanza o inammissibilità della querela.

(1) Se invece crescono proporzionalmente le denunce è bene, poichè si tratta in tal caso di cooperazione delle popolazioni all'attuazione più perfetta della legge.

Prosciolti per mancanza o inammissibilità della querela (Istruttoria)

ANNI	PRETORI		UFFICI DI ISTRUZIONE		SEZIONI DI ACCUSA	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914	14.429	17,11	2.118	3,39	24	0,70
1915	12.224	7,28	1.423	1,58	21	0,37
1916	10.454	18,60	1.117	2,71	18	0,56
1917	8.661	20,53	1.056	3,51	21	0,91
1918	8.376	18,80	654	2,62	11	0,63
1919	8.418	5,63	737	1,26	8	0,19
1920	9.190	11,57	1.054	1,63	27	0,48
1921	11.499	12,79	1.156	1,87	54	0,65
1922	12.673	14,15	1.316	2,14	67	0,49

Prosciolti per mancanza o inammissibilità della querela (Giudizio)

ANNI	PRETORI		TRIBUNALI	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914	4.138	2,34	368	1,21
1915	2.451	1,64	333	0,84
1916	2.141	1,80	205	1,05
1917	1.842	1,67	176	1,01
1918	1.386	1,32	140	0,77
1919	1.613	1,04	148	0,41
1920	2.319	1,50	268	0,61
1921	3.153	1,84	363	0,85
1922	4.346	2,54	379	0,90

Non sono moltissimi i casi in cui la mancanza o inammissibilità della querela interrompe l'opera della giustizia, ma non sono nemmeno una cifra trascurabile. Con comportamento parallelo al comportamento delle querele, i casi che consideriamo diminuiscono di fronte al crescere di grado della Magistratura.

L'indagine, che si ferma al 1922, non presentando affatto un interesse secondario, dovrebbe essere ripristinata qual'era.

Ed ora non ci resta che da esaminare alcune tabelle compilate con dati tratti dalle Statistiche austriache e da me elaborati, per vedere qual'è il complicato influsso che esercita la querela su tutto il processo (vedi tav. 5 e 6 dell'Appendice).

Presso i giudizi distrettuali (corrispondenti ai nostri Pretori) i dati sono forniti per ciò che corrisponde alla nostra istruttoria e giudizio assieme. Troviamo che nei procedimenti ad azione pubblica vi ha rinvio agli atti (analogo alla nostra archiviazione) in circa il 14 % dei casi, mentre nell'azione privata il relativo numero tocca quasi il 60 %; con la prima azione si arriva ad un numero di sentenze pari al 70 % dei procedimenti esauriti, mentre con la seconda si sorpassa di poco il 35 %. Di queste sentenze sono poi d'assoluzione, nei casi di procedimenti su azione pubblica appena poco più del trenta per cento, in quelli su azione privata circa il 50. A quanto si vede presso questa Magistratura la querela privata è in molti casi infondata e parecchie volte vi dev'essere remissione, come dimostrano i molti rinvii agli atti, le poche sentenze e le numerose assoluzioni che vi sono tra queste ultime.

Presso le Corti di giustizia (che corrispondono ai nostri Tribunali) nel periodo istruttorio le cose mutano un po'. Nel procedimento preliminare (che corrisponde alla nostra istruttoria) i procedimenti a querela privata hanno meno rinvii agli atti che non quelli ad azione pubblica (13 e 35 %), cosa spiegabile col fatto che pure i delitti a persecuzione privata, qui devono esser più gravi e per lo meno esistenti. Le desistenze (corrispondenti a un dipresso ai nostri proscioglimenti) in base al § 109 (1), le quali nella querela privata contengono le remissioni, sono per questa il 27 %, per l'azione pubblica il 25 % a un dipresso. Le desistenze in base al § 412 (2), che sono quelle per ignoti

(1) Si desisterà dal processo istruttorio per disposizione del giudice istruttore quando l'accusatore ritira la richiesta della persecuzione penale oppure propone la desistenza dal processo d'istruzione o quando egli dichiara che non trova motivo di ulteriore persecuzione.

(2) Quando l'autore di un crimine o di un delitto è ignoto o non può esser tradotto in giudizio, si dovrà tuttavia sulla proposta del Procuratore di Stato procedere colla prescritta diligenza ed esattezza al rilievo delle qualità del fatto. Si desisterà dal procedimento in tali casi soltanto allora quando non siavi più alcun appoggio a continuare le indagini, salvo a riprendere il procedimento ove in seguito riesca di scoprire o trovare l'autore.

autori, rappresentano una maggiore cifra nell'azione pubblica (12 %) che non nell'azione privata (1,5 %), ciò perchè è difficile che si sporga querela contro ignoti. Questa è una interessante conferma statistica di analoga asserzione per ciò che avviene da noi, ma che, con le nostre statistiche, non si può provare. La pronuncia dello stato d'accusa è più frequente nei procedimenti su querela privata (39 %) che in quelli su azione pubblica (18 %). Quindi nello stato d'accusa (1) (corrispondente a un dipresso ai nostri atti preliminari al dibattimento, ma molto più esteso), le desistenze in base al § 213 (2), sono più numerose per l'azione privata (3,50 %) che non per la pubblica (0,15 %), cosa facilmente comprensibile quando si legga il testo del § 213 riportato in nota. Finalmente le desistenze secondo il § 227 (3) conglobano per la querela privata le remissioni (oltre il 60 % e nella azione pubblica solo il 4,5 %), onde ne viene che i procedimenti su azione pubblica finiscono in oltre il 90 % dei casi con sentenza, mentre quelli ad azione privata lo finiscono solo in circa il 30 % dei casi.

Presso questa Magistratura ci sembra che la situazione non sia affatto buona: nello stadio istruttorio l'azione privata, probabilmente ai fini di spaventare il reo, fa sì che la giustizia si attui in modo rigoroso; nello stadio d'accusa invece, le numerosissime remissioni (dovute com'è probabile a convenienti mercimoni con l'imputato che si vede in serio pericolo) paralizzano l'attività della giustizia e portano a pochissime condanne.

E ciò continua nel giudizio sia presso le Corti di Giustizia che presso le Corti d'Assise. Le differenze tra condannati ed assolti sono enormi a seconda del genere di azione su cui si basa il procedimento.

(1) Le opposizioni allo stato di accusa si fanno presso le Corti di giustizia di seconda istanza che decidono su tal genere di gravami.

(2) Ritenendo la Corte di giustizia di seconda istanza che osti all'accusa uno dei motivi seguenti: 1° che l'azione posta a carico dell'imputato non si qualifichi per un'azione punibile demandata alla competenza dei giudici; 2° che manchino sufficienti motivi per ritenere sospetto l'imputato; 3° che si verifichino circostanze per le quali sia tolta la punibilità dell'azione od esclusa la persecuzione per la medesima finalmente; 4° che manchi la domanda voluta dalla legge od il consenso voluto dalla stessa di una parte che vi abbia diritto: la Corte di giustizia di seconda istanza decide che non si fa luogo alla accusa e che si desiste dal procedimento.

(3) Se l'accusatore prima che incominci il dibattimento desiste dall'accusa, la Camera di Consiglio prenderà un conchiuso di desistenza coll'avvertimento che se fosse già fissato il dibattimento questo non avrà luogo.

E le molte assoluzioni in più nella azione privata, derivano, non solo da moltissime remissioni, ma anche da una maggiore infondatezza delle imputazioni, cosa deducibile dal fatto che, pur detratte le remissioni, le assoluzioni sono tuttavia molto più numerose nei procedimenti su querela.

Concludendo si può in generale dire:

1° che la querela privata porta ad un grande numero di proscioglimenti di cui gran parte per remissione, in piccola parte anche per reale infondatezza dell'accusa;

2° che il querelante sembra accanirsi contro il reo nel primo stadio del processo, mentre successivamente crescono le remissioni.

Sono queste un bene o un male? Si tratta di un lodevole spirito conciliativo o di un biasimevole mercimonio che si fa dopo aver spaventato il reo? Propenderei forse per la seconda ipotesi.

Certo è che con le remissioni alla fine dei giudizi, molta opera della giustizia è inutilmente sprecata. Se tali remissioni si facessero al principio, tutta quell'attività sarebbe risparmiata e allora forse si tratterebbe più sicuramente di spirito conciliativo. Per ora, vorrei dire, l'opera della giustizia è involontariamente costretta ad essere a servizio delle contrattazioni private.

Ho riportato e calcolato nelle tavole lo svolgimento dell'azione sussidiaria, ma data la grande esiguità dei numeri non credo se ne possa trarre alcuna sicura conclusione.

Il sistema di esposizione delle tavole austriache, lascia dunque adito ad interessanti conclusioni, però non è un sistema consigliabile per le nostre statistiche in quanto o richiederebbe una ricerca a parte (e conseguente fortissimo aumento di colonne nei registri per poterla fare con precisione) o richiederebbe un totale rivolgimento nella forma delle pubblicazioni, cosa questa non consigliabile, perchè toglierebbe di mezzo la possibilità di comparazione nel tempo. Del resto, contrariamente a quanto di solito si crede, le Statistiche giudiziarie del defunto Impero non sono affatto complessivamente migliori delle nostre.

Più avanti ritorneremo sulle remissioni come modo di risoluzione dell'istruttoria.

CAPITOLO II.

Istruttoria.

Prima di entrare nello studio dell'istruttoria, dobbiamo fare una indagine preliminare già altrove accennata, che ci potrà servire di base ad alcune tra le indagini successive: dobbiamo vedere quale sia il rapporto tra procedimenti, reati e imputati nell'istruttoria in genere e nelle istruttorie che vengono esaurite dalle singole Magistrature. (vedi tav. 7, 8, 9 dell'Appendice).

Cominciamo con i Pretori. Il numero dei reati giudicati in istruttoria è circa il 90 % del numero dei procedimenti. Fenomeno strano potrebbe sembrare questo, e lo sarebbe se non derivasse solo da una semplice questione di registrazione. I Pretori infatti devono registrare tutti i procedimenti a cui provvedono, non devono invece registrare i reati che trattano per competenza prorogata in quanto sono già stati registrati dagli Uffici di Pubblico Ministero. Dato che, per errore, fino al 1926, molte Preture registravano anche i reati di competenza prorogata, la serie delle percentuali subisce un brusco salto, a partire dal 1927, essendo stati rettificati dopo quest'anno, i risultati.

Ragguagliare gli imputati al totale dei procedimenti o dei reati sarebbe un grave errore; infatti, nei procedimenti e nei reati vi sono compresi quelli d'ignoti, mentre, com'è logico, gli ignoti non possono essere compresi tra gli imputati. È perciò che ho calcolato quanti sono i procedimenti ed i reati, escludendo dal loro complessivo ammontare, i procedimenti contro ignoti ed i reati di ignoti. Ho poi ragguagliato ai procedimenti i reati, ed ai procedimenti e reati gli imputati. I reati e i procedimenti (depurati dagli ignoti) stanno tra loro in un rapporto quasi uguale a quello considerato (90 %). Forse c'è un lievissimo numero di reati in più, il che potrebbe significare come, trattandosi di procedimenti contro ignoti, vi sia minor possibilità di attribuire allo sconosciuto colpevole, oltre al reato principale, anche qualche altro reato concorrente; il rapporto arriva forse al 95 %. Gli imputati sono circa 125 ogni 100 procedimenti e dovrebbero essere a un dipresso 140 ogni 100 reati (1).

(1) Negli ultimi anni il numero degli imputati ogni 100 reati cresce perchè in base alle rettificazioni apportate nel registrare i reati, questi sono calati di numero, mentre gli imputati, che devono essere registrati anche quando trattasi di competenza prorogata, rimangono costanti, ossia non calano in proporzione.

Però presso i Pretori, mentre tra procedimenti e imputati si può fare un ragguaglio che ha significato, quando si tratti di fare un paragone di cui un termine siano i reati, tal paragone perde ogni significato perchè i reati non sono, come gli imputati e i procedimenti, enumerati tutti.

Gli Uffici di Pubblico Ministero, istruendo con istruttoria sommaria, quando si trovano di fronte a reati commessi da ignoti, se non intendono rinviare il procedimento al Pretore ritenendo possibile la competenza prorogata, lo devono rinviare al giudice istruttore perchè pronunci il non luogo a procedere per ignoti autori; in tal modo i procedimenti rimangono registrati come esauriti presso gli Uffici di Pubblico Ministero, mentre i reati sono registrati prima presso gli Uffici di Pubblico Ministero senza alcuna distinzione e poi presso gli Uffici di istruzione. Non risulta però nelle nostre statistiche quanti procedimenti rinviino gli Uffici di Pubblico Ministero per la pronuncia della sentenza « di ignoti ». Poichè tal numero ci occorre per istituire un raffronto tra procedimenti e imputati, lo dobbiamo determinare con un'ipotesi.

Per ottenere il numero probabile di procedimenti per reati d'ignoti presso gli Uffici di Pubblico Ministero bisogna seguire il ragionamento che faranno ora. Se noi prendiamo i procedimenti degli Uffici di Pubblico Ministero, vediamo che la risoluzione può essere una delle seguenti: invio al Pretore per competenza diretta o prorogata, invio al Giudice istruttore, al Procuratore Generale (casi rarissimi), ad altra autorità per competenza ed infine rinvio a giudizio. A sospendere l'istruttoria per essere ignoti gli autori ci penseranno rispettivamente i Pretori, i Procuratori Generali (Sezioni d'accusa) o le altre autorità cui il Pubblico Ministero invia i procedimenti di loro competenza. Invece di quelli per reati di competenza del Pubblico Ministero è il Giudice istruttore che deve pronunciare la sospensione per essere ignoti gli autori. Quindi se noi vogliamo a un dipresso sapere quanti sono i procedimenti contro gli ignoti, rispetto a quei procedimenti per i reati che formano la comune competenza istruttoria del Pubblico Ministero, dobbiamo rapportare il numero delle sospensioni per la causa che ora studiamo ad un totale formato: dai rinvii a giudizio per citazione diretta o direttissima, dai rinvii al Giudice istruttore per la pronuncia del decreto di impromovibilità dell'azione e della sentenza di improcedibilità in generale. Ci è ignoto però

il primo termine di questo rapporto perchè noi non sappiamo esattamente quale sia il numero delle sospensioni per essere ignoti gli autori; ed è questo che dobbiamo dedurre con qualche ipotesi. A ciò ci aiutano i due ultimi volumi della « Statistica giudiziaria penale » che ci danno il numero dei procedimenti definiti dagli Uffici d'istruzione con sentenza di non doversi procedere e che distinguono tra istruttoria sommaria e formale, e in ciascuna: per essere gli autori ignoti e per altre cause.

PROSPETTO 10.

ANNI	UFFICI DI ISTRUZIONE			UFFICI DI P. M.	$d - c$	$\frac{a \times 100}{c}$
	Procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere (Istruttoria sommaria)			Procedimenti inviati agli Uffici di istruzione per la sentenza di non doversi procedere		
	Per essere ignoti gli autori del reato	Per altro motivo	TOTALE			
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>			
1923	144.458	34.408	178.866	180.051	1.185	80,76
1924	127.596	23.614	151.210	159.999	8.789	84,38
1925	125.435	26.264	151.699	176.279	24.508	82,68
1926	122.679	25.900	148.579	147.513	— 1.066	82,56

Come si vede facilmente da codesto prospetto (colonne *d-c*) tra il numero dei procedimenti inviati dagli Uffici di Pubblico Ministero agli Uffici di istruzione per la pronuncia della sentenza di non doversi procedere, ed il numero di tali pronuncie presso gli Uffici d'istruzione, vi è annualmente una grande ed incostante differenza: ciò è logico perchè le pronuncie fatte in un dato anno, derivano in parte da procedimenti inviati l'anno precedente, mentre poi molti procedimenti inviati nell'anno stesso avranno la sentenza in quello successivo. Se noi quindi rapportassimo — limitando la indagine agli ultimi anni — i procedimenti della colonna *a* al totale dei procedimenti presso gli Uffici di Pubblico Ministero (rinvii a giudizio e rinvii al Giudice istruttore per ivarii provvedimenti) per ottenere la percentuale dei procedimenti contro ignoti, compareremmo due quantità non omogenee (esse sarebbero omogenee, ripeto, solo se la colonna *c* e la colonna *d* avessero gli stessi valori). Per ottenere una cifra che più si accosti al valore reale e che sia nel contempo paragonabile agli altri modi di risoluzione dei procedimenti presso gli Uffici del Pubblico Ministero noi applicheremo alla

colonna *d*, la percentuale media che otteniamo confrontando la colonna *a* alla colonna *c*. Otterremo così il numero probabile dei procedimenti contro ignoti negli Uffici di Pubblico Ministero e tale numero potremo detrarre dal totale dei procedimenti presso gli Uffici stessi. La percentuale della colonna *d* la possiamo fissare nell'80 % (1).

È così che è stata calcolata la seconda colonna della tavola 8.

Presso gli Uffici di Pubblico Ministero noi possiamo conoscere il numero dei reati in complesso, senza potervi escludere quelli commessi da autori ignoti. Perciò ragguaglieremo il numero totale dei reati al numero totale dei procedimenti, da cui però devono esser detratti quelli inviati al Giudice istruttore per la pronuncia del decreto ai sensi dell'art. 179 Codice proc. pen.. Infatti in questi procedimenti, non essendo il reato obbiettivamente accertato, esso non dev'essere e non è elencato tra i reati, come del pari dovrebbero essere esclusi dagli imputati gli individui che vengano a trovarsi in tali procedimenti (2). Abbiamo circa 115 reati ogni 100 procedimenti e poco più di 100 imputati ogni 100 procedimenti (3); il numero degli imputati è soltanto l'80 % circa di quello dei reati, perchè tra i reati sono compresi quelli commessi da ignoti; tra gli imputati, logicamente, di ignoti non ce ne possono essere. Presso gli Uffici di Pubblico Ministero quindi, il numero degli imputati ogni 100 procedimenti sarebbe minore che presso i Pretori.

Negli Uffici di istruzione togliamo pure dal totale dei procedimenti quelli esauriti in base all'art. 179, e, ragguagliando ad essi i reati, ne troviamo circa 110 ogni 100 procedimenti. Escludendo dai proce-

(1) Ho preso l'80 % perchè negli ultimi anni vi è una diminuzione di delitti di ignoti. Il metodo usato è molto grossolano. Si sarebbe dovuto in primo luogo interpolare la serie della colonna, poi, rettificata questa, ottenere con analogo processo i dati per gli anni in cui la percentuale non si può calcolare: vale a dire in tutti quegli anteriori al 1923. Non ho usato questo sistema perchè credo che nelle Statistiche giudiziarie, quando si tratti di operare con qualche complicazione di metodo, il giuoco non valga la candela.

(2) La esclusione degli imputati nei procedimenti ex art. 179 si può fare per gli anni dal 1917 al 1920, poi non si potrebbe più fare, in quanto nelle tavole risulta solo il numero globale degli imputati rinviati al Giudice istruttore per tutte le cause. Però dal 1923 in poi, tra gli imputati rinviati per le varie cause surricordate, non dovrebbero essere compresi (nei dati ufficiali) gli imputati nei casi ex art. 179.

(3) Il numero scende anzi in un caso sotto 100 in quanto, la colonna 2 della tavola 9 è calcolata in base ad un'ipotesi. Ne deriva quindi che i valori, ora considerati sono soltanto probabili.

dimenti anche quelli di ignoti e ragguagliando a quest'ultimi i reati senza quelli di ignoti, il rapporto sale ad oltre 135. Ciò significherebbe, come abbiamo già visto per i Pretori, a mio credere, che nei procedimenti contro ignoti vi sia minore concorso di reati; cosa del resto logica, perchè dall'esame dell'imputato e dal migliore accertamento del fatto che si ha nei processi contro noti o indiziati, può meglio risultare se vi è qualche altro reato da attribuire a colui che ha commesso il fatto principale.

Il numero degli imputati ogni 100 procedimenti è qui molto più forte che presso gli Uffici del Pubblico Ministero, vale a dire sorpassa il 200 %; rispetto ai reati (esclusi quelli di ignoti) gli imputati sono nella proporzione di circa 150 %, cifra maggiore di quella che si ha presso i Pretori. Nelle Sezioni di accusa il numero dei reati rispetto a quello dei procedimenti raggiunge cifre altissime che si avvicinano e sorpassano a volte il 300 %.

Escludendo i procedimenti di ignoti e ragguagliando ad essi i reati senza quelli di ignoti, il rapporto cresce lievemente, e ciò confermerebbe l'ipotesi che abbiamo fatto poco fa, trattando lo stesso fenomeno per ciò che riguarda gli Uffici di istruzione. Gli imputati sono anche molto numerosi rispetto ai procedimenti; oscillano con forti scarti (data la poca grandezza dei numeri) attorno al 350 %. Gli imputati rispetto ai reati sorpassano di poco il 100 %.

Concludendo, si può ritenere che il numero degli imputati ogni 100 procedimenti cresca in ragione diretta al crescere di grado della Magistratura; egual cosa si può ritenere per ciò che riguarda il rapporto reati-procedimenti (1).

Rispetto a tutte le Magistrature che si occupano dell'istruttoria, globalmente i rapporti variano come segue: reati in complesso, ogni 100 procedimenti in complesso: circa 105; reati (senza i reati di ignoti) ogni 100 procedimenti senza i procedimenti contro ignoti e i decreti ex art. 179: circa 110; infine gli imputati sono: ogni 100 procedimenti 120, ed ogni 100 reati 110. Tutti codesti rapporti salvo l'ultimo, lasciano intravedere una diminuzione.

(1) Qualche incertezza per ciò che riguarda gli Uffici del Pubblico Ministero dipende probabilmente dal fatto che i procedimenti senza quelli di ignoti sono, per tali Uffici, determinati a calcolo.

Vediamo ora di costruire uno specchietto dei rapporti che abbiamo visto intercorrere a un dipresso tra procedimenti, reati e imputati presso ciascuna Magistratura che si occupa dell'istruttoria e presso tutte le Magistrature prese complessivamente.

PROSPETTO 11.

MAGISTRATURE	Reati ogni 100 procedimenti	Reati senza i reati d'ignoti ogni 100 procedimenti senza i procedimenti contro ignoti	Imputati ogni 100 procedimenti senza i procedimenti di ignoti	Imputati ogni 100 reati senza i reati di ignoti
Pretori.....	90	95	125	140
Uffici di P. M.....	115	—	100	(*) 80
Uffici di Istruzione.....	110	135	200	150
Sezioni di accusa.....	290	300	350	100
Tutte le magistrature.....	105	110	120	110

(*) Ogni 100 reati compresi quelli di ignoti.

Quando la denuncia sia fondata e si possa promuovere l'azione per il reato, si comincia l'istruttoria (1). Però come abbiamo visto poco fa, non sempre si può dar luogo all'istruttoria, poichè l'azione penale trova dei limiti o degli ostacoli al proprio esercizio. Tali ostacoli possono essere:

1° alla promozione dell'azione: querela, richiesta, autorizzazione a procedere. Abbiamo già visto il grande influsso che ha la querela nei risultati tutti della Statistica giudiziaria penale, quello minore che ha l'autorizzazione e quello minimo che avrebbe la richiesta;

2° al proseguimento dell'azione: pregiudiziale di diritto, pregiudiziale facoltativa, legittimo impedimento. Codesti casi (art. 2 e 3 Codice proc. pen.) devono essere però molto scarsi;

3° Ostacolo che è spesso di promozione o di proseguimento dell'azione penale è l'estinzione di essa. Delle cause di estinzione, quelle che più interessano la statistica sono le seguenti:

a) *Amnistia*. — È argomento tanto importante che ne faremo parola a parte, tanto più che il suo carattere è complesso riferendosi essa sia all'azione penale che alla condanna.

(1) Essa è secondo il MANZINI, *Ist. di dir. proc. pen.*, pag. 219: « il complesso degli atti processuali diretti all'accertamento del reato, alla ricerca ed alla conservazione delle prove, alla identificazione ed al convincimento dei colpevoli ».

b) Remissione della parte lesa. — Ha molta importanza perchè viene a togliere di mezzo la già iniziata attività dell'autorità giudiziaria di modo che questa risulta sprecata, ed inoltre viene ad influire sia sulla durata dei procedimenti che, interrotti, diventano più brevi, sia sul lavoro della Magistratura la quale non ha il peso di portare il procedimento fino alla sentenza.

Il seguente prospetto indica l'andamento delle remissioni finchè su possibile averne i dati. Questi cessano col 1922; per gli anni successivi essi sono stati confusi con quelli delle altre cause di estinzione della azione penale, di modo che riesce impossibile di cavarne qualche sicura conclusione.

PROSPETTO 12.

Prosciolti per remissione (Istruttoria)

ANNI	PRETORI		UFFICI D'ISTRUZIONE		SEZIONE D'ACCUSA	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914	22.189	26,32	6.136	9,84	59	1,49
1915	13.946	8,31	3.498	3,89	105	1,88
1916	9.121	16,23	1.742	4,22	45	1,41
1917	7.885	19,13	1.287	2,70	31	1,39
1918	7.927	18,66	1.178	2,78	26	1,49
1919	11.463	7,82	1.832	2,29	30	0,72
1920	14.245	18,67	2.719	2,77	69	1,26
1921	14.636	17,05	2.859	2,80	71	0,86
1922	14.256	16,37	2.504	2,57	88	0,67

Nell'Istruttoria i prosciolti per remissione calano col crescere di importanza della Magistratura e dal 1914 al 1922 mostrano una generale e continua tendenza alla diminuzione. È cosa logica che con l'aumentare di grado della Magistratura diminuiscano le remissioni, in quanto esse sono ammesse solo per i reati a querela privata, che a loro volta sono i più lievi. Anzi nelle Sezioni d'accusa deve trattarsi quasi soltanto di reati istruiti per competenza di connessione, poichè di reati a querela privata, come altrove abbiamo visto, solo due, in casi di particolare gravità, spettano alle Corti di Assise e sono quindi istruiti dalle Sezioni di accusa.

È un male, che diminuiscano le remissioni in istruttoria, perchè se l'opera dell'autorità giudiziaria dev'essere frustrata dalla volontà del remittente, tanto vale che ne sia sprecaata poca e che il processo sia interrotto già all'inizio. Che in generale le remissioni diminuiscano è invece un bene, poichè ne è rafforzata la serietà della giustizia, la quale cessa dall'essere posta a involontario servizio delle private transazioni.

c) *Prescrizione.* — È causa che si deve verificare con discreta frequenza, ma che le nostre statistiche non notano a parte comprendendola nella rubrica « Altri motivi ». In questa rubrica è appunto la prescrizione che deve avere il ruolo principale.

PROSPETTO 13.

Prosciolti per « altri motivi » in Istruttoria

ANNI	PRETORI		UFFICI DI ISTRUZIONE		SEZIONI D'ACCUSA	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914	17.387	20,62	9.044	14,50	447	13,67
1915	6.397	3,81	8.686	9,68	695	12,43
1916	4.738	13,24	6.665	16,17	508	15,99
1917	7.628	18,09	5.916	19,72	489	21,28
1918	9.093	20,41	5.012	20,13	355	20,44
1919	7.943	5,32	5.887	10,08	463	11,17
1920	9.115	11,48	7.083	10,99	924	16,91
1921	13.287	14,78	6.378	10,37	1.278	15,56
1922	14.770	16,48	7.377	12,05	1.607	11,91
1923	19.120	11,77	18.578	22,06	1.455	12,28
1924	22.986	26,09	9.799	17,94	1.592	18,37
1925	21.759	9,89	8.244	14,63	1.783	20,27
1926	22.056	22,98	8.324	17,08	1.305	19,63
1927	21.791	25,87	8.456	20,03	1.261	22,26
1928	24.084	28,21	7.918	18,47	1.026	20,56
1929	24.379	30,22	9.071	18,42	1.186	23,14

I prosciolti per «altri motivi» presso i Pretori tendono ad aumentare negli ultimi anni, e sorpassano il 25 % dei prosciolti; presso gli Uffici d'istruzione vi è pure una tendenza all'aumento e la cifra negli ultimi anni sorpassa il 18 %. Nelle Sezioni di accusa si ripete la stessa tendenza e le percentuali sono un po' più grosse di quelle riscontrate per gli Uffici di istruzione.

Tale andamento presso le tre Magistrature considerate si può, a mio credere, spiegare nel modo seguente: presso i Pretori il numero è elevato perchè vi sono molti tra i piccoli reati, che hanno una prescrizione brevissima. Presso le Sezioni di accusa il numero è del pari elevato poichè data la maggior gravità dei reati, la scoperta del colpevole può riuscire più difficile, e quindi, trascorrendovi maggior tempo, la prescrizione può più facilmente verificarsi. Presso gli Uffici di istruzione, che si occupano di reati aventi gravità intermedia, anche la cifra sarebbe appunto intermedia.

Ma qual'è la probabile percentuale dei prosciolti per prescrizione tra i prosciolti per « altri motivi »? Dato che in giudizio, come vedremo in seguito, il numero dei prosciolti nel gruppo considerato è molto minore, e, dato che la prescrizione in giudizio deve applicarsi con molto minor frequenza, potremo concludere che circa il 12 fino al 14 % dei prosciolti in istruttoria lo è per prescrizione; a tanto importa a un dipresso infatti, la differenza tra i prosciolti per « altri motivi » in istruttoria e in giudizio.

d) *Oblazione.* — Per essa il contravventore che paghi il massimo della pena spontaneamente, estingue l'azione penale quando si tratti di contravvenzioni per cui la legge commina una pena pecuniaria inferiore a lire 300; quindi le oblazioni devono trovarsi tutte nei giudizi del Pretore tranne quelle pochissime che riguardano le contravvenzioni attribuite da alcune leggi speciali al Tribunale.

PROSPETTO 14.

Prosciolti per oblazione

ANNI	PRETORI (ISTRUTTORIA)		PRETORI (GIUDIZIO)		TRIBUNALI PENALI	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914	7.380	8,75	5.882	3,34	202	0,66
1915	3.234	1,93	3.377	2,25	290	0,73
1916	9.427	16,78	3.465	2,92	204	1,05
1917	7.911	18,76	967	0,88	167	0,96
1918	3.156	7,09	832	0,79	182	1,00
1919	2.345	1,57	1.939	1,38	168	0,47
1920	4.636	5,84	1.357	0,88	281	0,64
1921	4.631	4,85	1.126	0,66	217	0,50
1922	4.789	5,34	1.386	0,81	263	0,62

I dati si fermano al 1922 essendo stati confusi dopo quest'anno, con sorte uguale di quella subita dai dati della remissione.

Esauriamo qui anche la trattazione di ciò che riguarda i prosciolti per oblazione nel giudizio.

Presso i Pretori nell'istruttoria i prosciolti per oblazione oscillavano attorno ai 5 % sul totale dei prosciolti; presso i Pretori nel giudizio non arrivavano all'1 % e presso i Tribunali sorpassavano di poco il 0,50 %. Un forte incremento, specialmente presso i Pretori in istruttoria, si ebbe negli anni di guerra e tale incremento derivava dal crescere del numero di contravvenzioni, poichè molte ne furono previste in leggi speciali del periodo bellico, ed aumentarono così la materia dell'oblazione.

È cosa evidente che le oblazioni raggiungano nel giudizio un numero minore di quello che raggiungono in istruttoria, poichè colui che vuole fare la oblazione non aspetterà generalmente di farla in giudizio, rimettendoci quindi in più le maggiori spese processuali.

È assolutamente necessario che la nostra Statistica ufficiale torni a separare l'oblazione dalla remissione e dagli altri casi di estinzione dell'azione penale.

Se è vero che tanto la remissione che l'oblazione sospendono l'azione dell'autorità giudiziaria, se è vero che ambedue con gli aumenti e le diminuzioni possono significare corrispondenti variazioni in quella che altrove ho chiamato « litigiosità penale », è del pari vero che esse derivano da moventi psicologici completamente diversi, basti dire che la remissione proviene dal querelente, l'oblazione dall'imputato. Quanto allo scarso uso dell'oblazione, è comune opinione ch'esso sia dovuto al fatto che i giudici hanno la consuetudine di applicare la pena nel minimo, sicchè il contravventore rischia le poche spese del giudizio, con la speranza o di essere assolto o di essere condannato nel minimo e di risparmiare con ciò la differenza fra quanto paga in seguito alla condanna e quanto avrebbe dovuto pagare, versando con l'oblazione, il massimo della pena. Tale scarso uso è quanto mai lamentabile, poichè, se l'oblazione fosse più comune, diminuirebbe di molto il lavoro delle Preture (1).

(1) Con il nuovo Codice di procedura penale, l'oblazione aumenterà probabilmente di numero, poichè ne sono stati enormemente estesi i limiti.

Vi è un modo di chiusura dell'istruttoria che forse abbraccia — e non lo dovrebbe — per ciò che riguarda i procedimenti alcuni di quei modi che finora abbiamo considerato per gli imputati.

È la impromovibilità dell'azione penale in base all'art. 179 Codice proc. pen. Il Pretore la pronuncia da sè, il Pubblico Ministero deve chiederne la pronuncia al Giudice istruttore. Non spetta a noi giudicare se tale sistema — detto della legalità — sia buono; la statistica può dire che deve far perdere parecchio tempo, in quanto i passaggi di procedimenti dall'una all'altra autorità istruttoria, in seguito a questa causa, non sono pochi. E può dire anche, ai suoi fini, che tale sistema genera parecchie complicazioni, con conseguente molto scarsa sicurezza nei dati.

Si devono registrare statisticamente i procedimenti ex art. 179; non si devono registrare i reati poichè non sono obbiettivamente accertati; non si devono registrare gli imputati per il semplice motivo che non sono tali. Però, un tempo, questi ultimi si registravano, quindi è probabilissimo che i Cancellieri nei non rari casi in cui l'individuo — non chiamiamolo imputato — ci sia, lo scarichino in altre colonne del registro non trovando l'antica in cui usavano collocarlo. Non è del pari improbabile che qualche reato finisca nelle tavole facendo così figurare una delinquenza che in realtà non esiste.

Con il nuovo Codice cesseranno le complicazioni perchè si ritornerà all'antico sistema dell'invio all'archivio che potrà essere disposto anche dal Pubblico Ministero (1).

Dai dati contenuti nel prospetto che segue si deduce che i decreti di impromovibilità dell'azione penale, crescono in ragione diretta del crescere d'importanza della Magistratura, e ciò probabilmente soprattutto per la ragione che dalle Magistrature superiori i procedimenti sono meglio vagliati ed esaminati di quanto lo possono essere da quelle più basse.

Abbastanza forti, ma non molto violente nè molto costanti diminuzioni negli anni d'amnistia, ci farebbero sospettare che qualche

(1) Il Pretore o il Pubblico Ministero che abbiamo archiviato un procedimento debbono informare rispettivamente il Procuratore del Re ed il Procuratore Generale (art. 74 C. P. P. 1930), i quali possono invece richiedere gli atti e disporre che si proceda. Sarà assolutamente necessario rilevare statisticamente i casi in cui viene impartito quest'ordine di procedere, malgrado la precedente archiviazione.

procedimento chiuso per amnistia, finisca pure in questa colonna perchè altrimenti le diminuzioni dovrebbero essere — a mio credere — alquanto più forti.

Presso gli Uffici di istruzione il numero dei decreti è generalmente minore di quello dei corrispondenti rinvii fatti dagli Uffici di Pubblico Ministero. Ciò significa dunque che in parecchi casi il Giudice istruttore non accoglie la domanda di archiviazione del procedimento; si pensi che i dati per gli Uffici di istruzione comprendono anche i decreti che il Giudice fa per i procedimenti ad istruzione formale. Si sarebbero dovuti raccogliere i dati distintamente e (con qualche piccolo artificio di calcolo) si sarebbe riusciti a sapere quale fosse il numero dei casi in cui non era accolta la richiesta del decreto ex art. 179. Col nuovo Codice l'indagine non potrebbe più esistere dato il ritorno al sistema dell'invio all'archivio.

PROSPETTO 15.

Impromovibilità dell'azione

ANNI	PRETORI		UFFICI DI P. M.		UFFICI D'ISTRUZIONE	
	Impromovibilità dell'azione in base all'art. 179 C. P. P.		Rinvio al giudice istruttore per la pronuncia del decreto in base all'art. 179 C. P. P.		Decreti in base all'art. 179 C. P. P.	
	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti
1914	—	—	46.662	10,95	46.622	20,45
1915	—	—	46.842	11,30	46.842	19,83
1916	—	—	44.221	11,89	44.211	21,74
1917	2.885	0,63	40.030	10,78	43.457	23,69
1918	6.858	1,90	45.211	11,77	42.049	23,59
1919	6.477	1,65	44.745	9,56	36.881	17,26
1920	6.162	1,49	49.688	8,88	45.534	15,96
1921	10.292	2,07	57.720	10,42	39.787	18,31
1922	8.675	1,55	51.255	10,56	51.336	19,66
1923	16.002	2,45	50.276	9,64	50.680	20,45
1924	16.618	2,28	53.737	11,31	52.977	24,34
1925	23.478	3,30	50.166	9,87	60.444	26,93
1926	20.817	2,83	63.969	12,66	58.095	26,63
1927	23.987	3,24	63.273	12,39	59.889	29,22
1928	21.425	2,98	70.607	13,35	69.860	33,04
1929	25.998	3,54	80.304	15,01	70.779	33,39

Quando non si verifichi una di quelle cause che agiscono violentemente sull'azione (si permetta l'espressione) e che fin qui abbiamo considerato, l'istruttoria continua il suo corso e termina o con il proscioglimento dell'imputato o con il rinvio a giudizio.

Vediamo ancora qualcuno tra i modi di proscioglimento nell'istruttoria.

PROSPETTO 16.

Prosciolti perchè non punibili o non soggiacenti a pena

ANNI	UFFICI DI ISTRUZIONE		SEZIONI DI ACCUSA	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914.	1.646	2,64	84	2,57
1915.	1.859	2,07	134	2,40
1916.	1.336	3,24	103	3,24
1917.	1.085	3,62	88	3,83
1918.	867	3,48	69	3,97
1919.	806	1,38	106	2,56
1920.	1.543	2,39	264	4,83
1921.	1.713	2,79	381	4,64
1922.	1.402	2,29	398	2,95

Non risulta il numero dei non punibili o non soggiacenti a pena presso i Pretori; presso gli Uffici di istruzione esso oscilla attorno il 3 %; presso le Sezioni di accusa si avvicina al 4 %.

Dell'insufficienza di prove o dell'inesistenza di fatto e di reato, abbiamo già parlato quando trattammo delle denunce infondate; occorre tuttavia qui ripetere qualche parola considerando ora queste due forme di proscioglimento come modi di risoluzione dell'istruttoria (1).

Il massimo di imputati prosciolti per inesistenza di fatto o reato si ha presso gli Uffici di istruzione e ne abbiamo già detto il probabile perchè. Malgrado i forti scarti in seguito ad amnistie si può

(1) Vedi prospetto 3.

forse riconoscere una tendenza alla diminuzione presso tutte le Magistrature, salvo una lieve ripresa negli ultimi tre anni.

I proscioglimenti per insufficienza di prove crescono col crescere di grado della Magistratura. Il fenomeno è forse psicologicamente spiegabile col fatto che, invece di rinviare a giudizio nei reati più gravi, i giudici che istruiscono quando non siano sicurissimi della colpevolezza, vogliono probabilmente tranquillare la propria coscienza con una sentenza dubitativa. Il fatto è tuttavia da lamentarsi e l'abuso della sentenza dubitativa si trova di sovente riprovato nei discorsi dei Procuratori Generali. Molti imputati, che dovrebbero risultare prosciolti per altre ragioni, finiscono in questa categoria e il proscioglimento per insufficienza di prove è una condanna morale contro la quale pochi appellano.

Non bisogna tuttavia esagerare troppo quando si parla male della sentenza dubitativa. Una indagine (1) da me fatta presso il Tribunale di Roma, e che riporto qui sebbene si tratti di dati riferentisi a proscioglimenti in giudizio, ci insegna che anche questa volta il diavolo è ben meno nero di quanto lo si dipinge.

PROSPETTO 17.

Tribunale penale - Roma

TRA GLI IMPUTATI ASSOLTI PER INSUFFICIENZA DI PROVE

NON HANNO APPELLATO		HANNO APPELLATO		A QUELLI CHE HANNO APPELLATO, LA SENTENZA FU					
				confermata		riformata			
						in senso favorevole		in senso contrario (*)	
Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
989	73,69	353	26,31	222	62,89	115	32,58	16	4,53

(*) Si intende che in questo caso vi fu anche appello da parte del P. M.

È vero che l'assoluzione per insufficienza di prove è una macchia per l'imputato. Ma quanti sono quelli che sentono la vergogna di questa macchia? E quanti invece sono coloro i quali ringraziano Iddio che la brutta avventura del processo è finita in bene? Da circa tre quarti

(1) Ringrazio le LL. EE. il prof. sen. Silvio Longhi ed il sen. Donato Faggella, per l'interessamento avuto e per il permesso datomi, di compiere queste ed altre indagini che si troveranno più avanti riportate.

degli imputati assolti per insufficienza di prove non è interposto appello, quindi a costoro preme di non stuzzicare le ceneri del processo appena chiuso, e sono per la maggior parte coloro che, se le prove in primo grado fossero state migliori, avrebbero finito male la loro avventura giudiziaria. Fra quelli che appellano, a poco più di un decimo (tra tutti gli assolti per insufficienza di prove) la sentenza è cambiata in modo favorevole, vale a dire, sono assolti o perchè il fatto non esiste o perchè non l'hanno commesso o non vi hanno preso parte. Questi sono i veri innocenti che trovano nella seconda istanza il modo per purificarsi da ogni macchia.

A più del 60 % tra quelli che appellano è confermata la sentenza di primo grado e tra questi ben pochi devono essere gli innocenti perchè le Corti di Appello — lo vedremo — sono generalmente miti. Pochissimi sono quelli per i quali la sentenza subisce la *reformatio in pejus* perchè, come si sa, occorre l'appello del Pubblico Ministero, appello ch'è molto raro. Si vede dunque abbastanza chiaramente che dalla sentenza dubitativa chi ci guadagna è colui, che ha la coscienza sporca, mentre gli innocenti hanno ben poco da perderci, avendo a loro disposizione il rimedio dell'appello, in cui hanno una discreta probabilità di poter far cancellare la macchia che loro lascierebbe la sentenza di primo grado.

Del resto con l'introduzione del nuovo Codice di proc. pen. l'assoluzione per insufficienza di prove, tanto in istruttoria che in giudizio dovrà subire una restrizione molto sensibile. Esso (art. 378 e 479) stabilisce che il giudice deve dichiarare che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, tanto nel caso in cui vi è la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

Diminuirà quindi la categoria dei prosciolti per insufficienza di prove, mentre cresceranno quelle dei prosciolti perchè il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso e ciò con vantaggio della più o meno pulita coscienza dei giudicabili.

Riguardo ai proscioglimenti le nostre statistiche sono attualmente troppo incomplete. Modifiche apportate anni fa e specialmente nel 1923 hanno tolto ogni possibilità di comparazione e hanno privato di valore le indagini.

Il prospetto che si occupa dei proscioglimenti presso Uffici di istruzione e Sezioni di accusa, nella « Introduzione » della « Statistica giudiziaria penale » è insufficiente perchè poco dettagliato.

Le tavole dovrebbero essere uniformi, nel massimo grado possibile, presso le varie Magistrature; l'uniformità è ora facilitata dal R. decreto 23 marzo 1931 n. 249, sull'ordinamento delle Corti d'Assise e potrà essere attuata con l'introduzione del nuovo Codice di proc. pen. servendosi per la raccolta dei dati di uno schema simile al seguente:

Istruttoria

IMPUTATI RISPETTO AI QUALI FU PRONUNCIATA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE, perchè									
il fatto non sussisteva o non costituiva reato	l'imputato non aveva commesso il fatto o non aveva concorso in esso	si trattava di persona non imputabile o non punibile	erano insufficienti le prove	era stato concesso il perdono giudiziale	l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita od il reato era estinto per				
					manca o inammissibilità della querela	remissione	oblazione	amnistia	prescrizione

Sono contemplati in questa tabella tutti i possibili motivi di proscioglimento in base all'art. 378 Codice proc. pen. 1930. La divisione adottata sarebbe comparabile con i risultati delle statistiche già esistenti.

Il modo sfavorevole di chiusura dell'istruttoria rispetto all'imputato è dato dal rinvio a giudizio dell'imputato stesso. Il rinvio a giudizio avviene, com'è naturale, alla fine di ambedue i tipi di istruttoria, sommaria e formale, ma, data la differente procedura che si segue nei diversi tipi, il rinvio a giudizio deve assumere anche differenti valori. E ciò ci porta a premettere qualche considerazione sulle differenze tra le due forme di istruttoria.

Nella nostra procedura vi è l'istruttoria formale che spetta al Giudice istruttore ed alla Sezione d'accusa e che è fornita di tutte le garanzie giurisdizionali e quella sommaria che è di competenza del Pretore e del Pubblico Ministero e che, secondo alcuni, sarebbe attività di carattere amministrativo. Però quando il Pubblico Ministero deve compiere alcuni atti di carattere giurisdizionale, deve richiedere l'intervento del Giudice istruttore o meglio passare gli atti a lui; questo è un inconveniente ovunque molto lamentato come causa di molta perdita di tempo. La statistica invece può dire che l'inconveniente ha ben scarsa portata: basti vedere il prospetto che segue e che dà il numero dei procedimenti che passano al Giudice istruttore, ogni 100 procedimenti esauriti dal Pubblico Ministero (1).

PROSPETTO 18.

Uffici di Pubblico Ministero. — Procedimenti inviati al Giudice istruttore per l'inizio dell'istruttoria formale e per la conversione dell'istruttoria sommaria in istruttoria formale

A N N I	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	A N N I	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
1917	7.552	2,03	1924	16.684	3,51
1918	7.367	1,91	1925	18.315	3,60
1919	12.484	2,66	1926	15.496	3,06
1920	18.885	3,37	1927	15.927	3,12
1921	18.216	3,28	1928	16.293	3,06
1922	16.086	3,31	1929	15.031	2,81
1923	26.629	5,10	—	—	—

(1) È probabile che con il nuovo Codice i casi di conversione dell'istruttoria sommaria in formale, diminuiranno ancora, essendo stata lievemente sveltita a questo riguardo l'istruttoria sommaria. Sarà interessante prendere nota in via statistica, dei casi in cui l'istruttoria formale è stata convertita in sommaria a sensi del 1° capoverso dell'art. 389 Codice proc. pen. Converrebbe pure notare i casi: 1° in cui il Pubblico Ministero (Procuratore del Re o Procuratore Generale), quando gli sono trasmessi gli atti affinché presenti le sue requisitorie per la chiusura dell'istruzione formale, restituisce gli atti stessi chiedendo che l'istruttoria sia continuata; 2° in cui il Procuratore Generale aveva a sè l'istruttoria sommaria (art. 392, 2° capov. Codice proc. pen. 1930); 3° in cui gli atti sono rimessi alla Sezione istruttoria a' sensi dell'art. 234 ultimo cap. Codice proc. pen. 1930.

Ma il Giudice istruttore (o la Sezione d'accusa, quando si tratti d'istruttorie per reati di competenza delle Corti di Assise) deve anche pronunciare il proscioglimento dell'imputato nell'istruttoria sommaria oltre che in quella formale che fu dal Giudice istruttore stesso, direttamente esaurita. Nelle tavole ufficiali risultano per gli ultimi anni i procedimenti in cui vi fu proscioglimento distinguendosi tra istruttoria sommaria ed istruttoria formale.

Eccone le cifre assolute per gli ultimi anni.

PROSPETTO 19.

Procedimenti in cui vi fu sentenza di non luogo a procedere

A N N I	UFFICI D'ISTRUZIONE				SEZIONI D'ACCUSA			
	IN SEGUITO AD ISTRUTTORIA SOMMARIA		IN SEGUITO AD ISTRUTTORIA FORMALE		IN SEGUITO AD ISTRUTTORIA SOMMARIA		IN SEGUITO AD ISTRUTTORIA FORMALE	
	Per essere ignoti gli autori del reato	Per altro motivo	Per essere ignoti gli autori del reato	Per altro motivo	Per essere ignoti gli autori del reato	Per altro motivo	Per essere ignoti gli autori del reato	Per altro motivo
1923	144.458	34.408	2.587	3.998	59	107	2.429	1.966
1924	127.596	23.614	2.097	1.899	27	53	1.402	1.591
1925	125.435	26.264	1.540	1.616	31	119	1.293	1.524
1926	122.379	25.900	789	1.767	5	70	772	1.437
1927	113.329	21.521	453	1.672	6	56	326	1.172
1928	110.307	22.379	112	1.253	—	12	265	1.121
1929	108.303	24.487	74	844	12	15	274	1.236

Come si vede facilmente, senza neanche calcolare le percentuali, gli Uffici di istruzione pronunciano un numero di sentenze di non luogo a procedere di gran lunga maggiore per ciò che riguarda i procedimenti ad istruttoria sommaria che non per ciò che riguarda i procedimenti ad istruttoria formale; cosa logica questa, dato il numero molto maggiore d'istruttorie sommarie. Nelle Sezioni d'accusa il numero delle sentenze di non luogo a procedere in seguito ad istruttoria formale è molto maggiore di quello delle stesse sentenze in seguito ad istruttoria sommaria, perchè quest'ultima forma di istruttoria, per i reati di competenza d'Assise, rappresenta l'eccezione. È dunque al riguardo del non luogo a procedere e delle pronuncie in base all'art. 179 che può aversi una perdita di tempo rispetto al passaggio degli atti dagli Uffici di Pubblico Ministero agli Uffici di istruzione, non già in quegli altri pochi casi che abbiamo considerato prima.

Vediamo ora qual'è il numero di istruttorie formali e di istruttorie sommarie.

PROSPETTO 20.

Istruttorie sommarie e formali

A N N I	SOMMARIE				FORMALI	
	Numero assoluto	Ogni 100 esaurite	Esaurite dal P. M. con invio al giudizio	Esaurite dalle Aut. istr. con proscioglimento	Numero assoluto	Ogni 100 esaurite
1914.	239.752	89,44	40.022	199.730	28.353	10,56
1915.	257.663	94,07	38.760	218.840	16.252	5,93
1916.	225.826	95,19	33.804	192.001	11.401	4,81
1917.	207.984	95,96	33.306	174.678	8.763	4,04
1918.	206.232	96,05	36.457	169.775	8.481	3,95
1919.	244.010	94,70	43.903	200.107	13.669	5,30
1920.	319.955	95,10	51.153	268.802	16.491	4,90
1921.	254.026	93,41	54.622	199.404	17.915	6,59
1922.	296.988	94,50	51.751	245.237	17.281	5,50
1923.	234.589	92,82	55.557	179.032	18.305	7,18
1924.	206.603	93,88	55.313	151.290	13.465	6,12
1925.	216.743	94,62	64.894	151.849	12.334	5,38
1926.	213.672	94,90	65.008	148.664	11.474	5,10
1927.	200.849	95,37	65.482	135.367	9.748	4,63
1928.	198.913	95,76	66.202	132.711	8.813	4,24
1929.	202.483	96,02	69.668	132.815	8.384	3,98

Il numero delle istruttorie sommarie ha una netta tendenza a crescere e costituisce ormai oltre il 95 % di tutte le Istruttorie. Di rimando quindi calano le istruttorie formali (1).

Generalmente questo può ritenersi un bene perchè in tal modo si dovrebbe accelerare l'opera della giustizia, a scapito, sia pure, della maggior perfezione dell'istruttoria, perfezione che però, molte volte, non è se non formalità.

(1) Interessante l'aumento delle istruttorie sommarie in tempo di guerra dovuto probabilmente alla necessità di sbrigare in fretta gli affari.

Il nuovo Codice di procedura penale stabilisce come tipo normale di istruttoria quella formale, eccetto che per il Pretore il quale istruisce sempre con istruttoria sommaria; è probabile quindi che aumenterà di parecchio il numero delle istruttorie formali. Tale aumento non sarà forse molto elevato, perchè rimarranno ancora frequenti i casi in cui si potrà usare l'istruttoria sommaria; questa forma anzi viene alquanto sveltita dalle disposizioni del nuovo Codice.

È molto interessante il vedere quale sia l'esito dei procedimenti in giudizio, quando essi siano preceduti da istruttoria sommaria o invece da istruttoria formale. Tale indagine è stata possibile dopo che le nostre Statistiche ufficiali hanno introdotto le quattro colonne da cui abbiamo calcolato il seguente prospetto.

PROSPETTO 21.

Tribunali

A N N I	IMPUTATI NEI PROCEDIMENTI SU RITO SOMMARIO				IMPUTATI NEI PROCEDIMENTI SU RITO FORMALE			
	prosciolti		condannati		prosciolti		condannati	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1923	46.806	45,74	55.518	54,26	7.335	40,78	10.651	59,22
1924	33.381	40,61	48.825	59,39	5.795	39,34	8.937	60,66
1925	42.791	45,32	51.634	54,68	7.263	39,23	11.250	60,77
1926	40.519	42,09	55.756	57,91	6.597	37,60	10.949	62,40
1927	36.934	38,90	58.000	61,10	5.255	33,37	10.493	66,63
1928	33.587	36,99	57.219	63,01	4.823	31,67	10.406	68,33
1929	33.687	38,08	54.780	61,92	4.634	32,30	9.712	67,70

Come si vede l'istruttoria sommaria porta nei giudizi che ad essa seguono, ad un numero di condanne minore di quello che si ha nei giudizi preceduti da istruttoria formale. Ciò è logico perchè l'istruttoria sommaria, nella quale meno si può vagliare la colpevolezza, deve portare una quantità minore di condanne nel giudizio, in quanto molti imputati, che nella più accurata istruttoria formale sarebbero stati prosciolti, in quella sommaria vengono rinviati a giudizio e qui poi, naturalmente, sono assolti (1).

Ottimo sintomo sarebbe il fatto che cresce il numero dei condannati e cala quello dei prosciolti nei procedimenti a rito sommario, se esso fosse dovuto ad una migliore valutazione della colpevolezza e ad una maggiore perfezione nell'istruttoria sommaria. Ma poichè analogo fenomeno succede nelle istruttorie formali esso è forse dovuto ad una maggiore severità delle Magistrature che si incontra negli ultimi anni: cosa ottima del resto anche questa, ma che non ha niente da fare con le forme di istruttoria.

(1) La stessa cosa avviene per quelle Corti che giudicano i reati commessi all'Estero, i quali importano più assoluzioni, essendo privi o quasi di istruttoria.

Ci resta ancora da vedere la differenza nei rinvii a seconda che l'istruttoria sia sommaria o sia formale; questa infatti è una delle differenze più rilevanti che si dovrebbero avere, date le disparità profonde esistenti fra le due forme di istruttoria.

I rinvii a giudizio presso gli Uffici di istruzione e le Sezioni di accusa, che usano dell'Istruttoria formale, hanno nel sedicennio che sempre consideriamo il seguente andamento.

PROSPETTO 22.

Rinviati a giudizio

A N N I	UFFICI DI ISTRUZIONE						SEZIONI DI ACCUSA					
	DEL PRETORE				DEL TRIBUNALE PENALE		DEL PRETORE		DEL TRIBUNALE PENALE		DELLA CORTE DI ASSISE	
	per competenza diretta		per competenza prorogata									
	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu provveduto	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu provveduto	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu provveduto	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu provveduto	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu provveduto	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu provveduto
1914	1.261	1,27	4.886	4,92	19.774	19,90	120	1,43	1.616	19,22	3.383	40,23
1915	448	0,39	1.103	0,97	12.301	10,81	159	1,51	1.520	14,40	3.240	30,68
1916	277	0,47	697	1,17	9.206	15,47	87	1,33	763	11,66	2.426	37,08
1917	325	0,68	726	1,53	8.780	18,44	70	1,24	815	14,41	2.312	40,88
1918	191	0,45	578	1,37	9.746	23,03	56	1,11	997	19,72	2.092	41,38
1919	247	0,31	732	0,92	13.254	16,59	54	0,70	958	12,48	2.475	32,23
1920	423	0,43	1.090	1,11	19.920	20,29	231	1,74	2.755	20,71	4.793	36,02
1921	666	0,65	1.307	1,28	22.316	21,85	398	2,15	2.894	15,61	6.837	36,87
1922	756	0,78	1.331	1,36	18.026	18,48	482	1,88	3.883	15,14	7.694	30,01
1923		1,716		1,53	19.288	17,14	304	1,44	2.762	13,06	6.140	29,03
1924		1.301		1,70	15.505	20,28	288	1,80	1.728	10,82	5.271	32,99
1925		1.105		1,43	15.668	20,24	236	1,47	1.903	11,89	4.931	30,81
1926		1.077		1,56	16.234	23,50	250	1,91	1.648	12,59	4.470	34,15
1927		782		1,27	15.801	25,72	180	1,42	2.240	17,62	4.555	35,83
1928		810		1,32	14.903	24,36	173	1,35	3.459	26,99	4.051	31,61
1929		833		1,25	14.329	21,53	162	1,33	2.418	19,81	4.480	36,70

Come si vede, il numero dei rinvii a giudizio presso gli Uffici di istruzione, si può dire che arrivi a un dipresso a circa il 25 % degli imputati cui fu provveduto, mentre nelle Sezioni di accusa i rinvii a giudizio sono attorno al 60 %.

Se diamo una anticipata occhiata al prospetto che segue vedremo subito che la percentuale dei rinvii a giudizio presso gli Uffici di Pubblico Ministero non è affatto molto più elevata di quella dei rinvii dagli Uffici di istruzione. La comune credenza che il Pub-

blico Ministero raccolga più le prove di accusa che di difesa e sia precipitoso nel rinviare a giudizio, trova qui una nuova smentita, dopo averne trovata una nel fatto, poco fa considerato, che cioè le assoluzioni in giudizio non sono poi, nei procedimenti preceduti da istruttoria sommaria, tanto più numerose che in quelli preceduti da istruttoria formale.

Vi è invece una legge empirica ben definita: dagli Uffici di Pubblico Ministero, agli Uffici di istruzione alle Sezioni di accusa, i rinvii a giudizio tendono costantemente a crescere; crescono quindi in ragione diretta della gravità del reato. Tra i due primi Uffici non vi è grande differenza nella percentuale dei rinvii, perchè nemmeno i reati hanno grande differenza di gravità; invece un forte aumento si ha nelle Sezioni di accusa che istruiscono i reati gravissimi.

Come si spiega invece il forte numero presso i Pretori? Credo vi siano due ragioni:

1° che dev'esservi qui realmente un po' di precipitazione, perchè il Pretore, compiendo da sè le indagini di carattere istruttorio, preferirà non sprecare doppia attività, e si limiterà quindi a fare una più accurata indagine nel periodo del giudizio;

2° che, dati i molti reati a querela privata, dalla tenacia del querelante (il quale voglia maggiormente spaventare il reo per ottenere più vantaggiose transazioni) il numero di rinvii deve esser di necessità favorito.

Il numero dei rinvii cresce negli ultimi anni e ciò per effetto di quella maggior severità nella Magistratura, che abbiamo più volte notata.

Com'è naturale, gli Uffici di istruzione esauriscono il massimo numero di procedimenti che saranno di competenza del Tribunale e le Sezioni d'accusa, di procedimenti che saranno di competenza d'Assise, quantunque anche il numero degli imputati che, dopo aver subito l'istruttoria nella Sezione d'accusa, finiscono al Tribunale, non sia poi piccolo. Ci resta da dire delle proporzioni tra citazioni diretta e direttissima che si hanno nell'istruttoria sommaria.

Presso i Pretori il numero dei rinviati a giudizio con citazione diretta tende ormai a raggiungere il 40% degli imputati cui fu provveduto, mentre i rinviati con citazione direttissima oscillano, attorno al 2,5%. Da quanto almeno risulta dai dati del 1918, la citazione

direttissima sarebbe più usata nei procedimenti di competenza propria che non in quelli di competenza prorogata. Ciò perchè nella prima si tratta di reati meno gravi e nei quali dev'essere più facile la flagranza (1).

Presso gli Uffici di Pubblico Ministero la citazione diretta oscilla con molta costanza attorno al 20 %, mentre quella direttissima non arriva al 2 % e tende piuttosto a diminuire. Semplicemente perchè si fa minore uso di essa o forse per maggiore abilità del delinquente a non farsi trovare sul luogo del delitto ?

Ciò che abbiamo detto risulta dal prospetto seguente:

Rinvii a giudizio

PROSPETTO 23.

ANNI	PRETURE				UFFICI DI P. M.			
	con citazione diretta		con citazione direttissima		con citazione diretta		con citazione direttissima	
	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu provveduto	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu provveduto	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu provveduto	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu provveduto
1914.	169.021	27,37	11.147	1,80	57.042	15,16	6.377	1,70
1915.	124.743	18,66	10.256	1,53	54.420	15,13	4.747	1,32
1916.	134.716	22,04	10.598	1,73	48.073	16,51	3.651	1,25
1917.	128.980	21,57	11.478	1,92	48.808	16,09	7.607	2,53
1918 (*)	215.509	48,25	9.917	2,22	48.122	14,76	9.758	2,99
1919.	199.986	39,68	9.149	1,82	63.060	16,44	13.751	3,58
1920.	268.952	49,15	11.461	2,09	77.411	17,37	10.932	2,45
1921.	296.280	47,24	21.590	3,44	84.619	19,05	16.823	3,79
1922.	298.129	43,64	20.328	2,98	78.541	19,61	9.352	2,33
1923.	299.814	38,12	18.732	2,38	86.120	19,33	5.201	1,16
1924.	319.297	37,31	17.557	2,05	81.363	20,95	6.086	1,56
1925.	296.400	34,52	16.402	1,91	88.809	21,83	8.866	2,18
1926.	335.693	37,68	19.978	2,24	91.438	21,48	8.784	2,06
1927.	350.105	39,65	21.786	2,47	91.441	20,96	8.271	1,90
1928.	363.547	41,60	23.730	2,72	88.040	20,20	8.526	1,96
1929.	364.525	42,57	20.639	2,41	92.071	21,61	8.070	1,89

(*) Nel 1918 furono distinti i rinvii ad udienza da parte dei Pretori nei procedimenti di competenza propria (cit. diretta : 91.972 ; cit. direttissima : 6.426) da quelli in casi di competenza prorogata (cit. diretta : 123.237 ; cit. direttissima : 3.491).

(1) Il nuovo Codice abolisce la competenza prorogata, cagione di infiniti impacci anche nel campo statistico; introduce all'art. 31 cap. la possibilità, per il Procuratore del Re, di disporre con provvedimento insindacabile fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento dal Pretore al Tribunale. La statistica dovrebbe prendere nota di questi interessanti casi che vengono a costituire una competenza prorogata a rovescio; potrebbero essere annotati nella colonna 5 del Registro I-A la quale si occupa dei procedimenti rimessi al Procuratore del Re o ad altra autorità per competenza, dividendo la colonna stessa in due parti e ponendo in una di queste l'intestazione: di cui rimessi al Tribunale a' sensi dell'art. 31 cap. Codice proc. pen.

Il maggior aumento nella citazione diretta e direttissima si ha quando vi siano variazioni di competenza nel senso di allargare la competenza delle Magistrature inferiori. Inoltre, la diffusione della istruttoria sommaria e le proporzioni in essa tra citazione diretta e direttissima dipendono dalla prevalenza di un determinato reato nelle singole regioni, dalla esistenza in esse di grandi città o di estese campagne, poichè, la citazione diretta e direttissima sono subordinate alla facilità e certezza di prova, all'organizzazione della Polizia giudiziaria, alla celerità delle comunicazioni. È evidente perciò che saranno più usate in quei luoghi ove, per i motivi surricordati, si possa perseguire il reato flagrante o semiflagrante. Così citazione diretta e direttissima sono più usate nell'Italia settentrionale che nella meridionale.

Vantaggi caratteristici di esse sono :

1° diminuzione del tempo intercedente tra reati e giudizi onde la repressione risulta più efficace ;

2° alleggerimento degli Uffici di istruzione da un peso enorme di procedimenti. Si aggiunga che malgrado l'istruttoria affrettata gli appelli a procedimenti preceduti da istruzione sommaria danno poche riforme. Quanto alla reciproca prevalenza tra citazione diretta e direttissima, nelle singole regioni, essa dipende dal genere di reati che vi prevale.

Quanto al maggiore uso che si fa ora della citazione diretta e in genere dell'istruttoria sommaria, se esso fosse dovuto solo a una maggiore facilità nel rinviare a giudizio, il numero dei prosciolti nel giudizio (Tribunali) in seguito a citazione diretta dovrebbe aumentare. Se esso diminuisce, sia pure per maggiore severità della Magistratura, vuol dire però che non è cresciuta la facilità nel rinviare a giudizio, perchè altrimenti, per lo meno, le due forze opposte si compenserebbero e il numero rimarrebbe costante.

Dopo aver parlato dei proscioglimenti, dopo aver parlato dei rinvii a giudizio, passiamo ora a considerare un modo di sospensione dell'istruttoria che abbiamo lasciato per ultimo in quanto forma argomento a sè.

Parlo della sospensione dell'istruttoria per essere ignoti gli autori del reato.

La sospensione per questo motivo è piuttosto dolorosa ed è tanto più dolorosa in quanto tal genere di delinquenza, come vedremo,

era in continuo aumento, e soltanto negli ultimi tempi cominciò a decrescere (1).

Lo studio dei reati commessi da ignoti autori, considerato dal punto di vista della lesione dell'ordine giuridico in danno della società apparterrebbe alla Statistica criminale, ma, poichè essa si basa sulla unità « imputato definitivamente giudicato », tale studio, come ben si capisce, non vi può essere compreso e passa, per ragioni di posizione direi, alla Statistica giudiziaria penale. Questa, cui spetta per definizione lo studio dell'attività dei magistrati, dovrebbe occuparsi dei delitti di autori ignoti soltanto come modo di risoluzione dell'istruttoria e come attività speciale dell'autorità giudiziaria, in quanto i procedimenti contro ignoti debbono dare più filo da torcere ai magistrati ed alla Polizia giudiziaria, al fine di poter scoprire i colpevoli. Si dovrebbe invece tralasciare lo studio, della prevalenza d'autori ignoti nei singoli delitti, delle cause di questa prevalenza, ecc.

Prima di passare allo studio del fenomeno dobbiamo fare due premesse:

1° La delinquenza che non è venuta a conoscenza dell'autorità giudiziaria si può distinguere in due grandi categorie (2):

a) delinquenza latente divisa a sua volta in delinquenza latente in modo assoluto (reati noti al solo reo) ed in modo relativo (reati di cui non pervenne notizia all'autorità giudiziaria, ma che sono a conoscenza d'altri che non sia il solo reo);

b) delinquenza degli ignoti (reati noti all'autorità giudiziaria che però non conosce i colpevoli) che è l'oggetto del nostro studio.

2° La delinquenza degli ignoti è in realtà un po' minore di quanto appare dalle statistiche, ciò perchè una parte dei delitti di ignoti che figurano come commessi, in realtà non lo sono stati: si sa infatti che nei procedimenti contro noti o indiziati vi sono dei proscioglimenti perchè il fatto non è stato commesso o non costituisce reato; ora, ciò si riscontrerebbe pure nei delitti che in questo momento studiamo, se essi potessero venir portati a giudizio. Come *coefficiente di minorazione* delle attuali cifre statistiche si deve adottare

(1) Sulla delinquenza degli ignoti c'è uno studio dello ZINGALI (in *Note di Statistica giudiziaria*. Catania, Tipogr. Moderna, pag. 23) i cui dati si fermano in generale al 1913. I dati citati ed anteriori al 1913 sono desunti in buona parte da tale lavoro.

(2) Vedi ZINGALI, studio cit. pag. 23.

una cifra che è un po' maggiore del rapporto tra assoluzioni in giudizio per inesistenza di fatto o di reato e numero di giudizi pronunciati. Ho detto in giudizio e non anche in istruttoria, perchè il magistrato cui appaia manifesta l'inesistenza di fatto o di reato può archiviare il procedimento o rispettivamente pronunciare il non luogo a procedere sotto questa motivazione anche se il reato che si supposeva esistente era pure di quelli di ignoti, senza mandare il procedimento ad ingrossare le file di quelli che riguardano reati commessi in realtà e commessi da ignoti. Ho detto un po' maggiore perchè vi saranno casi in cui tali procedimenti invece che essere definitivamente archiviati per inesistenza di fatto o di reato saranno per maggiore prudenza sospesi soltanto « per essere gli autori ignoti » (1).

Abbiamo visto altrove come le denunce infondate che danno luogo a proscioglimenti nel giudizio rappresentino circa il 4 % delle denunce, quindi dovremo ridurre di un corrispondente numero i delitti di ignoti per averne il reale ammontare. Troppo elevata risulta quindi la cifra di oltre 50 % proposta dallo Zingali (rapporto tra delitti denunciati e giudicati). Anche facendo la successiva considerazione che noi parlando di prosciolti, comprendiamo i prosciolti per delitti e i prosciolti per contravvenzioni, per le quali i proscioglimenti devono avvenire in numero minore (e ciò come parallelo del fatto che maggiore è il numero di contravvenzioni giudicate rispetto a quelle denunciate) mentre parlando di delitti di ignoti parliamo solo di delitti per i quali il numero di prosciolti deve essere maggiore, anche facendo questa considerazione, ripeto, non si può tuttavia di certo adottare un coefficiente di riduzione più

(1) Lo ZINGALI (St. cit., pag. 26), vorrebbe minorare le cifre « di quel tanto che corrisponde alla differenza media che passa di solito tra delitti denunciati e giudicati » Pensiamo che non si possa seguire tale criterio: 1° perchè non prenderebbe in considerazione le assoluzioni in giudizio per inesistenza di fatto o di reato, assoluzioni che indubbiamente devono prendersi in considerazione; 2° perchè, anche a prescindere dalle considerazioni che rispetto all'istruttoria abbiamo fatto, considererebbe come reati da detrarsi e quindi come reati non commessi, tutte le assoluzioni in istruttoria, vale a dire anche quelle in cui il reato esiste come p. es. nei casi di assoluzione per prescrizione, remissione, amnistia, ecc. Poichè in tale ricerca si vogliono determinare i delitti realmente avvenuti, non si devono escludere i casi in cui il delitto avvenne, ma per qualche espediente di legge l'imputato non fu punito. Ci sarà presumibilmente a un disprezzo lo stesso numero di reati denunciati ma non commessi, sia nei reati perpetrati da noti o indiziati (dei quali in questa nota si parla) sia in quelli commessi da ignoti. È facile pensare che vi dev'essere però qualche piccola differenza.

alto del 5 o 6%, tenuto pure conto del piccolo aumento che si dovrebbe fare per prendere in considerazione quei casi in cui in istruttoria, se si fosse trattato di imputati conosciuti, questi sarebbero stati assolti per inesistenza di fatto o di reato ed il relativo procedimento non sarebbe finito tra quelli contro ignoti.

Ma di ciò tratteremo in seguito.

Anticipando intanto ciò che vedremo meglio più tardi studiando l'argomento dal punto di vista della Statistica criminale e per orizzontarci meglio, possiamo premettere che i delitti consumati da ignoti hanno una forte tendenza ad aumentare, sia nella cifra assoluta che in quella relativa, fino al 1922. Dannoso specialmente l'aumento della cifra percentuale, che sta a denotare una maggiore deficienza nell'abilità della Polizia giudiziaria. L'aumento della cifra assoluta si sarebbe potuto spiegare con la tendenza che avevano tutti i delitti ad aumentare: tuttavia tale tendenza non era tanto forte per i delitti in genere.

Con l'avvento del Regime Fascista, mentre i delitti nei primi anni tendevano tuttavia piuttosto a crescere, quelli d'ignoti cominciarono subito e continuarono costantemente a calare, sia nella cifra assoluta che relativa. Ciò è un ottimo indizio perchè segnala un miglior funzionamento della Polizia giudiziaria.

Le considerazioni fin qui fatte sono dedotte dal seguente prospetto.

PROSPETTO 24.

Delitti di autori ignoti

ANNI	Numero assoluto	Ogni 100 delitti denunziati	ANNI	Numero assoluto	Ogni 100 delitti denunziati
1887-89	56.754	15,40	1920	219.371	31,97
1890-92	68.273	16,58	1921	152.467	22,34
1893-95	71.837	15,94	1922	197.307	31,09
1896-98	79.178	15,73	1923	171.838	23,81
1899-901	81.114	15,83	1924	149.057	22,64
1902-904	94.112	17,85	1925 (*)	147.023	20,76
1905-907	103.283	20,37	1926 (*)	144.873	21,09
1908-910	117.663	22,17	1927	131.551	21,07
1911-913	139.525	26,48	1928	124.174	19,96
1914-916	142.613	25,00	1929	120.360	20,47
1917-919	134.002	26,21			

(*) Non sono compresi i reati di cui si occuparono le Sezioni di accusa.

Per vedere qual'è l'andamento che seguono i delitti di ignoti bisogna scendere ad un esame particolare, studiando il fenomeno presso le singole Magistrature e prima di tutto occorre esaminarlo dal punto di vista della Statistica giudiziaria penale, vale a dire studiando il numero dei procedimenti.

PROSPETTO 25.

Preture. — Procedimenti per delitti d'ignoti

ANNI	Numero assoluto	Ogni 100 procedimenti nel periodo anteriore al giudizio	Ogni 100 procedimenti nel periodo anteriore al giudizio (esclusi i decreti penali ed i procedimenti rinviati ad altra autorità)	ANNI	Numero assoluto	Ogni 100 procedimenti nel periodo anteriore al giudizio	Ogni 100 procedimenti nel periodo anteriore al giudizio (esclusi i decreti penali ed i procedimenti rinviati ad altra autorità)
1914	9.349	1,76	4,30	1922	16.318	2,12	5,16
1915	14.922	2,80	4,68	1923	19.179	2,23	5,34
1916	13.104	2,54	5,48	1924	19.158	2,04	6,55
1917	10.540	1,70	4,69	1925	19.964	2,13	4,70
1918	9.571	1,81	4,71	1926	21.153	2,21	5,87
1919	11.397	1,94	4,38	1927	19.138	2,00	5,11
1920	11.316	1,76	4,51	1928	20.418	2,18	5,49
1921	13.777	1,92	4,94	1929	20.635	2,18	5,31

Le due serie presso le Preture hanno un andamento abbastanza parallelo sicchè le considerazioni che faremo per l'una valgono pure per l'altra; ho voluto però calcolare la seconda per dare una cifra che si presenti più vicina a quello che è il reale numero di procedimenti contro ignoti sul totale dei procedimenti per delitti. Ho perciò escluso dal computo (nella 3^a colonna) i procedimenti per decreto, che sono quasitutti per contravvenzioni (1) nelle quali non ci sono autori ignoti ed i procedimenti rinviati ad altra autorità, la quale da per sè penserà a sospendere le istruttorie in cui siano ignoti gli autori. Ci avvi-

(1) Abbiamo detto « quasi » perchè pochissimi delitti preveduti in leggi speciali, possono essere giudicati con decreto.

ciniamo così a quelli che sono i procedimenti per soli delitti, esauriti dai Pretori ed a questi paragoniamo i procedimenti per delitti di ignoti. La cifra si può fissare negli ultimi tempi un po' oltre al 5 %. Come si vede presso i Pretori i procedimenti per delitti d'ignoti non sono molti, ciò perchè presso questa Magistratura vi è una percentuale di delitti a querela privata maggiore di quella che si ha presso le Magistrature superiori, ed è difficile il caso che una querela si sporga contro ignoti; inoltre, trattandosi di delitti lievi, quando non è conosciuto l'autore di essi ne è in genere omessa la denuncia. A conferma del fatto che i Pretori giudicano più delitti a querela privata, basti pensare alla specie di delitti che essi giudicano: tra questi delitti prevalgono di gran lunga le lesioni personali lievissime (372 ult. capov. Cod. pen.) e le ingiurie che sono appunto a querela privata; si ricordi semplicemente quanto abbiamo detto, quando trattammo della querela privata.

Non sarebbe, a mio credere, completamente esatta l'osservazione che molti Procuratori Generali fanno nei loro discorsi, per cui, nei delitti più lievi, restano più facilmente ignoti gli autori, in quanto meno si occuperebbe la Polizia giudiziaria di ricercare i colpevoli di una lesione che poco ha turbato l'ordine giuridico; causa principale sarebbe, secondo me, l'influsso portato dalla querela privata e dalla mancanza di denunce per reati lievi di cui sia sconosciuto il colpevole; ammetto che possa agire anche l'altra causa.

Il numero dei procedimenti per delitti d'ignoti presso i Pretori continua costantemente a salire, salvo una stasi negli ultimi anni. Non si può dire che questo sia proprio un gran male data la lieve entità dei delitti di cui si tratta; forse, sebbene con poca probabilità, il fatto può anche derivare, parzialmente, da un aumento di querele e denunce contro ignoti per un subentrato accrescimento di fiducia nella giustizia in generale e nella Polizia giudiziaria in ispecie.

Passiamo a considerare l'andamento dimostrato dal più numeroso gruppo di procedimenti per delitti di ignoti, gruppo che ha più importanza di quello finora considerato anche per la maggior gravità dei reati.

Uffici di Istruzione. — Procedimenti per delitti d'ignoti

ANNI	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	ANNI	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
1887-92	—	22,63	1921	134.582	61,96
1893-98	—	27,49	1922	166.898	63,90
1899-904	—	28,91	1923	147.045	59,33
1905-10	—	36,48	1924	129.693	59,59
1911-13	135.667	42,68	1925	126.975	56,56
1914-16	127.378	67,48	1926	123.468	56,60
1917	114.334	62,35	1927	113.782	55,49
1918	113.772	63,84	1928	110.419	52,23
1919	135.931	63,60	1929	108.377	51,13
1920	192.486	67,48			

Risulterebbe una più netta tendenza a continuo aumento nei procedimenti per delitti di ignoti fino al 1922 e poi una costante e forte diminuzione. Con il 1914-16 si ha un brusco aumento in seguito ai mutamenti apportati con il nuovo Codice di procedura penale, però, tanto fino al 1914 che dal 1914 al 1921, si nota appunto una costante tendenza a crescere nelle cifre percentuali, mentre le assolute oscillano con variazioni piuttosto incerte. Dopo il 1922 la diminuzione si ha, sia per le cifre relative che per le assolute.

L'altezza della cifra (oltre il 50 %) non deve però spaventare, perchè essa è ingrossata, direi artificialmente, dal fatto che i giudici istruttori, oltre che pronunciare la sospensione dell'istruttoria per essere ignoti gli autori, nella istruttoria di propria competenza, devono anche fare altrettanto per ciò che riguarda la istruttoria sommaria che fu condotta dal Pubblico Ministero, sicchè tutte le sospensioni «per ignoti autori» che dovrebbero far parte dei procedimenti evasi dagli uffici di P. M. vengono invece artificialmente ad ingrossare i procedimenti contro ignoti negli Uffici di istruzione.

Uno studio che cerchi di mostrare quale sia esattamente il numero di procedimenti per reati di ignoti presso gli uffici di P. M. e presso quelli di Istruzione, non si può fare in base ai dati delle

nostre statistiche solo tentandolo in via di approssimazione (1) si ottengono però risultati interessanti.

PROSPETTO 27.

Uffici di Pubblico Ministero. — Procedimenti per delitti d'ignoti

ANNI	Procedimenti inviati al Giudice istruttore per varie cause e inviati a giudizio	Numero probabile dei procedimenti contro ignoti	Ogni 100 procedimenti esauriti erano per delitti d'ignoti	ANNI	Procedimenti inviati al Giudice istruttore per varie cause e inviati a giudizio	Numero probabile dei procedimenti contro ignoti	Ogni 100 procedimenti esauriti erano per delitti d'ignoti
1917	214.611	113.020	52,66	1924	268.997	127.999	49,07
1918	211.441	103.818	49,10	1925	291.264	140.999	48,40
1919	290.006	161.108	55,55	1926	276.477	118.010	42,68
1920	336.947	208.909	62,00	1927	255.210	117.004	45,85
1921	325.809	170.815	52,45	1928	284.951	117.517	41,24
1922	273.793	140.832	51,43	1929	293.456	114.787	39,12
1923	287.836	144.040	50,04				

La serie presenta una regolare, sicura e costante tendenza a decrescere cosa molto buona questa, data la maggiore gravità dei delitti cui provvede il Pubblico Ministero.

Codesta tendenza, parallela a quella che riscontrammo negli Uffici di istruzione, ci conferma, con la sua regolarità, che l'ipotesi fatta per calcolare i procedimenti contro ignoti negli Uffici di Pubblico Ministero deve essere abbastanza prossima alla realtà. Per gli ultimi anni, possediamo anche i dati separati per i procedimenti svolti dagli Uffici di istruzione nei casi di istruttoria formale (2).

(1) L'ipotesi con cui sono calcolati tali procedimenti è la stessa che fu esposta poco fa, quando trattammo del rapporto fra procedimenti reati e imputati ed è quella in base alla quale è calcolata la colonna 2 della tav. 8 dell'Appendice.

(2) L'indagine non si può estendere agli anni anteriori al 1923 perchè le statistiche non distinguevano i casi di non luogo a procedere per ignoti autori nelle istruttorie sommarie e nelle formali separatamente. Si sarebbe potuto fare un ragionamento analogo a quello fatto per gli Uffici di Pubblico Ministero ed applicare una percentuale dedotta da questi ultimi anni, agli anni anteriori. Però, data la portata molto minore delle cifre, in questo caso, ho pensato essere poco sicuro il farlo, poichè vi possono influire cause accidentali, che sulle altre molto maggiori cifre hanno meno presa. Non ho escluso dal totale i casi di invio al Procuratore Generale ex art. 270 Codice proc. pen. perchè sono pochissimi e perchè credo non contemplino quasi mai, processi in cui gli autori sono ignoti.

Uffici di Istruzione. — Procedimenti per reati d'ignoti

ANNI	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	ANNI	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
1923	2.587	14,13	1927	453	4,64
1924	2.097	16,01	1928	112	1,27
1925	1.540	12,48	1929	74	0,88
1926	789	6,87			

Si può ritenere che anche questi procedimenti abbiano tendenza a scemare. Potrà stupire la bassa frequenza di tali procedimenti presso gli Uffici di istruzione; la cosa è però spiegabilissima: delle istruttorie formali buona parte (1) cioè oltre il 50 % è data da istruttorie sommarie convertite in formali. Ora tra queste, dato che il Pubblico Ministero avrebbe potuto chiedere al Giudice istruttore la dichiarazione di sospensione per ignoti autori senza far convertire l'istruttoria in formale, si può presumere che in buona parte si tratti di istruttorie in cui gli imputati sono noti o indiziati e che per maggiore gravità del reato o per maggiori complicazioni vengono proseguite in via formale. Quindi questo 50 % in cui gli imputati sono quasi tutti, o forse tutti, noti, viene ad influire sul totale, diminuendo di molto il numero degli ignoti.

Vediamo l'andamento del fenomeno nelle Sezioni d'Accusa (2).

(1) Uffici di Istruzione:

Anni	Istruttorie formali sino dall'inizio	Istruttorie sommarie convertite in formali
1923	9059	9246
1924	6680	6785
1925	5964	6370
1926	4907	6567
1927	3386	6362
1928	3254	5559
1929	2861	5523

(2) Sebbene le statistiche degli ultimi anni distinguano tra sentenze di non doversi procedere nell'istruttoria formale e sommaria, non ho ritenuto opportuno di distinguere ciò nella tabella dato che cifre di sospensione per ignoti autori, presso la Sezione d'accusa, in istruttorie sommarie sono minime.

Sezioni di Accusa. — Procedimenti per delitti d'ignoti

ANNI	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	ANNI	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
1914	336	8,77	1922	2.501	23,16
1915	327	7,48	1923	2.488	30,02
1916	626	17,92	1924	1.429	30,29
1917	435	14,96	1925	1.324	21,09
1918	612	22,24	1926	777	14,22
1919	845	23,42	1927	332	7,72
1920	1.475	25,75	1928	265	6,68
1921	2.172	30,12	1929	286	7,10

Anche questi procedimenti mostrano una certa tendenza a diminuire di numero. Data la gravità dei reati che sono di solito quelli di Corte d'Assise, il sintomo è veramente ottimo.

Finora abbiamo trattato dei procedimenti presso le varie Magistrature che si occupano delle istruzioni. Possiamo concludere che i procedimenti contro ignoti, salvo che presso i Pretori, hanno una sicura tendenza a diminuire. Possiamo anche trarre una legge empirica per cui i procedimenti contro ignoti (e conseguentemente la delinquenza « legale » degli ignoti), raggiungerebbero il massimo numero presso la Magistratura che si occupa dei delitti di gravità intermedia. Cause di ciò sarebbero :

1° il fatto che presso i Pretori vi sono molti delitti a querela privata e perciò, essendo rare le querele contro ignoti, rari sarebbero pure i procedimenti;

2° il fatto che invece nei delitti molto gravi di cui si occupano e Sezioni di accusa, data appunto la gravità del delitto, più difficile sarebbe che l'autore rimanga occultato e più intense le ricerche compiute dalla Polizia giudiziaria. Quindi bassa cifra di ignoti. Però sulla bassa cifra che si ha presso le Sezioni d'accusa influisce pure il fatto che quando, in via preliminare, si riconosce essere gli autori ignoti, di raro il procedimento è inviato alla Sezione d'accusa anche se esso è di competenza d'Assise. Abbiamo spiegato la poca frequenza che si ha presso gli Uffici di istruzione, nè è possibile fare un computo di quella che si avrebbe trascurando le istruttorie sommarie convertite in formali.

Gli Uffici più gravati di procedimenti contro ignoti sarebbero quelli di Pubblico Ministero i quali perciò, a parità di numero ver-

rebbero ad avere un lavoro maggiore di quello che hanno gli altri uffici, perchè i procedimenti contro ignoti sarebbero logicamente più complicati di quelli contro noti o indiziati.

Abbiamo così analizzato quella parte dello studio che riguarda la Statistica penale, vediamo ora di studiare quella parte che sarebbe di competenza della Statistica criminale, ma che, come ho detto in principio, per ragione di necessaria posizione, derivante dal modo in cui sono compilate le statistiche attuali, viene a far parte della nostra materia. Vale a dire: finora abbiamo studiato i procedimenti, ora studiamo i reati.

Prima di tutto analizziamo qual'è l'andamento dei reati di ignoti presso le varie Magistrature (1).

PROSPETTO 30.

Delitti di ignoti (*)

A N N I	PRETURE		UFFICI DI ISTRUZIONE		SEZIONI DI ACCUSA	
	Numero assoluto	Ogni 100 delitti	Numero assoluto	Ogni 100 delitti	Numero assoluto	Ogni 100 delitti
1914	11.981	8,47	134.947	65,93	365	5,32
1915	12.396	7,05	137.173	63,96	(**) 175	2,55
1916	9.794	7,07	132.531	75,78	(**) 401	8,12
1917	—	—	122.574	79,28	(**) 275	6,30
1918	—	—	119.086	81,52	710	17,23
1919	7.047	5,85	139.206	73,30	922	16,45
1920	18.033	14,10	201.338	77,28	1.570	17,57
1921	10.876	7,88	141.591	72,38	2.601	20,62
1922	14.680	9,33	182.627	77,54	3.095	21,49
1923	17.582	7,61	154.256	71,99	2.638	18,88
1924	16.660	7,79	132.397	75,76	1.777	16,47
1925	17.021	7,07	130.002	74,50	1.593	15,09
1926	18.641	8,11	126.232	73,86	984	10,28
1927	14.655	8,54	116.483	75,34	413	4,66
1928	11.716	7,40	112.122	74,41	336	3,55
1929	9.431	7,69	110.583	73,14	346	4,05

(*) I rapporti percentuali riguardano, s'intende, i delitti, escluse le contravvenzioni.

(**) I dati per le Sezioni d'accusa negli anni 1915-16-17, sono senz'altro errati perchè risultano meno reati che procedimenti

(1) Non si può tenere separato conto (come abbiamo fatto per i procedimenti) dei reati di cui si occuparono gli Uffici di istruzione e di quelli di cui si occuparono gli Uffici di Pubblico Ministero a meno di ricorrere a troppo mal sicure ipotesi. Si potrebbe calcolare, con certa approssimazione, qual'è il numero dei reati di ignoti derivati da istruttoria sommaria, ma poi non si potrebbe ragguagliare questo numero ai reati di cui si occupano annualmente gli Uffici di Pubblico Ministero, poichè, come abbiamo visto, le pronuncie d'improcedibilità per essere ignoti gli autori, fatte dagli Uffici di Istruzione nell'anno x sono una entità molto differente dalle richieste di sentenza d'improcedibilità fatte dagli Uffici di Pubblico Ministero agli Uffici di Istruzione, nello stesso anno x .

L'andamento non è molto differente da quello dei procedimenti. Fino al 1926, presso le Preture si nota una tendenza all'aumento, che deriva in parte dal fatto di una duplicazione compiuta dalle Cancellerie delle Preture che, per errore, usavano contare nel numero dei reati anche quelli di competenza prorogata, che vengono già rilevati dalle Cancellerie degli Uffici di Pubblico Ministero.

Difatti i dati rettificati degli ultimi anni danno una diminuzione (1). Il numero dei reati d'ignoti, presso gli Uffici di istruzione tende a rimanere piuttosto costante e qui non è possibile fare quella distinzione che abbiamo fatto per i procedimenti, dividendoli cioè tra Uffici di Istruzione e Uffici di Pubblico Ministero, per vederne il separato andamento; ad ogni modo, anche se vi è una lieve diminuzione, essa è minore di quella che si nota per i procedimenti.

Presso le Sezioni d'accusa vi è una sicura diminuzione; cosa veramente ottima, data la gravità dei reati che sono trattati da questo Ufficio.

Applicando quella riduzione del 5 o 6 % di cui abbiamo parlato all'inizio di questa trattazione, otterremo che negli ultimi anni il numero dei reati di ignoti effettivamente commessi, si può valutare in una cifra un po' superiore al 7 % presso i Pretori, un po' inferiore al 70 % presso i Giudici istruttori, ed oscillante attorno al 4 % presso le Sezioni d'accusa.

È passiamo ora a considerare quali sono i reati che danno il maggior contributo alla delinquenza degli ignoti.

(1) Il numero dei procedimenti è superiore a quello dei reati — cosa che sembrerebbe errata — per il fatto che mentre tra i procedimenti si contano quelli di competenza prorogata, altrettanto non si fa, o almeno non si deve fare, con i reati di competenza prorogata.

Delitti di autori ignoti

DELITTI	1914-16		1917-19		1920-22		1923	
	Numero assoluto	Ogni 100 denunciati	Numero assoluto	Ogni 100 denunciati	Numero assoluto	Ogni 100 denunciati	Numero assoluto	Ogni 100 denunciati
Omicidi volontari e preterintenzionali	286	10,03	248	10,21	597	10,51	783	14,30
Furti	100.222	58,11	103.472	54,37	135.014	58,17	40.500	51,44
Rapine, estorsioni, ricatti	1.705	43,25	1.251	30,59	3.131	36,34	3.002	39,04
Truffe, altre frodi e bancherotte	1.180	5,65	898	6,04	1.466	6,21	3.785	10,34
Altri	39.220	10,59	28.133	9,38	49.507	12,51	53.768	11,76
TOTALE	142.613	25,00	134.022	26,21	189.715	28,50	171.838	23,81

DELITTI	1924		1925 (*)		1926 (*)		1927 (**)		1928 (**)	
	Numero assoluto	Ogni 100 denunciati	Numero assoluto	Ogni 100 denunciati	Numero assoluto	Ogni 100 denunciati	Numero assoluto	Ogni 100 denunciati	Numero assoluto	Ogni 100
Omicidi volontari e preterintenzionali.	408	9,58	251	5,86	229	7,17	105	4,37	116	4,98
Furti	96.989	49,30	98.930	48,18	99.329	49,40	88.958	46,90	89.696	44,16
Rapine, estorsioni, ricatti	2.263	32,21	1.775	31,11	1.651	38,24	1.740	52,66	1.597	59,92
Truffe, altre frodi e bancherotte	2.030	6,65	2.022	6,95	2.551	8,04	2.534	7,27	1.922	5,22
Altri	47.367	11,28	44.045	9,50	41.113	9,23	37.801	9,59	30.507	8,09
TOTALE	149.057	22,64	147.023	20,76	144.873	21,09	131.138	21,00	123.838	19,90

(*) Esclusi i reati di cui s'occuparono le Sezioni d'accusa.

(**) Le cifre per gli anni 1927 e 1928 risultano lievemente differenti da quelle del Prospetto 24. Queste cifre sono calcolate dal Ministero, le prime da me: sono state fatte delle modificazioni poichè i dati consegnati a me erano provvisori.

Come è facile vedere da questa tabella i reati che presentano la maggior parte di ignoti sono i furti; seguono le rapine, estorsioni e ricatti. Se volessimo scendere a una specializzazione maggiore (1) vedremmo che il massimo di autori ignoti si ha nei reati contro la fede pubblica, per i quali si raggiungono anche cifre superiori all'80 %; le minori cifre si avrebbero nei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, i quali sono per la maggior parte a querela privata e perciò con scarso numero di ignoti (circa 4 %); seguirebbe la truffa ed altre frodi con circa il 6 o 7 %.

Già il Messedaglia cercò un criterio generale per determinare quali reati portassero il maggior numero di autori ignoti, e distinse tra delitti di cupidigia e delitti di violenza; nei primi si riscontrebbe tale maggior numero. Lo Zingali (2) distingue tra delitti di violenza e delitti di abilità.

Nella classificazione dello Zingali, la rapina, non potendo essere inclusa nei delitti di abilità, in genere deve aggregarsi ai delitti di violenza i quali presentano uno scarso numero di ignoti, in contrasto con ciò che avviene per la rapina.

È forse difficile trovare un solo criterio generale per distinguere in due gruppi i delitti in cui prevalgono o meno gli autori ignoti; mi sembra che se vi è una legge empirica questa si possa enunciare così: gli autori ignoti prevalgono nei delitti che destano il minor allarme sociale, salvo ad essere modificato il loro numero apparente dal fatto che la persecuzione del delitto sia affidata all'offeso e dalla maggiore o minore relazione che vi fu tra reo ed offeso durante la consumazione del delitto.

Così, il maggior numero di procedimenti di ignoti si trovano presso il Pubblico Ministero; perchè presso i Pretori vi sono reati quasi soltanto a querela privata. Nelle Sezioni di accusa e negli Uffici dei Giudici istruttori il numero è minore poichè i procedimenti riguardano delitti più gravi.

Così, il maggior numero di ignoti si ha nei furti che sono reati caratteristicamente lievi.

(1) Vedi: ZINGALI, Studio cit. pag. 27.

(2) Studio cit., pag. 34.

Così, piccolo è il numero nelle truffe ed alto nelle rapine, le quali ultime sono delitti gravi, perchè è difficile non sapere il nome di colui che ha truffato, come è invece difficile conoscere i rapinatori, che di solito aggreddiscono in luoghi solitari e sono mascherati.

Ritornando alla nostra tabella vediamo che circa tutte le categorie di reati mostrano negli ultimi anni una tendenza alla diminuzione.

Ora qual'è il reato che più influisce nel determinare il numero degli ignoti? È il furto. Noi vediamo che su 130 o 140 mila reati di ignoti, 100 o 110 mila sono furti. Vi deve essere una correlazione tra l'andamento dei furti e quello dei reati d'ignoti e questa correlazione esiste ed è abbastanza forte; calcolandola per il periodo 1914-26 otteniamo un coefficiente di 0,616 tra furti di ignoti e reati di ignoti in generale.

Non crediamo che valga la pena di scendere in questo lavoro di carattere molto generale a una indagine regionale, per ciò che riguarda i delitti d'ignoti, perchè i dati di questo argomento che ora trattiamo sono piuttosto malsicuri.

Rimandiamo per questo al più volte citato studio dello Zingali (1) e ne riportiamo qualche risultato. Egli dimostra che nell'Italia settentrionale vi ha un numero di delitti d'ignoti quasi doppio di quello che si ha nell'Italia meridionale, e ciò, secondo lo Zingali, deriva dalla prevalenza di quei delitti ch'egli chiama di abilità.

Sarebbe utile fare codesto studio per ogni singola regione, istituendo confronti con le variazioni e modificazioni nel tempo e nello spazio e con il genere dei reati che nelle varie regioni prevalgono.

Ho calcolato per gli anni 1925-26 i delitti d'ignoti presso gli Uffici di istruzione e Sezioni di accusa nelle singole Corti d'Appello ed ho trovato i massimi nell'Italia a nord dell'Appennino, con la cifra più alta a Milano (1925: 87,40 e 1926: 81,37) città caratteristica per furti e truffe ed a Genova (83,85 e 83,79) in cui prevalgono reati pure di tal genere; il minimo ad Aquila (44,37 e 53,71). I minimi si hanno in generale nell'Abruzzo, nella Campania e nelle Puglie.

Non si può dire che i massimi si abbiano nelle grandi città: a Napoli, p. es., abbiamo solo 49,35 e 65,34; a Palermo 57,61 e 43,97.

(1) Pag. 31 e seguenti.

Quali cause dei delitti di ignoti i Procuratori Generali indicano: la non cooperazione della popolazione alla giustizia, la facilità di comunicazioni da un paese all'altro, l'opera propalatrice della stampa, lo eccessivo lavoro dei Giudici istruttori ed il conseguente eccessivo uso di delegazioni ai Pretori; la scarsezza e la poca abilità degli ufficiali di Polizia giudiziaria. Concludendo, si ha l'impressione che la delinquenza degli ignoti in seguito al miglioramento della Polizia giudiziaria ed anche in conseguenza alla complessiva diminuzione della delinquenza, tenda a scemare, e con ritmo più veloce di quello della delinquenza in genere.

Di quel modo di risoluzione dell'istruttoria presso i Pretori, ch'è il decreto di condanna, parleremo quando si dirà del procedimento per contravvenzioni, dato che per esse principalmente si usa, sebbene alcune leggi speciali ammettano la facoltà di condannare con decreto anche per i delitti in esse preveduti. Quantunque nelle statistiche esso appaia come uno tra i modi nei quali finisce l'istruttoria, tuttavia essendo una forma di processo monitorio, lo si può, anche per considerazioni giuridiche, riservare per quel capitolo in cui tratteremo dei procedimenti speciali in primo grado.

Vediamo ora di esaminare la tav. 10 dell'Appendice che darà adito a considerazioni di vario genere. Vogliamo con essa vedere quale sia il numero degli imputati che passano, per competenza, da una Magistratura all'altra e da questo numero dedurre quale sia la perdita di tempo. Dai Pretori passano agli Uffici di Pubblico Ministero o ad altra autorità ben il 40 e più per cento degli imputati ai quali si provvede, e ciò è molto, ma è spiegabile col fatto che i Pretori essendo dovunque distribuiti vengono a trovarsi in contatto con infiniti reati di cui molti sono di competenza superiore e vengono perciò trasmessi alle autorità superiori.

Il numero degli imputati che passano dal Pubblico Ministero al Giudice istruttore, non ci dice niente, dato l'attuale *modus vivendi* che si ha tra queste due autorità istruttorie; dice solo che, cambiando il sistema, si risparmierebbe parecchio tempo.

I passaggi dagli Uffici di Pubblico Ministero ai Pretori per competenza diretta, ci mostrano come difficile sia il fatto che un reato si riscontri essere molto meno grave di quello che parve, tanto da passare alla competenza inferiore, e come siano rari i casi in cui reati lievi vengano denunciati al Pubblico Ministero e passati poi da questo

al Pretore. Invece i passaggi per competenza prorogata ci insegnano come il nuovo Codice abbia fatto molto bene ad abolirla poichè si può dire ch'essa doveva essere attuata in tutti i casi possibili e forse anche in alcuni nei quali non sarebbe stata ammessa per legge. Perciò essa non serviva se non a far perdere del tempo. S'aggiunga che negli ultimi anni vi era una costante tendenza all'aumento.

Gli invii dagli Uffici di istruzione al Procuratore Generale sono pochi e minimi quelli della Sezione d'accusa ad autorità diversa dalla giudiziaria.

Ma c'è ancora un'attività istruttoria ch'è specifica dei Pretori: l'attività che riguarda le istruttorie per reati di competenza superiore. E non sono poche queste istruttorie, nè breve dev'essere il tempo che vi si impiega dai Pretori.

Vediamo i dati:

PROSPETTO 32.

Preture. — Lavori speciali d'Istruzione

ANNI	ISTRUTTORIE PER REATI DI COMPETENZA SUPERIORE									ROGATORIE Esaurite
	In compreso	A NORMA DEGLI art. 177 e 178 C. P. P.		DELEGATE				Istruttorie som- marie delegate nelle quali fu- rono compiuti atti con le nor- me dell'istru- zione formale		
				dal Procuratore del Re (art. 278 C. P. P.)		dal Giudice Istruttore				
		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	
1914	357.912	204.998	57,28	131.899	36,85	21.015	5,87	34.594	9,67	87.851
1915	341.817	199.659	58,41	124.505	36,42	17.653	5,16	21.084	6,17	85.139
1916	328.429	188.128	57,28	125.832	38,31	14.475	4,41	18.987	5,78	78.630
1917	294.542	175.518	59,59	104.241	35,40	14.783	5,01	16.650	5,61	70.805
1918	298.566	180.875	60,58	104.757	35,08	12.934	4,33	16.443	5,50	76.747
1919	332.843	190.587	57,26	125.485	37,70	16.411	4,93	18.196	5,47	73.635
1920	373.485	212.155	56,80	141.022	37,76	20.308	5,44	24.300	6,51	82.964
1921	388.761	213.385	54,89	150.844	38,80	24.532	6,31	21.044	5,41	86.309
1922	388.818	212.312	54,60	153.743	39,54	22.763	5,85	21.126	5,43	87.942
1923	368.426	194.279	52,73	151.676	41,17	22.471	6,10	33.035	8,97	90.426
1924	369.583	189.281	51,21	159.424	43,14	20.878	5,65	27.927	7,56	91.680
1925	362.229	190.250	52,52	154.335	42,61	17.644	4,87	27.411	7,57	95.899
1926	338.830	186.195	54,95	135.755	40,07	16.880	4,98	24.816	7,32	85.199
1927	333.479	181.822	54,52	136.132	40,82	15.525	4,66	21.973	6,59	83.786
1928	334.157	189.601	56,74	130.315	39,00	14.241	4,26	19.759	5,91	84.969
1929	344.898	183.828	53,30	148.157	42,96	12.913	3,74	18.685	5,42	88.772

Le istruttorie per reati di competenza superiore assommano, nel loro assieme, a quasi la metà dei procedimenti che i Pretori esauriscono in istruttoria per reati di competenza propria e prorogata.

Più del 50 % è dato da reati per i quali i Pretori compiono i primi atti di urgenza e ne trasmisero gli incartamenti all'autorità superiore. Questa attività del Pretore è quanto mai utile ai fini della miglior possibile attuazione della giustizia; decresce nella cifra assoluta, cosa naturale poichè decrescono i reati, mentre in quella relativa rimane piuttosto costante.

Una cosa di cui si è fatto un vero e forse nocivo abuso sono le istruttorie delegate; nei molti discorsi di Procuratori Generali che ho avuto occasione di leggere e negli atti della Commissione di Statistica e Legislazione, si biasima e si lamenta l'eccessivo uso delle delegazioni e si accusano queste di aumentare i proscioglimenti in istruttoria, di favorire la delinquenza degli ignoti, ecc. ecc. Infatti le istruttorie delegate dal Pubblico Ministero assommano a circa il 40 % di tutti i lavori per reati di competenza superiore e fino al 1924 sono sempre aumentate. Le nostre statistiche avrebbero dovuto distinguere i casi in cui il Pretore fu chiesto di atti istruttori dal Pubblico Ministero della stessa sua residenza da quelli di richieste fatte da P. M. avente altra residenza; il primo caso infatti è lamentabile poichè non è se non uno scarico di lavoro sulle Preture che sono già abbastanza cariche.

Negli ultimi anni si nota una diminuzione, salvo il 1929 in cui c'è una ripresa.

Le istruttorie delegate dal Giudice istruttore, scemano pure fortunatamente negli ultimi anni (compreso il 1929) e non costituiscono ora che cifre di poco superiori al 4 %. Bisogna considerare però che, data la maggior gravità dei reati di cui si occupano i Giudici istruttori, anche queste istruttorie devono far perdere ai Pretori parecchio tempo.

Quelle che poi ne fan perdere di certo molto sono le istruttorie sommarie delegate in cui si compiono atti con le norme dell'istruzione formale; tal genere di istruttorie, rispetto al totale dei lavori per reati di competenza superiore, non forma che circa il 6 %, però se le ragguagliassimo alle sole istruttorie sommarie delegate, la percentuale aumenterebbe. Tuttavia, poichè per questa specie di

istruttorie in base all'art. 279 il Pubblico Ministero « fuori della propria residenza o se in essa non vi sia il Giudice istruttore, può richiedere il Pretore », rispetto a queste istruttorie, dico, non si può tanto lamentare l'abuso, dato che, se è per legge obbligatorio di scomodare un'altra Magistratura, tanto vale scomodare quella di minor importanza.

Le rogatorie le quali sono gli atti di istruzione che si devono compiere per richiesta di autorità giudiziarie italiane o di autorità giudiziarie straniere, sono abbastanza numerose, ed aggravano quindi di parecchio il lavoro delle Preture. Le rogatorie sono state naturalmente minori durante gli anni di guerra e, dopo una forte ripresa in cui il culmine si toccò nel 1925, esse ritornarono a diminuire. Sono oggi circa 85 mila all'anno.

Passiamo a vedere la durata dell'istruttoria, che i Procuratori Generali accusano di eccessiva lunghezza, la quale poi, sarebbe una delle cause per cui scarsa è l'efficacia della repressione. Essi scusano però in parte la troppa durata, dicendo essere difficile il procurarsi testimoni e mezzi di prova ed essere nociva la « réclame » che i giornali fanno — o meglio facevano — ai delitti.

I dati si trovano raccolti nella tav. 11 dell'Appendice.

Presso i Pretori nell'istruttoria (compresi i procedimenti per decreto di condanna) tendono ad aumentare i procedimenti evasi nei periodi « da uno a tre mesi » ed « oltre tre mesi », mentre diminuiscono quelli evasi entro un mese. Questo rallentamento di celerità si può forse spiegare col fatto che, per la più volte riscontrata maggior severità della Magistratura negli ultimi anni, aumentano i rinvii a giudizio e di rimando la durata dei procedimenti, in quanto presumibilmente durano più i procedimenti che finiscono col rinvio a giudizio (1).

(1) Codesto sistema di dedurre un aumento della durata dal fatto che è cresciuto il numero dei procedimenti evasi in periodo di tempo più lungo e sono diminuiti quelli evasi in periodo più breve, è piuttosto semplice e perciò anche alquanto arbitrario. Infatti, dato il differente numero di procedimenti nelle singole classi di durata, ad un mutamento nella distribuzione tra le varie classi, può anche non corrispondere un mutamento nella durata media. Ci si deve però limitare a codesto procedimento più semplice, perchè non sarebbe facile determinare la durata media. Sarebbe infatti erroneo il credere che i procedimenti evasi entro tre mesi siano evasi in media entro un mese e mezzo o che quelli evasi in un mese siano evasi in media entro quindici giorni; ciò perchè il numero dei procedimenti, rispetto alla durata, diminuisce entro ciascuna classe, in modo molto rapido.

Presso gli Uffici di Pubblico Ministero la durata ci risulta dal prospetto seguente:

PROSPETTO 33.

Uffici di Pubblico Ministero. — Durata dei procedimenti. Procedimenti istruiti a rito sommario, inviati al giudice per la pronunzia della sentenza di non doversi procedere o al giudizio del Tribunale

ANNI	entro 1 mese		da 1 a 3 mesi		oltre 3 mesi	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
1923	105.922	44,59	64.611	27,20	67.027	28.21
1924	104.753	48,66	56.299	26,15	54.208	25.18
1925	96.122	39,87	67.629	28,05	77.347	32.08
1926	96.551	45,43	59.580	28,04	56.377	26.53
1927	98.316	46,54	60.728	28,75	52.193	24.71
1928	103.479	48,28	54.346	25,35	56.519	26.37
1929	98.772	46,34	56.119	26,33	58.261	27.33

Buona parte dei procedimenti è esaurita entro un mese; si nota però molta costanza, senza nessun segno di aumento o di diminuzione di durata (1).

Presso gli Uffici di istruzione la maggior parte dei procedimenti è esaurita entro i tre mesi, però il numero di tali procedimenti scema a velocità fantastica: dal 96,56 % del 1917, abbiamo toccato negli ultimi anni il 52,08 %. La diminuzione però, che deriverà in parte da reale maggior lentezza, per altra parte è dovuta all'aumento delle istruttorie sommarie, per cui restano di competenza degli Uffici di istruzione solo i reati più gravi che hanno di necessità istruttorie più lunghe. Il forte salto del 1923 deriva dal fatto che, da quell'anno, si tiene conto solo dei procedimenti ad istruttoria formale.

La nostra Statistica ufficiale non ha mai dato nell'introduzione una divisione più dettagliata della durata dei procedimenti negli Uffici di istruzione, mentre una tal divisione si aveva nelle tavole e si ebbe fino al 1922. Era un errore quello di raggruppare in un solo blocco nella prima colonna, più del 90 % dei pocedimenti e di lasciare le altre colonne con cifre percentuali che cominciavano con uno zero.

I dati più specifici delle tavole portavano a questi risultati:

(1) Il prospetto dell'introduzione della « Statistica giudiziaria penale » non fa cenno dei procedimenti esauriti dagli Uffici di Pubblico Ministero. L'indagine si limita solo alle tavole.

Uffici di Istruzione. — Durata dei procedimenti
Procedimenti evasi entro 3 mesi

ANNI	entro 15 giorni		da 15 giorni a 1 mese		da 1 a 3 mesi	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
1914	147.501	70,61	34.619	16,57	26.765	12,81
1915	167.475	75,87	29.678	13,45	23.576	10,68
1916	144.937	74,39	28.270	14,51	21.639	11,11
1917	125.595	70,93	30.950	17,48	20.517	11,59
1918	125.459	73,54	30.951	18,14	14.179	8,31
1919	131.808	65,64	38.866	19,35	30.136	15,01
1920	136.052	56,29	51.900	21,47	53.736	22,23
1921	105.947	54,73	46.889	24,22	40.753	21,05
1922	135.251	60,04	46.798	20,78	43.207	19,18

Di cento procedimenti evasi entro tre mesi, un tempo circa 70, poi circa 60 erano evasi entro quindici giorni. La durata era dunque breve, dato che trattavasi di procedimenti per reati abbastanza gravi.

Nelle Sezioni d'accusa la maggior parte dei procedimenti è sbrigata in quantità quasi uguale nei periodi di tempo « da tre a sei mesi » e « da sei mesi a un anno ». Però qui succede un fenomeno inverso a quello prima considerato ed è che aumentano i procedimenti nelle categorie di tempo più brevi e diminuiscono quelli nelle categorie più lunghe. Questo sarebbe un ottimo sintomo di reale maggior celebrità nel disbrigo degli affari, ma potrebbe anche essere effetto di una diminuzione dei delitti più gravi che importano procedimenti più lunghi.

Concludendo dunque, soltanto nelle Sezioni di accusa si avrebbe una tendenza ad un accorciamento di durata, negli altri uffici la durata si prolungherebbe.

Quanto alla tecnica nei prospetti e nelle tavole ufficiali occorre che siano raggruppati i termini di durata in modo tale che per ciascun ufficio risultino distribuiti i procedimenti in quote quasi uguali per ciascun periodo, e non (come abbiamo visto per gli Uffici di Istruzione) in gruppi, nei quali il primo assorba oltre il 90 % dei casi e gli altri debbano accontentarsi eventualmente di uno zero con qualche decimale. In tal modo si rende insensibile a variazioni, anche forti, la prima percentuale, mentre la seconda scatta anche a variazioni di non molte unità. Se la distribuzione è fatta in modo da

risultare uniforme nei vari gruppi, anche la corrispondente sensibilità delle percentuali diventa uniforme.

L'ideale sarebbe che la durata dei procedimenti fosse divisa in periodi uguali per tutte le Magistrature, in modo di poter realizzare con semplice ispezione ad occhio, un'idea esatta della comparativa durata dei procedimenti presso la varie autorità. Ma poichè tal divisione è impossibile in quanto ci vorrebbero troppe caselle per specificare tanto nei minimi di tempo, che son forti presso questa Magistratura, quanto nei massimi, chesono forti presso quell'altra, val meglio rinunciare ai pochi e già difficili casi di possibile comparazione e rendere in modo migliore l'andamento del fenomeno presso ciascuna Magistratura, limitando i confronti a quelli nel tempo, per ciascuna autorità presa di per sè.

Passiamo ora allo studio della libertà personale nell'istruttoria (1). La tavola 12 dell'Appendice ci dà le condizioni di libertà personale degli imputati presso i Pretori, Uffici di Pubblico Ministero, Uffici di Istruzione ed il prospetto che segue ci offre gli stessi dati per le Sezioni di accusa. Il numero degli individui detenuti dovrebbe teoricamente crescere coll'aumento di importanza della Magistratura istruttoria, difatti sono appunto i reati più gravi quelli che portano alla necessità di tenere in carcere l'imputato. Infatti presso i Pretori il numero dei detenuti sorpassa di poco il 4 %, mentre per gli Uffici di Pubblico Ministero e per quelli di Istruzione, esso oscilla tra il 15 e il 20 %. Sembrerebbe logico che gli Uffici di Istruzione dovessero superare gli Uffici di Pubblico Ministero, dato che si occupano di reati più gravi, e vi è infatti una lievissima superiorità, ma la diffe-

(1) La custodia o carcerazione preventiva è un mezzo di coercizione processuale diretto ad assicurare l'imputato al processo ed eventualmente alla esecuzione della condanna, consistente nella privazione della libertà personale (vedi MANZINI, pag. 196 e segg. *Istituzioni di diritto proc. pen.*) Essa non può protrarsi oltre un dato termine fissato differenzialmente per le varie Magistrature (art. 325-327 Codice proc. pen.) e questa fu innovazione del Cod. di Procedura del 1913, che cercò di ovviare alla lunghezza della custodia preventiva, la quale per i prosciolti rappresenta un'ingiusta restrizione di libertà. Col nuovo codice di procedura penale è stato abolito il termine fisso e quindi la scarcerazione si ha soltanto quando manchino le condizioni oggettive che autorizzano la custodia preventiva o siano deficienti gli elementi di prova specifica contro l'imputato, al quale, in tal caso, dopo scarcerato si impongono degli obblighi (art. 282). Se si troveranno gli elementi di prova, potrà continuare il processo. Con il nuovo Codice quindi gli imputati scarcerati saranno quelli per i quali la carcerazione preventiva era una ingiusta restrizione della libertà personale.

renza non è grande perchè gli Uffici di Pubblico Ministero si occupano specialmente di reati flagranti ed usano di citazioni dirette e direttissime, le quali, dando luogo alla breve istruttoria sommaria, non portano, per la poca durata della carcerazione preventiva, alla necessità di scarcerare l'imputato e di concedere la libertà provvisoria. Questa infatti è maggiore presso gli Uffici di istruzione che hanno istruttorie più lunghe. Presso gli Uffici di Pubblico Ministero è maggiore che presso i Pretori i quali hanno istruttoria ancora più breve.

PROSPETTO 35.

Sezioni d'Accusa. — Condizioni di libertà personale

ANNI	a piede libero		scarcerati		in libertà provvisoria		latitanti		detenuti	
	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati
1914	3.884	46,18	225	2,68	240	2,85	505	6,00	3.556	42,29
1915	5.314	50,32	589	5,58	226	2,14	342	3,24	4.088	38,72
1916	2.604	39,80	591	9,03	150	2,29	225	3,44	2.973	45,44
1917	1.897	33,35	667	11,79	174	3,07	193	3,41	2.724	48,18
1918	2.014	39,83	472	9,34	153	3,03	148	2,93	2.269	44,87
1919	3.068	39,95	868	11,31	374	4,87	261	3,40	3.107	40,47
1920	5.036	37,58	1.589	11,94	572	4,30	643	4,83	5.465	41,08
1921	10.044	54,17	—	—	—	—	928	5,00	7.570	40,83
1922	15.174	59,18	—	—	—	—	1.458	5,68	9.010	35,14
1923	10.625	50,24	—	—	1.279	6,05	919	4,34	8.326	39,37
1924	7.156	44,79	—	—	1.538	9,62	932	5,83	6.351	39,76
1925	7.473	46,70	—	—	1.386	8,66	869	5,43	6.274	39,21
1926	5.077	38,79	—	—	1.015	7,75	560	4,28	6.437	49,18
1927	3.948	31,05	—	—	665	5,23	470	3,70	7.631	60,02
1928	3.606	28,14	—	—	701	5,47	517	4,03	7.992	62,36
1929	4.115	33,71	—	—	653	5,35	401	3,29	7.037	57,65

Presso le Sezioni di accusa il numero dei detenuti è molto maggiore e negli ultimi anni è arrivato fino ad oltre il 60 %; trattasi qui infatti di reati molto più gravi e cioè di competenza di Assise.

Dal 1914 fino al 1928 si deve constatare una netta tendenza all'aumento degli imputati detenuti; nel 1929 vi sarebbe una piccola discesa. Il concetto comune è che la detenzione preventiva, specialmente se l'imputato è poi prosciolto, sia un'ingiusta violazione della libertà personale. Ma non è forse errato ritenere che meglio valga sacrificare un po' la libertà dei cittadini e dare alla giustizia le maggiori probabilità di essere attuata con giusto rigore, che non essere troppo scrupolosi nel non toccare la libertà altrui e lasciare d'altro canto che, a scapito della forza di repressione, la giustizia resti in balia del

delinquente, il quale, al momento opportuno, potrà essersi quando sia a piede libero. A mio credere ritengo che questo maggior rigore già tante volte riscontrato, si può ritenere come cosa ottima.

Il numero dei latitanti è minimo presso i Pretori, poichè poco interesse vi ha di sfuggire alla repressione nei reati lievissimi; cresce presso gli Uffici di Pubblico Ministero; è un po' minore presso quelli di Istruzione, poichè trattandosi di istruttorie formali è più difficile che queste si inizino se non vi è imputato (1). Il massimo numero si ha nelle Sezioni d'accusa che istruiscono i reati commessi dai veri e più pericolosi delinquenti che perciò appunto restano facilmente alla macchia. Negli ultimi anni il numero dei latitanti diminuisce e ciò, oltre alla minore intensità della delinquenza, ci conferma quella migliore organizzazione della Polizia giudiziaria che abbiamo altrove notata.

Quanto alla tecnica nell'espone i dati fin qui considerati, le statistiche avrebbero dovuto essere più precise e darci, come ci davano nei primi anni dell'attuazione del nuovo Codice, pure il numero degli imputati scarcerati; anzi sarebbe stato utile avere il numero degli scarcerati senza la proroga e dopo la proroga (art. 326 Codice proc. pen.). Il numero degli scarcerati presso gli Uffici di istruzione era di poco superiore al 3 %, presso le Sezioni d'accusa sorpassava il 10 %; per ambedue le Magistrature con forte tendenza a crescere, forse in derivazione dell'accresciuta lunghezza dei procedimenti che, a quell'epoca, rallentavano di celerità anche presso le Sezioni d'accusa; infatti è logico che se i procedimenti sono più lunghi è più facile pure che scadano i termini entro cui si deve scarcerare l'imputato.

Vediamo ora, prima di passare al più specifico studio della custodia preventiva, che cosa succede delle domande di libertà provvisoria (tav. 13 dell'Appendice).

Presso i Pretori la libertà provvisoria viene concessa d'ufficio in ragione del 25 o 30 % dei casi di cui essi si occupano e viene respinta, nei casi in cui è richiesta dall'imputato, in ragione del 10 % (2).

Le concessioni con cauzione o malleveria danno cifre minime, e ciò è male perchè usandole più spesso si avrebbe maggiore sicurezza

(1) Una delle ragioni, ad es. per cui il Pubblico Ministero deve richiedere il Giudice istruttore è appunto l'interrogatorio dell'imputato.

(2) Tali casi tendono a diminuire: son diventati più accondiscendenti i Pretori nel concederla o più guardinghi gli imputati nel chiederla? È più probabile la prima ipotesi perchè le concessioni su richiesta dell'imputato aumentano.

che l'imputato non si allontani al momento debito. Del pari si applicano in pochi casi le prescrizioni ex art. 335 Codice proc. pen.; l'uso di tali prescrizioni presso i Pretori dal 1914 in poi è andato continuamente scemando. Le concessioni senza condizione alcuna vanno crescendo e rappresentano ormai oltre il 60 % dei casi cui si provvede. È una cosa questa che contraddice a quanto abbiamo veduto rispetto alla maggiore severità della Magistratura; ma non bisogna dimenticare che gli imputati ai quali si provvede rispetto alla libertà provvisoria, costituiscono una quantità ben piccola, e che presso i Pretori sono uniti i dati per l'istruttoria e per il giudizio (1).

Per gli Uffici di istruzione e per le Sezioni d'accusa, secondo le erronee innovazioni, portate nel 1923 si è ristretta l'indagine e risultano solo i casi in cui la libertà fu concessa e quelli in cui essa fu negata. Nelle concessioni sono comprese quelle d'ufficio e l'assieme ci dà due terzi dei casi cui si provvede, l'altro terzo è costituito dalle istanze respinte. Le concessioni con cauzione o malleveria davano una cifra un po' maggiore che presso i Pretori, mentre ancor minori erano le concessioni con le prescrizioni speciali a sensi dell'art. 335 Codice proc. pen.

Le concessioni fatte d'ufficio costituivano poco più del 10 % dei casi.

Nelle Sezioni d'accusa invece è molto facile che la domanda di libertà provvisoria sia respinta, anzi potremmo dire che in generale la probabilità che la domanda di libertà provvisoria sia accolta diminuisce col crescere d'importanza della Magistratura istruttoria. Le cifre sono molto piccole e quindi le percentuali oscillano con facilità, ma si può ritenere che le concessioni in media si limitino al 40 % dei casi.

In passato, cioè fino a quando ci risultano i dati, erano applicate con abbastanza frequenza le concessioni con cauzione o malleveria e con altre condizioni. Le concessioni d'ufficio si avevano in circa il 15 % dei casi.

Ma contro i provvedimenti in tema di libertà provvisoria si può interporre appello: agli Uffici di istruzione per i provvedimenti del Pretore e alle Sezioni di accusa per i provvedimenti del Giudice istrut-

(1) Con l'introduzione del nuovo Codice di procedura penale, bisognerà iniziare l'indagine riguardante la libertà provvisoria che gli Uffici di Pubblico Ministero concedono o negano; infatti l'art. 281 ha esteso la loro competenza anche a questa materia.

tore. In sede di appello gli Uffici di istruzione negano la libertà in circa metà dei casi, le Sezioni d'accusa in circa tre quarti dei casi. Giacchè siamo in tema, potremo aggiungere che Uffici di istruzione e Sezioni di accusa s'occupano in sede di appello anche di gravami contro sentenza di non doversi procedere, e le Sezioni di accusa pure di gravami contro altre ordinanze emesse dai Giudici istruttori, ma tali procedimenti sono tanto scarsi che non vale la pena di occuparsene.

La libertà provvisoria, dopo concessa può essere pure revocata, ma le revoche sono così esigue da non far troppo preoccupare.

Forti squilibri nelle cifre derivano da revoche in blocco che avvengono di tratto in tratto in qualche regione.

Eccone i dati:

PROSPETTO 56.

Casi in cui fu revocata la libertà provvisoria

ANNI	PRETORI		UFFICI D'ISTRUZIONE 1° grado		SEZIONI D'ACCUSA 1° grado		TRIBUNALI 1° grado		CORTI D'APPELLO 1° grado	
	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu concessa	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu concessa	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu concessa	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu concessa	Numero assoluto	Ogni 100 cui fu concessa
1914.	22	0,16	40	0,35	—	—	23	0,70	5	0,82
1915.	6	0,04	20	0,18	—	—	37	1,22	125	27,96
1916.	—	—	14	0,14	—	—	29	0,97	3	1,01
1917.	176	1,11	14	0,14	—	—	27	1,63	1	0,29
1918.	28	0,19	25	0,25	—	—	25	1,27	—	—
1919.	61	0,37	30	0,28	—	—	31	1,05	—	—
1920.	29	0,14	21	0,12	1	0,63	14	0,40	—	—
1921.	161	0,65	16	0,08	1	1,69	60	1,50	—	—
1922.	553	2,12	31	0,15	1	1,45	24	0,66	1	0,33
1923.	43	0,18	65	0,40	1	3,70	4	0,20	10	2,48
1924.	176	0,70	26	0,19	—	—	4	0,18	—	—
1925.	13	0,05	20	0,16	—	—	9	0,40	7	2,65
1926.	32	0,12	61	0,47	—	—	3	0,13	1	0,38
1927.	60	0,21	15	0,13	—	—	10	0,45	—	—
1928.	30	0,11	8	0,08	—	—	17	0,97	—	—
1929.	64	0,26	8	0,08	1	3,57	—	—	—	—

Non ci resta ora di parlare che della durata della custodia preventiva; la libertà provvisoria infatti non è che un'eccezione alla regola che è data dalla custodia preventiva (1).

(1) Su questo argomento vi è uno studio dello ZINGALI in *Note di Statistica giudiziaria*, pag. 54. L'autore si propone di dimostrare che dopo l'applicazione del Codice proc. pen., 1913 si ha un aumento nella durata della custodia preventiva malgrado la introduzione del sistema di scarcerazione automatica (art. 325-527 codice procedura penale). Poichè egli ha a disposizione i dati degli anni 1914-15-16, i quali sono anni molto anormali, crediamo che non si possano farset rarre sicure conclusioni. Potrei continuare il modo di calcolo proposto dallo Zingali, sebbene forse non sia molto esatto il determinare la pena media per una classe con la media aritmetica dei due estremi di pena della classe stessa (es: pena media dei condannati da 15 a 20 anni uguale a 17 anni e mezzo) poichè entro ad una stessa classe i condannati

Questa non risulta per i Pretori nell'istruttoria, sarà magari una durata assai breve ma è pure interessante di vedere quanto breve essa sia (1), l'indagine non ha ad ogni modo grandissima importanza dato lo scarso numero di detenuti nelle istruttorie dei Pretori.

La massima lesione di libertà personale si ha nei casi in cui subiscono custodia preventiva imputati che poi saranno prosciolti: la lesione non è forse tanto grave poichè in fin dei conti è un modo di far scontare la pena a individui in realtà colpevoli, ma che risulteranno giuridicamente in nocenti.

Per gli Uffici di istruzione negli ultimi anni, il numero dei prosciolti per i quali la custodia preventiva dura meno di un mese tende ad aumentare; costante rimane quello dei prosciolti per cui la custodia durò da uno a tre mesi; diminuiscono invece le cifre che ci dànno custodie preventive di maggior durata. Anche i numeri assoluti, presi assieme, diminuiscono lievemente. Situazione buona dunque, perchè vi è minor lesione della libertà personale.

PROSPETTO 37.

Uffici di Istruzione. — Durata della custodia preventiva

A N N I	sino a 1 mese		da 1 a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		oltre 6 mesi	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
Imputati prosciolti								
1914	2.786	63,29	1.151	26,15	327	7,43	138	3,13
1915	3.181	67,39	1.179	24,98	291	6,17	69	1,46
1916	2.099	67,00	819	26,14	143	4,56	72	2,30
1917	1.973	61,08	1.017	31,48	205	6,35	35	1,09
1918	1.566	66,30	605	25,61	138	5,84	53	2,25
1919	2.831	56,52	1.884	37,61	211	4,21	83	1,66
1920	2.776	52,65	1.903	36,10	419	7,95	174	3,30
1921	1.728	44,45	1.406	36,16	616	15,14	138	3,55
1922	1.924	45,02	1.316	30,80	588	13,76	445	10,42
1923	3.664	47,85	2.490	32,51	1.777	15,37	327	4,27
1924	3.049	54,41	1.894	33,80	559	9,97	102	1,82
1925	2.850	54,27	1.631	31,05	566	10,78	205	3,90
1926	2.884	52,70	1.702	31,10	634	11,58	253	4,62
1927	2.582	55,11	1.518	32,39	488	10,41	98	2,09
1928	2.624	58,08	1.236	27,36	535	11,84	123	2,72
1929	2.678	60,90	1.353	30,76	289	6,57	78	1,77

diminuiscono rispetto all'ammontare della pena, in modo rapidissimo. Continuando il calcolo proposto dallo Zingali, si potrebbe vedere mediante il confronto con anni normali se le sue conclusioni sono fondate. Ma poichè mi occupo del periodo successivo al 1914 non ritengo mio compito di studiare come ha funzionato, rispetto al precedente, il Cod. proc. pen. del 1913. Trovo poi a pag. 60 un errore certo dovuto a distrazione: le Corti di Appello giudicherebbero di reati che in primo grado furono esaminati dai Pretori e in secondo dai Tribunali.

(1) È sperabile che nei prossimi anni si abbia notizia di tale durata, poichè nel Reg. I. A. (modello con le modificazioni fino al 1929) vi sono 4 caselle che distinguono appunto tra imputati rinviati a giudizio e imputati prosciolti in meno e più di 15 giorni.

A N N I	fino a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
Imputati rinviati a giudizio								
1914	8.404	73,94	2.038	17,93	826	7,27	98	0,86
1915	8.723	80,50	1.640	15,13	447	4,13	26	0,24
1916	7.399	79,25	1.547	16,57	333	3,57	57	0,61
1917	6.839	76,81	1.519	17,06	462	5,19	84	0,94
1918	7.210	76,12	1.775	18,74	418	4,41	69	0,73
1919	9.760	76,56	2.348	18,42	558	4,38	81	0,64
1920	13.909	74,05	3.886	20,69	881	4,69	107	0,57
1921	11.197	66,48	4.073	24,19	1.461	8,68	110	0,65
1922	9.095	67,43	3.262	24,18	1.007	7,46	126	0,93
1923	8.827	62,92	3.678	26,18	1.310	9,32	236	1,68
1924	7.215	64,73	3.214	26,29	932	7,62	167	1,36
1925	7.732	64,18	3.234	26,84	944	7,84	137	1,14
1926	8.267	69,83	2.726	23,03	696	5,88	149	1,26
1927	8.498	73,20	2.578	22,21	476	4,10	57	0,49
1928	8.324	70,89	2.711	23,09	485	4,13	222	1,89
1929	7.663	72,36	2.287	21,60	499	4,71	141	1,33

Tra gli imputati rinviati a giudizio, dove la lesione della libertà personale non c'è (o ci sarà solo per quelli che in giudizio verranno assolti o condannati a pena minore di quella che hanno scontato durante la custodia preventiva), la maggior parte subisce una custodia che dura fino a tre mesi e questo gruppo cresce a vantaggio di tutti quegli altri che ci danno le cifre di custodia più lunghe. Ciò va pure bene, e denota che si sbrigano con maggiore fretta i procedimenti in cui vi sono imputati carcerati, mentre quelli in cui non vi sono imputati in tale condizione si sbrigano più lentamente: abbiamo visto infatti che la durata dei procedimenti presi complessivamente cresce.

Passando a considerazioni di carattere metodologico occorre osservare che è assolutamente necessario avere delle classificazioni corrispondenti sia nei prosciolti che nei rinviati a giudizio; altrimenti, come nel caso ora considerato, è tolta ogni possibilità di comparazione da cui dedurre le differenze di durata della custodia preventiva per coloro che sono prosciolti o invece rinviati a giudizio. Negli Uffici di istruzione quindi, bisognerà far cominciare ambedue le indagini con il raggruppamento: «fino a un mese», «da uno a tre mesi», ecc., limitando poi la indagine, per i rinviati a giudizio, ai custoditi preventivamente oltre sei mesi e trascurando quelli oltre un anno che sono in quantità minima.

Nelle Sezioni di accusa tale raggruppamento parallelo era realizzato e andrebbe ora rimesso come era per il passato.

PROSPETTO 38.

Sezioni d'Accusa. — Durata della custodia preventiva

A N N I	fino a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno	
	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente
Imputati prosciolti.								
1914	273	33,33	296	36,14	200	24,42	50	6,11
1915	464	33,24	452	32,38	411	29,44	69	4,94
1916	406	40,15	362	35,81	213	21,07	30	2,97
1917	386	38,18	196	19,39	354	35,01	75	7,42
1918	243	36,32	165	24,66	206	30,79	55	8,23
1919	555	34,60	473	29,49	405	25,25	171	10,66
1920	714	33,66	742	34,98	566	26,69	99	4,67
1921	379	18,57	614	30,08	746	36,55	302	14,80
1922	529	20,27	722	27,66	862	33,03	497	19,04
1923	743	21,54	1.471	42,64		1.232	35,82	
1924	724	25,28	865	30,20		1.275	44,52	
1925	637	22,02	949	32,80		1.307	45,18	
1926	494	19,81	598	23,98		1.402	56,21	
1927	485	18,37	495	18,75		1.659	62,88	
1928	421	17,14	552	22,48		1.483	60,38	
1929	419	19,89	544	25,82		1.144	54,29	
Imputati rinviati a giudizio.								
1914	558	17,43	1.135	35,45	1.140	35,60	369	11,52
1915	653	18,64	1.323	37,76	1.228	35,06	299	8,54
1916	519	19,22	1.203	44,55	730	27,04	248	9,19
1917	507	19,85	845	33,09	977	38,25	225	8,81
1918	306	14,19	845	39,17	601	27,86	405	18,78
1919	445	16,31	1.186	43,45	767	28,11	331	12,13
1920	886	16,11	2.616	47,55	1.614	29,34	385	7,00
1921	701	12,68	2.126	38,45	1.991	36,01	711	12,86
1922	657	9,65	2.134	31,36	2.911	42,78	1.103	16,21
1923	601	9,76	2.199	35,73	2.339	38,00	1.016	16,51
1924	567	11,28	1.343	27,12	2.336	46,49	759	15,11
1925	438	9,19	1.413	29,64	2.334	48,96	582	12,21
1926	480	9,68	1.536	30,98	2.164	43,65	778	15,69
1927	505	8,93	1.344	23,76	1.790	31,64	2.018	35,67
1928	467	7,49	1.356	21,74	1.553	24,90	2.861	45,87
1929	319	5,71	1.415	25,34	1.342	24,04	2.507	44,91

Presso le Sezioni di accusa si nota una situazione esattamente inversa a quella trovata presso gli Uffici di istruzione: tanto per gli imputati prosciolti che per quelli rinviati a giudizio, crescono i gruppi di durata maggiore e diminuiscono quelli di durata minore. Poichè per le Sezioni di accusa abbiamo visto che la durata dei procedimenti presi in complesso diminuisce, ciò vuol dire che i procedimenti in cui vi sono imputati sono sbrigati ora molto più lentamente di quanto si faceva in passato.

Rispetto alla lesione della libertà personale, ciò è senz'altro un danno, perchè cresce la durata della custodia anche per i prosciolti; ma per ciò che riguarda i rinviati a giudizio, staremmo per dire, che il danno non è grande: si tratta di imputati che, spesso colpevoli, saranno poi assolti in buona parte dalla sconsiderata clemenza dei giurati. Pagano quindi prima, un po' di quello che non pagheranno poi.

La durata della custodia preventiva è maggiore per i prosciolti che non per i rinviati a giudizio; e ciò è logico perchè il rinvio a giudizio richiede una istruttoria più elaborata. Maggiore è pure presso le Sezioni di accusa che non presso gli Uffici di istruzione data la differente gravità dei reati.

Sarebbe utile che le statistiche ci dessero i casi di riapertura dell'istruttoria distinguendo tra i casi di riapertura in seguito a domanda del Pubblico Ministero (o azione *ex officio* del Pretore) ed in seguito a domanda del prosciolto (art. 402 e segg. Codice proc. pen. 1930).

Il tentare una comparazione internazionale in tema di istruttoria sarebbe circa impossibile, perchè le Statistiche straniere spesso non portano i dati per questa materia. Quand'anche li portassero, poco si potrebbe concludere, essendo i reati per cui è ammessa l'istruttoria in numero molto differente nei vari paesi.

Terminato così lo studio dell'istruttoria, passiamo ora a considerare il procedimento in primo grado.

CAPITOLO III.

Il procedimento in primo grado (1).

Prima di cominciare a parlare dei procedimenti che statisticamente possono chiamarsi ordinari e poi di quelli che chiamiamo speciali, dobbiamo dire due parole sul rapporto tra procedimenti, reati ed imputati nel giudizio (tav. 7, 14 e 9 dell'Appendice).

Presso i Pretori (2), nei giudizi ordinari e per impugnazione del decreto di condanna, vi è un numero di reati pari a 130 ogni 100 procedimenti. Il numero degli imputati invece è 135 ogni 100 procedimenti e di 105 ogni 100 reati.

Presso i Tribunali il numero dei reati è di circa 135 ogni 100 procedimenti, quello degli imputati di 160 ogni 100 procedimenti e di 120 ogni 100 reati.

Presso le Corti d'Assise abbiamo: ogni 100 procedimenti 240 reati e 190 imputati; ogni 100 reati soltanto 80 imputati.

Presso le Magistrature di primo grado complessivamente considerate, vi sono ogni 100 procedimenti 130 reati e 140 imputati, e ogni 100 reati 110 imputati.

Raccogliamo ora queste valutazioni approssimative in un prospetto.

PROSPETTO 39.

MAGISTRATURE	REATI — ogni 100 procedimenti	IMPUTATI	
		ogni 100 procedimenti	ogni 100 reati
Pretori.	130	135	105
Tribunali.	135	160	120
Corti d'Assise.	240	190	80
Tutte le Magistrature	130	140	110

(1) Faccio notare che le divisioni qui introdotte di procedimenti speciali, rispetto a quelli che si ritengono ordinari ed altre, sono fatte dal punto di vista statistico e non da quello giuridico in cui possono essere vere improprietà.

(2) Qui, come nell'analogo calcolo per le istruttorie, non abbiamo applicato la media aritmetica o altra media, poichè sarebbe stato necessario di rettificare prima la serie interpolandola, poi si sarebbe dovuto cercare il genere di media più conveniente per la migliore valutazione del fenomeno. Abbiamo preso perciò quello, tra i molti valori medi, che ci sembrava essere il valore più adatto ad esprimere la consistenza media della serie, prescindendo dalle turbative arretrate da anni anormali.

Come si vede, il numero dei reati e il numero degli imputati ogni 100 procedimenti, crescono col crescere d'importanza della Magistratura, e con ciò col crescere della gravità dei reati. Ciò vuol dire — ed è logico — che quanto più gravi sono i reati, tanto più facile è che nel commetterne uno se ne commettano pure altri, e tanto più facile è che vi siano più correi in un solo procedimento. Il numero degli imputati invece, rispetto ai reati è massimo presso i Tribunali, minimo nelle Corti d'Assise e questo significa a sua volta, che nei reati di gravità intermedia è più facile che vi siano molti individui colpevoli di un solo reato, mentre in quelli molto gravi è più facile che uno solo o più individui violino ad un tempo parecchie disposizioni di legge. Nei reati piccoli, invece, numero dei reati e numero degli imputati non distano che di poco.

Di questi rapporti tra procedimenti, reati e imputati, dovremo tener conto se sarà necessario fare qualche confronto diretto, tra argomenti espressi in termini di queste tre differenti unità.

Altra cosa che vogliamo premettere è qualche considerazione sul numero dei reati giudicati rispetto ai denunciati.

PROSPETTO 40.

Reati giudicati

ANNI	DELITTI			CONTRAVVENZIONI			IN COMPLESSO		
	Numero assoluto	Ogni 100 mila abitanti	Ogni 100 denunciati	Numero assoluto	Ogni 100 mila abitanti	Ogni 100 denunciate	Numero assoluto	Ogni 100 mila abitanti	Ogni 100 denunciati
1914. . . .	279.523	785,23	47,55	420.572	1.181,46	87,41	700.095	1.966,69	65,49
1915. . . .	245.787	680,47	40,55	302.889	838,56	74,19	548.676	1.519,03	54,08
1916. . . .	199.468	545,70	38,52	375.245	1.026,76	90,94	574.713	1.572,46	61,77
1917. . . .	188.094	512,29	40,43	318.289	866,88	89,25	506.383	1.379,17	61,62
1918. . . .	184.624	502,50	38,56	227.665	619,64	88,99	412.289	1.122,14	56,12
1919. . . .	216.613	602,20	36,72	167.684	466,17	66,74	384.297	1.068,37	45,69
1920. . . .	260.283	721,02	37,94	238.792	661,47	86,07	499.075	1.382,49	51,79
1921. . . .	287.142	784,84	42,46	313.237	856,17	83,82	600.379	1.641,01	57,18
1922. . . .	299.510	805,74	47,20	375.355	1.009,78	91,70	674.865	1.815,52	64,65
1923. . . .	307.356	784,85	42,59	370.045	944,94	77,26	677.401	1.729,79	56,42
1924. . . .	297.110	749,98	45,12	475.940	1.201,39	81,17	773.050	1.951,37	62,10
1925. . . .	291.034	773,18	41,10	427.274	1.076,39	78,66	718.308	1.809,57	57,40
1926. . . .	308.752	770,70	44,94	535.108	1.335,74	89,73	843.860	2.106,44	65,75
1927. . . .	330.584	818,05	52,95	566.921	1.402,88	96,91	897.505	2.220,93	74,22
1928. . . .	326.668	800,99	52,50	545.271	1.337,05	95,37	871.929	2.137,97	73,03
1929. . . .	309.754	752,32	52,68	501.706	1.220,68	94,84	816.460	1.982,99	72,75

Nei delitti dunque — e appena negli ultimi anni — poco più del 50 % dei reati denunciati è giudicato; nelle contravvenzioni invece vien giudicato circa il 95 %.

Questa è una cosa logica poichè :

1° per i delitti è più facile che si abbia errore nella denuncia la quale è fatta spessissimo da privati individui, mentre nelle contravvenzioni, accertate dalla Polizia nella quasi totalità, è più difficile che l'agente si sbagli.

2° i delitti sono preceduti da una istruttoria più accurata in cui meglio si può vagliare la colpevolezza;

3° per i delitti intervengono in istruttoria cause estintive che non agiscono per le contravvenzioni, come sarebbero: remissione, mancanza o inammissibilità della querela; nè le poche oblazioni servono a compensare queste falci die.

Tuttavia non sarebbe esatto il ritenere, che la differenza tra reati denunciati e giudicati ci dia l'ammontare delle denunce infondate, perchè, come abbiamo altrove notato, molti delitti che in realtà sono stati commessi, vengono tolti di mezzo durante l'istruttoria da cause che nulla hanno da fare con l'esistenza del reato (ammistia, remissione, oblazione, ecc).

Tratteremo ora dei procedimenti esauriti dai Pretori e dai Tribunali in primo grado; i primi ormai sono più di 300.000 all'anno nei giudizi ordinari e per impugnazione del decreto di condanna, ed hanno una sicura tendenza ad aumentare. Però i procedimenti esauriti non rappresentano tutti i procedimenti a carico, poichè buona parte dei procedimenti, e cioè il 30 e più per cento, rimane presso i Pretori pendente a fine d'anno. Negli anni fino al 1924 si notava una salutare diminuzione, poichè precedentemente i procedimenti rimasti pendenti superavano di parecchio il 30 %; nel 1925 e nel 1926 siamo ritornati al 40 % (1). Nei Tribunali i procedimenti rimasti pendenti arrivano quasi alla metà (circa 45 %) di quelli a carico, ma attualmente si nota una certa tendenza a miglioramenti nella celerità di disbrigo.

I procedimenti esauriti dai Tribunali penali sono circa 65 mila ciascun anno e negli ultimi anni, dimostrano una certa tendenza a diminuire, sebbene accenni ad aumentare la percentuale dei procedimenti esauriti su quelli a carico.

Passiamo ora a studiare il modo di evasione del processo.

(1) L'aumento dei procedimenti esauriti è dunque reale e non dipende da maggior celerità nel disbrigo, poichè anzi si ha tendenza a rallentare di velocità.

Il rapporto tra reati giudicati e quelli per cui fu proferita condanna è rimasto negli ultimi 16 anni circa costante, oscillando verso il 75 %. C'è stato un aumento di condanne negli anni di guerra ma questo va ascritto alle anormali condizioni. Anche negli ultimi anni si nota un nuovo aumento ed ora la cifra sembra essersi definitivamente stabilizzata sul 77-78 % dei reati giudicati e sul 56-57 % di quelli denunciati. Dunque non c'è affatto da allarmarsi per un ipotetico crescere di assoluzioni e se anche esso si verifica talvolta in un lungo periodo di tempo, non mostra alcuna tendenza sicura; del resto, se noi confrontiamo i dati statistici di molti anni addietro, non troviamo alcun forte

PROSPETTO 41.

Reati per i quali fu proferita condanna

ANNI	IN COMPLESSO				Dai Pretori	Dai Tribunali penali	Dalle Corti di Assise
	Numero assoluto	Ogni 100.000 abitanti	Ogni 100 reati denunciati	Ogni 100 reati giudicati			
1914	529.600	1.487,73	49,97	75,65	477.647	50.097	1.826
1915	388.141	1.074,57	38,26	70,74	342.826	42.965	2.350
1916	456.057	1.247,88	49,02	79,35	417.315	36.622	2.120
1917	401.508	1.093,50	48,45	79,29	365.254	34.564	1.690
1918	315.679	859,20	42,97	76,57	281.283	32.963	1.483
1919	245.290	681,92	29,16	63,83	207.025	36.779	1.486
1920	348.818	926,26	36,20	69,89	298.279	48.682	2.157
1921	434.702	1.188,17	41,39	72,44	375.860	53.344	3.498
1922	501.873	1.350,13	48,07	74,36	443.486	53.888	4.499
1923	486.456	1.242,20	40,52	71,81	427.326	55.488	3.642
1924	592.711	1.496,15	47,61	76,67	539.309	49.318	4.084
1925	531.705	1.339,48	42,49	74,02	469.821	57.482	4.402
1926	658.918	1.644,79	51,34	78,08	529.939	61.845	4.134
1927	701.242	1.735,27	57,99	78,13	631.532	65.679	4.031
1928	673.288	1.650,89	56,39	77,22	607.333	62.060	3.895
1929	629.045	1.527,80	56,05	77,05	566.691	59.094	3.260

aumento di proporzioni. Condanne ed assoluzioni sono evidentemente termini inversamente proporzionali, soltanto che, date le loro differenti proporzioni, ad un aumento di condanne non corrisponde la stessa diminuzione di assoluzioni e viceversa (1), sicchè è errata l'opinione comune che si raffigura la proporzione che guadagnano le assoluzioni, come perdita dalle condanne. Il rapporto considerato è ancora in dipendenza dal differente modo di evasione dell'istruttoria. Ove nell'istruttoria ci sia una netta sceverazione di innocenti e

(1) Mettiamo per ipotesi che le assoluzioni siano quest'anno il 25 % dei reati giudicati, se il prossimo anno raddoppieranno diventando il 50 %, le condanne non si saranno di rimando ridotte a metà, ma saranno ridotte solo di un terzo passando cioè dal 75 al 50 %.

colpevoli e si rinviino questi soli al giudizio, è evidente che la proporzione delle condanne deve essere sempre maggiore; perciò un aumento di condanne può derivare non da maggiore severità, ma da maggiori proscioglimenti e quindi da maggior sceverazione fatta in istruttoria. È per questo motivo che in tale materia, quando si voglia fare uno studio sulla proporzione delle condanne, per conoscere la severità della Magistratura nelle singole regioni, bisogna tener d'occhio le proporzioni di proscioglimenti e di rinvii a giudizio che si hanno in istruttoria oltre che al genere di reati prevalente nella regione (1).

Quanto agli aumenti di condanne negli ultimi anni, questi devono derivare da una reale maggior severità, perchè non vi è affatto aumento di assoluzioni in istruttoria.

Molte sono le cause di eventuali aumenti d'assoluzioni secondo i Procuratori Generali. Tra esse principali sono le amnistie e i mutamenti di procedura che allarghino il campo della querela e quello della libertà provvisoria (i liberati infatti avranno gran cura di intralciare l'opera della giustizia). Vengono poi, la deficienza del personale nella Magistratura, che è necessitata a porre meno cura nei singoli procedimenti, l'organizzazione della Polizia, il minor aiuto delle popolazioni agli organi di giustizia, le false deposizioni dei testimoni, ecc.

Il rapporto dei condannati alla popolazione è studio che più attiene alla Statistica criminale. I confronti internazionali sono qui maggiormente possibili per dati presi in blocco (ad es., assolti e condannati), ma quando si voglia specificare un po', si trovano ostacoli insormontabili, poichè i vari motivi di assoluzione e di condanna sono differenti nei vari Stati ed in Inghilterra, p. es., nemmeno predeterminati. Le statistiche poi, dànno a seconda dei paesi o i condannati in primo grado o i condannati definitivamente, sicchè anche in ciò vi è molta confusione.

Ma procediamo con ordine e consideriamo prima i vari modi di assoluzione e poi l'ammontare delle condanne.

Gli imputati assolti in giudizio (vedi prospetto 6) costituiscono, presso i Pretori, circa il 25 % dei giudicati; vi è una diminuzione

(1) Secondo il Bosco (*La Stat. Civ. e Pen.*-passim) per vedere dove l'azione della giustizia è più intensa occorre: 1° esaminare i reati per gruppi; 2° tener conto distinto dell'istruttoria e dei giudizi; 3° tener conto dei motivi di proscioglimento e della larghezza in cui sono ammessi; 4° conoscere le condizioni morali, naturali e sociali della popolazione.

a partire dal 1923 e negli ultimi anni le cifre sono piuttosto costanti (1).

Presso i Tribunali il numero degli assolti oscilla ormai sul 38 % dei giudicati, dopo una fortissima diminuzione negli ultimi anni. Poichè la diminuzione non è spiegabile con corrispondente aumento di prosciolti in istruttoria essa deve, come abbiamo visto, ascrivere ad una reale maggior severità. Il numero maggiore di assolti che si ha presso i Tribunali credo sia spiegabile:

1° col fatto che i Pretori giudicano un numero di contravvenzioni enormemente più grande che non i Tribunali, e vedremo tra breve che le contravvenzioni portano maggior numero di condanne. Tanto è vero che, se scendiamo ad esaminare i soli giudizi definiti dai Pretori con sentenza, il numero di condanne per i giudizi definiti in questo modo è minore di quello che si ha per i Tribunali. E questo come causa principale o forse unica.

2° con il più forte uso della sentenza dubitativa che, in casi dubbi, tranquillizza la coscienza del magistrato il quale forse non sente il coraggio di condannare ad una grave pena colui, sulla cui colpevolezza egli è incerto;

3° col maggior numero di procedimenti a querela privata presso i Pretori. In questi procedimenti quando non vi sia remissione, l'opera del magistrato dev'essere facilitata ed aiutata dal querelante, ai fini della condanna.

Codeste due ultime cause devono avere però effetti non molto sensibili.

Gli imputati assolti in giudizio per inesistenza di fatto o di reato (vedi prospetto 5) sono presso i Pretori circa il 12 %, presso i Tribunali circa il 10 % e del fatto demmo la presumibile spiegazione quando ci occupammo delle denunce infondate.

Gli assolti per insufficienza di prove (vedi prospetto 5) sono oltre il 35 % presso i Pretori e s'avvicinano al 50 % presso i Tribunali. Ciò è una cosa non buona e, come prima abbiamo notato, la sentenza

(1) Nei dati per il giudizio (ed anche per l'istruttoria) io proporrei che si desse nei prospetti ufficiali il numero percentuale dei prosciolti per ciascun motivo, raggugliandolo al totale dei giudicati e non dei prosciolti. Facendo la stessa cosa anche per i condannati alle varie pene, si avrebbe immediatamente un quadro sintetico di ciò che succede di 100 individui portati a giudizio; tal quadro è ora invece diviso in tanti quadretti, a cui bisogna togliere appena le cornici per vedere quale effetto facciano nell'assieme della pittura.

dubitativa è lamentata, nei discorsi dei Procuratori Generali, come troppo usata. Essa è indubbiamente una condanna morale cui soggiacciono coloro i quali avrebbero diritto d'essere assolti per motivi che moralmente riabilitino. Ma questa condanna morale, come abbiamo visto, non molti la sentono. A diminuire il numero, del resto, provvederanno le disposizioni del nuovo Codice. Si aggiunga che anche in istruttoria il numero di assolti per il motivo che consideriamo, presso gli Uffici di istruzione era molto maggiore di quello che si aveva presso i Pretori, sicchè per i reati di gravità intermedia l'assoluzione per insufficienza di prove è il modo più comune di « smistamento » dell'imputato.

Le assoluzioni per insufficienza di prove tendono a crescere con ritmo abbastanza veloce negli ultimi anni.

PROSPETTO 42.

Prosciolti per non aver commesso il fatto o concorso in esso

ANNI	PRETORI		TRIBUNALI		CORTI D'ASSISE	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914	9.586	5,44	1.995	6,54	336	27,42
1915	7.569	5,05	1.844	4,65	414	26,61
1916	9.240	7,78	1.603	8,24	417	35,49
1917	9.439	8,59	1.712	9,86	307	38,91
1918	9.584	9,12	1.686	9,27	288	34,78
1919	8.941	6,34	2.420	6,69	282	19,79
1920	11.983	7,75	3.250	7,44	456	29,53
1921	13.944	8,14	3.048	7,07	1.316	48,03
1922	15.064	8,80	3.784	8,98	1.694	47,14
1923	13.334	7,35	3.739	6,91	1.832	52,51
1924	18.293	10,16	3.524	9,00	1.635	56,54
1925	16.993	9,69	3.772	7,54	1.810	55,03
1926	20.076	11,59	4.512	9,58	1.447	59,94
1927	24.344	13,12	4.559	10,81	1.148	64,06
1928	27.553	14,04	4.825	12,56	939	62,31
1929	28.091	14,74	4.206	10,98	1.199	73,11

I prosciolti per non aver commesso il fatto o non concorso in esso sono presso i Pretori circa il 14 % e presso i Tribunali poco più del 10 %.

Poichè nei reati lievi la frequente querela privata dovrebbe dare un certo affidamento sulla commissione del fatto da parte dell'imputato, credo che il minor numero di proscioglimenti per tale motivo, da parte dei Tribunali, derivi dal troppo uso che si fa presso questi dell'assoluzione per insufficienza di prove. Può darsi — ma non lo credo — che le più frequenti assoluzioni presso i Pretori, derivino da quelle certe calunnie che si possono avere per ciò che riguarda i reati di ingiuria, diffamazione e simili. In tal caso però, l'assoluzione dovrebbe piuttosto figurare tra la inesistenza di fatto o di reato che, l'abbiamo visto, è più frequente presso i Pretori che presso i Tribunali.

PROSPETTO 43.

Prosciolti perchè non punibili o non soggiacenti a pena

ANNI	PRETORI		TRIBUNALI		CORTI D'ASSISE	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914	2.450	1,39	464	1,52	90	7,35
1915	1.642	1,10	312	1,79	129	8,29
1916	2.374	2,00	391	2,01	177	15,06
1917	2.221	2,02	340	1,90	55	6,97
1918	1.859	1,77	412	2,27	60	7,25
1919	1.367	0,97	272	0,75	70	4,92
1920	1.833	1,18	328	0,75	120	7,77
1921	2.052	1,20	473	1,10	194	7,08
1922	1.983	1,16	414	0,98	178	4,95

I prosciolti perchè non punibili e non soggiacenti a pena, sono forse in quantità maggiore presso i Pretori che presso i Tribunali; ciò specialmente per quel che riguarda le cifre assolute.

È logico infatti che coloro i quali non hanno responsabilità penale per i delitti che commettono, incorrano più facilmente a commetterne di quelli lievi per i quali vi è poca ripugnanza morale. Per evitare questi infatti, occorre avere già un certo discernimento onde poter capire ciò che costituisce una violazione di norma giuridica, mentre forse non è violazione di norma morale.

Osservazioni analoghe si possono fare per il prospetto che segue e che riguarda la esenzione da pena.

PROSPETTO 44.

Prosciolti per esenzione da pena

ANNI	PRETORI		TRIBUNALI		CORTI D'ASSISE	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914	2.257	1,28	510	1,67	21	1,71
1915	1.466	0,98	357	0,90	21	1,35
1916	1.997	1,68	344	1,77	31	2,64
1917	1.682	1,53	441	2,54	19	2,41
1918	1.519	1,48	401	2,20	15	1,81
1919	1.161	0,82	290	0,80	42	2,95
1920	1.772	1,14	470	1,08	33	2,14
1921	1.816	1,06	367	0,85	28	1,02
1922	2.021	1,18	446	1,06	188	5,23
1923	3.088	1,70	579	1,07	121	3,47
1924	4.171	2,32	600	1,53	77	2,66
1925	3.611	2,06	717	1,43	71	2,16
1926	5.013	2,90	747	1,58	54	2,24
1927	3.957	2,13	840	1,99	30	1,67
1928	3.966	2,02	729	1,90	28	1,86
1929	4.213	2,21	774	2,02	28	1,71

Abbiamo già accennato, parlando dell'istruttoria, ai prosciolti per « altri motivi » in giudizio. Noi crediamo che buona parte della differenza tra prosciolti per questa denominazione in giudizio ed in istruttoria, sia dovuta alla maggiore applicazione della prescrizione che si dovrebbe avere in istruttoria; è perciò che tal categoria, nel giudizio ha, secondo noi, ben poco significato, dovendo essere composta da una accozzaglia di motivi diversi, i quali presi ciascuno per sè potranno avere qualche significato, ma presi assieme non dicono nulla. Tra essi avrà un piccolo ruolo pure le prescrizione.

Presso i Pretori, i prosciolti per « altri motivi » tendono ad avvicinarsi al 15 %, mentre per i Tribunali si avvicinano al 10 %. Negli ultimi anni si nota un certo aumento presso ambedue le Magistrature.

Eccone i dati:

PROSPETTO 45.

Prosciolti per « altri motivi » in giudizio

ANNI	PRETORI		TRIBUNALI		ANNI	PRETORI		TRIBUNALI	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti		Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914. . .	12.921	7,33	2.991	9,81	1922 . .	12.775	7,46	3.179	7,55
1915. . .	6.905	4,61	2.021	5,09	1923 . .	19.894	10,97	3.484	6,29
1916. . .	8.178	6,88	1.237	6,36	1924 . .	25.110	13,95	3.882	8,38
1917. . .	8.171	7,42	1.521	8,84	1925 . .	23.212	13,18	3.579	7,25
1918. . .	7.792	7,40	1.668	9,17	1926 . .	27.127	15,66	3.732	7,92
1919. . .	7.825	5,55	1.944	5,38	1927 . .	28.256	15,22	3.823	9,06
1920. . .	11.076	7,16	2.780	6,37	1928 . .	29.335	14,95	3.625	9,44
1921. . .	11.677	6,82	2.885	6,69	1929 . .	27.892	14,64	3.891	10,15

Vediamo ciò che succede in giudizio con le remissioni: esauriamo il tema anche per ciò che riguarda i giudizi di Assise e i giudizi di Appello; altrimenti l'argomento, cui fu accennato in tema di querela privata e nell'istruttoria come modo di risoluzione d'essa, risulterebbe troppo spezzettato.

PROSPETTO 46.

Prosciolti per remissione (Giudizio)

ANNI	PRETORI		TRIBUNALI IN PRIMA ISTANZA		TRIBUNALI IN GRADO DI APPELLO			CORTI D'ASSISE		CORTI D'APPELLO		
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 imputati contro i quali era estinta l'azione	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 imputati contro i quali era estinta l'azione	Ogni 100 giudicati
1914.	56.026	31,78	2.400	7,87	1.281	55,40	3,70	17	1,39	163	33,26	0,55
1915.	33.641	22,45	1.697	4,28	1.014	7,51	2,52	16	1,03	97	1,79	0,29
1916.	26.320	22,15	711	3,65	507	38,06	1,87	20	1,70	44	6,46	0,19
1917.	25.408	23,11	681	3,92	511	61,94	1,67	4	0,51	36	14,96	0,17
1918.	23.811	22,67	705	3,88	395	49,87	1,42	11	1,33	33	13,58	0,15
1919.	21.441	15,20	870	2,41	261	3,30	0,87	15	1,05	68	1,66	0,27
1920.	35.765	23,12	1.268	2,90	494	16,49	1,61	17	1,10	53	1,55	0,17
1921.	44.337	25,89	1.728	4,01	818	19,19	2,12	18	0,66	92	3,26	0,26
1922.	44.702	26,10	2.171	5,16	672	19,45	1,69	26	0,72	107	7,69	0,35

Per le Corti d'Assise negli anni 1923-26 abbiamo le seguenti cifre: 63 1,80; 60 2,07; 95 2,89; 59 2,44.

Il massimo numero di remissioni si raggiunge presso i Pretori, data la prevalenza di reati a querela privata che vi è presso questa Magistratura. La frequenza fino al 1922 tendeva a crescere e sorpassava il 25%, mentre nell'istruttoria tendeva a scemare e sorpassava di poco il 15%.

Presso i Tribunali in prima istanza, la percentuale cresceva pure e superava il 5%; presso le Corti di Assise essa oscillava attorno all'1%, senza apprezzabili tendenze data la esiguità delle cifre (1).

Grave è il fatto che l'autorità giudiziaria è posta in balia del querelante (e pure dell'imputato che può o meno accettare la remissione delle querela) anche nei giudizi di Appello. Si guardi il prospetto 46 e si vedrà che i casi di remissione presso i Tribunali in seconda istanza non sono pochi e che abbastanza numerosi sono anche quelli che avvengono presso le Corti di Appello; si ponga mente inoltre che, per ovvie ragioni, la percentuale non è più calcolata sul totale dei prosciolti ma sul totale dei giudicati.

Concludendo, la situazione non è buona e ci porta a considerazioni analoghe a quelle che abbiamo fatto commentando le tavole detratte dalle Statistiche austriache: l'autorità giudiziaria è posta involontariamente a servizio del querelante, il quale approfitta della sua, posizione sempre più vantaggiosa, man mano che il processo volge alla fine, per indurre il reo, con la paura della condanna, ad una transazione più favorevole al querelante. Tale sistema viene sempre più usato e questo ce lo dimostra il fatto che diminuiscono le remissioni in istruttoria mentre crescono quelle in giudizio. È sprecata quindi sempre più l'opera dell'autorità giudiziaria, opera che, dopo parecchio lavoro, sarà spesso annullata, col frutto di far guadagnare qualcosa di più al querelante, in qualche turpe mercimonio che la giustizia involontariamente favorisce e migliora a favore dell'offeso.

Poichè per l'oblazione abbiamo esaurito l'argomento in istruttoria, diamo un'occhiata a quest'ultimo prospetto che ci dà gli imputati dimessi con dichiarazione di incompetenza.

(1) Abbiamo già notato che presso le Corti d'Assise di reati a querela privata non possono esserne giudicati che soli due, in particolari condizioni di gravità, e che quindi le pur esigue cifre, derivano soltanto da casi di competenza per connessione perchè per quei due reati la remissione in giudizio non è più possibile.

Imputati dimessi con dichiarazione di incompetenza

A N N I	PRETORI		TRIBUNALI		CORTI D'ASSISE	
	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati
1914.	1.075	0,16	239	0,28	?	—
1915.	667	0,13	115	0,13	?	—
1916.	705	0,13	65	0,11	?	—
1917.	869	0,18	160	0,28	?	—
1918.	1.100	0,27	187	0,33	?	—
1919.	530	0,15	92	0,12	—	—
1920.	584	0,12	142	0,14	3	0,09
1921.	603	0,11	186	0,17	6	0,11
1922.	315	0,05	84	0,08	3	0,04
1923.	1.135	0,18	706	0,58	—	—
1924.	507	0,07	380	0,39	13	0,22
1925.	508	0,08	344	0,30	4	0,06
1926.	5.664	0,72	751	0,66	40	0,71
1927.	586	0,07	585	0,53	?	—
1928.	945	0,12	310	0,29	?	—
1929.	575	0,07	810	0,78	?	—

Come si vede, le cifre sono ben scarse e un po' più alte presso i Tribunali che non presso le altre Magistrature.

La raccolta dei dati dopo l'attuazione del nuovo Codice di procedura penale potrebbe essere fatta, per ciò che riguarda i proscioglimenti, con una distribuzione simile a quella che si ha nel prospetto seguente:

Giudizio

IMPUTATI RISPETTO AI QUALI fu pronunciata sentenza di assoluzione perchè				IMPUTATI RISPETTO AI QUALI fu pronunciata sentenza di non doversi procedere perchè						
il fatto non sussisteva o non costituiva reato	l'imputato non aveva commesso il fatto	si trattava di persona non imputabile o non punibile	erano insufficienti le prove	era stato concesso il perdono giudiziale	l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita od il reato era estinto per					
					manca o inammissibilità della querela	remissione	oblazione	amnistia	prescrizione	altra causa

Studiata la distribuzione dei proscioglimenti secondo i vari motivi di assoluzione, vediamo ora quali siano e come si distribuiscono le condanne.

Imputati condannati

A N N I	DAI PRETORI						
	In complesso		Con sentenza			Con decreto	
	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Ogni 100 giudicati esclusi i condannati con decreto	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati
1914	494.473	73,59	187.784	27,96	51,42	306.689	45,63
1915	351.247	70,00	137.614	27,43	47,76	213.633	42,57
1916	430.130	78,26	152.701	27,79	56,09	277.429	50,47
1917	382.838	77,55	149.187	30,21	57,38	233.651	47,34
1918	297.312	73,70	134.240	33,27	55,85	163.072	40,43
1919	220.844	60,93	113.870	31,42	44,58	106.974	29,51
1920	318.065	67,19	154.367	32,61	49,85	163.698	34,58
1921	387.906	69,30	180.756	32,29	51,26	207.150	37,01
1922	457.818	72,74	182.818	24,05	51,59	275.000	43,69
1923	437.983	70,58	176.626	28,46	49,18	261.357	42,12
1924	549.742	75,28	201.570	27,60	52,75	348.172	47,68
1925	471.918	72,85	182.534	28,18	50,93	289.384	44,67
1926	613.042	77,41	228.203	28,82	56,06	384.839	48,59
1927	624.869	77,05	243.844	30,07	56,70	381.025	46,98
1928	594.331	75,08	254.740	32,18	56,37	339.591	42,90
1929	584.561	75,36	230.707	29,74	54,69	353.854	45,62

A N N I	DAI TRIBUNALI PENALI		DALLE CORTI DI ASSISE		IN COMPLESSO		
	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati in complesso	Ogni 100 imputati giudicati
1914	53.683	63,59	1.434	53,93	549.590	56,30	72,42
1915	46.498	53,89	1.893	54,89	399.638		67,56
1916	38.911	66,59	1.669	58,68	470.710		77,05
1917	39.616	69,63	1.253	61,63	423.707	56,33	76,64
1918	38.942	67,94	1.144	58,01	337.398		72,92
1919	43.434	54,51	1.215	46,02	265.493		59,70
1920	58.860	57,32	1.717	52,61	378.642	55,22	65,36
1921	64.369	59,79	2.713	49,70	454.988		67,62
1922	62.054	59,53	3.370	48,38	523.242		70,65
1923	66.169	54,68	3.241	48,16	507.393	50,39	67,81
1924	57.762	59,35	3.029	51,55	610.595		73,24
1925	62.884	55,51	3.189	49,20	537.991		70,09
1926	66.705	58,22	3.162	56,30	682.909	64,22	74,87
1927	68.493	61,56	2.635	59,47	695.997		75,10
1928	67.625	63,59	2.505	62,44	664.461		73,67
1929	64.492	62,24	2.183	56,98	651.236	—	73,74

I condannati dai Pretori in complesso ogni 100 giudicati, si sono stabilizzati negli ultimi anni sulla cifra del 75 %; ma poichè dei condannati con decreto, che in genere si riferisce alle contravvenzioni,

ci occuperemo a parte, dobbiamo prendere ora in considerazione i condannati con sentenza. Codesti, ragguagliati al totale dei giudicati (esclusi i condannati con decreto), si sono fissati attorno al 55 %; ciò perchè le contravvenzioni portano ad un numero molto più alto di condanne; considerando quindi anche i condannati con decreto viene a crescere di molto la percentuale.

Potremo quindi dire che il numero dei condannati dalla Magistratura togata cresce col crescere d'importanza della Magistratura stessa, poichè la cifra dei condannati per i Tribunali sorpassa negli ultimi anni il 60 %.

Presso tutte le Magistrature globalmente, il numero dei condannati rappresenta circa il 73 % dei giudicati, con complessiva tendenza ad aumento negli ultimi tempi.

Vediamo ora come si distribuiscano le pene secondo la loro qualità (personali e pecuniarie) presso le varie Magistrature.

PROSPETTO 49.

Condannati a pene personali e pecuniarie

ANNI	CONDANNATI						CONDANNATI					
	a pene restrittive della libertà personale sole o congiunte a pene pecuniarie						a sole pene pecuniarie					
	Pretori		Tribunali		Corti d'Assise		Pretori (*)		Tribunali		Corti d'Assise	
	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati
1914	113.849	23,02	47.854	89,14	1.428	99,58	380.624	76,98	5.829	10,86	6	0,42
1915	93.953	26,75	42.062	90,46	1.877	99,15	257.294	73,25	4.436	9,54	16	0,85
1916	94.661	22,01	35.768	91,93	1.638	98,14	335.469	77,99	3.143	8,07	31	1,86
1917	95.662	24,99	36.094	91,11	1.237	98,72	287.176	75,01	3.522	8,89	16	1,28
1918	93.642	31,50	35.997	92,44	1.133	99,04	203.670	68,50	2.945	7,56	11	0,96
1919	88.267	77,52	41.189	94,83	1.205	99,18	25.603	22,48	2.245	5,17	10	0,82
1920	110.127	71,34	54.866	93,21	1.683	98,02	44.240	28,66	3.994	6,79	34	1,98
1921	125.503	69,43	60.163	93,46	2.682	98,86	55.253	30,57	4.206	6,54	31	1,14
1922	125.543	68,67	56.830	91,58	3.357	99,61	57.275	31,33	5.224	8,42	13	0,39
1923	122.050	69,10	60.491	91,42	3.225	99,51	54.576	30,90	5.678	8,58	16	0,49
1924	128.480	63,74	58.801	91,41	3.059	98,96	73.090	36,26	4.961	8,59	32	1,04
1925	116.313	63,71	58.409	93,04	3.166	99,25	66.221	36,29	4.475	6,96	24	0,75
1926	131.170	57,48	62.216	93,28	3.112	98,42	97.033	42,52	4.489	6,72	50	1,58
1927	144.898	59,42	63.085	92,10	2.611	99,09	98.946	40,58	5.408	7,90	24	0,91
1928	138.513	54,37	62.948	93,08	2.486	99,24	116.227	45,63	4.677	6,92	19	0,76
1929	134.231	58,18	59.066	91,59	2.166	99,22	96.476	41,82	5.426	8,41	17	0,78

(*) Fino al 1918 imputati condannati con sentenza e con decreto; dopo il 1918 soltanto imputati condannati con sentenza.

Com'era facilmente prevedibile il numero dei condannati a pene personali cresce in ragione diretta col crescere d'importanza della Magistratura. Mentre presso i Pretori, pure escludendovi i decreti di condanna che comportano solo pene pecuniarie, non abbiamo tuttavia neppure il 60 % di condannati a pene personali sole o congiunte a pene pecuniarie, nei Tribunali le pene personali colpiscono dal 92 fino al 93 % dei condannati; nelle Corti d'Assise si sorpassa il 99 %. Il fenomeno è troppo ovvio per avere bisogno di molte spiegazioni: sono infatti i reati più gravi quelli che sono colpiti con pene personali.

Passiamo ad esaminare le pene inflitte ai condannati e premettiamo alcune considerazioni di indole generale.

A noi interessa lo studio delle pene come esponenti della severità della Magistratura nelle varie regioni e perciò dobbiamo fissare il modo in cui esso dovrebbe essere fatto.

Come misura di pena si può scegliere, con metodo poco esatto, perchè i condannati nell'interno dei singoli gruppi diminuiscono, rispetto all'ammontare della pena, in modo rapidissimo, la pena media inflitta da ciascuna Magistratura a ciascun condannato. Tale pena si ottiene per i singoli gruppi di condannati (ad es., da 15 fino a 20 anni) moltiplicando la pena media del gruppo (17 e $\frac{1}{2}$) per il numero dei condannati. Ma con ciò resta in campo un fattore — che è il principale — ed è la differente gravità dei delitti nelle singole regioni; per eliminare questo fattore è necessario scendere ad una grande specificazione, studiando cioè i singoli delitti e, per quelli più gravi, le stesse varie forme del delitto (p. es., omicidio colposo, preterintenzionale, aggravato, ecc.); così solo a parità di delitto le differenze di pena saranno date da differente severità della Magistratura (1). Ma c'è ancora un fattore che occorre eliminare e ciò

(1) Non credo si possa supporre, come fa lo ZINGALI (*Note di statistica giudiziaria* pag. 17) che i giudici siano « sempre giusti ad un modo ». Se i giudici fossero sempre giusti ad un modo, in tutte le regioni dovrebbe essere applicata, per ciascun reato, la stessa pena media. Se non viene applicata la stessa pena media ad un medesimo reato o gruppo di reati affini tra di loro, significa che la magistratura è diversamente severa nelle singole regioni. Determinando quindi la differente pena che nelle varie regioni si applica in media allo stesso reato e allo stesso gruppo di reati, si otterrà la differente severità della magistratura nelle singole regioni.

Si potrebbe obiettare che la severità dovrebbe essere ovunque uguale perchè i giudici possono essere, e sono, facilmente trasferiti da una regione all'altra e perchè, in una stessa

specialmente per comparazioni nel tempo ove più facilmente si possono trascurare grandi specificazioni, ed esso è la diminuzione o l'aumento di un reato rispetto agli altri appartenenti alla stessa categoria. Così se ad esempio vogliamo studiare in vari anni i delitti di abilità commessi nel territorio di una Corte di Appello (qui non essendovi differenze regionali, non occorre scendere a grande specificazione) una diminuzione di pena media si potrà avere per il solo fatto che è aumentato ad es. il numero dei furti, i quali importano una pena bassa senza che sia avuta minor severità nella Magistratura.

Vediamo ora l'ammontare delle pene inflitte, presso i Pretori e presso i Tribunali.

Presso i Pretori (tav. 15 dell'Appendice) i condannati (per delitti soli o congiunti a contravvenzioni) a pena superiore ai sei mesi, non costituiscono che il 0,40 % circa dei condannati e tendono forse lievemente ad aumentare; lo stesso si può dire dei condannati da tre a sei mesi che sorpassano ora il 4 %; il 12 % era dato dai condannati da 1 a 3 mesi e un po' più del 30 % dai condannati a meno di 1 mese; con poco opportuno criterio, queste due categorie sono state riunite, sicchè oggi i condannati a meno di tre mesi formano un complesso inferiore al 40 % e tendente a diminuire. Bisognerebbe ripristinare la precedente divisione in gruppi di pena, anzi scendere ad una specificazione ancor maggiore e distinguere in questo modo: fino a 15 giorni; da 15 giorni a un mese; da 1 a 3 mesi. Infatti un gruppo ampio come quello del 40 % dei casi, può ben dare tre gruppi minori che offriranno materia ad uno studio interessante, per vedere come si distribuiscano gli imputati condannati a pene lievi. Il confino è applicato in casi

regione, la severità di alcuni giudici può essere compensata dalla indulgenza di altri. Tali obiezioni potrebbero essere fondate, ma la differente severità può invece derivare dal fatto che nelle singole regioni la magistratura si dimostra più severa nel punire quei reati che costituiscono la delinquenza regionale. Così p. e. lo sfregio permanente sarà punito in modo più grave là dove esso è il ricordo che si lascia, direi per consuetudine, alle fidanzate poco fedeli; sarà punito meno gravemente là dove esso è una forma di delinquenza che si manifesta sporadicamente.

Se molti sono i reati che costituiscono la delinquenza regionale, la magistratura può essere anche complessivamente più severa in una regione che non in un'altra.

Lo Zingali, invece, nel suo lavoro ritiene che le variazioni della pena media inflitta, corrispondano solo alla maggiore o minor gravità dei delitti commessi, prescindendo espressamente dal fatto che ci possano essere, nelle singole regioni, delle differenze nella severità della magistratura.

rarissimi; la multa fino a 100 lire ci dà circa il 10 % dei casi, con tendenza a diminuire; quella sopra 100 lire è superiore al 6 % ed aumenta; ciò è bene perchè le pene pecuniarie sono indubbiamente inadeguate (1). Delle pene per le sole contravvenzioni parleremo trattando del processo per contravvenzioni.

Presso i Tribunali (tav. 16 dell'Appendice) i condannati a pene personali superiori ai 5 anni, oscillano attorno all'1 % (in questo caso si fece bene a riunire le categorie da 5 a 10 e sopra 10 anni poichè prese singolarmente davano cifre minime). I condannati da 3 a 5 anni erano poco più del 3 %, quelli da 1 a 3 anni circa il 18 %; le categorie ora erroneamente unite danno assieme una cifra che, diminuendo, tende a riavvicinarsi al 18 %. I condannati da 6 mesi a 1 anno diminuiscono essi pure e sono meno del 20 % dei condannati, mentre quelli della categoria « meno di sei mesi », tendono a crescere e sorpassano ormai il 50 %, ritornando alla cifra che si aveva in tempi lontani. Ciò vorrebbe dire che i Tribunali sono sì più severi nel condannare un maggior numero di individui rispetto al totale dei giudicati, ma hanno però maggiore clemenza nell'applicare le pene.

Il confino è applicato in casi rarissimi; la multa fino a 100 lire si avvicina al 2 % dei casi ed è piuttosto costante; quella sopra 100 lire non raggiunge per solito il 4 % e tende a scemare.

Delle contravvenzioni parleremo successivamente.

Quanto alle pene aggiunte in generale l'andamento è questo per le varie Magistrature: l'interdizione dai pubblici uffici (temporanea e perpetua assieme: le cifre di ambedue sono sempre circa uguali fra loro) non arriva al 0,40 %; le altre pene aggiunte mostrano scarsissima frequenza di applicazione; del pari, anzi ancor più, quelle sostituite, sulle quali c'è molta disparità di opinioni. L'arresto in casa non è bene accetto, poichè porta troppo lavoro alla Polizia e se per i ricchi è uno scherzo per i poveri è gravosissimo; quindi poco male il suo disuso. L'arresto in casa di lavoro e quello scontato con presta-

(1) LO ZINGALI. (Il contributo della delinquenza alla restaurazione finanziaria dello Stato in « Note di Stat. giudiz. pen. ») ritiene che lo Stato ricaverebbe grande utile, aumentando l'ammontare delle pene pecuniarie. Crediamo difficile che ciò possa verificarsi in pratica, perchè, se anche ora succede come nei tempi andati, queste poco fruttano: nel 1902 su 100 lire di pena pecuniaria, 7 erano state riscosse e 39 commutate in arresto e ciò dimostra che la proporzione delle riscossioni è ben piccola.

zione d'opera, non si applicano per il motivo che o non esistono o sono scarse le case di lavoro e che operai non delinquenti che cercano di occuparsi ce ne sono d'avanzo. La riprensione giudiziale di per se non serve a nulla e richiede una complicata procedura, onde anch'essa ha scarsa applicazione, ma quando, più spesso, la si accompagnasse con cauzione, sarebbe invece utilissima. Viene più usata nel nord che nel sud d'Italia, parecchio con le femmine e troppo per i minorenni, per i quali specialmente non serve.

Sarebbe interessante il vedere di quante giornate di lavoro sia privata la società annualmente, in seguito alle pene inflitte ed alle giornate perdute dai testimoni ed il valutare le cose distrutte e sottratte al commercio nei reati contro la proprietà (e specialmente le somme distratte nei reati di bancarotta fraudolenta); ciò anche perchè, nei procedimenti riferentisi a reati di grande ammontare economico, il lavoro dell'autorità giudiziaria deve essere più complicato.

Allo stato attuale delle pubblicazioni ufficiali tali studi sono però impossibili.

Passiamo a vedere la durata dei procedimenti (tav. 17 dell'Appendice). La durata dei giudizi riguarda il periodo che comincia con il primo atto che iniziò l'azione penale e che finisce con la sentenza; ora questa è un'ottima indagine perchè ci dice quanto tempo è necessario, a partire dal giorno della scoperta del delitto, a che l'imputato di un reato che dev'essere giudicato da una Magistratura sia condannato dalla Magistratura stessa; ma questo rapporto non ci dice invece quanto realmente duri il procedimento presso la Magistratura che si vuol considerare. Così se presso i Tribunali la durata dei procedimenti, secondo l'indagine attuale, sembra aumentare, non è detto affatto che aumenti proprio la durata dei procedimenti presso i Tribunali stessi, ma può aumentare semplicemente la durata della istruttoria presso gli Uffici di Pubblico Ministero e di Istruzione. Anzi, a rigor di termini, la durata reale potrebbe diminuire, mentre secondo l'indagine attuale potrebbe tuttavia sembrare che cresca. Ciò, come dissi, perchè nel computo della durata è compreso il periodo istruttorio.

È necessario quindi che le nostre statistiche, pur conservando la indagine che si fa ora, la quale come ho detto è interessante, aggiungano lo studio della durata dei procedimenti presso i Pretori e presso i Tribunali, dalla data del rinvio a giudizio dei procedimenti.

Quanto alla classificazione da farsi per i Pretori, si potrà distinguere nel modo seguente: procedimenti esauriti « entro 15 giorni », « da 15 giorni a un mese », « da uno a tre mesi », « da tre a sei mesi », « oltre sei mesi ». Si avranno così gruppi in cui le cifre saranno, con tutta probabilità, abbastanza uniformemente distribuite. Presso i Tribunali si potrebbe introdurre la divisione seguente: « entro 1 mese », « da 1 a 3 mesi », « da 3 a 6 mesi », « da 6 mesi a 1 anno », « oltre 1 anno ».

Presso i Pretori la maggior parte dei procedimenti è esaurita nei periodi « da 1 a 3 mesi » e « da 3 mesi a 1 anno »; salvo che, mentre la prima categoria diminuisce ed ha raggiunto il 35% dopo essere partita da cifre anche superiori al 45%, la seconda invece, ha raggiunto del pari il 35% mentre è partita da cifre di poco superiori al 20%. Crescono pure i procedimenti esauriti in « oltre un anno » e diminuiscono quelli esauriti « entro 1 mese ». Dunque vi è una complessiva tendenza al rallentamento dovuto, in ogni modo, ai Pretori, dato che essi compiono anche le indagini istruttorie per i propri procedimenti.

Per i Tribunali in primo grado le cifre sono state molto malamente raggruppate negli ultimi anni. Possiamo seguire per il sedicennio i periodi « da 1 a 2 anni » e « oltre 2 anni » che vanno nettamente aumentando, tranne una piccolissima diminuzione nelle tre ultime annate. Scema fortemente il periodo « entro 3 mesi » nel quale continua la diminuzione che si aveva nelle due parti che, prima del 1923, lo componevano, cioè i periodi « entro 1 mese » e « da 1 a 3 mesi ». Il periodo « da 3 mesi a 1 anno » tende esso pure ad un incremento piuttosto rapido che si ha anche nelle ultime annate; i periodi che in passato lo componevano avevano cifre abbastanza costanti: il periodo « da 3 a 6 mesi » con lieve tendenza a diminuzione, l'altro con lieve aumento. Complessivamente dunque si procede con maggior lentezza, che può derivare in parte però, dalla riscontrata maggior durata che si ha negli Uffici di Pubblico Ministero e di Istruzione. Per sapere qualcosa di preciso, occorre dunque aggiungere l'indagine che abbiamo proposto poco fa.

Vediamo ora le condizioni di libertà personale degli imputati ai quali fu provveduto e prendiamo pure in considerazione il fenomeno presso le Corti d'Assise, dato ch'esso non presenta nelle Corti stesse condizioni speciali derivanti dal non trattarsi di Magistratura togata (vedi tav. 18 dell'Appendice).

Il numero degli imputati cresce col crescere di importanza della Magistratura: è un fenomeno analogo a quello che abbiamo visto per l'istruttoria ed il motivo è evidente. Il numero aumenta negli ultimi anni; sorpassa il 9 % presso i Pretori, tende al 25 % presso i Tribunali ed all'85 % presso le Corti d'Assise. Dunque, in generale, il numero degli imputati detenuti è superiore nelle Magistrature che si occupano del giudizio, rispetto a quelle che corrispondentemente si occupano dell'istruttoria.

Anche il numero dei latitanti segue lo stesso andamento dei detenuti ed è massimo quindi presso le Corti d'Assise: cosa evidente perchè è appunto alle condanne gravi che si cerca di sfuggire e poi i delitti di cui si occupano le Corti d'Assise sono commessi dai più pericolosi delinquenti, come altrove ho osservato. Però il numero dei latitanti tende fortemente a diminuire anche nella cifra assoluta, e quest'è un segno di quella miglior organizzazione della Polizia giudiziaria che abbiamo più volte creduto di poter osservare attraverso i dati della Statistica giudiziaria. Le cifre odierne sono a un dipresso le seguenti: Pretori 0,05 %; Tribunali 0,80 %; Corti d'Assise 2,50 %.

Il numero degli imputati a piede libero è, evidentemente, massimo presso i Pretori (circa 85 %); minimo presso le Corti d'Assise (meno del 10 % con tendenza a diminuire) e non piccolo presso i Tribunali (circa 69 % e in via di diminuzione). La libertà provvisoria è un po' superiore per i Tribunali che per i Pretori e oscilla rispettivamente un po' sopra ed un po' sotto al 5%; nelle Corti d'Assise invece, essa sorpassa di poco il 2 %.

La scarcerazione (quando se ne possedevano i dati che dovrebbero esser nuovamente richiesti) dava cifre non forti, con il massimo generalmente per i Tribunali che sorpassavano il 5 %. Ciò credo si possa spiegare col fatto che i Pretori hanno termini brevi per la scarcerazione, ma compiendo istruttorie e giudizi da sè, possono regolarsi in modo che i termini non scadano. I Tribunali invece, ai quali i procedimenti provengono da altri uffici istruttori, non possono regolarsi sulla scadenza, ed avendo termini di media durata, può ben succedere che questi scadono; per le Corti d'Assise invece, i termini sono molto lunghi e, c'è possibilità di due proroghe, sicchè il numero degli scarcerati è minore che presso i Tribunali.

Gli imputati che sono detenuti subiscono dunque la carcerazione preventiva. Vediamo qual'è la durata di essa:

PROSPETTO 50.

Pretori nel giudizio. — Durata della custodia perventiva

A N N I	IMPUTATI PROSCIOLTI				IMPUTATI CONDANNATI			
	entro 1 mese		oltre 1 mese		entro 1 mese		oltre 1 mese	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914	5.532	90,42	586	9,58	31.132	88,63	4.093	11,37
1915	6.778	90,81	686	9,19	33.615	91,56	3.098	8,44
1916	4.457	82,52	944	17,48	28.637	92,44	2.342	7,56
1917	4.311	88,70	549	11,30	24.908	90,04	2.756	9,96
1918	3.870	89,36	461	10,64	23.086	92,39	1.900	7,61
1919	6.018	94,20	371	5,80	26.201	92,71	2.061	7,29
1920	6.209	89,15	756	10,85	31.198	90,85	3.140	9,15
1921	5.598	87,67	787	12,33	29.953	87,08	4.443	12,92
1922	5.332	80,80	1.267	19,20	27.935	84,78	5.017	17,22
1923	8.866	90,71	908	9,29	35.972	91,04	3.542	8,96
1924	8.695	88,86	1.090	11,14	36.404	80,73	4.166	10,27
1925	8.756	92,27	734	7,73	35.801	89,34	4.271	10,66
1926	9.101	89,61	1.055	10,39	42.305	91,16	4.100	8,84
1927	10.495	90,30	1.128	9,70	46.070	88,55	5.956	11,45
1928	10.717	89,33	1.280	10,67	44.398	91,74	3.995	8,26
1929	9.684	91,32	920	8,68	41.292	90,64	4.262	9,36

Presso i Pretori circa il 90 % degli imputati, sia prosciolti che condannati, subisce una custodia preventiva inferiore a 1 mese; non vi sono apprezzabili differenze di tempo per i prosciolti e per i condannati. Non si hanno nemmeno apprezzabili tendenze di aumenti o di diminuzioni.

Anche qui — e ciò vale pure per i Tribunali — dobbiamo ripetere ciò che abbiamo detto poco fa, circa la durata dei procedimenti.

La custodia preventiva è calcolata dal giorno dell'arresto, sicchè nelle cifre che qui abbiamo esaminato si somma la detenzione nella istruttoria e nel giudizio. Ora, se questo calcolo è interessante ai fini di conoscere quanto uno resti detenuto prima di essere giudicato, è tolta con esso invece la possibilità di sapere se i Tribunali e i Pretori nel giudizio sbrighino più lestantemente o più lestantemente i procedimenti in cui gli imputati sono detenuti. Occorre perciò abolire l'indagine finora fatta e sostituirla con una indagine che ci dia la durata della custodia preventiva dal giorno in cui l'imputato è stato rinviato a giudizio o dal giorno dell'arresto, se questo è avvenuto dopo il rinvio a

giudizio. Tanto meglio poi se si vogliono conservare ambedue, ma è preferibile all'attuale quella che io propongo in quanto anche, con qualche lieve artificio di calcolo, dalla durata della custodia preventiva in istruttoria e in giudizio si potranno dedurre risultati corrispondenti a quelli dell'indagine odierna (1).

Presso i Tribunali, la maggior parte degli imputati rimane custodita da 1 a 3 mesi, salvo che tale parte è maggiore per i condannati (oltre 40 %) che per i prosciolti (37-38 %); e del pari è maggiore per i condannati la durata del periodo successivo (oltre 3 mesi) mentre i prosciolti sono più numerosi nel periodo « fino a 1 mese ». Ciò vuol dire, come abbiamo già osservato trattando dell'istruttoria, (per i rinvii a giudizio) che quando l'imputato è condannato vi devono essere dei processi più complicati, per cui la custodia si prolunga di più. Diminuisce il numero dei prosciolti e dei condannati nel periodo più breve a vantaggio dei periodi più lunghi e ciò è un danno, ma non tanto grave in quanto, la diminuzione essendo minore per i prosciolti, non vi ha tanta lesione della libertà personale quanta si avrebbe invece, se la detenzione preventiva crescesse di più per essi che, in fin dei conti, la scontano forse ingiustamente. Ad ogni modo anche per i prosciolti la detenzione aumenta e quindi l'aumento di lesione della libertà c'è.

Anche qui dunque l'indagine va modificata ed i periodi di tempo che si dovrebbero usare in quella ch'io propongo sono i seguenti: per i Pretori: « fino a 15 giorni », « da 15 giorni a 1 mese » e « oltre 1 mese ». Per i Tribunali: « fino a 15 giorni », « da 15 giorni a 1 mese », « da 1 a 3 mesi » ed « oltre 3 mesi ». Occorre, s'intende, parallelismo di classificazione tra prosciolti e condannati, parallelismo che questa volta è già realizzato anche nell'odierna indagine delle Statistiche ufficiali, contrariamente a quanto succedeva per l'istruttoria.

Il prospetto che abbiamo commentato poco fa è il seguente:

(1) Ciò si potrà fare con la somma del periodo dell'istruzione e del giudizio e tenendo conto di qualche media; Mi si potrà dire che facendo ora il calcolo inverso di quello che si farebbe poi, cioè la sottrazione della durata della custodia in istruttoria da quella complessiva, si avrebbe la vera durata della custodia in giudizio, ma tali dati non sarebbero che probabili sicchè non vi si potrebbe trarre alcuna conclusione su aumenti o diminuzioni di durata. Poco danno invece, se si saprà solo in via probabile quanto tempo ci metta un individuo che fu arrestato per qualche imputazione, ad essere condannato.

Tribunali in primo grado. — Durata della custodia preventiva

A N N I	Fino a 1 mese		Da 1 a 3 mesi		Da 3 a 6 mesi		Oltre 6 mesi	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100

Imputati prosciolti.

1914	1.733	43,63	1.418	35,71	575	14,49	245	6,17
1915	2.059	40,85	2.369	47,00	465	9,23	147	2,92
1916	1.665	46,37	1.530	42,61	286	7,96	110	3,06
1917	2.046	58,57	1.186	33,95	208	5,95	53	1,53
1918	2.459	63,00	1.169	29,95	227	5,82	48	1,23
1919	4.012	54,91	2.558	35,00	566	7,75	171	2,34
1920	3.992	41,09	4.231	43,55	1.108	11,41	384	3,95
1921	2.220	35,30	3.078	48,94	769	12,23	222	3,53
1922	2.079	36,43	2.337	40,96	998	17,49	292	5,12
1923	2.524	35,01	3.176	44,05		1.510		20,94
1924	2.382	38,36	2.483	39,98		1.345		21,66
1925	2.482	34,93	2.993	42,12		1.631		22,95
1926	2.834	39,41	2.944	40,94		1.413		19,65
1927	2.683	38,23	2.738	39,01		1.597		22,76
1928	2.865	39,87	2.606	36,26		1.715		23,87
1929	2.215	37,03	2.116	35,38		1.650		27,59

Imputati condannati.

1914	8.245	41,27	7.676	38,43	2.692	13,49	1.363	6,99
1915	8.078	40,83	8.824	44,60	2.168	10,96	713	6,31
1916	7.671	42,30	7.777	42,88	2.038	11,24	649	3,58
1917	10.331	52,30	7.251	36,71	1.628	8,24	544	2,75
1918	11.937	58,48	6.457	31,63	1.572	7,70	445	2,19
1919	11.414	48,01	8.724	36,70	2.634	11,08	1.000	4,21
1920	11.998	37,53	14.438	45,16	4.368	13,66	1.167	3,65
1921	8.800	35,61	10.474	42,39	3.893	15,76	1.543	6,24
1922	7.060	31,17	10.603	46,82	3.507	15,48	1.478	6,53
1923	10.036	36,98	11.199	41,26		5.906		21,76
1924	8.852	38,32	9.229	39,96		5.017		21,73
1925	8.558	34,39	10.520	42,27		5.807		23,34
1926	9.359	34,67	10.848	40,19		6.785		20,14
1927	9.173	34,77	11.497	43,58		5.712		21,65
1928	8.860	34,18	10.269	39,63		6.789		26,19
1929	7.955	31,74	10.067	40,16		7.044		28,10

La custodia preventiva è uno stato normale, quando si verificano determinate circostanze a carico dell'imputato, ed a questo stato può fare eccezione la libertà provvisoria.

Ne abbiamo già detto qualche cosa ed ora dobbiamo parlarne più specificamente (tav. 19 dell'Appendice).

Per i Pretori i dati sono confusi tra istruttoria e giudizio e quindi quelli che abbiamo esposto parlando dell'istruttoria si riferiscono pure al giudizio.

Presso i Tribunali in primo grado, più di metà delle domande è respinta; nel tempo in cui i dati erano conosciuti, circa nel 5 % dei casi si aveva concessione d'ufficio e frequente era la concessione subordinata alle speciali prescrizioni dell'art. 335 Codice proc. pen.; meno frequentemente quella con cauzione o malleveria. Generalmente si può dire che le concessioni di libertà provvisoria sono molto scarse, tuttavia i Procuratori Generali nei loro discorsi si lagnano che essa sia concessa spesso a coloro che non ne avrebbero diritto ed aggiungono che, per errore, si contano tra i casi di libertà provvisoria anche alcuni di scarcerazione obbligatoria. Si usava soprattutto della libertà provvisoria nella Campania, Molise e Sicilia; il minimo uso era fatto in Toscana.

Vediamo ora di trattare di un importante istituto che trova applicazione specialmente nei procedimenti presso Tribunali e presso Pretori, ed esauriamone la trattazione per tutte le Magistrature. Parlo della condanna condizionale.

La condanna condizionale fu da noi introdotta con la legge 27 giugno 1904 e sostituì di fatto le grazie e gli indulti condizionali che la precedettero. La condanna può essere sospesa quando essa importi pena inferiore ai sei mesi (o pena pecuniaria che convertita dia la stessa durata) e sia pronunciata contro persona che non ebbe mai antecedenti condanne a reclusione o altra condanna condizionale. La sospensione si ha per un periodo uguale alla prescrizione e di solito per cinque anni; la condanna condizionale può essere subordinata a modalità (p. es., risarcimento del danno). Se si tratti di minori d'anni 18, maggiori d'anni 70 o donne, l'ammontare della pena, entro cui è ammessa, è raddoppiato.

Tale istituto può considerarsi come *ius receptum* nel nostro sistema giuridico, tanto è vero che le nostre statistiche, ottime ed esaurienti

un tempo sulla condanna condizionale, hanno ridotto, dal 1923 in poi, a poco più che nulla i dati. Però con queste riduzioni si è ottenuto un notevole vantaggio ed è che si è potuto abolire il Registro IX, che, presso tutte le Magistrature, serviva a raccogliere i dati per la condanna condizionale. I dati sulle condizioni personali, ecc., dei condannati condizionalmente si possono raccogliere, per ciò che riguarda i delitti, a mezzo dei cartellini della Statistica criminale. E difatti essi riguardano più la Statistica criminale che non la giudiziaria penale. Dopo una prima incertezza nell'applicazione, per cui si diceva che il beneficio non era applicato neanche a metà dei casi in cui sarebbe stato possibile applicarlo, verso il 1908 si raggiunse un massimo e da quell'epoca l'uso della condanna condizionale è costantemente diminuito, salvo una lieve ripresa negli ultimi anni per alcune Magistrature.

PROSPETTO 52.

Condannati condizionalmente

A N N I	PRETORI		TRIBUNALI PENALI		CORTI D'APPELLO		CORTI D'ASSISE	
	Numero assoluto	Ogni 100 condannati dai Pretori	Numero assoluto	Ogni 100 condannati dai Tribunali	Numero assoluto	Ogni 100 condannati dalle Corti d'Appello	Numero assoluto	Ogni 100 condannati dalle Corti d'Assise
1914	69.790	14,11	19.062	35,51	1.690	7,23	25	1,74
1915	45.101	12,84	11.296	24,29	1.047	4,58	80	4,22
1916	56.317	13,09	13.406	34,45	797	4,26	9	0,54
1917	50.680	13,24	14.541	37,71	1.119	5,48	27	2,15
1918	37.020	12,45	11.969	30,74	1.163	5,54	28	2,45
1919	21.612	9,39	6.945	11,85	452	2,79	9	0,74
1920	41.667	13,10	11.824	20,09	1.004	4,62	30	1,75
1921	45.902	11,83	13.647	21,20	1.279	4,80	40	1,47
1922	43.242	9,45	13.593	21,91	1.226	4,31	17	0,50
1923	33.754	7,71	6.009	7,21	357	1,70	10	0,31
1924	52.649	9,58	10.431	13,61	558	3,08	11	0,36
1925	44.985	9,53	12.114	14,56	923	4,53	18	0,56
1926	50.280	8,20	13.263	15,43	472	2,16	6	0,19
1927	53.584	8,58	17.644	18,28	1.190	5,15	16	0,61
1928	55.371	9,32	20.040	20,74	2.301	10,11	24	0,96
1929	49.329	8,44	20.915	22,41	2.222	9,56	29	1,33

La bassa cifra presso le Corti d'Assise è dovuta alla gravità dei reati, quella presso i Pretori invece al fatto che la condanna condizionale non si applica di solito alle contravvenzioni per non togliere al contravventore il beneficio della sospensione di pena, in caso di un altro reato più grave ed agli agenti della Polizia la percentuale che loro spetta sulle contravvenzioni elevate; inoltre l'imputato dovrebbe pagare le spese del giudizio, di fronte alle quali la pena è spesso irrisoria.

È perciò che i casi più frequenti di applicazione si hanno per i Tribunali, per la quale Magistratura e per le Corti d'Appello vi è la lievissima ripresa degli ultimi anni.

Mi limiterò a riportare le altre notizie che ormai dal 1923 non si possono ricavare dalla « Statistica giudiziaria penale ». La Magistratura è più incline all'applicazione del beneficio alle donne che non ai minorenni e ai vecchi; non si concede a stranieri poichè non è possibile tenerli cinque anni in esperimento; si concede in casi nei quali non si dovrebbe ammetterla. Si usa per i reati lievi: furti, diffamazioni, lesioni, ecc., ed è esclusa di solito per forme di delinquenze di carattere regionale. Le concessioni subordinate a *modus* sono poche, date:

1° le condizioni economiche degli imputati;

2° il possibile risarcimento in sede civile;

3° la ineguaglianza di trattamento che si avrebbe applicando l'obbligo di risarcimento dei danni ai soli condannati abbienti;

4° le pratiche troppo numerose ed incerte per l'applicazione ed esecuzione dei *modus* (1). Le revoche del beneficio sono minime per inadempienza del *modus*, anche perchè molte Magistrature non si curano di sapere se fu adempiuto; scarsissime pure per nuovo reato (circa 1,5 su cento condanne condizionali); questo in buona parte dei casi è di recidiva specifica (nello stesso articolo di Codice). Per valutare però esattamente la proporzione delle condanne condizionali date da ciascuna Magistratura bisogna paragonarle non a tutte le condanne ma solo a quelle in cui si poteva applicare il beneficio. Tale rapporto ci è dato nel volume sulla: « Statistica della criminalità ». *Grosso modo* esso si può avere detraendo dal numero to-

(1) Vedi A. SPALLANZANI: *Comunicazione sui rapporti inviati dai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, in risposta alla Circolare Ministeriale 30 maggio 1912, n. 1800, concernente l'applicazione della legge sulla condanna condizionale. « Atti della Commissione di Statistica e Legislazione 1913 », passim.*

tale dei condannati sotto sei mesi i recidivi in reati portanti reclusione e quelli cui fu revocato nell'anno il beneficio di precedente condanna condizionale. Effetti di tale istituto sono: diminuzioni di appelli, ricorsi in Cassazione, grazie; ma d'altro canto esso porta alla diffusione dell'idea che il primo reato, se lieve, resta impunito. Perciò non è male che, in genere, se ne vada restringendo la applicazione.

Di ancora un argomento dobbiamo dire, prima di chiudere la trattazione sui giudizi in primo grado. Anche questo argomento non attiene solo a questa specie di giudizi ma ha la maggiore importanza per essi: si tratta della prova, di cui poco, per non dir nulla, si occupano le nostre statistiche. Noi dobbiamo imparare, o almeno trarre lo spunto, dalle Statistiche austriache di prima del 1860 studiate dal Messedaglia. In esse si distingueva la percentuale delle prove ammesse. Mi si obbietterà che per istituire questa ricerca, della qualità cioè, di prova usata, occorre che vi sia nella procedura almeno un residuo di prova legale, che da noi invece non c'è: rispondo che anche il giudice basa il suo libero convincimento più su un fatto dedotto a prova che su di un altro e che poi basterebbe distinguere tra i mezzi di prova principali, che sono quindi tra loro nettamente distinti. Tale indagine avrebbe poi due scopi:

1° dimostrare la differente difficoltà che incontrano i giudici nelle varie regioni a seconda del differente modo di prova in esse usato;

2° dimostrare come le qualità e specie di prova possano: « servire a caratterizzare il processo penale nei suoi rapporti con l'indole e le condizioni proprie delle singole popolazioni » (1). S'aggiunga che si troverebbero interessanti correlazioni. Una correlazione c'è p. es. tra poche condanne e predominanza di prove indiziarie e molte altre se ne potrebbero trovare.

È indubbio che lo studio delle prove non sarebbe una cosa molto semplice; se le statistiche non se ne occupano è soprattutto perchè, oltre alla economia che ci vuole nei registri, per dedurre il mezzo di prova che fu usato, si richiederebbe la lettura del fascicolo processuale da parte del Cancelliere; ora è noto che ai fini dell'odierna statistica il Cancelliere si limita di solito a guardare la copertina del fascicolo. Io credo — e l'ho già detto in altro punto di questo lavoro — che per

(1) A. MESSEDAGLIA, *Le Statistiche criminali dell'Impero austriaco*, pag. 130.

avere la possibilità di studiare le prove occorrerebbe costringere il giudice che fa la sentenza a mettere un solo segno su un piccolo prospettino da stamparsi sulla copertina del fascicolo processuale. Ho cercato altrove di confutare le obiezioni che si fanno a questo sistema di raccolta dei dati. Credo che, fatta la sentenza, il giudice non perderebbe un'unità di tempo apprezzabile per mettere sulla copertina quel segno che darebbe agio, dopo copiato dal Cancelliere sui registri, di compiere una delle più interessanti indagini di Statistica giudiziaria.

La ricerca andrebbe fatta tanto nell'istruttoria che nel giudizio, ma sarebbe soprattutto interessante in quest'ultimo e quindi eventualmente la si potrebbe limitare adesso.

Il prospettino da stampare sulle copertine potrebbe essere il seguente e dovrebbe essere naturalmente variato a seconda che si tratti dell'istruttoria o del giudizio (1).

NOME DELL'IMPUTATO	IL PROSCIoglIMENTO (O IL RINVIO A GIUDIZIO O L'ASSOLUZIONE O LA CONDANNA) È STATO DETERMINATO DA				
	Confessione	Prova testimoniale	Perizia	Indizi	Altre prove

Il giudice non avrebbe che da contrassegnare la parola « Assoluzione » o « Condanna » (rispettivamente: « Proscioglimento » o « Invio a giudizio ») e con un altro la prova che ha determinato la sua convinzione e quindi la sua sentenza (2).

Per determinare in via approssimata qual'è la proporzione delle prove e gli effetti di esse nella nostra procedura ho fatto una sommaria indagine (3) i cui risultati sono i seguenti:

(1) Si potrà obiettare che giuridicamente confessione e perizia non sono prove, ma in statistica non conviene sottilizzare troppo.

(2) Essendovi più imputati di cui alcuni assolti ed altri condannati il giudice dovrebbe segnare il motivo che ha determinato la sua sentenza di assoluzione o di condanna rispetto a ciascun imputato.

(3) L'indagine è stata compiuta su 527 fascicoli di procedimenti penali di Tribunale in prima istanza non contumaciali, riguardanti per la maggior parte sentenze dell'anno 1928.

Per molti motivi essa ha poco valore e perciò non la ho estesa a un numero più grande di fascicoli, onde eliminare vieppiù l'influsso del caso. L'indagine infatti non può stabi-

Roma. — Tribunale penale in prima istanza

PROCEDIMENTI IN CUI VI FU	PROCEDIMENTI IN COMPLESSO		DEI QUALI CON ESITO DI			
	Numero assoluto	Ogni 100	assoluzione		condanna	
			Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
Testimonianza	379	71,92	163	43,00	216	57,00
Interrogatorio dell'imputato (solo o con dichiarazione di parte lesa)	138	26,19	66	47,82	72	52,18
Perizia (sola o con altre prove)	10	1,89	5	50,00	5	50,00

In quasi tre quarti dei procedimenti si ha testimonianza; la perizia è pochissimo usata, anzi l'1,89 % è un numero già troppo alto.

Quando nel giudizio si è avuta testimonianza, il numero delle condanne è un po' più alto di quello che si ha quando il giudice deve formare la sua convinzione solo in base all'interrogatorio dell'imputato con aggiunte o meno le dichiarazioni di parte lesa (ciò che ai fini statistici si può chiamare prova indiziaria). Il risultato non è sicuro, data la non grande quantità di casi osservati, ma concorda bene con quanto ci si poteva aspettare a lume di logica: quando ci sono dei testimoni è più facile che il giudice possa persuadersi della realtà dei fatti e della colpevolezza dell'imputato.

Allo stato attuale delle nostre pubblicazioni ufficiali poco si può dedurre rispetto alle prove: vi è la ridotta tavola per i testimoni e periti assunti, che noi abbiamo già esaminato a suo luogo.

Indagini particolari si potrebbero fare con inchieste ufficiali, ma metterle come fisse nei registri non credo sia consigliabile per non au-

lire quale sia la prova che ha influito di più sulla convinzione del giudice (e questo può dircelo solo il giudice stesso) ma deve limitarsi a constatare, qual genere di prova fu usato durante il dibattimento e se tale prova portò a condanna o ad assoluzione. Non è stato possibile quindi seguire la divisione che abbiamo tracciata nel prospettino proposto poco fa, mentre questa divisione può essere molto facilmente seguita dal giudice.

Ho scartato i procedimenti in cui essendovi parecchi imputati per alcuni vi fu assoluzione per altri condanna.

mentare troppo la mole di questi, con richieste che, se vogliamo, non hanno poi tanta pratica importanza. Tra di esse, sarebbe interessante vedere la proporzione delle false testimonianze (incriminate in giudizio), l'aumento di queste con il maggior rigore della procedura che richieda, ad es., la testimonianza prima in istruttoria e poi in giudizio facendo più facilmente contraddire i testimoni; avrebbe del pari interesse lo studio del mezzo di prova con cui sono stati portati a giudizio i reati più gravi.

Quanto alle perizie, riporto qualche considerazione tratta da un vecchio lavoro del Penserini (in *Annali di Statistica* 1895) e da qualche altro un po' più recente.

Il numero di cause con l'intervento di periti era generalmente maggiore nell'Italia settentrionale e decresceva procedendo da nord a sud; toccava un minimo in Sardegna.

Una perizia di cui si lamentava l'abuso, era quella per infermità o semi-infermità mentale. Sarebbe interessante in una indagine particolare studiare il rapporto tra imputabilità e semi-imputabilità, ammessa o non ammessa, nelle cause in cui ci fu o non ci fu perizia, distinguendo tra la Magistratura togata e popolare e tra le varie regioni; quest'ultima distinzione interesserebbe per vedere i probabilmente benefici effetti che porterà la nuova legge sulle Corti d'Assise.

Si sa che l'art. 47 è applicato dall'1 al 4 % dei casi nelle varie forme d'omicidio (massima applicazione nel qualificato ed aggravato) l'art. 46 dall'1,5 a quasi il 5 % dei casi (massimo nel tentativo di omicidio aggravato o qualificato).

E vediamo ora i giudizi speciali in primo grado.

CAPITOLO IV.

Procedimenti speciali in primo grado.

PROCEDIMENTO IN CORTE D'ASSISE. — S'intende che giuridicamente esso è un procedimento più che ordinario, ma, per i risultati statistici e per le considerazioni cui dà luogo, lo dobbiamo considerare

come speciale. Molti dei dati furono per opportunità esposti a fianco di quelli dei Pretori e dei Tribunali ed a essi ora ci riferiamo. Il numero dei giudizi annualmente esauriti dalle Corti d'Assise, dopo avere oscillato vicino alla cifra di 3000 negli anni 1923-26, che furono caratterizzati da forte delinquenza, tende ora ad essere più basso, discendendo sotto i 2000.

Il numero dei giudizi ordinari esauriti ogni 100 a carico, sembra mostrare qualche tendenza a miglioramento e sorpassa di qualcosa il 60 %.

Ciò che c'interessa nei procedimenti d'Assise è l'esito dei giudizi. Già il Messedaglia (1) notava come: « i giurati che decidono in criminale mostrano assolvere in proporzione doppia ed un tempo anche tripla dei giudici ordinari che sentenziano in correzionale ». Non diremo che pure ora sia proprio così, però il certo è che in Italia i proscioglimenti pronunciati dai giurati erano in continua crescita e rappresentavano ormai il 50 % delle sentenze della Magistratura popolare, mentre nel 1908 si sorpassava di poco il 30 %. Però, come risulta dal prospetto 6, negli ultimi anni si è avuto un leggero miglioramento tanto che la cifra torna a riavvicinarsi al 40 %, non discostando ormai che di poche unità da quelle dei prosciolti nei Tribunali. Con il nuovo ordinamento delle Corti d'Assise (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249) è molto probabile che la cifra scenderà ad un livello più basso di quella dei prosciolti dai Tribunali.

Vediamo ora i singoli motivi di proscioglimento: i prosciolti per inesistenza di fatto o di reato sono circa il 13 %, più numerosi cioè di quelli dei Pretori e dei Tribunali (prospetto 5) e ciò deriva, come a suo tempo abbiamo osservato, dal fatto che tale modo di proscioglimento rappresenta la risposta alla prima questione, alla quale i giurati spesso rispondono « no » quando vogliono farla finita subito.

Un altro motivo di proscioglimento che presso le Corti d'Assise raggiunge cifre addirittura enormi, è l'assoluzione « per non aver commesso il fatto o concorso in esso ». Si tratta della risposta al secondo quesito ed è comodo il « no » per assolvere l'imputato senza gli impicci che gli possono venire dall'assoluzione per totale infermità e senza il

(1) *Le Statistiche criminali dell'Impero austriaco*, pag. 116.

ridicolo che può colpire la Corte se assolve per inesistenza di fatto, quando è manifesto che esso esiste; dato pure che, in quest'ultimo caso, si può correre il rischio di far processare la parte lesa per simulazione di reato.

Il motivo d'assoluzione che consideriamo (e che per i Pretori è del 14 % e per i Tribunali di poco superiore al 10 %), raggiunge nel 1929 per le Corti d'Assise la bellezza del 73,11%, dopo essere continuamente cresciuto a partire da un 26,61% del 1915 (prospetto 42).

Un altro motivo che è più frequente presso le Corti d'Assise che non presso i Tribunali, è il proscioglimento per non punibilità o non soggiacere a pena. Credo che rientrino in questo gruppo, in buona parte, i casi di proscioglimento per totale infermità di mente. Tale motivo però andava scemando verso il 1922 (epoca in cui si fermano i dati) e non costituiva che circa il 5 % dei casi di proscioglimento (prospetto 43).

I prosciolti per esenzione da pena raggiungono presso le Corti d'Assise cifre un po' maggiori di quelle che si hanno presso le altre Magistrature. Tendono però a diminuire e siamo ormai sotto al 2 % dei prosciolti (prospetto 44).

Dei prosciolti per remissione abbiamo già fatto parola (prospetto 46) del pari dei dimessi con dichiarazione di incompetenza (prospetto 47) che sono cifra irrisoria ed anzi non sempre rilevabile dalle statistiche.

Ci resta di dare un'occhiata a quest'ultimo prospetto e poi abbiamo finito lo studio dei motivi di proscioglimento presso le Corti d'Assise (1).

(1) Con l'introduzione del nuovo Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento delle Corti d'Assise, si potrà adottare la stessa divisione statistica dei motivi di proscioglimento per tutte le Magistrature penali di primo grado, poichè anche le Corti d'Assise giudicheranno in modo uguale ai Pretori e ai Tribunali. Sarà resa così possibile una esatta comparazione tra le singole cause di proscioglimento presso le varie Magistrature, e sarà quindi utilizzabile anche per le Corti d'Assise lo schema di raccolta dei dati per i motivi di proscioglimento, che a suo tempo abbiamo proposto.

Prosciolti presso le Corti d'Assise per

A N N I	Estinzione dell'azione penale (esclusa la remissione)		Impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale		Non colpevolezza dell'imputato		Esclusione dell'imputabilità	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914	92	7,51	35	2,86	326	27,43	180	14,69
1915	312	20,05	31	1,99	343	22,04	158	10,15
1916	93	7,91	19	1,62	246	20,94	62	5,28
1917	30	3,80	15	1,90	207	26,24	95	12,04
1918	59	7,13	8	0,97	219	26,45	93	11,23
1919	462	32,42	24	1,68	321	22,53	82	5,75
1920	190	12,31	12	0,78	415	26,88	127	8,22
1921	157	5,73	16	0,58	602	21,98	173	6,31
1922	200	5,57	34	0,95	661	18,40	209	5,82
1923 (*)				454	13,01			
1924 (*)				482	16,67			
1925 (*)				570	17,33			
1926 (*)				481	19,33			
1927 (*)				257	14,34			
1928 (*)				191	12,67			
1929 (*)				102	6,22			

(*) Le quattro colonne sono riunite nella prima che però non comprende più i casi di amnistia.

Tutti i motivi di assoluzione considerati fino al 1922 avevano una certa tendenza a scemare in quanto, come prima abbiamo visto, il numero dei prosciolti per non avere commesso il fatto o concorso in esso acquistava invece una percentuale sempre più forte. Si tratta che i giurati trovano più comodo assolvere al secondo quesito o si tratta semplicemente di errori di registrazione. Dato che nei registri la colonna dei proscioglimenti « per non aver commesso il fatto o concorso in esso » si trova come prima o seconda, è forse più facile che ai Cancellieri frettolosi cada la penna su di essa.

Il numero dei condannati (1) presso le Corti d'Assise ha subito qualche aumento negli ultimi anni (prospetto 48) tanto che ora, pur rimanendo al disotto rispetto alla cifra dei condannati dai Tribunali penali, non è più bassa di molto. Abbiamo già visto nel prospetto 49, come la massima parte delle pene presso le Corti d'Assise sia di carattere personale, trattandosi di delitti gravi. Abbiamo visto del pari (tav. 18) che buona parte degli imputati è detenuta; esaminiamo ora l'ammontare delle pene (tav. 20 dell'Appendice).

I condannati all'ergastolo sono, com'è naturale, poco numerosi e costituiscono generalmente circa il 2 % dei condannati; hanno forse un po' di tendenza ad aumentare salvo una diminuzione nel 1929. Attualmente la maggioranza è data dai condannati a più di 5 anni con cifre oscillanti sul 50 %. Con il solito criterio ristretto si sono riunite le categorie « da 5 a 10 anni », « da 10 a 24 » ed « oltre i 24 », categorie che andrebbero rimesse tali e quali erano in precedenza, in quanto avevano una distribuzione molto regolare; oltre il 4 % dei condannati entrava nella prima di queste categorie, circa il 17 % nella seconda e circa il 20 % nella terza. I condannati « da 1 a 3 anni » e « da 3 a 5 anni » davano, rispettivamente, un po' meno e un po' più del 20 %, e oggi, anche questi riuniti, dànno circa il 35 %. Altra unione si è fatta delle categorie da « sei mesi a 1 anno » e « fino a 6 mesi » che costituiscono oggi in media un po' meno del 10 % e costituivano in passato circa il 6 % e il 5 %.

Essendo un'indagine molto interessante quella di vedere come varino le pene che sono inflitte dai giurati è stato, ripeto, poco opportuno l'aver riunito le varie categorie. Oggi non si possono riscontrare nette tendenze, però sembrerebbe che in generale aumentino le pene più gravi. Quindi la situazione per le Corti d'Assise sarebbe negli ultimi tempi migliorata, crescendo il numero dei condannati rispetto ai prosciolti e crescendo le condanne più gravi. Il confino e la multa sola, dato il genere dei reati, sono applicati scarsissimamente.

Complessivamente però, il numero delle condanne è troppo esiguo presso i giurati malgrado il miglioramento della situazione negli ultimi anni. Abbiamo visto che il numero delle condanne cresce con l'aumen-

(1) Si badi che la percentuale dei prosciolti più quella dei condannati non dà sempre 100, perchè ci sono pure i dimessi per incompetenza che hanno cifre lievi e molto mutabili, e ci può essere anche qualche errore nei dati provvisori.

tare di importanza della Magistratura, quindi nelle Corti di Assise si dovrebbe avere un numero di condanne maggiore che nei Tribunali, e non è improbabile che lo si avrà dopo l'attuazione del nuovo Codice. A dimostrare la maggiore mitezza si aggiunge il fatto che le istruttorie dei processi di Assise sono più vagliate e che in generale si devono avere meno condanne presso le Magistrature inferiori perchè presso di esse:

1° agiscono con maggiore intensità le cause estintive dell'azione penale;

2° vi sono più numerose remissioni di querela;

3° le istruttorie sono meno vagliate;

4° vi è minor facilità di provare la reità del giudicabile nei delitti lievi. Inoltre, mentre presso Pretori e Tribunali agiscono le cause che operano il proscioglimento *ipso iure*, presso le Corti d'Assise agiscono quelle specialmente invece, che, per essere applicate, richiedono la volontà del giudice (infermità di mente, ecc.), e ciò dimostra che i giurati assolvono volontariamente più della Magistratura togata; perciò se dal numero dei giudicati noi togliamo quelli che di necessità dovevano essere prosciolti (remissione, amnistia, ecc.), vedremo che il rapporto di condanne in giudizio è ancor minore per le Corti di Assise (1).

Tra i motivi che hanno aumentato dopo il 1914 le assoluzioni è da annoverarsi la abolizione del riassunto fatto dal Presidente ai giurati prima della votazione, per cui restando il giurato più perplesso si aumenta il numero delle schede bianche. Si aggiunge il fatto che «per aversi piena condanna occorrono 5 risposte di fila sfavorevoli all'imputato», inoltre: «la nuova procedura (cioè quella del 1913) offre assai maggiori probabilità di assolutoria che con la precedente, nei reati di sangue» (2).

Lo Zingali (3) calcola per le varie specie di omicidio la pena massima e la pena minima che si sarebbero potute applicare; fatta la media di queste, egli trova che la pena applicata in concreto è solo il 65,75 % della pena media astratta. Detraendo da questa la pena corrispondente

(1) Vedi ZINGALI, *La clemenza dei giurati*, in Note di Statistica giudiziaria. Catania Tipografia moderna.

(2) GAROFALO, *Le relazioni dei Procuratori Generali per l'anno 1914-1915*, ecc., pag. 170.

(3) Studio citato.

all'applicazione a tutti i condannati delle attenuanti generiche (diminuzione di un sesto) resta tuttavia un civanzo tra pena concreta applicata e pena astratta diminuita di un sesto, il quale rappresenta la concessione di diminuenti specifiche. Dato però che secondo calcoli approssimativi dell'autore le attenuanti generiche sono applicate nel 55 % dei casi, resta un civanzo ancora maggiore a favore delle diminuenti specifiche. Si ottiene così una misura della clemenza dei giurati. Utile, secondo lo Zingali, sarebbe il fare lo stesso calcolo per tutte le Magistrature, ma ciò per un'infinità di ragioni è impossibile. Sarebbe stata molto utile una tavola che ci avesse dato il numero dei casi in cui le varie Magistrature o almeno i giurati applicavano le attenuanti generiche e le diminuenti specifiche. Sarebbe bastato aggiungere una colonna al registro annuale, che non ne aveva poi un gran numero, e si sarebbe dato agio ad un'indagine interessantissima. L'indagine fu fatta un tempo nella « Statistica della criminalità », ma non essendo divisa secondo Magistrature, non aveva, ai nostri fini, interesse. Ora l'interesse è pure diminuito in seguito al nuovo ordinamento delle Corti d'Assise.

Se il male è dunque la troppa clemenza quali sarebbero i rimedi ad essa? Le riforme che di solito vengono proposte sono:

1° abolire l'interpretazione della scheda bianca come favorevole all'imputato, poichè psicologicamente essa rappresenta soltanto il dubbio o il non coraggio di condannare, non già la volontà di assolvere;

2° diminuire la lunghezza dei giudizi d'Assise, poichè e il giurato può essere nel frattempo influenzato (onde alcuni vorrebbero il perpetuo isolamento dei giurati fino alla fine dei processi) e per non votare troppe questioni spesso assolve alle prime;

3° modificare la competenza dei giurati. È noto infatti che essi sono molto più severi nei reati contro la proprietà che non in quelli contro la persona (e fra questi specialmente i reati passionali), forse per il fatto che rispetto ai primi hanno l'istinto della difesa e puniscono per non dover poi riuscirne vittime essi stessi, nei secondi invece pensano che il delinquente mai avrebbe motivo di dirigere la sua arma contro di loro stessi. Sono anche mitissimi nei reati di peculato con falso, specialmente quando le somme detratte siano state risarcite, perchè non riescono a concepire la pena per un reato che non abbia

prodotto danno e la cui gravità consista nella violazione di un principio; in realtà poi, tali reati sono in genere lievi, tanto che il nuovo Codice li sottrae alla competenza d'Assise. Sono pure alieni dal condannare nei reati di stampa il gerente responsabile non capacitandosi di dover punire colui che in realtà non ha alcuna responsabilità di fatto ma ha solo responsabilità giuridica;

4° rendere l'istruttoria più celere. Il giurato infatti giudica per impressione, e, quando questa è ancor viva per il delitto recente, egli potrà essere meno influenzato a favore del reo;

5° reintrodurre la correzionalizzazione anche per i processi che dalla Corte di Assise passerebbero alla competenza dei Tribunali;

6° ridurre la cognizione dei giurati alla pronuncia della sola colpevolezza o innocenza (1);

7° specializzare la carriera dei Presidenti d'Assise che con la loro energia, abilità nel porre le questioni, ecc. ecc., possono in parte dominare la giuria.

E con proposte di riforme si potrebbe continuare, ma è inutile far ciò, dato che ad esse sarebbe necessario un commento statistico detratto specialmente dalle pubblicazioni straniere, di quei paesi in cui, esistendo la giuria, essa abbia composizione un po' differente da quella che si ha da noi. E questo, come ben si capisce, noi lo crediamo, ai fini pratici, uno studio che avrebbe ormai ben poca importanza, poichè in Italia le Corti d'Assise, nel vecchio senso della parola, sono una Magistratura ormai tramontata e sostituita da una che dà tutto l'affidamento di essere migliore. Abbiamo esposto anzi queste considerazioni, per due motivi: perchè nel corso del lavoro trattiamo della Corte d'Assise a vecchio sistema, e per dimostrare statisticamente quanto opportuna sia stata l'abolizione della giuria.

Vediamo ora la durata dei procedimenti e dei dibattimenti in Corte d'Assise (tav. 21 dell'Appendice).

L'indagine per questa Magistratura ci dà la durata del procedimento. Da essa si conosce quanto ci metta ad essere condannato un individuo che ha commesso un reato di competenza d'Assise. È data inoltre la durata del dibattimento.

(1) In Inghilterra il giurì decidente decide soltanto se l'imputato è *guilty*, *not guilty* o *guilty but insane*.

La maggior parte dei procedimenti è sbrigata nel periodo intercorrente tra uno e due anni; attualmente i procedimenti evasi in tale periodo superano di poco il 40 % e tendono a diminuire, come del pari quelli evasi nel periodo successivo di « oltre 2 anni ». Crescono invece i procedimenti evasi « entro 3 mesi » che sono ora oltre il 3 % e quelli « da 3 mesi a 1 anno » che giungono ormai al 35 %. La situazione dunque è buona perchè c'è maggior velocità di disbrigo.

Molto costante è del pari la durata dei dibattimenti; il maggior numero è dato da quelli sbrigati nel periodo da 1 a 5 udienze, che sono circa il 55 %, mentre quelli sbrigati entro 1 giorno sono il 37 %; circa l'8 % è sbrigato nel periodo da 10 a 20 giorni ed il poco che resta in oltre a 20 giorni. Molto strane sono le cifre del periodo bellico che denoterebbero una grande velocità di disbrigo: la cosa è possibile ed anche naturale, ma ci son troppe differenze per non far sospettare qualche errore di registrazione.

Ci resta da dire della custodia preventiva (tav. 22 dell'Appendice). Per la maggior parte degli individui essa dura da 1 a 2 anni; la cifra è un po' minore del 40 % per i prosciolti ed un po' maggiore del 40 % per i condannati; tali differenze fra prosciolti e condannati furono riscontrate più volte e più volte spiegate. Questo gruppo segna una lievissima diminuzione, mentre il successivo « oltre 2 anni » segna un forte aumento; quindi, poichè la durata complessiva dei procedimenti cala, vuol dire che o si tarda più a sbrigare i procedimenti in cui vi sono condannati, o che il giorno dell'arresto tende ad avvicinarsi vieppiù a quello dell'inizio dell'azione penale, in modo da allungare il periodo di custodia (1). Per i condannati tende ad aumentare il periodo « da sei mesi ad 1 anno » e del pari leggermente quello « fino a 6 mesi »; per i prosciolti invece diminuisce quello « da 3 a 6 mesi » e tenderebbe piuttosto a crescere quello « da 6 mesi a 1 anno ». Con l'introduzione del nuovo Codice di procedura penale, data la disposizione dell'art. 405 dello stesso, è prevedibile una diminuzione nella durata dei procedimenti d'Assise.

PROCEDIMENTO PER CONTRAVVENZIONI. — Le contravvenzioni riguardano solo la Statistica giudiziaria penale, in quanto non sono

(1) Infatti la durata dei procedimenti si calcola dal giorno dell'inizio dell'azione penale, la durata della custodia preventiva dal giorno dell'arresto a quello della sentenza.

generalmente espressione di delinquenza, ma tuttavia uno studio sulle condizioni personali di coloro che le commettono esulerebbe dal campo della statistica giudiziaria penale, se vogliamo continuar a seguire in questo studio la definizione che di essa fu data. Il loro esame ci porta anche a considerare un istituto che statisticamente andrebbe collocato nello studio della istruttoria, cioè il decreto penale.

Abbiamo già visto come con il crescere della civiltà le contravvenzioni tendano ad aumentare e come da noi, dopo aver raggiunto un grado massimo di saturazione nel 1926 (596.384), sembrano ora diminuire. Abbiamo pure visto che rispetto alla quantità denunciata esse vengono giudicate in misura maggiore di quanto lo sono i delitti ed ancora che portano a più frequenti condanne, dato anche l'uso del decreto.

Le contravvenzioni sono giudicate in piccolissima parte dalle Corti d'Assise per ragioni di competenza di connessione, in parte un po' più grande dai Tribunali penali, anche per competenza diretta, ed infine per la quasi totalità dai Pretori. Questi ultimi possono occuparsene sia nei giudizi ordinari (e per impugnazione del decreto di condanna) sia nei giudizi per decreto di condanna che sono i più numerosi riferendosi alle contravvenzioni più lievi.

Il decreto penale è un istituto che si applica alle contravvenzioni per le quali la pena sia inferiore a lire 100. Il Pretore pronuncia condanna *inaudita parte*, salvo opposizione di questa entro 5 giorni. Tale istituto (prospetto 48) ha fatto buona prova, poichè, sin dalla sua applicazione (1914), i condannati con decreto rappresentano attorno al 45 % dei condannati dei Pretori, e solo il 5 % circa dei condannati con decreto fa opposizione; di questi poi soltanto un terzo viene assolto nel giudizio di impugnazione del decreto (1).

Le nostre statistiche erano molto esaurienti per ciò che riguardava il decreto penale, fino al 1922 e nella tavola XIII-bis distinguevano l'ammontare della pena, il genere di contravvenzioni giudicate, ecc. Dopo il 1922 le notizie sono state ridotte e non ci risulta più che il nu-

(1) Con l'introduzione del nuovo Codice di procedura penale, l'uso del decreto avrà una estensione molto maggiore essendo ammessa la condanna per decreto (art. 506) nei delitti e contravvenzioni importanti multa o ammenda fino a L. 5000. Aumenteranno moltissimo con tutta probabilità pure le opposizioni.

mero dei procedimenti per decreto, dei condannati e dei reati nei procedimenti stessi. Si può dire che ormai il decreto di condanna, sia esso pure un *ius receptum* nel nostro sistema giuridico e quindi forse la riduzione di notizie non è poi tanto criticabile.

PROSPETTO 55.

Imputati condannati alla multa e all'ammenda con decreto penale divenuto esecutivo

	1919		1920		1921		1922	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
Ammenda								
fino a 10 lire	46.297	43,28	72.943	44,56	77.958	37,63	88.112	32,04
da 10 a 50 lire	49.540	46,31	71.158	43,47	99.497	48,03	142.986	51,99
da 50 a 100 lire	11.137	10,41	19.597	11,97	29.572	14,28	41.818	15,21
oltre 100 lire					87	0,04	1.745	0,64
Multa								
fino a 50 lire	—	—	—	—	33	0,02	251	0,09
da 50 a 100 lire	—	—	—	—	60	0,02
oltre 100 lire	—	—	—	—	3	..	28	0,01

Da codesto prospetto risulta che con la maggior parte dei decreti penali erano inflitte ammende da L. 10 a 50 e che tal misura di pena andava continuamente aumentando, mentre le condanne ad ammenda inferiore a L. 50 diminuivano. Crescevano pure le ammende con pena da L. 50 a 100 ed anche quelle superiori a L. 100 (1).

Vediamo ora come si svolge il procedimento per contravvenzioni nei giudizi ordinari.

Presso i Pretori (tavola 15 dell'Appendice) nei giudizi ordinari e per impugnazione del decreto di condanna, la pena più usata è l'am-

(1) Vi sono leggi speciali che ammettono, per i casi contemplati in esse, l'applicazione del decreto anche quando la pena supera le L. 100; del pari, quand'è applicata la multa, trattasi di delitti preveduti da leggi speciali le quali ammettono il decreto di condanna anche per delitti.

menda sola fino a 100 lire, che sorpassa ormai il 15 % dei casi (compresi nel totale i condannati per delitti soli o congiunti a contravvenzioni); segue per intensità l'arresto fino a 1 mese con cifre attorno al 12 %. Quando questo periodo che consideriamo erascomposto (e bisognerebbe riscomporlo) in due parti: fino « a 5 giorni » e « da 6 giorni a 1 mese », i condannati si distribuivano in proporzioni uguali fra le due parti. Questo ci dimostra che le pene personali presso i Pretori nelle contravvenzioni sono ben raramente applicate, tanto che non sarebbe forse male abolirle per queste dosi così piccole, onde non contaminare col contatto del carcere troppi individui. Pure applicata abbastanza è l'ammenda oltre 100 lire; anzi la sua applicazione si fa più frequente. L'arresto da 1 a 6 mesi oscilla sotto il 4 % e tende a diminuire. Sembrerebbe quindi in generale che vi sia un graduale passaggio dall'applicazione di pene personali all'applicazione di pene pecuniarie. Ciò sarebbe ottimo sintomo, in quanto, come abbiamo detto, è utilissimo evitare il carcere che, per pene minime, è soltanto nocivo.

PROSPETTO 56.

Condannati con ammenda sola

	1914		1915		1916	
	Numero assoluto	Ogni 100 condannati in generale	Numero assoluto	Ogni 100 condannati in generale	Numero assoluto	Ogni 100 condannati in generale
Pretori :						
(con sentenza e decreto).						
<i>Ammenda sola :</i>						
oltre 1000 lire.	199	0,04	163	0,04	136	0,03
da 300 a 1000 lire.	694	0,14	817	0,23	1.072	0,25
da 50 a 300 lire.	15.495	3,13	13.582	3,87	23.178	5,39
da 10 a 50 lire.	86.859	17,57	65.855	18,75	92.232	21,44
fino a 10 lire.	248.881	50,33	156.956	44,69	196.313	45,64
Tribunali :						
<i>Ammenda sola :</i>						
oltre 2000 lire.	2	..	3	0,01
da 1000 a 2000 lire.	30	0,06	5	0,01	5	0,01
da 300 a 1000 lire.	92	0,17	42	0,09	31	0,07
da 50 a 300 lire.	299	0,56	169	0,37	220	0,57
fino a 50 lire.	482	0,90	319	0,68	350	0,90

	1917		1918		1919 (*)		1920 (*)	
	Numero assoluto	Ogni 100 condannati in generale	Numero assoluto	Ogni 100 condannati in generale	Numero assoluto	Ogni 100 condannati in generale	Numero assoluto	Ogni 100 condannati in generale
Pretori								
(con sentenza e decreto).								
<i>Ammenda sola :</i>								
oltre 1000 lire.	156	0,04	111	0,04	85	0,07	188	0,12
da 300 a 1000 lire.	566	0,15	500	0,17	505	0,44	1.158	0,75
da 50 a 300 lire.	26.430	6,90	23.124	7,78	3.433	3,02	5.184	3,36
da 10 a 50 lire.	107.517	28,08	83.191	27,94	4.574	4,02	9.094	5,89
fino a 10 lire	128.392	33,54	74.294	24,99	2.462	2,16	4.202	2,72
Tribunali								
<i>Ammenda sola :</i>								
oltre 2000 lire.	5	0,01	3	0,01	10	0,02	8	0,02
da 1000 a 2000 lire	5	0,01	10	0,02	3	..	25	0,03
da 300 a 1000 lire	57	0,15	71	0,18	36	0,09	142	0,24
da 50 a 300 lire.	476	1,20	382	0,98	179	0,41	376	0,64
fino a 50 lire	554	1,39	610	1,57	211	0,49	326	0,55

(*) Con sentenza.

Il prospetto 56 ci dà l'ammontare dell'ammenda scomposta in categorie più numerose di quelle che si hanno nella tavola 15 (la percentuale è calcolata sul totale dei condannati). Presso i Pretori si nota un interessante graduale spostamento d'intensità dalla categoria « fino a 10 lire » a quella « da 10 a 50 », tanto che dal 1914 al 1918 le proporzioni sono invertite. Questo spostamento deve essere dovuto ai decreti luogotenenziali emanati in epoca bellica, i quali probabilmente comminarono pene più forti. Non è da escludersi però che i Pretori abbiano fatto in parte ciò che non fece il legislatore, vale a dire abbiano applicato una specie di coefficiente di maggiorazione, proporzionale allo svilimento della moneta. In pratica quindi, potrebbero esser passati ad applicare la pena più verso il massimo che verso il minimo, come generalmente è usato da quasi tutte le Magistrature.

Le contravvenzioni giudicate dai Tribunali hanno scarso ammontare. Però tendono generalmente a crescere di numero (tav. 16 dell'Appendice). Il massimo di applicazione si ha nell'ammenda « oltre L. 100 » la frequenza della quale tende a crescere, mentre in quella « sotto L. 100 » la frequenza d'applicazione è piuttosto costante. Scemano invece, in generale, i casi d'applicazione di pene personali, onde si riscontrerebbe anche qui quella salutare tendenza che abbiamo trovato presso i Pretori.

Dando uno sguardo al prospetto 56 troviamo qualche aumento nelle categorie di ammenda « fino a L. 50 » e « da L. 50 a L. 300 »; costanza nelle altre.

Le contravvenzioni nelle Corti d'Assise (tavola 20) devono capitare nei casi di competenza per connessione. Troviamo che l'arresto solo o congiunto con l'ammenda tende fortemente a crescere e s'avvicina al 2,50 % sul totale dei casi; l'ammenda sola invece non arriva al 0,50 % dei casi.

Fino al 1922 abbiamo avuto notizia della durata dei procedimenti per decreto di condanna (tav. 11 dell'Appendice). Il tempo in cui venivano sbrigati non era poi tanto breve, come si potrebbe credere, perchè la maggior parte di essi era esaurita nel periodo « oltre 1 mese », e però dal 1914 al 1922 si notava un rapido aumento nella categoria dei procedimenti sbrigati entro 15 giorni, mentre diminuivano quelli esauriti in più di un mese.

PROCEDIMENTO PER REATI COMMERCIALI. — Anche su questo procedimento darò poche notizie descrittive poichè indagini su di esso sono apparse due o tre volte nelle nostre statistiche ufficiali e l'ultima risale al volume del 1921-22. Sono convinto che il procedimento per reati commerciali presenta dei caratteri speciali ed interessanti, ma non credo che complessivamente meriti gravare i registri di tante colonne, quante occorrono per fare un'indagine sul suo svolgimento. Inoltre le cifre molto esigue non possono portare influssi sull'andamento generale dei procedimenti.

Poichè il 1921 e 1922 sono anni piuttosto anormali, riporto qui alcuni dati e conclusioni tratte da uno studio fatto in proposito dall'Aschieri poco prima della guerra.

Premettiamo che le procedure fallimentari penali sono più lunghe delle solite, perchè si devono sospendere i procedimenti fino a che il

fallito, entro dato termine, adempia agli obblighi assunti nel concordato, inoltre perchè: « l'istruzione si rende spesso difficile e faticosa con i continui cavilli dilatori dei falliti che fanno tutti gli sforzi possibili per sottrarsi al giusto rigore della giustizia (1) »; si aggiunga che sono frequenti le perizie e che molte volte si sospende la procedura in attesa della sentenza di cui al capoverso art. 839 Codice di commercio.

Le procedure fallimentari penali sono attorno al 50 % delle procedure commerciali di fallimenti, proporzione questa piuttosto elevata dato che in seguito alla legge del 1903, per i piccoli fallimenti non si può esercitare azione penale che in caso di bancarotta fraudolenta.

La maggior proporzione dei prosciolti in istruttoria (dal 60 al 70 %) si ha per estinzione dell'azione penale. Il numero è così forte perchè vi rientrano i frequenti casi in cui è sospesa l'azione per bancarotta semplice trattandosi di piccoli fallimenti e, per questi stessi, essendosi iniziata azione di bancarotta fraudolenta, si vide poi ch'era bancarotta semplice e si dovette sospendere; i casi di proscioglimento per insufficienza di prove crescono a scapito di quelli « per inesistenza di fatto o di reato » ma non sono numerosi (circa il 15 % con forti oscillazioni).

Ogni 100 imputati circa 45 sono condannati per bancarotta semplice, onde si può dire che questa è la delinquenza normale in materia di fallimento; una decina lo era per bancarotta fraudolenta, ma nei due ultimi anni (1921-1922) ci avviciniamo e sorpassiamo la ventina.

PROCEDIMENTO CONTUMACIALE. — Le nostre statistiche in proposito non ci danno che il numero dei procedimenti trattati in contumacia presso le singole Magistrature, e ciò è molto poco, dato che pure il procedimento contumaciale presenta caratteri statistici speciali. Dove poi sarebbe stato assolutamente necessario trattare separatamente il procedimento contumaciale era nelle Corti d'Assise. Presso questa Magistratura il procedimento contumaciale, non avvenendo coi giurati, doveva presentare caratteri speciali e diversissimi da quelli del procedimento ordinario. Ad ogni modo anche presso le altre Magistrature il risultato dovrebbe essere ab-

(1) ASCHIERI *Appendice sulla parte penale delle procedure di fallimento*, in « Atti della Commissione di Statistica e Legislazione, 1912, pag. 406.

bastanza diverso, poichè del tutto differente è il modo di vedere, quando si giudica di un imputato presente od assente (1).

È superfluo avvertire che non bisogna confondere il numero dei giudicati in contumacia con il numero dei latitanti, poichè la contumacia è un istituto giuridico che viene ad essere molto e molto più ampio della latitanza che è una situazione di fatto. L'ammontare delle cifre di queste assenze, l'una legale l'altra di fatto, viene ad avvicinarsi nelle Magistrature superiori, specialmente nelle Corti d'Assise dove essendo necessaria al giudizio la presenza dell'imputato, contumaci e latitanti distano di poche unità; invece nelle Magistrature di grado più basso la differenza è forte: basti dire che presso i Pretori i contumaci sono parecchie decine di migliaia, i latitanti poche centinaia.

Vediamo ora nel prospetto che segue il numero degli imputati nei giudizi contumaciali.

PROSPETTO 57.

Imputati nei procedimenti contumaciali

ANNI	PRETORI		TRIBUNALI		CORTI D'ASSISE		TRIBUNALI IN SEDE D'APPELLO		CORTI D'APPELLO	
	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati
1914 . . .	57.555	15,76	10.394	12,31	179	5,94	7.977	23,06	5.758	19,56
1915 . . .	45.302	15,70	11.361	13,17	276	8,00	11.978	29,78	9.266	27,33
1916 . . .	38.671	14,21	5.615	9,61	107	3,76	6.366	23,51	4.761	20,64
1917 . . .	27.344	10,52	4.991	8,73	87	4,26	6.699	21,94	4.841	23,70
1918 . . .	26.214	10,91	4.842	8,45	64	3,25	5.669	20,34	4.700	22,37
1919 . . .	32.865	12,86	8.598	10,79	371	14,05	7.402	24,75	7.282	28,82
1920 . . .	37.553	12,13	11.623	11,34	172	5,27	6.481	21,15	6.843	21,55
1921 . . .	36.305	10,30	11.556	10,07	275	5,04	7.930	20,61	7.412	21,49
1922 . . .	38.490	10,80	11.982	11,49	339	4,87	8.307	21,20	7.561	21,52
1923 . . .	50.130	13,96	20.289	16,77	515	7,65	12.502	30,68	13.016	29,50
1924 . . .	51.591	13,50	14.362	14,76	437	7,29	9.322	24,86	9.851	26,12
1925 . . .	56.865	15,87	23.566	20,80	508	7,84	15.697	32,91	12.893	31,45
1926 . . .	64.949	15,96	20.025	17,48	360	6,41	9.707	25,82	13.169	31,39
1927 . . .	52.418	12,19	17.109	15,38	198	4,47	12.262	23,79	10.837	24,89
1928 . . .	50.387	11,15	15.582	14,65	176	4,39	11.939	21,32	10.190	22,88
1929 . . .	51.172	12,13	14.520	14,01	142	3,71	12.957	23,28	10.198	23,84

(1) Un'indagine su questa disparità di trattamento sarebbe molto interessante, ma non si può compiere che in via ufficiale, da parte degli stessi giudici. Privatamente ho provato io stesso a farla, ma risulta impossibile.

Attualmente vi è anche una disparità giuridica di trattamento in quanto il difensore del contumace non può proporre prove a discolpa; queste devono e possono essere proposte solo dal Pubblico Ministero. Con il Codice Rocco (art. 499) la disparità verrà a cessare ed il difensore sarà ammesso a proporre le prove a difesa.

Nei giudizi civili la contumacia decresce col crescere di grado della Magistratura; in quelli penali invece, nei giudizi in primo grado è bassa e segue pure questa norma, in quelli in secondo grado è molto più forte. Ciò avviene probabilmente perchè i condannati che ricorrono in appello preferiscono starsene alquanto appartati per eclissarsi eventualmente in caso di seconda condanna; inoltre, essendo il giudizio in secondo grado prevalentemente su documenti, il ricorrente riterrà meno necessaria la propria presenza. Però anche nei giudizi di secondo grado la contumacia è, di solito, più alta presso i Tribunali che non presso le Corti d'Appello. Le basse percentuali nelle Corti d'Assise derivano evidentemente dalla possibilità di tenere in custodia preventiva l'imputato fino al giorno del dibattimento, data la gravità dei delitti. La Cassazione ha cifre minime, poichè per l'accoglimento del ricorso vi è necessità di costituzione in carcere se la sentenza impugnata importi pena abbastanza grave, e perchè le parti compariscono solamente per mezzo dei difensori.

Il numero degli imputati nei giudizi contumaciali sembra complessivamente decrescere negli ultimi anni. Siccome presso le Magistrature superiori vi influisce il numero dei latitanti, potrebbe darsi che anche la diminuzione dei contumaci dipenda dal miglior funzionamento della Polizia giudiziaria.

CAPITOLO V.

Il procedimento in secondo grado.

Esso è usato presso quasi tutte le nazioni che, per garantire miglior giustizia, ammettono il ricorso a giudice superiore affinchè riveda in tutto o in parte il processo di primo grado. L'appello — come qui lo consideriamo — è un mezzo che serve ad impugnare in tutto o in parte per motivi di fatto o di diritto una ordinanza o una sentenza del Pretore o del Tribunale chiedendo un nuovo giudizio al giudice di secondo grado.

Noi consideriamo qui separatamente gli appelli presso i Tribunali penali in secondo grado e quelli presso le Corti d'Appello, tenendo però un certo parallelo tra le due Magistrature onde poter fare dei confronti.

I procedimenti esauriti dai Tribunali in sede di appello si avvicinano o sorpassano i 30 mila con qualche tendenza a crescere nel numero assoluto. Essi sono esauriti in misura del 60-70 % su quelli a carico; anche questa cifra sembra tendere a lieve aumento.

Ma le variazioni nel numero assoluto degli appelli, non significano ancora niente: bisogna vedere la proporzione degli appelli rispetto ai giudizi di primo grado (1).

PROSPETTO 58.

Tribunali in sede d'Appello

ANNI	IMPUTATI GIUDICATI		PROCEDIMENTI INIZIATI PER APPELLO INTERPOSTO								PROCEDI- MENTI NEI QUALI VI FU RINNOVAZIONE DEL DISATTAMENTO	
			da parte dei soli imputati		dal Pubblico Ministero solo				dal Pubblico Ministero e dalle parti			
	presso il Pretore				presso il Tribunale							
	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati dal Pretore	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914.	34.587	9,97	26.239	95,84	92	0,34	863	3,15	184	0,67	211	0,77
1915.	40.217	13,96	29.093	95,66	65	0,21	1.068	3,51	189	0,62	136	0,45
1916.	27.074	9,95	20.491	93,43	91	0,41	1.156	5,27	195	0,89	210	0,96
1917.	30.537	11,74	22.666	93,19	71	0,29	1.356	5,57	230	0,95	249	1,02
1918.	27.867	11,59	19.792	92,51	51	0,24	1.287	6,02	264	1,23	235	1,10
1919.	29.913	11,71	20.786	93,59	39	0,18	1.188	5,35	195	0,88	193	0,87
1920.	30.664	9,90	21.268	93,97	50	0,22	1.077	4,76	238	1,05	203	0,90
1921.	38.481	10,91	26.925	92,29	101	0,38	1.903	7,07	244	0,91	262	0,97
1922.	39.552	11,16	28.528	93,38	135	0,44	1.619	5,30	269	0,88	287	0,94
1923.	40.755	11,34	28.255	92,47			1.811	5,93	488	1,60	287	0,94
1924.	37.497	9,81	26.689	93,13			1.623	5,66	348	1,21	251	0,88
1925.	47.702	13,31	34.023	93,27			2.065	5,66	389	1,07	277	0,76
1926.	37.588	9,23	27.844	92,62			1.884	6,27	334	1,11	305	1,01
1927.	51.548	11,99	37.073	92,13			2.640	6,56	527	1,31	569	1,41
1928.	56.004	12,39	40.109	91,80			3.006	6,88	578	1,32	771	1,76
1929.	55.651	13,19	39.857	91,88			2.950	6,80	571	1,32	976	2,25

(1) Gli appelli si dovrebbero confrontare con le sentenze appellabili pronunciate in primo grado e non con tutti i giudizi, perciò bisognerebbe determinare per ciascuna Magistratura quanto grande sia la percentuale delle sentenze inappellabili e detrarre questa dalle sentenze pronunciate. Ciò non si conosce dalle nostre statistiche.

Il numero degli appelli presso i Tribunali è dunque molto costante ed in anni normali è dell'11 % rispetto ai giudicati dai Pretori. Forse negli ultimi anni vi è una lievissima tendenza a crescere (1).

Vi sono due generi di variazioni dipendenti dalle amnistie: negli anni delle amnistie più importanti (1915, 1919, 1923, 1925) il numero degli appelli cresce; nell'anno immediatamente successivo all'amnistia il numero diminuisce. Il fenomeno è spiegabile con discreta facilità: quando è in vista un'amnistia tutti cercano di interporre appello, per procrastinare l'entrata in carcere e poter fruire del beneficio prima di fare questo doloroso passo, che resterà in tal modo evitato. Nell'anno successivo il numero degli appelli diminuisce perchè molti che avrebbero appellato sono stati assolti in seguito all'amnistia e perciò diminuisce il numero di coloro che possono appellare. I rapporti però che ci danno i prospetti ufficiali non hanno che un valore apparente; possono dare all'ingrosso l'andamento del fenomeno ma per sè stessi non significano nulla.

Vediamo di fare un po' di critica. Com'è calcolato il prospetto ufficiale che corrisponde alle due prime colonne del nostro prospetto 58? Si prendono i condannati dai Pretori nell'anno, diciamo, 1926, si rapportano agli appelli esauriti nell'anno stesso e si dice: gli appelli esauriti dai Tribunali nel 1926 sono il tanto per cento delle sentenze di primo grado emesse dai Pretori. Se le cose stessero in posizione statica poco male, ma si sa bene che i procedimenti dell'anno 1926 sono qualcosa di molto differente dai procedimenti dell'anno 1925, dai quali derivano invece buona parte degli appelli decisi nel 1926. Possono essere aumentati e possono essere diminuiti, possono essere per reati in cui si appella di frequente o per reati in cui l'appello è scarso e, ripetiamolo, i ricorsi, esauriti in appello nel 1926 sono contro sentenze che in buona parte saranno state pronunciate nel 1925; ciò soprattutto perchè i giudizi di appello sono piuttosto lunghi. Se si confrontasse il numero degli appelli *interposti* nell'anno con il numero

(1) Con l'introduzione del nuovo Codice di procedura penale molto probabilmente diminuiranno gli appelli. E ciò per diverse ragioni, tra cui principali: il minor numero di nullità che commina la nuova procedura, il maggior numero di sentenze inappellabili per essere stato rialzato il limite da cui si può appellare, la non ammissione del difetto di motivazione come causa di nullità, la possibilità di appello incidentale da parte del Pubblico Ministero.

delle sentenze di primo grado dell'anno stesso, l'errore sarebbe piccolo, perchè, dovendosi appellare entro brevissimo termine, gli appelli interposti nell'anno x dovrebbero riguardare quasi totalmente sentenze di primo grado dell'anno x , ma, lo ripeto, noi abbiamo a che fare con gli appelli esauriti nell'anno x . S'aggiunge il non breve tempo necessario affinchè la dichiarazione di appello passi dalla Cancelleria della Pretura o del Tribunale ove fu interposta a quella del Tribunale e rispettivamente della Corte d'Appello che devono decidere sul gravame.

Non è quindi esatto il confrontare le sentenze di un dato anno x con gli appelli dell'anno stesso, i quali, derivando in buona parte, da sentenze di primo grado pronunciate negli anni precedenti, dipendono da quest'ultime ed hanno poco da vedere con le sentenze di primo grado pronunciate nell'anno x . Queste potranno variare per loro ragioni particolari e influiranno quindi sul rapporto calcolato per gli appelli. Gli appelli quindi sembreranno crescere se forse calano o calare se forse crescono, solo in seguito ad opposte variazioni di sentenze con le quali essi non hanno alcun nesso effettivo.

Ma quanto abbiamo finora detto non ha soltanto importanza teorica e non si può obbiettare che in pratica il numero dei giudicati di un anno non sarà molto differente da quello dei giudicati dell'anno prossimo o dell'anno precedente, e che lo stesso succederà per i ricorsi in appello; non si può obbiettare questo, perchè ci sono le amnistie che producono degli intensi effetti di perturbazione.

Facciamo un esempio: nel 1925 c'è stata un'amnistia; è indubbio che quando è in vista l'amnistia crescono gli appelli per poter tirare avanti i processi e beneficiare dell'amnistia evitando il carcere. Però l'aumento è in parte fittizio, perchè noi paragoniamo gli appelli dell'anno 1925 con i giudicati dell'anno 1925 i quali ultimi evidentemente sono stati, se mai, meno numerosi appunto perchè è intervenuta l'amnistia (1); quindi cresce la percentuale degli appelli più sensibilmente di quanto questi crescono in realtà. Vediamo ciò che succede nel 1926; in quest'anno gli imputati giudicati ritornano in numero quasi normale ma gli appelli sono minori poichè la materia d'essi, in seguito all'am-

(1) I giudicati negli anni di amnistie non variano molto perchè sono compresi in essi i prosciolti per questa causa; diminuiscono invece i soli condannati i quali però son quelli che promuovono la quasi totalità dei procedimenti in appello.

nistia, è diminuita in quanto le sentenze di condanna in primo grado sono state meno numerose nel 1925; accade quindi che noi ragguagliamo il numero di appelli che deriva da un piccolo numero di sentenze ad un numero di procedimenti di primo grado, che è di nuovo normale e che produrrà, si permetta il termine, i propri appelli in buona parte nell'anno successivo; in questo caso quindi il rapporto sarà esagerato per difetto.

Questo è quindi un primo metodo poco appropriato e tali sono gli effetti che produce. Ma c'è un'altra cosa che, secondo noi, dovrebbe essere modificata. Diamo ancora un'occhiata al prospetto 58; esso ci dà nella seconda colonna il numero degli appelli ogni 100 *giudicati* dai Pretori. Guardiamo le colonne successive: gli appelli sono interposti in oltre il 90 % dei casi dagli imputati, in poco più del 5 % dei casi dal Pubblico Ministero e nemmeno nell'1,5 % da ambedue le parti insieme. Cosa significa questo? Significa che gli appelli, almeno nell'89 % dei casi, sono interposti dai condannati; l'altro 2 o 3 % che c'è in più dell'89, lo metto per gli appelli interposti da assolti per insufficienza di prove che, come si sa, sono forse in numero anche minore. Ora se la maggior parte dei ricorsi è dovuta a condannati perchè si deve ragguagliare il numero degli appelli al numero di tutti i giudicati? A mio credere basterebbe ragguagliarlo al numero degli imputati condannati, aumentato di circa 2500 all'anno qual'è cioè il numero degli imputati nei procedimenti per i quali fu interposto gravame dal Pubblico Ministero. La percentuale così, non sarà basata su quello che *grosso modo* è il numero di coloro che potevano o rispetto ai quali si poteva interporre appello, ma su questa stessa quantità per i condannati; per gli assolti invece su una quantità proporzionale annualmente al numero di essi, ma molto minore e pari a circa 2500 all'anno. In tal modo sarà eliminato in parte l'influsso delle amnistie che fanno aumentare il numero dei prosciolti negli anni in cui sono elargite.

Questo sarebbe un modo, forse migliore, per calcolare tale rapporto; ma invece, il modo per correggere quello che noi riteniamo un calcolo poco esatto e cioè il rapporto tra appelli e sentenze di primo grado è molto più difficile a trovarsi. Bisognerebbe poter ragguagliare il numero degli appelli al numero delle sentenze di primo grado da cui essi effettivamente derivano; sarebbe perciò necessario di determinare quante

delle sentenze di primo grado rispetto alle quali fu pronunciata sentenza di appello nell'anno x derivino da sentenze di primo grado dell'anno x , quante da sentenze di primo grado dell'anno $x-1$, $x-2$, ecc., e ragguagliare poi i ricorsi in appello dell'anno x al numero delle sentenze da cui derivano. Non occorrerebbe fare tale indagine permanentemente, basterebbe farla periodicamente inserendo nei registri dei Tribunali e delle Corti d'Appello alcune colonne nelle quali si dovrebbe chiedere l'anno in cui fu pronunciata la sentenza appellata; le colonne potrebbero avere questa o simile intestazione:

IL PROCEDIMENTO RIGUARDAVA SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA			
nello stesso anno in cui lo fu quella d'appello	nell'anno precedente	nell'anno anteriore al precedente	in anni ancora anteriori

Come ho detto l'indagine non avrebbe bisogno di essere fatta ogni anno. Si dovrebbe determinare quale sia la percentuale di sentenze di primo grado che si deve prendere da ciascuno degli anni precedenti e da quell'anno stesso; per il quale il numero dei ricorsi in appello, si deve ragguagliare alle sentenze di primo grado.

Determinato in tal modo come si ripartisca tra i vari anni quel totale di sentenze di primo grado con il quale si debbono confrontare i ricorsi in appello di un dato anno, si potrebbe tenere come fissa tale ripartizione. Basterebbe ripetere poi l'indagine stessa di tanto in tanto, per vedere se siano subentrate variazioni.

Ho provato io stesso a fare una sommaria indagine sul registro generale della Corte d'Appello di Roma (1). Il risultato è che su quasi 1900 sentenze emanate nei giudizi ordinari e da me considerate, oltre 800 riguardavano sentenze emanate in primo grado nel 1927. Solo

(1) L'indagine è fatta in modo soltanto approssimativo, poichè era inutile perdere troppo tempo, dato che non si sarebbero potuti applicare in generale i risultati, essendo questi specifici ad una sola Corte d'Appello. Ho preso i dati dell'anno 1928 perchè esso è un anno normale non essendo inficiato da amnistie nè durante il suo corso, nè in immediata precedenza.

14 erano quelle emanate in primo grado nel 1926; solo 2 quelle emanate in anni precedenti. Però queste ultime cifre sono molto inferiori alle reali, poichè per conoscere esattamente tutte le sentenze che si ebbero in primo grado nel 1926 e che poi furono confermate o riformate in appello nel 1928 sarebbe stato necessario spogliare un numero cospicuo di registri, fatica che non valeva la pena di fare al solo scopo di ottenere un risultato che poi non si sarebbe potuto applicare in generale (1).

Da ciò si dimostra che gli appelli di un dato anno presso le Corti, dovrebbero essere calcolati su un totale formato per circa 4/10 dalle sentenze di primo grado dell'anno stesso e per circa 6/10 dalle sentenze di primo grado dell'anno precedente. Forse un'indagine estesa a tutte le Corti potrebbe modificare anche di molto questo risultato.

Commentiamo ora il prospetto 58. Dal 1914 in poi il numero dei procedimenti iniziati su ricorso degli imputati soli è andato continuamente diminuendo e da più del 95 % è ora ridotto a poco oltre il 91 %. Sono inutili dunque le preoccupazioni espresse negli antichi discorsi dei Procuratori Generali che, allarmandosi per il crescere degli appelli, proponevano che si introducesse o la *reformatio in pejus*, o la unanimità di voti per riformare la sentenza o l'obbligo di fare un deposito che si perdesse in caso di soccombenza.

Crescono invece, specialmente negli ultimi anni, gli appelli interposti dal Pubblico Ministero (solo o assieme alle parti) e ciò è ancora una conferma della maggior severità della giustizia negli ultimi anni, ed è un'ottima cosa perchè ci indica come la Magistratura dimostri sempre maggiore interesse e maggiore zelo nell'assolvere il proprio compito. Anche i procedimenti in cui vi fu rinnovazione del dibattimento sono cresciuti di numero e pure questa è una ulteriore conferma della già notata severità.

Vediamo ora che cosa succede nelle Corti d'Appello (2).

(1) Le sentenze esaminate rappresentano quasi tutte le sentenze pronunciate dalla Corte d'Appello di Roma nel 1928. Esse furono precisamente 1947, numero in cui sono comprese le poche sentenze su procedimenti per rinvio ed alcuni provvedimenti non definitivi presi con sentenza invece che con ordinanza.

(2) Le Corti d'Appello esauriscono un numero di procedimenti un po' inferiore ai 25 mila all'anno e con tendenza piuttosto ad aumentare. I procedimenti esauriti rappresentano un po' meno del 70 % di quelli a carico.

Corti d'Appello

ANNI	IMPUTATI GIUDICATI		PROCEDIMENTI INIZIATI PER APPELLO INTERPOSTO								PROCEDIMENTI NEI QUALI VI FU RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO	
			dai soli imputati		al Pubblico Ministero solo				dal Pubblico Ministero e dalle parti			
	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati dai Tribunali	Numero assoluto	Ogni 100	presso il Tribunale		presso la Corte d'Appello		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
					Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100				
1914	29.432	34,87	19.406	95,38	389	1,91	249	1,22	303	1,49	222	1,09
1915	33.909	39,30	21.713	95,24	517	2,27	245	1,07	323	1,42	186	0,82
1916	23.072	39,48	15.142	94,44	393	2,45	187	1,17	311	1,94	134	0,84
1917	20.423	35,74	12.932	93,87	384	2,79	126	0,91	335	2,43	118	0,86
1918	21.009	36,65	12.704	91,84	406	2,94	320	2,31	403	2,91	105	0,76
1919	25.263	31,71	15.348	95,63	339	2,11	122	0,76	241	1,50	89	0,55
1920	31.751	30,92	18.196	94,55	504	2,62	195	1,01	350	1,82	275	1,43
1921	34.489	32,13	19.041	95,05	464	2,32	115	0,57	413	2,06	118	0,59
1922	35.116	33,68	19.812	95,72	382	1,85	116	0,56	387	1,87	112	0,54
1923	44.118	36,45	24.809	94,52			846	3,22	592	2,26	232	0,88
1924	37.711	38,75	21.665	94,51			730	3,18	529	2,31	245	1,07
1925	40.999	36,19	23.507	93,60			935	3,72	674	2,68	237	0,94
1926	41.949	36,61	23.527	92,46			1.112	4,37	806	3,17	232	0,91
1927	43.534	39,13	25.345	91,73			1.368	4,95	917	3,32	296	1,07
1928	44.531	41,87	25.315	92,66			1.052	3,85	954	3,49	465	1,70
1929	42.770	41,27	25.021	93,38			885	0,30	890	3,32	355	1,32

Il numero degli appelli presso le Corti è molto superiore al corrispondente numero di appelli presso i Tribunali, non come ammon-
 tare in cifra assoluta, ma come percentuale rispetto alle sentenze
 di primo grado; è più frequente cioè l'appello contro le sentenze dei
 Tribunali che non contro le sentenze dei Pretori. Inoltre negli ul-
 timi anni esso tende ad aumentare abbastanza fortemente; ma l'au-
 mento non è neppur qui di cattivo segno, anzi tutt'altro, poichè
 deriva da accresciuti ricorsi da parte del Pubblico Ministero (spe-
 cialmente nella colonna: Pubblico Ministero e parti). Il numero
 invece degli appelli interposti dai soli imputati è sì decresciuto dal
 1914 in poi, ma ha raggiunto un livello meno basso che nei Tribunali.

Ciò forse perchè, mentre l'appello per reati lievi servendo al solo scopo di procrastinare la condanna, quando trova maggior severità nella Magistratura tende a decrescere, l'appello invece per reati più gravi (come sono quelli giudicati in primo grado dai Tribunali) dev'essere meno suscettibile a diminuire per il solo fatto che aumenti la severità della Magistratura. Ciò perchè esso dovrebbe corrispondere meglio allo scopo vero del ricorso a giudice superiore, cioè allo scopo di modificare, una condanna che si ritiene ingiusta. Questa naturalmente, nei reati gravi, pesa di più sulle spalle di colui che ha commesso il delitto, ma che tuttavia ritiene troppo grave la propria condanna; tanto più poi sarà male accetta a chi si vede gravemente condannato sentendosi innocente. Essendo raro quindi lo scopo dilatorio, il numero degli appelli sarebbe più costante. Aumentano anche qui i procedimenti nei quali vi fu rinnovazione del dibattimento.

Legge generale, anche per la Statistica giudiziaria civile, è che gli appelli crescono col crescere di grado della Magistratura e ciò per la maggior importanza dei processi; però alla differenza di numero apporta anche un contributo il fatto che le sentenze appellabili sono presso i Pretori in numero minore che presso i Tribunali. Influiscono sul numero degli appelli: condanna condizionale, decreto penale e, come abbiamo visto, amnistie; queste ultime agiscono più sui processi di competenza pretoriale e quindi più sugli appelli presso i Tribunali, difatti la colonna due del prospetto 59, non appare sensibilmente modificata negli anni di amnistia.

Ciò che abbiamo detto del metodo poco esatto che si usa per calcolare il numero degli appelli presso i Tribunali in rapporto alle sentenze dei Pretori può essere identicamente ripetuto per ciò che riguarda le Corti. C'è da fare però un'osservazione rispetto a quel metodo che noi riteniamo poco esatto: le amnistie perturbano molto meno i reati dei Tribunali e quindi la proporzione con gli appelli presso le Corti. La data della sentenza della Corte invece è ancor più lontana dalla data della sentenza del Tribunale in prima istanza, di quanto lo sia la data della sentenza del Tribunale in seconda istanza da quella della sentenza del Pretore. In questo periodo di tempo, che viene ad essere dunque più lungo, possono agire con maggiore intensità altre cause perturbatrici.

Vediamo ora la tavola 23 dell'Appendice che ci dà l'esito dei ricorsi in Appello. Abbastanza frequente è il caso in cui il magistrato non esamina in merito l'appello. Negli anni normali tale rigetto costituisce dal 5 al 7 % dei casi, ma non si può essere sicuri dell'andamento che esso presenta perchè, essendo compresi sotto questo titolo i casi di amnistia, si toccano alle volte cifre superiori al 30 %; generalmente però sembrerebbe aversi una diminuzione.

Nelle Corti d'Appello (tav. 24) tale modo di risoluzione è meno usato, forse perchè gli appelli si fanno con maggior serietà; esso presenta pure i caratteristici squilibri in tempo di amnistia, ma questi hanno minor intensità dato che le amnistie agiscono più fortemente sui reati lievi. Anche qui vi sarebbe diminuzione.

I casi in cui la prima sentenza era confermata, fino ai due ultimi anni, avevano per i Tribunali una certa tendenza a crescere e sorpassavano di poco il 50 %; lo stesso succedeva per le Corti, ma il numero di conferme era un po' maggiore; ciò significherebbe che col crescere d'importanza della Magistratura le sentenze danno maggior affidamento di essere buone; cosa questa che ci si può ben aspettare e che anzi ci si potrebbe aspettare in proporzione maggiore di quella in cui si verifica (1).

Consequentemente le sentenze riformate, fino agli ultimi due anni considerati diminuivano.

Con poco opportuno criterio dal 1923 in poi si sono riunite in due sole, le quattro colonne che distinguevano l'esito favorevole o contrario all'imputato, con assoluzione e diminuzione di pena o rispettivamente aumento di pena e condanna (in caso di precedente assoluzione). Lo studio dei casi di diminuzione di pena ha molta importanza, poichè una delle frequenti lagnanze contro il modo di procedere dei giudici d'appello è che essi attribuendosi, si può dire, una specie di diritto di grazia, usano diminuire costantemente la pena, sicchè tra i condannati in primo grado si diffonde l'idea che dal giudizio di secondo grado c'è sempre da guadagnare (2). Questa sarebbe una delle cause dell'alto numero di appelli.

(1) Per avere l'esatta prevalenza di conferme e riforme bisognerebbe istituire la percentuale sugli appelli giudicati in merito e non su tutti i ricorsi.

(2) La semplice diminuzione di pena ci dimostra inoltre che la sentenza di primo grado aveva solo un lieve errore (o forse che non l'aveva) mentre l'assoluzione completa ci fa supporre un errore più grave.

L'uso di diminuire la pena era più radicato nelle Corti che nei Tribunali; nelle prime infatti si sorpassava e spesso di parecchio il 20 % dei casi, nei secondi di poco il 15 %.

L'aumento di pena risultava piuttosto raro, dato che la *reformatio in pejus* è possibile solo quando appelli pure il Pubblico Ministero, e, come si sa, il Pubblico Ministero non appella di frequente; si avevano cifre più alte presso le Corti appunto perchè presso questa Magistratura i casi d'appello da parte del Pubblico Ministero sono un po' più numerosi.

Lo stesso succede ora per ciò che riguarda l'esito contrario dello appello di fronte all'imputato; vale a dire tal esito contrario oggi aumenta lievemente, dato il generale aumentare dei casi d'appello da parte del Pubblico Ministero; però sono più frequenti i casi d'esito contrario presso i Tribunali, di quanto lo siano presso le Corti d'Appello. Del pari più frequente presso le Corti d'Appello è la conferma della sentenza impugnata, in caso di precedente assoluzione.

Sembrerebbe quindi che le Corti siano più miti che i Tribunali in sede d'Appello.

Tanto presso le Corti che presso i Tribunali (e presso questi ultimi con ritmo più veloce) aumentano pure i casi d'esito favorevole all'imputato e ciò a scapito delle percentuali d'appelli non esaminati in merito e di saltuarie oscillazioni nei casi di conferma della precedente condanna (1).

Vediamo ora la durata dei procedimenti in sede d'Appello (tav. 25 e 26 dell'Appendice). Presso i Tribunali, a partire dall'inizio dell'azione penale, la maggior parte dei procedimenti era sbrigata nei periodi che vanno da « 3 a 6 mesi » e da « 6 mesi a 1 anno », con la modificazione che, salvo oscillazioni ed un po' di mutamento negli ultimi anni, la prima categoria complessivamente aumentava e la seconda diminuiva e del pari aumentavano abbastanza velocemente i procedimenti evasi « entro 3 mesi » e diminuivano quelli evasi in « oltre 1 anno ». Complessivamente dunque vi era una certa tendenza a diminuzione di durata.

(1) Sarebbe utile distinguere nei casi in cui l'appello viene respinto senza esame in merito, quelli nei quali la inammissibilità è stata già dichiarata dal giudice a *quo*. Del pari converrebbe dare conto a parte dei casi di conferma della precedente condanna in seguito a rinuncia.

Nel corrispondente fenomeno presso le Corti d'Appello la situazione era molto dissimile perchè diminuivano fortemente i procedimenti evasi nei periodi brevi e crescevano o rimanevano costanti quelli evasi in periodi lunghi; nel 1929 poi, tale fenomeno assumeva proporzioni grandissime tanto che solo il 23,56 % dei procedimenti veniva sbrigato entro 4 mesi.

Però fatte queste constatazioni possiamo dire che l'indagine serve solo a farci sapere che un individuo contro il quale sia stato iniziato un procedimento vedrà dopo tanto e tanto tempo, giungere il procedimento in cui egli è imputato, alla fase della sentenza di appello. Quanto duri il giudizio d'appello finora non lo sappiamo, perchè nei periodi considerati sono compresi: istruttoria, giudizio di primo grado e giudizio d'appello e da qualsiasi variazione di durata in uno di questi procedimenti preliminari all'appello, dipendono le variazioni nelle cifre considerate come cifre dei giudizi d'appello.

È perciò che noi riteniamo molto importante l'indagine che ci dà la durata del procedimento dalla data di interposizione dell'appello.

Per i Tribunali, dal 1914 al 1929 abbiamo avuto dapprima una tendenza ad aumento di durata, poi una ondata d'incremento di velocità nel disbrigo. Negli ultimi anni è rimasto costante il numero dei procedimenti definiti entro 1 mese, è calato quello dei procedimenti esauriti « da 1 a 3 mesi », è calato pure il numero di quelli sbrigati in tempo superiore ad 1 anno, sicchè la durata media non dev'essere di molto mutata, sebbene lievemente aumentata.

Per le Corti d'Appello si ripete ciò che abbiamo visto per la durata dei procedimenti calcolata dall'inizio dell'azione penale, vale a dire diminuiscono i procedimenti evasi in tempo breve mentre crescono quelli evasi in tempo più lungo. Massimi di durata si sono avuti nel periodo dal 1920 al 1923, poi v'è stata una passeggera diminuzione ed indi un nuovo aumento.

Concludendo dunque, rispetto alle tendenze nelle mutazioni della durata dei procedimenti è migliore la situazione dei Tribunali che quella delle Corti d'Appello.

Le condizioni di libertà personale degli imputati ci risultano dalla tav. 27 dell'Appendice.

Il numero degli imputati detenuti cui fu provveduto è enormemente più grande presso le Corti d'Appello che presso i Tribunali in

secondo grado. Presso questi si sorpassa generalmente di poco l'8 %, mentre presso le Corti d'Appello ci si avvicina al 30 %. Il fenomeno è spiegabile con la differente gravità dei reati e specialmente col fatto che sono i reati più gravi quelli per cui si appella. Però, mentre i Tribunali nel giudizio d'appello hanno una percentuale minore di detenuti di quella che hanno i Pretori in primo grado, le Corti d'Appello invece, superano di parecchie unità la percentuale dei detenuti presso i Tribunali in primo grado. Io vorrei dare la spiegazione di questo fenomeno, con un'ipotesi fatta poco fa per altre ragioni. Lo scarso numero presso i Tribunali deriverebbe dal fatto che presso di essi l'appello è frequentemente proposto per tirare in lungo il procedimento e perciò si appella anche da chi, non detenuto, ha poca voglia di diventarlo. Presso le Corti invece il numero tanto maggiore degli appelli di detenuti, vorrebbe dire che il ricorso è interposto più seriamente da chi, in carcere, non ha voglia di starci o per lo meno di starci molto.

Di rimando quindi il numero degli individui a piede libero è molto maggiore presso i Tribunali che non presso le Corti d'Appello. La libertà provvisoria, di cui diremo più tardi, è invece minore presso le Corti, data la maggiore gravità dei reati.

Vediamo ora la durata della custodia preventiva che subiscono gli imputati detenuti, prosciolti o condannati in appello (1). L'indagine ci risulta dalle tav. 28 e 29 dell'Appendice, quella per i Tribunali ha subito però grandi variazioni nelle categorie in cui fu divisa, durante il sedicennio che sempre consideriamo.

Per i Tribunali in sede d'appello, ci troviamo di fronte ad un fenomeno che rappresenta un'eccezione alla regola finora considerata. Il numero degli imputati che subirono custodia preventiva fino a 3 mesi e poi furono assolti è proporzionalmente minore del corrispondente numero nei condannati, vale a dire la custodia preventiva dura di più per i prosciolti che non per i condannati. Difatti di rimando i periodi «da tre mesi a 1 anno» e «oltre 1 anno» sono maggiori per i prosciolti.

(1) Il termine di prosciolti o condannati in appello che usano le nostre statistiche è veramente un po' equivoco. Credo che per assolti si intendano coloro cui si confermò la precedente sentenza che era di assoluzione o che si assolvettero, mentre prima erano condannati. Tutti gli altri apparterrebbero alla categoria dei condannati.

La lesione della libertà personale è quindi massima, perchè la custodia preventiva è più lunga per i prosciolti che non ne dovrebbero soffrire; s'aggiunga che il fenomeno tende piuttosto ad accentuarsi.

Nelle Corti d'Appello invece, rientriamo nel caso normale e la durata ritorna ad essere più lunga per i condannati, però tanto per gli uni che per gli altri vi è una netta e sicura tendenza ad aumento nei periodi più lunghi.

Dall'indagine finora considerata ci risulta quanto lunga sia stata la custodia preventiva subita da un individuo a partire dalla data del suo arresto che generalmente s'avvicina o coincide con l'inizio dell'azione penale.

La durata della custodia preventiva dall'interposizione dell'appello, ci risulta da un'indagine che fu iniziata nel 1923 ma che fu cominciata e continuata in modo incompleto, lasciando cioè fuori la distinzione tra prosciolti e condannati che è fondamentale per conoscere quanto grande sia la lesione della libertà personale.

PROSPETTO 60.

Imputati che subirono custodia preventiva

DALLA DATA D'INTERPOSIZIONE DELL'APPELLO

ANNI	TRIBUNALI IN GRADO D'APPELLO					CORTI D'APPELLO				
	In complesso	fino a 3 mesi		oltre 3 mesi		In complesso	fino a 3 mesi		oltre 3 mesi	
		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1923. . .	2.773	2.454	88,50	319	11,50	12.683	5.770	45,49	6.913	54,51
1924. . .	3.208	2.760	86,03	448	13,97	12.723	5.994	47,11	6.729	52,89
1925. . .	3.650	3.248	88,99	402	11,01	10.835	5.404	49,88	5.431	50,12
1926. . .	3.709	3.111	83,88	598	16,12	11.869	5.764	48,56	6.105	51,44
1927. . .	5.994	4.975	83,00	1.019	17,00	12.479	5.370	43,03	7.109	56,97
1928. . .	5.127	4.547	88,69	580	11,31	12.915	5.395	41,77	7.520	58,23
1929. . .	5.292	4.696	88,74	596	11,26	13.014	4.905	37,69	8.109	62,31

Dal prospetto risulterebbe che la maggior parte degli imputati presso i Tribunali penali subisce una custodia non superiore ai 3 mesi. Non si noterebbero nè aumenti nè diminuzioni, ma la cifra sarebbe abbastanza stabile e sull'88 %.

Presso le Corti d'Appello invece, appena il 40 % sarebbe sbrigato entro 3 mesi e si potrebbe constatare che la durata della custodia tende ad aumentare.

E ciò ci confermerebbe che, come aumenta fortemente presso questa Magistratura la durata dei procedimenti, così aumenta pure la durata di quei procedimenti in cui vi sono detenuti i quali invece, appunto per ciò, andrebbero sbrigati più in fretta.

Non ci resta che da dire della libertà provvisoria la quale risulta dal prospetto che segue e dalla tavola 19 dell'Appendice.

Libertà provvisoria

PROSPETTO 61.

A N N I	DAI TRIBUNALI IN SEDE D'APPELLO				DALLE CORTI D'APPELLO IN SEDE D'APPELLO			
	concessa		negata		concessa		negata	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914	34	56,67	26	43,43	123	47,86	134	52,14
1915	68	71,85	27	28,42	129	39,33	199	60,67
1916	45	65,22	24	34,78	87	29,20	211	70,80
1917	41	59,42	28	40,58	65	26,10	184	73,90
1918	42	57,53	31	42,47	18	9,63	169	90,37
1919	70	17,16	338	82,84	55	35,03	102	64,97
1920	37	50,00	37	50,00	14	9,93	127	90,07
1921	148	52,67	133	47,33	88	30,88	197	69,12
1922	144	44,72	178	55,28	105	29,01	257	70,99
1923	110	61,11	70	38,89	134	42,01	185	57,99
1924	98	69,50	43	30,50	71	37,37	119	62,63
1925	92	53,18	81	46,82	151	48,09	163	51,91
1926	99	59,28	68	40,72	86	37,07	146	62,93
1927	131	53,69	113	46,31	102	34,11	197	65,89
1928	46	40,00	66	60,00	109	36,95	186	63,05
1929	71	55,91	56	44,09	118	35,87	211	64,13

Dal presente prospetto si deduce che la libertà provvisoria non è tanto frequente in Tribunale, è però, pure nei pochi casi, più spesso negata che non concessa. Le Corti d'Appello, che giudicano sui gravami contro le ordinanze dei Tribunali in materia, nella maggior parte dei casi confermano il rifiuto.

Nei proprî procedimenti (vedi tav. 19) le Corti usano della libertà provvisoria con frequenza un po' maggiore come numero assoluto di casi, ma tuttavia respingono più domande di quante ne accolgano. Usavano, se pur in misura tenue, della concessione con cauzione o malleveria.

Le revoche della libertà provvisoria (prospetto 26) danno cifre assolutamente trascurabili.

CAPITOLO VI.

Procedimenti speciali in secondo grado.

Anche in questa classificazione che abbiamo fatto dei procedimenti speciali in secondo grado, tali procedimenti non furono divisi secondo criterio giuridico, ma solo secondo criterio statistico, altrimenti si sarebbero commesse delle gravi improprietà.

PROCEDIMENTO PER IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DI CONDANNA.
— I dati che, dopo il 1922, sono stati al solito mutilati, e che sarebbe necessario rimettere nello stato primitivo, risultano dal seguente prospetto.

PROSPETTO 62.

Procedimento per impugnazione del decreto di condanna

ANNI	CONDANNATI CON DECRETO CHE LO IMPUGNARONO		TRA GLI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO D'IMPUGNAZIONE FURONO							
			Assolti		Condannati più lievemente		Condannati più gravemente		Condannati a pena uguata	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati
1914. . . .	12.280	3,59	5.482	44,04	1.330	10,83	1.151	93,7	4.317	35,16
1915. . . .	9.246	3,85	4.401	47,60	325	8,92	671	7,26	3.349	36,22
1916. . . .	17.706	6,38	9.349	52,80	1.421	8,03	946	5,34	5.990	33,83
1917. . . .	11.311	4,19	4.829	42,69	1.292	11,42	707	6,25	4.483	39,64
1918. . . .	7.707	4,35	3.266	42,38	999	12,96	420	5,45	3.022	39,21
1919. . . .	5.332	3,67	2.661	49,90	595	11,16	148	2,78	1.928	36,16
1920. . . .	8.897	5,44	3.557	39,98	1.711	19,23	442	4,97	3.187	35,82
1921. . . .	8.786	4,24	3.307	37,64	1.016	11,56	665	7,57	3.798	43,23
1922. . . .	12.543	4,56	3.538	20,21	1.490	11,87	618	4,93	6.897	54,99
1923. . . .	8.079	3,09	3.568	44,16			4.511	55,84		
1924. . . .	22.580	6,48	7.903	35,00			14.677	65,00		
1925. . . .	14.716	5,08	6.494	44,12			8.222	55,88		
1926. . . .	25.971	6,76	11.355	43,72			14.616	56,28		
1927. . . .	18.165	4,77	4.437	24,43			13.728	75,57		
1928. . . .	32.027	9,43	13.066	40,80			18.961	59,20		
1929. . . .	28.343	8,01	13.802	48,70			14.541	51,30		

Da essi appare chiaro che il procedimento per decreto ha dato buona prova, quantunque negli ultimi anni le impugnazioni abbiano cominciato ad essere un po' più numerose (1). La praticità e la bontà

(1) Le opposizioni al decreto di condanna aumenteranno con tutta probabilità dopo l'introduzione del nuovo Codice. Venendo molto aumentata l'estensione di questo istituto, si potranno pronunciare condanne oltre che per contravvenzioni anche per delitti e con limite di pena pecuniaria enormemente superiore all'attuale (da L. 100 a L. 5000).

dell'istituto non sono perciò scosse, quando si pensi che il massimo delle impugnazioni è dato da un 9,43 $\frac{1}{4}$ % nel 1928 e che, in moltissimi tra gli anni del sedicennio che consideriamo, si è sorpassato di poco il 3 %.

Tra gli imputati che impugnano il decreto, i rapporti tra gli assolti e i condannati sono soggetti a scarti piuttosto forti; tuttavia si può dire che a un dipresso il 60 % viene condannato ed il resto assolto. Tendenze ad aumenti o diminuzioni non si possono individuare con sicurezza. Interessante era il vedere — quando se ne avevano i dati — ciò che succedeva rispetto alla precedente condanna. Nella maggior parte dei casi, e con continua tendenza ad aumento in questo senso, si aveva conferma della condanna stessa; in poco più del 10 % dei casi si aveva condanna più lieve, mentre una cifra molto bassa, e che generalmente restava inferiore al 5 %, era data dai casi di *reformatio in pejus*. Si poteva concludere quindi, che conveniva generalmente proporre impugnazione; a parte le maggiori spese processuali, il rischio di essere condannati a pene più gravi era rappresentato da una probabilità di meno del 5 %; rischio ben piccolo quindi, e degno di essere tentato.

PROCEDIMENTO PER RINVIO. — E esso è caratteristico in quanto, non spettando il procedimento al giudice naturale, offre maggiori difficoltà nel suo svolgersi. È questo un argomento su cui le statistiche sono state e sono molte dettagliate; troppo dettagliate. È la prima volta credo, ch'io dico queste parole, ma sono convinto che il giudizio di rinvio non meriti lo spazio e il tempo che vi si dedicano. Mi si obietterà che questa è un'indagine che potremmo chiamare a buon mercato, perchè si fa con i registri annuali, che di spazio disponibile ce ne hanno a sufficienza e che non occorre tirare in ballo quelli giornalieri che di spazio disponibile ce ne hanno invece poco. Io proporrei di abolirla; quando si tratta di abolire non insisto mai, quindi se si vuol conservarla, anche per vedere cosa succederà col nuovo Codice, tanto meglio. Bisognerebbe però conservarla senza sacrificare altre indagini molto più utili e molto più interessanti alle quali qua e là sono venuto accennando. E per molte di queste indagini si potrebbero impiegare appunto i registri annuali.

Credo che il giudizio di rinvio si sia studiato abbastanza per poter giungere alla conclusione ch'esso presenta poco interesse e che anche

se i dati che lo riguardano fossero incorporati con gli altri dati dei giudizi ordinari, non porterebbero alcun influsso su di essi. Si può dire che presenta qualche interesse quando si scenda a comparazioni regionali per vedere come si distribuisca nelle singole zone; del resto ripeto, nulla osta a che si conservi il suo studio, purchè non si sacrifichi il resto. Un tempo si studiava la durata del giudizio di rinvio presso tutte le Magistrature; ora lo studio si è conservato per la sola Sezione d'accusa, proprio presso quella magistratura cioè, presso la quale, data l'esiguità delle cifre, il giudizio di rinvio presenta il minore interesse. Il prospetto che segue ci dimostra l'importanza che può avere lo studio della durata dei procedimenti quando il numero di essi sia così insignificante e ci conferma nell'opinione che, specialmente nel 1923, le nostre statistiche furono ritoccate poco a proposito.

PROSPETTO 63.

Sezioni di accusa — Giudizi per rinvio — Durata dei procedimenti
(Numeri assoluti)

ANNI	entro 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 a 2 anni	oltre 2 anni	ANNI	entro 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 a 2 anni	oltre 2 anni
1914	—	—	3	—	1922	2	10	6	—
1915	1	1	3	1	1923	2	2	—	—
1916	—	—	2	1	1924	—	2	—	—
1917	—	1	1	1	1925	—	1	1	—
1918	—	—	2	—	1926	—	3	2	—
1919	—	1	2	—	1927	—	2	2	2
1920	—	—	5	—	1928	—	3	1	1
1921	—	—	2	—	1929	—	1	4	—

L'esito dei giudizi di rinvio risulta dalla tav. 30 dell'Appendice e dal prospetto che segue.

Corti d'Appello — Giudizi di rinvio

A N N I	Numero degli imputati	IMPUTATI RIGUARDO AI QUALI L'ESITO DEL GIUDIZIO FU									
		di conferma della prima sentenza		di riforma della prima sentenza							
				con proscioglimento		con condanna		con diminuzione di pena		con aumento di pena	
		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914	260	104	40,00	71	27,31	7	2,69	74	28,46	4	1,54
1915	187	74	39,58	37	19,85	6	3,20	55	29,41	5	2,76
1916	192	107	55,73	30	15,63	4	2,08	47	24,48	4	2,08
1917	173	89	51,45	36	28,81	2	1,16	41	23,69	5	2,89
1918	174	63	36,21	48	27,58	7	4,02	42	24,15	14	8,04
1919	188	54	26,72	66	35,11	4	2,13	61	32,45	3	1,59
1920	200	64	32,00	87	43,50	—	—	46	23,00	3	1,50
1921	146	50	34,25	38	26,03	1	0,68	53	36,50	4	2,74
1922	166	65	39,16	25	15,06	—	—	69	41,57	7	4,21
1923	199	91	43,73				108	54,27			
1924	167	88	52,69				79	47,31			
1925	277	139	50,18				138	49,82			
1926	274	140	51,09				134	48,91			
1927	348	178	51,14				170	48,86			
1928	349	161	46,13				188	53,87			
1929	255	92	36,09				163	63,91			

Dal 1923 si sono ridotti i dati, e questa volta non completamente a torto. Le cifre sono generalmente tanto piccole da non lasciar adito a conclusioni serie.

Presso i Pretori la conferma della prima sentenza dovrebbe essere cosa un po' più comune che non la riforma della stessa. Nei casi di riforma, la più frequente era l'assoluzione, cui seguiva la diminuzione di pena.

Anche presso i Tribunali si aveva più di frequente conferma della prima sentenza e, nel caso di riforma, teneva pure il primato l'assoluzione a cui seguiva la diminuzione di pena.

Nelle Corti d'Appello il giudizio di rinvio presenta più interesse offrendoci cifre più elevate e tendenti ad aumento. Tra riforme e conferme vi è molto equilibrio e sarebbe difficile dire quali prevalgano. Nelle riforme prevalgono i casi di diminuzione di pena a cui seguono quelli di assoluzione.

Nelle Corti d'Assise naturalmente avviene, come al solito, l'opposto di quel che succede altrove, prevalgono cioè i casi in cui la sentenza è riformata e tra questi i casi di diminuzione di pena a cui seguono quelli di proscioglimento.

Nelle Magistrature più elevate parrebbe quindi che nei casi di riforma prevalga la semplice diminuzione di pena, in quelle più basse prevarrebbe addirittura l'assoluzione.

La tav. 31 (i cui dati si fermano al 1922) ci dà la durata dei procedimenti di rinvio. Questi sono di necessità ben più lunghi dei procedimenti semplici, tanto più poi, che la durata si computa dall'inizio dell'azione penale, sicchè, tra l'altro, l'indagine non ci dice se il procedimento di rinvio, presso una data Magistratura duri più di quello ordinario, per il fatto di non essere attribuito al proprio giudice naturale. Presso i Pretori parrebbe che la maggior parte dei procedimenti sia sbrigata nel periodo: « da 6 mesi ad 1 anno »; presso i Tribunali pure nello stesso periodo; invece presso le Corti d'Appello nel periodo successivo cioè « da 1 a 2 anni ».

Il prospetto 30 ci dava fino al volume 1921-22 della « Statistica giudiziaria penale », i termini della custodia preventiva nei giudizi di rinvio, globalmente per le varie magistrature distinguendo tra prosciolti e condannati; è stato bene sopprimere le cifre poichè, per gli scarti di quelle assolute, esse non davano affidamento. La maggioranza subiva una custodia preventiva da 6 mesi a 1 anno, ma molti sorpassavano l'anno.

GIUDIZI PER OPPOSIZIONE A SENTENZE CONTUMACIALI. — (Tav. 32 dell'Appendice). Anche per questa forma di giudizi sarebbe stato inutile conservare la indagine, tranne forse che presso i Pretori, magistratura presso la quale si toccavano cifre abbastanza elevate; ora, a risolvere ogni dubbio sulla convenienza o meno di raccogliere tali notizie, viene il nuovo Codice, il quale ha abolito l'opposizione contumaciale e la purgazione di contumacia, lasciando anche al contumace i soli rimedi di impugnazione comuni.

Nella maggior parte dei casi i Pretori confermano la prima sentenza; codesto uso di confermare il primo giudizio prende continuamente piede, tanto è vero che nell'ultimo anno le conferme sorpassano il 90 %, mentre negli anni immediatamente postbellici supe-

ravano di poco il 50 % e prima ancora s'avvicinavano al 40 %. Nelle riforme della prima sentenza, il caso più comune era quello della diminuzione di pena, con cifre però che a cominciare da un 49 % nel 1914 erano finite al 20 % nel 1922. Seguivano i casi di aggravamento del titolo del reato. Presso i Tribunali il caso più comune era dato dalla conferma della prima sentenza e presso le Corti d'Assise (compresi i giudizi per purgazione di contumacia) dalla riforma. Le cifre però sono troppo esigue per lasciar concludere qualcosa di sicuro e dimostrano, con la loro scarsezza, come in pratica gli istituti portassero forse danno minore di quello che, nella Relazione per il nuovo Codice, si ritiene avessero arrecato.

Quanto alla durata dei procedimenti per opposizione a sentenza contumaciale, essa ci risultava fino al 1922 e l'abbiamo riassunta nel seguente prospetto.

PROSPETTO 65.

Giudizi per opposizione a sentenza contumaciale
DURATA DEI PROCEDIMENTI

ANNI	Entro 1 mese		Da 1 a 3 mesi		Da 3 a 6 mesi		Da 6 mesi a 1 anno		Oltre 1 anno	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
Preture.										
1914 . . .	295	6,46	2.042	44,69	548	11,99	1.212	26,53	472	10,33
1915 . . .	16	1,33	1.107	91,41	84	6,94	2	0,16	2	0,16
1916 . . .	15	1,23	1.048	86,12	129	10,60	24	1,97	1	0,08
1917 . . .	49	4,05	856	70,68	304	25,10	2	0,17	—	—
1918 . . .	5	0,54	564	60,97	346	37,41	9	0,97	1	0,11
1919 . . .	68	6,02	628	55,18	419	37,11	3	1,15	8	0,54
1920 . . .	14	1,64	494	57,85	336	39,34	10	1,17	—	—
1921 . . .	54	5,92	194	21,27	530	58,11	118	12,94	16	1,76
1922 . . .	5	0,73	241	35,29	334	48,90	103	15,08	—	—
Tribunali.										
1914 . . .	3	9,09	9	27,27	14	42,43	4	12,12	3	9,09
1915 . . .	1	11,11	2	22,22	4	44,45	2	22,22	—	—
1916 . . .	—	—	—	—	2	40,00	2	40,00	1	20,00
1917 . . .	1	9,09	5	45,46	1	9,09	4	36,36	—	—
1918 . . .	—	—	3	75,00	1	25,00	—	—	—	—
1919 . . .	2	28,57	—	—	4	57,14	—	—	1	14,29
1920 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1921 . . .	4	8,33	21	43,76	13	27,08	10	20,83	—	—
1922 . . .	6	42,86	5	35,71	3	21,43	—	—	—	—

Presso le Preture si notava un rallentamento di velocità nel disbrigo e, mentre nei primi anni la maggior parte dei procedimenti si esauriva nel periodo « da 1 a 3 mesi », negli anni successivi il primato era passato alla categoria « da 3 a 6 mesi ». Aumentavano del pari i periodi più lunghi e diminuivano quelli più brevi.

Presso i Tribunali, se pur dalle piccolissime cifre qualche cosa si può concludere, il massimo dal periodo « da 3 a 6 mesi » era passato a quello « da 1 a 3 mesi », quindi si era verificato un aumento di celebrità nel disbrigo.

CAPITOLO VII.

Il ricorso in Cassazione (1).

I giudizi ordinari presso la Corte di Cassazione, sono negli ultimi anni un po' superiori ai 10.000 annuali, e sono esauriti in ragione di circa l'80 % di quelli a carico. I giudizi speciali sorpassano di raro la cifra di 200 e sono esauriti in proporzione maggiore, vale a dire di oltre il 90 % di quelli a carico.

Il numero dei ricorsi dovrebbe essere confrontato con le sentenze passibili di ricorso presso ciascuna Magistratura, ma, indubbiamente, il determinare tal numero non è facile. Ci si potrebbe anche accontentare del prospetto seguente, ma esso dovrebbe essere calcolato in modo più preciso.

(1) Il ricorso ordinario per Cassazione è un mezzo di impugnazione, sospensivo, parzialmente devolutivo ed estensivo, che si interpone mediante una dichiarazione e col quale viene denunciata alla Corte di Cassazione per l'annullamento totale o parziale, con o senza rinvio a nuovo giudizio, perchè fondata su errori di diritto sostantivo o processuale, una decisione penale non soggetta per sè stessa ad appello o pronunciata in giudizio di appello (MANZINI, *Ist. di dir. proc. pen.*, pag. 298).

**Corte di Cassazione — Procedimenti esauriti per ricorsi
contro sentenze di**

ANNI	PRETORI		TRIBUNALI		CORTI D'ASSISE		CORTI D'APPELLO		GIUDICI ISTRUTTORI		SEZIONI D'ACCUSA	
	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze pronunciate	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze pronunciate	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze pronunciate	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze pronunciate	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze pronunciate	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze pronunciate
1914.	781	0,35	2.358	7,45	481	31,44	4.151	20,22	—	—	116	3,03
1915.	645	—	3.424	—	699	—	4.701	—	13	—	90	—
1916.	551	—	2.343	—	482	—	3.869	—	18	—	102	—
1917.	561	—	3.289	—	429	—	3.398	—	38	—	22	—
1918.	623	—	3.374	—	387	—	3.217	—	10	—	30	—
1919.	294	0,20	3.037	10,61	370	27,65	3.213	20,48	3	—	48	1,33
1920.	218	0,12	2.629	7,85	450	25,38	3.311	12,24	1	—	50	0,87
1921.	280	0,14	2.839	8,07	628	25,79	3.347	11,78	1	—	105	1,45
1922.	259	0,12	2.697	8,03	654	22,86	4.028	19,35	1	—	118	1,42
1923.	272	0,13	2.192	5,82	923	32,37	3.746	14,27	3	—	106	1,38
1924.	370	0,16	2.510	7,75	689	23,44	4.470	19,50	7	—	188	3,30
1925.	491	0,22	3.294	8,80	683	22,21	4.816	19,27	27	0,02	97	1,73
1926.	442	0,17	2.431	5,49	3.944	15,53	655	22,88	21	0,01	119	2,44
1927.	529	0,20	3.168	7,98	667	27,70	4.757	17,30	16	0,01	111	2,97
1928.	625	0,23	4.276	11,41	566	27,30	5.367	19,72	7	0,01	115	3,37
1929.	647	0,25	4.280	11,85	589	31,13	5.552	20,82	8	0,01	134	3,78

Ma il modo invece è poco preciso e per calcolarlo occorre cercare un criterio più conveniente.

Ricadiamo, più o meno, nelle critiche già fatte riguardo al calcolo della proporzione dei giudizi di appello sui giudizi di primo grado salvo che qui l'errore che si commette è più forte. Il prospetto infatti si calcola: «sul numero complessivo delle sentenze pronunciate da ciascuna delle dette Magistrature detraendo però dalle sentenze pronunciate dai giudici di primo grado quelle appellate;

le quali ultime sono state computate tra quelle emesse nei giudizi d'appello come sentenze soggette al ricorso » (1).

Pensiamo un momento allo svolgimento del processo. La sentenza che il Pretore pronuncia nell'anno x , avrà di solito la propria sentenza di appello nell'anno $x + 1$, e quella di Cassazione forse solo nell'anno $x + 2$; ora, nel prospetto ufficiale, sentenze di primo grado, sentenze appellate e sentenze di Cassazione, sono sempre quelle di uno stesso anno e sono confrontate direttamente fra loro. Ci sembra superfluo di dimostrare che cosa succeda quando varia per qualsiasi ragione una tra le molte di queste quantità: varierà il rapporto percentuale senza che in realtà si abbia una variazione qualsiasi, anzi forse mentre si avrà avuto una variazione nel senso opposto. Potremmo rifare l'esempio dell'amnistia che abbiamo illustrato parlando del gravame d'appello; si pensi che i perturbamenti dovuti all'amnistia sono qui molto più frequenti, perchè la metà dei procedimenti per arrivare alla sentenza di Cassazione ci mette da 1 a 2 anni e parecchi (oltre il 15 %) ci mettono più di due anni; ora, essendo le amnistie molto numerose, è ben probabile che in un periodo superiore a due anni ne capiti qualcuna a far variare le proporzioni. Così ad esempio i ricorsi decisi nell'anno x che derivano da un grandissimo numero di sentenze, noi li ragguaglieremo alle sentenze dei Tribunali che nell'anno x sono poche, in seguito ad amnistia, e detrarremo da quest'ultime gli appelli presso le Corti i quali, nello stesso anno x , sono numerosi perchè derivano dall'anno $x - 1$, in cui non c'entra l'amnistia. Si vede facilmente a quali conclusioni si arriva.

Perciò dobbiamo ripetere quanto abbiamo detto per i giudizi d'Appello: occorre inserire nei registri della Cassazione alcune colonne che richiedano quanti ricorsi esauriti in un dato anno riguardino sentenze dello stesso anno o di anni precedenti. La richiesta, che potrebbe servire di autorevole conferma ai dati di una nostra indagine, deve essere un po' più complicata, perchè deve riguardare tutte le Magistrature; da queste però, si possono escludere quelle istruttorie, aventi cifre minime, per le quali basta conoscere le cifre assolute senza perdersi in altre indagini. La forma richiesta potrebbe essere la seguente:

(1) *Statistica giudiziaria penale per gli anni 1925-1926*, pag. XXXIV.

I RICORSI ESAURITI NELL'ANNO 19... RIGUARDAVANO SENTENZE PRONUNCIATE DA																							
PRETORI				TRIBUNALI IN 1° GRADO				TRIBUNALI IN SEDE D'APPELLO				CORTI D'APPELLO				CORTI D'ASSISE							
nello stesso anno	nell'anno precedente	nell'anno anteriore al precedente	in anni ancora anteriori	nello stesso anno	nell'anno precedente	nell'anno anteriore al precedente	in anni ancora anteriori	nello stesso anno	nell'anno precedente	nell'anno anteriore al precedente	in anni ancora anteriori	nello stesso anno	nell'anno precedente	nell'anno anteriore al precedente	in anni ancora anteriori	nello stesso anno	nell'anno precedente	nell'anno anteriore al precedente	in anni ancora anteriori				

Bisogna distinguere i Tribunali in primo grado e i Tribunali in appello e non confondere i dati come fa il prospetto attuale perchè, mentre nei Tribunali in primo grado il numero dei ricorsi dev'essere minimo in quanto è ammesso solo per le sentenze inappellabili, nei Tribunali in secondo grado invece il numero dei ricorsi deve esser ben più forte, essendo precluso ogni altro gravame che non sia il ricorso per Cassazione (1).

Anche per ciò che riguarda la proporzione dei ricorsi in Cassazione con le sentenze pronunciate in grado di Appello o in primo grado quando la sentenza è inappellabile, ho compiuto una indagine nel Registro generale della Corte di Cassazione. I risultati di questa indagine hanno valore che si può ritenere definitivo, essendo dedotti da tutte le sentenze della Corte ed in un anno che — come il 1928 —

(1) Dal Registro generale della Corte di Cassazione, non risulta, quando trattasi di Tribunale, se i ricorsi siano contro sentenza del Tribunale in primo grado o in appello; bisognerebbe, con opportuna circolare, fare obbligo ai Cancellieri di inserire questa distinzione. Nella colonna ove si chiede l'autorità da cui proviene la sentenza impugnata e la data di questa, il Cancelliere invece di scrivere come ora: ad es. Trib. Torino 20-6-27, dovrebbe scrivere semplicemente; Trib. 1° Grado, Torino 20-6-27, o rispettivamente, Trib. 2° Grado, Torino 20-6-27. La distinzione così potrebbe essere portata nei registri statistici.

cade in un periodo normale, non preceduto nè seguito da amnistie di data vicina (1).

I risultati si hanno dal seguente prospetto.

PROSPETTO 67.

Corte di Cassazione

MAGISTRATURE DI GRADO INFERIORE ALLA CASSAZIONE	LE SENTENZE EMANATE NEL 1928 RIGUARDAVANO RICORSI CONTRO SENTENZE DI MAGISTRATURE INFERIORI EMANATE NEGLI ANNI							
	antecedenti al 1926		1926		1927		1928	
	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze
Pretori	1	0,16	2	0,32	340	53,88	288	45,64
Tribunali	6	0,14	9	0,20	2.253	52,18	2.049	47,48
Corti d'Appello	2	0,04	42	0,77	2.797	51,62	2.578	47,57
Corti d'Assise	5	0,88	2	0,35	366	63,98	199	34,79
Sezione d'Accusa	—	—	—	—	(*) 60	51,72	56	48,28
Giudici istruttori	—	—	—	—	2	28,57	5	71,43

(*) Compresi 17 provvedimenti delle Procure generali e Procure del Re.

Le sentenze emanate dalle Magistrature inferiori alla Cassazione in anni anteriori al precedente di quello che si considera, hanno cifre assolutamente trascurabili. Importanza hanno invece le sentenze emanate nell'anno $x-1$, se chiamiamo x l'anno che si vuol studiare.

Vi è una legge empirica che regoli la distribuzione delle sentenze tra gli anni x ed $x-1$ a seconda del grado delle Magistrature che emanano le sentenze contro cui si interpose gravame?

Questa legge forse c'è, ma è proprio l'antitesi di ciò che risulta a prima vista dal prospetto. Il numero delle sentenze di Cassazione

(1) Per ottenere le sentenze di Cassazione pronunciate nel 1928 e riguardanti sentenze d'appello del 1928 ed anni precedenti, ho sfogliato il Registro generale dalla fine del 1925 al 1928 compreso (oltre 20 volumi). Le sentenze quindi degli anni precedenti al 1926 sono nel prospetto un po' minori di quello che lo siano in realtà, in quanto sarebbe stato necessario scorrere tutti i volumi di anni anche molto lontani e non si sarebbe ottenuto alcun risultato, poichè, passando dopo pochi anni i volumi all'archivio, è ben difficile che il Cancelliere vada a pescarli fuori per annotare una ritardata sentenza, vicino a dove è stato indicato nel Registro generale l'arrivo degli atti del ricorso in Cancelleria. Inoltre le sentenze di appello di data molto lontana o riguardano procedimenti di revisione o dipendono da ritardo di trasmissione degli atti dall'autorità locale alla Cassazione, quindi si trovano registrate nei volumi degli anni immediatamente precedenti a quello in cui fu emanata la sentenza di Cassazione, poichè nel Registro generale, i ricorsi sono elencati secondo l'ordine d'arrivo dalle autorità locali alla Cancelleria della Cassazione. Ho dedotto dai registri il numero di sentenze pronunciate nel 1928 e riguardanti sentenze d'ap-

dell'anno x riguardanti ricorsi contro sentenze pronunciate nell'anno $x-1$ è tanto maggiore quanto più alto è il grado della Magistratura contro il cui deliberato si interpose gravame. Ciò perchè la Cassazione deve metterci più tempo a giudicare ricorsi contro sentenze che, con il crescere di grado della Magistratura, crescono d'importanza. Dal prospetto invece risulterebbe l'opposto; il motivo di questa inversione va ricercato nel fatto che la dichiarazione di ricorrere in Cassazione si fa presso le autorità locali; queste, a seconda dell'importanza del processo, inviano alla Cancelleria della Cassazione gli atti, con molta o poca fretta. Quando trattasi di piccole cause decise dal Pretore non è raro trovare la data d'arrivo degli atti in Cassazione di sei o sette mesi, e alle volte d'un anno, posteriore alla data di interposizione del ricorso, il quale è appunto interposto con dichiarazione presso l'autorità locale. E con ciò il tempo tra sentenza gravata di ricorso e sentenza che decide su questo, si allunga.

Una conferma di questo nostro ragionamento ci è data da ciò che avviene per le Corti d'Assise. Nei procedimenti di competenza di queste — i quali sono i più gravi — gli atti vengono generalmente inviati alla Cassazione con molta fretta; pur tuttavia il numero dei ricorsi esauriti riguardanti sentenze d'Assise emanate nell'anno $x-1$ è molto forte, ciò che, ripetiamolo, ci conferma l'ipotesi che la Cassazione mette più tempo nel giudicare i ricorsi contro sentenze delle più importanti tra le Magistrature inferiori.

Ma la nostra indagine aveva un scopo più immediato, quello cioè di vedere come si dovesse calcolare il prospetto della pubblicazione ufficiale di cui abbiamo fatto la critica.

pello del 1927 ed anni antecedenti. Quelle pronunciate nel 1928 su sentenze di grado inferiore pronunciate pure nel 1928, risultano per sottrazione, essendo noto dalle statistiche il totale delle sentenze emanate dalla Cassazione nel 1928 (divise a seconda dell'autorità contro cui è interposto ricorso). Poichè nel Registro generale sono compresi pure i ricorsi per giudizi speciali, ho divisi i 198 giudizi speciali risultanti dalle statistiche, (per quella parte di essi che spetterebbe a sentenze di Cassazione del 1928, pronunciate su ricorsi contro sentenze di grado inferiore emanate pure nel 1928) tra le singole Magistrature in proporzione uguale a quella in cui sono divisi i ricorsi ordinari. Sono arbitrî che per la loro esiguità non toccano i valori delle percentuali. I giudizi di grado inferiore pronunciate da Tribunali speciali (militare, ecc.), li ho messi tra quelli dei Tribunali, ma sono in tutto quattro o cinque. Quelli pronunciate dalle Procure Generali e dalle R. Procure li ho uniti a quelli delle Sezioni d'accusa. Immagino che così si faccia pure nelle statistiche ufficiali dato che non esiste una colonna la quale si occupi in modo speciale dei provvedimenti presi da tali autorità e impugnati per Cassazione.

Invece che ragguagliare i ricorsi alle sentenze pronunciate dalle Magistrature inferiori nell'anno stesso, noi crediamo che, all'ingrosso, il rapporto per le sentenze di Pretori, Tribunali e Corti d'Appello si debba calcolare in questo modo:

$$\frac{R_x}{0,55 S_{x-1} + 0,45 S_x}$$

dove R è il numero dei ricorsi, S_x il numero delle sentenze delle singole Magistrature emanate nell'anno x e detratto da esse il numero delle sentenze appellate che si potrà calcolare tenendo conto delle osservazioni prima fatte, in merito agli appelli.

Per le Corti d'Assise il rapporto dovrebbe essere:

$$\frac{R_x}{0,65 S_{x-1} + 0,35 S_x}$$

I ricorsi contro provvedimenti di Magistrature istruttorie, lo abbiamo detto altrove, possono essere trascurati per la loro poca importanza e basta conoscerne le cifre assolute.

Guardiamo ora di commentare il prospetto 66 che è detratto dalle Statistiche ufficiali.

Il numero di ricorsi contro sentenze di Pretori tenderebbe ad aumentare ed a sorpassare di poco il 0,20 % delle sentenze pronunciate: cifra molto piccola ma spiegabile perchè oltre a trattarsi di sentenze aventi scarsa importanza si tratta pure delle sole sentenze inappellabili.

Rispetto ai Tribunali il numero tende pure a crescere e sorpassa l'11 %. Qui però la cifra è fittiziamente abbassata, dato che la proporzione è fatta anche con le sentenze di primo grado le quali, per sè, possono fornire un minimo numero di ricorsi. Costante è il numero nelle Corti d'Appello, nelle quali si oscilla attorno al 20 %; cresce il numero nelle Corti d'Assise, dove si sorpassa il 30 %. Lo stesso aumento si ha nelle Sezioni d'accusa che sorpassano ormai il 3,50%. Gli Uffici di istruzione sono fermi sul 0,01 %.

Concludendo dunque, negli ultimi anni vi è un aumento nella percentuale dei ricorsi interposti contro le sentenze di primo grado. Legge generale tanto per l'istruttoria che per il giudizio è che il numero dei ricorsi cresce col crescere d'importanza della Magistratura. Si ricordi

però che la cifra dei Tribunali non può essere confrontata con quella delle Corti d'Appello poichè erroneamente rapportata anche alle sentenze di primo grado. L'alta cifra presso le Corti d'Assise si spiega con il fatto che, presso questa Magistratura, non vi ha altro gravame possibile, che non sia il ricorso per Cassazione.

Vediamo ora da qual genere di ricorsi derivi l'aumento negli ultimi anni; se cioè, come per gli appelli, esso derivi da aumentati gravami da parte del Pubblico Ministero. Qui ciò non avviene; come risulta dal prospetto seguente l'aumento è dovuto a ricorsi interposti dalle parti (1).

PROSPETTO 68.

Corte di Cassazione

ANNI	PROCEDIMENTI INIZIATI SU RICORSI DI									
	IMPUTATI SOLI (*)		PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI		PARTE CIVILE		PUBBLICO MINISTERO SOLO		PUBBLICO MINISTERO E PARTI	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914 . . .	7.600	96,29	4	0,05	18	0,23	240	3,04	31	0,39
1915 . . .	9.116	95,24	—	—	10	0,10	406	4,24	40	0,42
1916 . . .	6.945	94,30	41	0,56	7	0,09	325	4,41	47	0,64
1917 . . .	7.381	95,41	3	0,04	9	0,11	330	4,26	14	0,18
1918 . . .	7.204	94,28	2	0,03	5	0,07	412	5,38	18	0,24
1919 . . .	6.681	95,52	3	0,04	2	0,03	234	3,36	45	0,65
1920 . . .	6.269	94,14	2	0,03	3	0,05	329	4,94	56	0,84
1921 . . .	6.888	95,68	—	—	3	0,04	243	3,38	65	0,90
1922 . . .	7.514	96,86	2	0,03	2	0,03	209	2,69	30	0,39
1923 . . .	7.024	96,98	—	—	—	—	154	2,13	64	0,89
1924 . . .	7.908	96,04	—	—	—	—	284	3,45	42	0,51
1925 . . .	8.972	95,37	—	—	—	—	369	3,92	67	0,71
1926 . . .	7.106	93,35	—	—	—	—	458	6,02	48	0,63
1927 . . .	8.831	95,49	—	—	—	—	354	3,83	63	0,68
1928 . . .	10.511	95,94	—	—	—	—	396	3,61	49	0,49
1929 . . .	10.749	95,87	—	—	—	—	418	3,73	45	0,40

(*) Dal 1923: « dalle sole parti ».

Questo prospetto ci fa fare una considerazione analoga ad una esposta in tema di giudizi d'appello, che cioè sarebbe meglio raggugliare il numero dei ricorsi, non a tutte le sentenze pronunciate dalle Magistrature, ma solo alle sentenze che pronunciarono condanna (per gli appelli tutte quelle in cui non vi fu assoluzione) aumentate di un

(1) Con l'introduzione del nuovo Codice di procedura penale è prevedibile una diminuzione di ricorsi in seguito all'aumento della sanzione pecuniaria che si deve pagare se il ricorso non è accolto (art. 549).

numero proporzionale alle sentenze d'assoluzione pronunciate in ciascun anno, ma molto minore di esse, e che dovrebbe servire per integrare la proporzione, tenendo conto dei ricorsi interposti dal Pubblico Ministero. Oppure, si potrebbe ragguagliare il numero dei ricorsi interposti dalle parti al numero delle sentenze di condanna ridotte a 100, e quello dei ricorsi interposti dal Pubblico Ministero al numero delle assoluzioni ridotte a 100. Forse anzi questo secondo sistema sarebbe migliore (1).

Parte civile e persone civilmente responsabili ricorrevano in pochissimi casi.

Vediamo ora qual'è l'esito dei ricorsi per Cassazione

PROSPETTO 69.

Ricorsi presso la Corte di Cassazione

ANNI	DICHIARATI INAMMISSIBILI						RIGETTO	ANNULLAMENTO				RETTIFICA nel computo della pena (531 C. p. p.)		
	Per rinuncia		Per mancata costituzione in carcere		Per inosservanza di termini o altri motivi			senza rinvio		con rinvio				
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100			Numero assoluto
1914	171	1,74	137	1,40	3.057	31,14	5.524	56,28	333	3,39	575	5,86	19	0,19
1915	168	1,42	118	1,00	3.740	31,71	5.204	44,13	1.881	15,95	663	5,62	20	0,17
1916	114	1,26	166	1,83	2.564	28,25	5.325	58,66	300	3,30	600	6,62	6	0,07
1917	312	3,17	359	3,65	2.295	23,35	6.078	61,84	233	2,37	552	5,62	—	—
1918	122	1,25	189	1,93	1.762	18,00	6.500	66,40	401	4,10	806	8,23	9	0,09
1919	100	1,12	195	2,18	1.668	18,61	5.515	61,53	1.023	11,42	447	4,99	13	0,15
1920	117	1,28	242	2,64	2.190	23,89	5.336	58,19	592	6,46	656	7,16	35	0,38
1921	148	1,41	285	2,73	2.358	22,58	6.292	60,24	797	7,63	554	5,30	11	0,11
1922	184	1,60	608	5,27	3.119	27,07	6.602	57,30	426	3,70	570	4,95	13	0,11
1923	122	1,14	620	5,80	2.272	21,25	5.927	55,44	1.250	11,69	463	4,33	37	0,35
1924	160	1,40	786	6,88	2.043	17,87	7.049	61,66	612	5,36	748	6,54	34	0,29
1925	173	1,34	679	5,28	1.729	13,43	7.564	58,75	1.829	14,21	876	6,80	25	0,19
1926	192	1,93	567	5,68	1.564	15,67	6.053	60,65	773	7,74	814	8,16	17	0,17
1927	299	2,45	805	6,61	1.911	15,69	7.825	64,23	439	3,60	879	7,22	24	0,20
1928	293	2,05	812	5,68	2.118	14,82	9.482	66,38	565	3,95	990	6,93	27	0,19
1929	349	2,34	855	5,73	2.329	15,61	9.734	65,26	853	5,72	771	5,17	25	0,17

Se è vero che aumentano i ricorsi in Cassazione è del pari vero che la Cassazione negli ultimi anni ha stretto molto i freni. Aumentano i ricorsi dichiarati inammissibili e quelli rigettati; di rimando diminuiscono quelli annullati con e senza rinvio.

(1) I ricorsi in Cassazione interposti da imputati assolti per insufficienza di prove devono esser ben rari. Si ricordino i risultati di una mia indagine rappresentativa sulla proporzione degli appelli contro sentenze d'assoluzione per insufficienza di prove. Vedi pag. 103-104.

I ricorsi dichiarati inammissibili per rinuncia sorpassano il 2 %. Credo che in questi siano compresi i casi nei quali vi fu remissione, che, se pur non molti, dovrebbero riuscire a turbare l'opera dell'autorità giudiziaria fino alla più alta Magistratura.

I ricorsi dichiarati inammissibili per mancata costituzione in carcere sono abbastanza costanti e un po' sopra al 5 %; lo stesso per quanto riguarda « l'inosservanza di termini ed altri motivi », colonna che dà oggi circa il 15 %.

Aumentano e sono cifra altissima (65 % circa) i ricorsi rigettati e ciò significherebbe che il ricorso in Cassazione è, in buona parte dei casi, un mezzo usato soltanto per tirare in lungo i procedimenti.

Data la maggiore severità della Corte negli ultimi anni, diminuiscono gli annullamenti. Quelli con rinvio sono generalmente un po' superiori e sono ora sopra il 5 %, mentre quelli senza rinvio sono sotto il 5 %.

La rettifica nel computo della pena è un modo di evasione dei ricorsi che è naturalmente molto costante e rappresenta dal 0,15 al 0,20 % dei casi.

PROSPETTO 70.

Corte di Cassazione — Durata dei procedimenti

(Ogni 100 procedimenti evasi)

ANNI	DALL'INIZIO DELL'AZIONE PENALE				DALLA DATA DI INTERPOSIZIONE DEL GRAVAME			
	entro 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	entro 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	oltre 1 anno
1914	—	—	—	—	28,82	66,00	5,05	0,13
1915	11,80	57,66	21,39	9,15	26,65	59,60	13,20	0,55
1916	26,45	48,46	15,14	9,95	41,92	47,83	9,65	0,60
1917	33,57	45,52	16,48	4,43	32,01	55,23	12,29	0,47
1918	55,90	43,63	14,80	5,67	40,92	49,30	9,44	0,34
1919	42,87	34,80	15,03	7,30	63,78	27,02	8,64	0,55
1920	38,78	39,04	15,42	6,76	53,92	36,76	8,03	1,29
1921	35,95	33,66	19,79	10,60	43,70	30,39	18,78	7,13
1922	32,11	35,97	28,49	3,43	36,33	17,63	34,37	11,67
1923	37,19	30,72	29,81	2,28	53,08	40,67	5,95	0,30
1924	34,82	28,92	24,87	11,39	43,78	33,43	14,77	8,02
1925	33,81	31,57	22,67	11,95	43,04	35,61	14,02	7,33
1926	18,86	40,02	30,86	10,26	12,40	37,60	36,81	13,19
1927	14,85	38,42	31,68	15,05	23,73	41,46	27,22	7,59
1928	15,45	37,78	28,98	17,79	21,32	43,54	27,96	7,18
1929	3,27	29,08	50,95	16,69	9,86	37,53	46,64	5,97

Esaminiamo ora la durata dei procedimenti presso la Corte di Cassazione, considerando la durata dall'inizio dell'azione penale. Il maggior numero di procedimenti è raccolto nella categoria « da 1 a 2 anni »; si nota una continua tendenza a maggior lentezza di evasione, sia per l'aumentare del numero dei procedimenti inclusi in questa categoria che, con l'andare del tempo, ne raccoglie il numero più elevato spettante un tempo alla categoria « da 6 mesi a 1 anno », sia per l'aumentare della categoria « oltre 2 anni ». Sono invece diminuiti i periodi brevi.

Considerata la lunghezza dei procedimenti dall'interposizione del gravame, troviamo un analogo fenomeno; cresce il numero dei procedimenti evasi in tempo più lungo e diminuisce il numero di quelli evasi in tempo breve.

Al 1922 si è fermata l'interessante indagine sulle condizioni di libertà personale degli imputati presso la Corte di Cassazione.

PROSPETTO 71.

Corte di Cassazione — Condizioni di libertà personale

ANNI	A PIEDE LIBERO		SCARCEATI		IN LIBERTÀ PROVVISORIA		LATITANTI		DETENUTI	
	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati
1914 . . .	8.322	83,19	—	—	81	0,81	—	—	1.600	16,00
1915 . . .	9.853	82,32	—	—	31	0,26	4	0,03	2.081	17,39
1916 . . .	6.966	75,37	—	—	152	1,63	7	0,08	2.127	22,92
1917 . . .	7.553	76,68	—	—	42	0,43	—	—	2.255	22,89
1918 . . .	7.413	75,40	—	—	22	0,22	2	0,02	2.395	24,36
1919 . . .	6.910	76,54	—	—	89	0,99	5	0,05	2.024	22,42
1920 . . .	6.422	69,50	—	—	103	1,11	—	—	2.716	29,39
1921 . . .	7.219	68,05	—	—	—	—	3	0,03	3.386	31,92
1922 . . .	7.575	64,73	—	—	—	—	10	0,09	4.116	35,18

Il numero degli imputati a piede libero era molto forte, però tendeva a diminuire. L'altezza della cifra ci dà forse una delle ragioni della forte percentuale di ricorsi infondati che si propongono in Cassazione. La ragione sarebbe quella di tirare a lungo il più possibile

il procedimento per evitare l'ingresso in carcere, fin che non capiti qualche provvidenziale amnistia o qualcosa di simile.

Il numero dei detenuti andava di rimando crescendo.

L'indagine andrebbe ripresa perchè è, secondo noi, molto interessante, dato che il numero degli individui a piede libero dovrebbe essere, ripetiamolo, una delle cause di molti ricorsi infondati. Non si trova una correlazione apparente tra diminuzione degli imputati a piede libero e diminuzione dei ricorsi dichiarati inammissibili o infondati, anzi tali ricorsi crescono. Ciò però non smentisce l'ipotesi che facciamo, in quanto noi asseriamo soltanto che il numero elevato degli imputati a piede libero costituisce una delle cause dei ricorsi infondati, non già che vi sia diretta correlazione nelle variazioni tra i due fenomeni.

Un'altra indagine sospesa già nel 1920 è quella della durata della custodia preventiva per gli imputati detenuti

PROSPETTO 72.

Corte di Cassazione — Durata della custodia preventiva

A N N I	FINO A 6 MESI	DA 6 MESI A 1 ANNO	DA 1 A 2 ANNI	OLTRE 2 ANNI
	Ogni 100 sottoposti a custodia preventiva	Ogni 100 sottoposti a custodia preventiva	Ogni 100 sottoposti a custodia preventiva	Ogni 100 sottoposti a custodia preventiva
1914.	14,99	57,47	23,88	4,16
1915.	19,75	50,52	22,63	7,10
1916.	19,26	45,15	27,69	7,90
1917.	33,13	50,20	14,15	2,52
1918.	52,59	32,23	12,04	3,14
1919.	42,92	33,46	15,62	8,00
1920.	44,59	34,09	15,32	6,00

Si aveva una tendenza alla diminuzione della durata della custodia preventiva; nei periodi lunghi infatti la percentuale generalmente decresceva ed aumentava invece in quelli brevi. Ciò vuol dire che i procedimenti in cui vi erano imputati detenuti erano sbrigati con mag-

gior fretta, mentre in generale la durata dei procedimenti cresceva; veramente però in quell'epoca il prolungamento di durata nei procedimenti presi nel loro assieme, non era tanto accentuato.

Le tavole XXVI e XXVII della Statistica giudiziaria penale sono molto dettagliate e da esse possiamo dedurre altre notizie: nei ricorsi annullati senza rinvio, la grandissima maggioranza lo fu perchè era estinta l'azione penale (e ciò conferma l'effetto delle amnistie).

I ricorsi definiti a Sezioni Unite sono, pochissimi (da 5 a 16) (1).

Nei giudizi speciali il maggior numero è dato da quelli per conflitti; seguono quelli di remissione da una ad altra Magistratura e quelli di revisione che sono pochissimi.

(1) Con il nuovo Codice di procedura penale è prevedibile un aumento dei ricorsi definiti a Sezioni Unite, se, com'è probabile, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, si servirà della facoltà che gli accorda l'art. 530, per cui egli potrà disporre che ricorsi di speciale importanza possano essere trattati dinanzi alle Sezioni Unite, invece che a Sezione semplice. Non ci saranno più invece i ricorsi decisi in seguito ad impugnazione del giudizio di rinvio per gli stessi motivi per cui si era impugnato il primo giudizio, poichè il Codice Rocco ammette l'impugnazione nel giudizio di rinvio solo per altri motivi.

SEZIONE III.

L'ATTIVITA' NON ATTINENTE AL PROCESSO

Trattiamo ora quella parte che rappresenta in molti casi il lavoro, esplicito dell'autorità giudiziaria sola, con l'aiuto o in aiuto di altri poteri.

CAPITOLO I.

L'esecuzione delle sentenze.

L'esecuzione è l'effettuazione delle disposizioni di un provvedimento giurisdizionale e dà l'ultima concretizzazione alla volontà della legge.

Essa è affidata agli Uffici del Pubblico Ministero e ai Pretori e perciò riguarda una attività dell'autorità giudiziaria che dev'essere compresa nella Statistica giudiziaria penale. L'argomento presenta poi molto interesse perchè occorre vedere come funzioni la giustizia penale al di là della sentenza, cioè come venga eseguita la sentenza una volta che essa è pronunciata. Dalle statistiche carcerarie si può sapere quanti individui entrano in carcere, ma non si può sapere quante sentenze dell'anno x siano rimaste senza attuazione, ad es., nell'anno $x + 1$. La raccolta dei dati non sarebbe ingombrante; basterebbe infatti aggiungere ai prospetti annuali la tavola che io ho costruito (e che qui riporto) destinata agli Uffici di Pubblico Ministero o una simile, e tutto sarebbe fatto. Si dovrebbe chiedere quante sentenze pronunciate nell'anno precedente siano rimaste inesequite nell'anno alla fine del quale si chiedono i dati e, nella prima indagine, si dovrebbe domandare quanto sia il totale ammontare delle sentenze inesequite e come si distribuiscano secondo le modalità della tavola; in ogni anno successivo si dovrebbe richiedere quante delle sentenze elencate come inesequite nella prima indagine, siano state poi eseguite (1).

(1) Una indagine in proposito fu iniziata dal De Negri per il 1903; i risultati di essa vennero pubblicati negli annali di Statistica del 1906; fu poi continuata per alcuni anni dal Ministero di Giustizia ma non ne furono pubblicati i risultati.

Ufficio del Pubblico Ministero di

SENTENZE DELL'ANNO 193.. (x - 1) RIMASTE INESEGUITE O SOSPESSE NELL'ANNO 193.. (x)	INESECUZIONE PER						SOSPENSIONE PER			
	Emigrazione	Latitanza o irreperibilità	Deficienza di carcere o di personale	Attesa d'espiazione d'altre pene	Amnistia o indulto	Esecuzione delegata ad altra autorità	Malattia o gravità	Danni economici alla famiglia	Carestie, inondazioni, ecc.	Domanda di grazia
Delitti.										
Pene pecuniarie										
Pene personali { Reclusione o detenzione {	Morte									
	Ergastolo									
	oltre 10 anni									
	da 5 a 10 anni									
	da 1 a 5 anni									
sotto 1 anno										
Contravvenzioni.										
Pene pecuniarie										
Pene personali										
<i>Le sentenze erano di :</i>										
Pretori										
Tribunali {	in primo grado									
	in appello									
Corti d' Appello										
Corti d' Assise										

Le notizie che ora riporterò ci derivano dai discorsi dei Procuratori Generali ed essendo esse antiche, mi limiterò a riferire pochi dati.

Su cento sentenze ineseuite circa 80 sono propriamente ineseuite nel senso della mia classificazione, circa 20 sospese. Il 65 % delle sentenze ineseuite riguarda delitti; il resto contravvenzioni. Di tutte le sentenze che infliggono pena personale oltre il 50 % commina

una pena inferiore ai tre mesi; del pari di tutte le sentenze, più del 60 % è pronunciato dai Pretori, più del 35 % dai Tribunali. Le sentenze ineseguite per emigrazione si hanno specialmente nei paesi di confine; variano molto quelle ineseguite per latitanza o irreperibilità, poichè dipendono dalla maggiore o minor cura che si prendono gli Uffici di Pubblico Ministero nel perseguire il delinquente anche dopo che, spiccato il mandato di cattura, abbiano ricevuto dalla Polizia il verbale di vane ricerche.

Non si devono includere nelle tabelle le sentenze che si stanno convertendo da pena pecuniaria a pena personale. La divisione tra sospensione e inesecuzione si basa sulla differenza che intercorre tra inesecuzione per causa volontaria (sospensione) ed inesecuzione per eventi estranei obbiettivi (inesecuzione in senso stretto).

CAPITOLO II.

Ammonizioni.

L'argomento non ha oggi alcuna importanza essendo l'ammonizione con la legge 6 novembre 1926, diventata di competenza della Polizia. I dati si fermano perciò al 1926, nè il prossimo volume della « Statistica giudiziaria penale » conterrà più notizie sulle ammonizioni; riporteremo perciò poche notizie.

L'ammonizione si faceva ad oziosi e vagabondi abituali, abili al lavoro e non provvisti di mezzi di sussistenza, ed anche ai diffamati per reati contro la persona o contro la proprietà i quali fossero già stati condannati per essi, o processati in modo che non ne fosse risultata chiara l'innocenza. L'ordinanza era pronunciata dal Presidente del Tribunale dietro rapporto del Capo Ufficio di P. S., sentito l'imputato nella sua difesa. Era ammesso ricorso alla Corte d'Appello (ad un Consigliere delegato). L'ammonizione durava un biennio e se l'ammonito non era nel frattempo condannato per delitto o per contravvenzione alla ammonizione, questa poteva essere revocata. Attiene alla Statistica giudiziaria penale il conoscere come si svolgano i procedimenti di ammonizione, a quali categorie di persone si facciano, quale l'esito degli appelli contro le ordinanze, quale il numero d'essi, delle ammonizioni, delle revoche; lo studio invece delle contravvenzioni agli

obblighi imposti, dei delitti di cui si macchiarono gli ammoniti, degli effetti dell'ammonizione è materia di Statistica criminale.

Le notizie negli ultimi volumi della nostra Statistica ufficiale sono state molto ridotte.

Gli ammoniti di età maggiore ai 18 anni, dopo una forte discesa nel periodo bellico, sono poi continuamente saliti fino a raggiungere la cifra di oltre 5 per 100.000 abitanti.

Vediamo ora più partitamente qual'è la risoluzione delle domande di ammonizione.

PROSPETTO 73.

Ogni 100 individui cui fu provveduto, ebbero

ANNI	Dichiarazione di non farsi luogo ad ammonizione	Ammonizione perchè diffamati per delitto	Ammonizione per oziosità e vagabondaggio	Provvedimento (per minorenni) in base agli art. 113 e 116 legge di Pubblica Sicurezza
1919	49,37	24,89	2,25	23,49
1920	53,76	23,12	12,07	11,05
1921	44,47	31,02	17,58	6,93
1922	47,31	34,35	10,89	7,45
1923	38,48	48,82	12,11	2,59
1924	32,49	46,99	18,44	2,08
1925	42,18	33,85	21,66	2,31
1926	40,84	38,73	16,77	3,66

Le dichiarazioni di non farsi luogo ad ammonizione sommano a circa il 40 % dei casi ai quali si era provveduto, quindi ciò significa che la Polizia era piuttosto facile a proporre che si facesse l'ammonizione a determinati individui. Attorno al 40 % assommano pure le ammonizioni ad individui diffamati per delitti; con una complessiva tendenza a crescere e con un forte incremento nel 1923 e nel 1924 che furono anni caratterizzati da molta delinquenza. Una certa tendenza ad aumentare hanno pure le ammonizioni per oziosità e vagabondaggio, mentre diminuiscono i provvedimenti per minorenni. Quest'ultima cosa poteva essere un bene se la diminuzione fosse dipesa da una reale minor necessità di farla, era certo un male se derivava da sola trascuranza, poichè la delinquenza minorile è quella che soprattutto è necessario estirpare.

Quasi la metà degli ammoniti reclama, ma l'80% dei ricorsi è respinto. Naturalmente ci sono più ricorsi contro le ammonizioni inflitte a diffamati per delitto, data la maggior gravità del fatto per cui

uno viene ammonito; tali ricorsi rappresentano dal 73 al 97 % di quelli presentati. La statistica non ci dà notizia delle revoche.

Non mi dilungo a parlare dei provvedimenti per minorenni, sordomuti, ecc., perchè hanno pochissima importanza dal punto di vista dell'attività delle magistrature.

CAPITOLO III.

Liberazioni condizionali — Riabilitazioni — Estradizioni Autorizzazioni a procedere.

Per brevità, e perchè c'è poco da dire, raggruppo quattro istituti molto eterogenei. La liberazione condizionale, ch'è concessa al condannato la cui condotta fa presumere ravvedimento, quando abbia scontato tre quarti della pena ed il rimanente d'essa non superi 3 anni (art. 16 Cod. pen.), è rappresentata da cifre minime.

PROSPETTO 74.

Liberazione condizionale

A N N I	CONDANNATI CHE CHIESERO LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE	CONDANNATI CHE OTTENNERO LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE		CONDANNATI AI QUALI FU REVOCATA LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE	
		Numero assoluto	Ogni 100 da cui fu chiesta	Numero assoluto	Ogni 100 da cui fu ottenuta
1914	674	165	24,48	4	0,59
1915	459	110	23,96	4	0,87
1916	521	124	23,80	5	0,57
1917	300	66	22,00	—	—
1918	280	65	23,21	1	1,54
1919	254	74	29,13	—	—
1920	323	88	27,24	2	2,27
1921	222	56	25,23	1	1,79
1922	195	61	31,28	1	1,64
1923	222	59	26,58	—	—
1924	304	75	24,67	—	—
1925	211	34	16,11	—	—
1926	182	27	14,84	1	3,70
1927	191	21	10,98	1	—
1928	199	23	11,55	—	—

Tali cifre cifre poi, diminuiscono rapidamente. Da più di 160 largizioni di libertà nel 1914 siamo passati a 21 nel 1927. Da una proporzione di liberazioni accordate pari talvolta ad oltre il 30 % delle richieste, siamo passati a poco più del 10 %. È probabile che si dubiti più seriamente sul ravvedimento dei condannati. Le revoche però, per quanto nulla si possa dedurre data la loro esiguità, provverebbero che i casi di cattiva condotta dopo la liberazione, sono ben rari.

La riabilitazione giudiziale concessa a chi, per un dato periodo di tempo dopo scontata la condanna, ha tenuto condotta illibata (articolo 100 Cod. pen. e 629 Cod. proc. pen.) ha avuto un certo incremento e sorpassa i 2500 casi annuali. La riabilitazione di diritto (1), che avviene *ipso jure* per pene di minore entità dopo un certo tempo dalla scontata condanna (art. 632 Cod. proc. pen.), dopo una media superiore ai 10.000 casi nel periodo 1914-16, si aggira ora attorno ai 4000 casi annuali; l'alto numero del primo triennio considerato è evidentemente dovuto al fatto che c'erano molti casi di anni ed anni antecedenti cui applicare l'istituto. Le tavole della « Statistica giudiziaria penale » sono anche troppo estese; distinguono tanto per i riabilitati che per i liberati condizionalmente il sesso, l'età, il delitto commesso, ecc. ecc.

L'extradizione è un istituto per cui uno Stato concede o riceve da un altro Stato, un giudicabile o un condannato, per delitto commesso rispettivamente all'estero e nello Stato stesso. Essa è, com'è logico, inversamente proporzionale alla distanza fra gli Stati e perciò i massimi di estradizioni si hanno per gli Stati confinanti. Nelle nostre statistiche sta in prima linea la Francia, poichè per affinità di stirpe e di lingua i delinquenti possono ripararvisi o rispettivamente rifugiarsi da noi, più facilmente.

Segue l'Austria, poi la Svizzera e la Jugoslavia. L'extradizione avviene in gran parte per giudicabili, in minor parte per condannati.

Essendo l'extradizione inversamente proporzionale alla possibilità che ha il condannato di sottrarsi all'azione della giustizia è buon segno per uno Stato il concedere estradizioni e non il riceverne.

Vediamo la nostra posizione.

PROSPETTO 75.

Numero delle estradizioni

A N N I	Concesse all'Italia	Accordate dall'Italia	A N N I	Concesse all'Italia	Accordate dall'Italia
1919	8	3	1924	126	34
1920	19	5	1925	115	58
1921	68	35	1926	124	48
1922	71	42	1927	112	30
1923	82	27	1928	153	34

(1) Con il nuovo Codice di Procedura penale la riabilitazione di diritto verrà abolita.

La nostra posizione non è dunque molto buona. Crescono le estradizioni concesse all'Italia mentre le altre sono stazionarie.

I reati per i quali è più frequente l'estradizione sono: furto, rapina, omicidio semplice, falsità in atti, truffe ed altre frodi.

Delle autorizzazioni a procedere abbiamo parlato in altro punto quando cioè trattammo dell'influsso che possono avere sul processo, querela, richiesta ed autorizzazione a procedere e ad esso rimandiamo.

CAPITOLO IV.

Grazie, indulti ed amnistie.

Lasciando da parte le considerazioni giuridiche e pratiche sulla convenienza di applicare o meno la grazia, vediamo di considerare ora statisticamente tale istituto.

PROSPETTO 76.

Domande e proposte di grazia

A N N I	ESAMINATE	A C C O L T E		
		Numero assoluto	Ogni 100 domande esaminate	Ogni 100 condannati
1919.	15.753	3.407	21,63	1,01
1920.	18.411	4.287	23,28	1,16
1921.	23.608	7.838	33,20	1,74
1922.	18.500	4.571	24,71	0,89
1923.	9.400	619	6,59	0,13
1924.	13.401	1.885	14,07	0,32
1925.	12.450	2.502	20,10	0,48
1926.	12.252	3.402	27,77	0,52
1927.	17.500	4.987	28,55	0,71
1928.	21.650	4.804	21,73	0,72
1929.	24.524	9.753	39,36	1,49

Dopo la guerra il numero delle domande di grazia sia esaminate che accolte è andato gradatamente aumentando; il brusco salto nel 1923 è spiegabile con l'amnistia che, agendo come bene concorrente (si permetta l'immagine) della grazia, ne deve avere diminuito di molto il numero. Anche rispetto al numero dei condannati si è avuta una certa tendenza all'aumento delle grazie, ma non vi è affatto parallelismo tra grazie e numero di condannati.

Possono influire sul numero delle grazie: variazioni nella condanna e nella liberazione condizionale; ciò perchè esse tolgono o aggiungono materia a quella ch'è appunto la materia delle grazie. Infatti la condanna condizionale toglie ad esempio, alla grazia, tutta la categoria di quei condannati con pena sotto ai sei mesi, i quali per le loro particolari condizioni, possano beneficiare della sospensione della pena.

La grazia può essere concessa anche condizionalmente, cosa questa molto lodevole, poichè essa porta così in sè la contropinta alla delinquenza.

Il rapporto delle grazie condizionali al totale delle grazie tende ad un rapido aumento, anzi negli ultimi anni la quasi totalità delle grazie è concessa condizionalmente. Ciò risulta dal prospetto seguente:

PROSPETTO 77.

Grazie condizionali

ANNI	Ogni 100 graziati lo furono condizionalmente	ANNI	Ogni 100 graziati lo furono condizionalmente
1919	23,13	1925	31,85
1920	8,35	1926	30,98
1921	12,85	1927	51,15
1922	17,35	1928	65,19
1923	46,37	1929	93,35
1924	37,13		

Più di tre quarti dei graziati non hanno precedenti penali; circa l'8 % era condannato a sola pena pecuniaria (la cifra è piccola perchè ha maggiore importanza la pena personale); il resto, in cifra circa pari, era condannato a pena detentiva sola o unita a pena pecuniaria.

La grazia può anche essere concessa parzialmente rispetto alla pena ed il modo in cui fu concessa risulta dal seguente prospetto:

PROSPETTO 78.

Ogni 100 condannati ebbero rispetto alla pena

A N N I	Condono	Diminuzione	Commuta- zione	A N N I	Condono	Diminuzione	Commuta- zione
1919	37,34	18,09	44,57	1925	25,38	52,16	22,46
1920	13,66	2,74	83,60	1926	26,07	58,59	14,34
1921	21,23	4,18	74,95	1927	31,64	56,63	11,73
1922	22,61	3,81	73,58	1928	39,17	58,65	4,47
1923	60,16	19,20	20,64	1929	58,22	30,98	0,53
1924	61,61	15,81	22,81				

Il condono della pena ha raggiunto dei massimi nel 1923 e 1924, e ciò forse è spiegabile con l'uso fattone per delitti politici, frequenti negli anni immediatamente precedenti. L'uso di concedere la grazia con la sola diminuzione di pena sembra prendere piede in questi ultimi anni e ciò forse non è male, perchè il completo condono della pena che rimette di colpo il condannato alla vita libera, dà forse un senso di minorata efficacia della giustizia punitiva.

La commutazione di pena fu usatissima negli anni dal 1920 al 1922 e da quest'anno tende man mano a ridursi fino ad assumere nel 1929 una cifra addirittura irrisoria.

Le grazie però non hanno alcun influsso sull'andamento della giustizia penale poichè riguardano solo individui già condannati; noi quindi ce ne occupiamo poco profondamente, mentre pure ci sarebbe agio di studiarle con maggior precisione.

Le nostre tavole ufficiali infatti sono molto esaurienti e del pari i prospetti, i quali distinguono per i vari delitti: il numero di grazie e la modalità di concessione (condono, diminuzione, commutazione). Gli imputati che più sono graziati sono quelli condannati per delitti contro la persona. Sarebbe forse sufficiente distinguere tra: delitti contro la persona, la proprietà, delitti politici e contravvenzioni; poichè per questi due ultimi gruppi la grazia è certo cosa utile, mentre per gli altri si può molto discutere sull'utilità di essa.

Ben altro influsso sui risultati del processo penale ha l'amnistia di cui parleremo dopo averne tracciato la differenza con l'indulto; questo si riferisce unicamente alla pena ed alla esecuzione della condanna, l'amnistia invece cancella ed estingue l'azione penale ed agisce consequenzialmente sulla condanna che, se vi fu, viene estinta. L'amnistia, quindi deve riferirsi ai soli reati in essa contemplati senza nessun arbitrio del giudice, può riferirsi a qualsiasi specie di reato che non ne sia espressamente esclusa e, se fu già pronunciata condanna, viene ad essere un condono totale o parziale della pena stessa; anche l'indulto può essere condizionale, ma pare non faccia buona prova in tal forma.

Dalla creazione del Regno d'Italia fino al 1929 abbiamo avuto, per quanto mi consta, oltre 140 indulti ed amnistie; però di questi, più d'ottantacinque furono di carattere militare, resta tuttavia una media di quasi un beneficio ogni anno, il quale è a favore in buona parte dei reati comuni e in piccola parte di reati politici.

Socialmente meno convenienti della grazia sono tanto indulto che amnistia, infatti essi — e specialmente la seconda — beneficiano l'imputato senza poter, evidentemente, sindacare se vi è in lui qualche sintomo di ravvedimento.

Ma vediamo ora come si facciano sentire gli effetti dell'amnistia presso le varie magistrature.

PROSPETTO 79.

Prosciolti per amnistia in Istruttoria

A N N I	PRETORI		UFFICI DI ISTRUZIONE		SEZIONI D'ACCUSA	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti
1914	6.832	8,10	233	0,37	68	2,80
1915	123.714	73,69	42.710	47,58	1.454	26,00
1916	9.470	16,85	5.438	13,14	273	8,59
1917	1.407	3,34	678	2,26	4	0,18
1918	686	1,55	500	2,00	1	0,06
1919	105.662	70,73	30.428	52,12	1.504	36,27
1920	25.690	32,36	21.547	32,62	582	10,65
1921	25.774	28,62	15.158	26,61	233	2,83
1922	20.076	22,40	11.174	18,25	436	3,23
1923	96.940	59,64	35.515	42,17	2.479	20,93
1924	15.494	17,70	10.370	18,61	837	9,54
1925	150.137	68,25	15.490	27,49	1.409	4,58
1926	24.387	25,41	8.826	18,11	423	6,37
1927	5.060	6,01	2.204	5,22	95	1,68
1928	2.100	2,46	1.815	4,23	32	0,64
1929	1.485	1,84	1.373	2,79	16	0,31

Nell'istruttoria il maggior numero dei prosciolti per amnistia si ha fortunatamente presso i Pretori. Anzi si può in generale dire, che il numero dei prosciolti per amnistia, cala col crescere di grado della Magistratura; difatti le amnistie riguardano in generale i reati e le condanne di minore gravità. Interessantissime sono le cifre dei prosciolti presso i Pretori negli anni in cui sono elargite ampie amnistie: nel 1915 fu raggiunto il 73,69 %; l'amnistia però aveva un carattere eccezionale dato lo scoppio della guerra. Ma anche in un anno normale come fu il 1925, presso i Pretori si raggiunse il 68,25 %. Presso gli Uffici di istruzione e presso le Sezioni d'accusa si raggiunsero i massimi nel 1919 (52,12 % e 36,27 %), anno in cui l'amnistia deve aver compreso anche reati di maggiore gravità. Quella invece del 1925 fu più prudente e riguardò solo i reati minori. Negli anni immediatamente seguenti all'amnistia, specialmente nell'anno successivo, i prosciolti per questa causa restano ancora abbastanza numerosi, poichè le autorità giudiziarie e devono sbrigare del lavoro arretrato e si trovano davanti a reati ai quali, data l'epoca in cui furono commessi, si ritiene ancora applicabile l'amnistia. Questo strascico anzi cresce proporzionalmente al crescere d'importanza delle Magistrature (1).

Si possono facilmente immaginare quali siano gli effetti che l'amnistia produce sulle proporzioni centesimali degli altri modi di proscioglimento, negli anni in cui essa è elargita. Bisognerebbe rettificare tutte le serie, trascurando i casi d'amnistia e facendo la proporzione senza di essi; si otterrebbe così presso a poco quali dovrebbero essere le reali quantità in cui avvengono i singoli proscioglimenti.

Tuttavia ciò non sarebbe esatto perchè l'amnistia deve agire diminuendo in modo non uguale le altre forme di proscioglimento, poichè ciascuna forma di proscioglimento dev'essere caratteristica di una data specie di reati, e poichè pure l'amnistia si riferisce a determinati reati, deve conseguentemente avere azione differente sui vari modi di proscioglimento. Ciò del resto si può in parte controllare

(1) Ciò è logico; quando cresce d'importanza la Magistratura sono più gravi anche i reati ch'essa giudica e se essi sono più gravi tanto più sarà ricercato il colpevole. Questi continuerà ad essere ricercato e potrà essere trovato in anni anche molto posteriori a quello in cui il reato fu commesso. Se nel frattempo è intervenuta una amnistia, l'istruttoria si inizia, ma l'amnistia dev'essere applicata e quindi sarà registrata anche in anni lontani da quello in cui fu elargita.

quando le cifre percentuali hanno vicino a loro le corrispondenti cifre assolute: cosa questa che si sarà trovata in tutte le tabelle e prospetti che abbiamo calcolato.

Considerazioni analoghe si possono fare per ciò che concerne l'influsso che ha l'amnistia sui proscioglimenti in giudizio.

PROSPETTO 80.

Prosciolti per amnistia in Giudizio

ANNI	PRETORI		TRIBUNALI IN PRIMO GRADO		TRIBUNALI IN APPELLO		CORTI D'ASSISE		CORTI D'APPELLO	
	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 prosciolti	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati
1914	2.856	1,62	609	2,00	60	0,18	—	—	129	0,49
1915	39.561	26,40	16.066	40,50	11.878	29,53	—	—	5.047	14,88
1916	6.513	5,48	1.907	9,80	562	2,02	—	—	536	2,32
1917	893	0,81	256	1,41	89	0,20	—	—	63	0,30
1918	424	0,40	302	1,66	35	0,13	—	—	69	0,32
1919	41.570	29,47	13.789	38,14	6.797	22,72	—	—	3.800	15,04
1920	15.657	10,12	13.607	31,15	2.095	6,83	—	—	3.083	9,71
1921	16.402	9,58	9.202	21,36	2.739	7,12	—	—	2.495	7,12
1922	11.416	6,67	6.590	15,65	2.187	5,53	—	—	1.091	3,10
1923	44.818	24,71	19.508	36,03	8.534	20,94	674	19,32	5.144	11,59
1924	12.117	6,73	17.710	45,21	2.115	5,64	243	8,40	1.287	3,41
1925	31.952	18,22	14.958	29,88	12.045	25,25	280	8,51	2.515	6,13
1926	14.095	8,14	10.954	23,25	3.909	10,39	95	3,93	2.170	5,17
1927	29.722	16,01	3.769	8,93	1.277	2,48	30	1,67	464	1,06
1928	1.008	0,51	850	2,21	191	0,34	13	0,86	215	0,48
1929	1.057	0,55	493	1,29	123	0,22	7	0,43	22	0,05

Il rapporto tra numero di proscioglimenti per amnistia e importanza della Magistratura, presenta qui qualche differenza rispetto a ciò che abbiamo visto in istruttoria.

Il massimo è dato dai Tribunali penali in primo grado, i quali presentano pure forti strascichi negli anni immediatamente susseguenti alla amnistia. I Pretori invece hanno cifre abbastanza più basse; si può forse attribuire ciò al fatto che, occupandosi essi tanto della

istruttoria che del giudizio, possono applicare direttamente in istruttoria l'amnistia. Al contrario il Pubblico Ministero, invece che fare richiesta d'applicazione dell'amnistia al Giudice istruttore, nei casi dubbi, è probabile che rinvii al giudizio del Tribunale. Presso questo in tal modo vengono ad essere più numerosi i proscioglimenti per la causa che consideriamo.

Anche i Tribunali in appello hanno cifre abbastanza forti, cosa evidente, dato che si tratta di reati di competenza pretoriale. Le Corti d'Appello non danno cifre tanto elevate e ciò appunto conferma il fatto che nei Tribunali in primo grado (ai reati giudicati da questa Magistratura infatti corrispondono quelli giudicati dalle Corti di Appello in seconda istanza) l'alta cifra di proscioglimenti per amnistia non deriva dal genere di reati, ma solo da una questione di procedura, altrimenti si dovrebbe riscontrare una cifra elevata anche presso le Corti d'Appello. Si deve però osservare che sono i reati più gravi quelli per cui s'appella e se più gravi meno soggetti all'amnistia.

Le amnistie, che non siano completamente cieche, toccano solo di poco i reati di competenza d'Assise.

Quali sono i danni che provoca l'amnistia? Ne abbiamo un po' accennato ma non sarebbe nostro compito l'approfondirli, anzi neanche il cercarli. Una sola cosa, dobbiamo constatare: lo spreco inutile della attività della giustizia, la quale, dopo un processo giunto ormai alle volte sino al grado di appello, si vede annullata tutta la propria opera.

CAPITOLO V.

I discorsi dei Procuratori Generali.

Tratto qui brevemente questo tema, poichè esso, oltre che rappresentare l'attività di un organo il quale, ai fini statistici, si può considerare giudiziario, anche se giuridicamente non lo sia, rappresenta ancora per noi lo studio di una delle principali fonti della nostra statistica.

I discorsi dei Procuratori Generali dovrebbero essere « uno studio delle condizioni locali rispetto ai fenomeni che si devono esaminare » (1)

(1) ASCHIERI, *Sul contenuto dei discorsi*, ecc., pag. 430.

e precisamente, per quanto concerne la materia penale, dovrebbero « alternare le notizie obbiettive » (riguardanti gli affari) con le subbiettive (riguardanti le persone) secondo il maggiore interesse delle ricerche, limitandosi però..... quanto ai reati, a quelle che concernono le categorie o specie e quanto alle notizie individuali a quelle interessanti i provvedimenti processuali » (1). Tali discorsi si tengono all'apertura dell'anno giudiziario e sono fatti in base a dati forniti dalle Cancellerie e riguardanti i primi undici mesi dell'anno antecedente. Si richiede prima di tutto che i prospetti nei quali le Cancellerie raccolgono i dati di base al discorso del Procuratore Generale siano uniformi affinchè le osservazioni e le proporzioni nelle varie Corti d'Appello siano tra loro comparabili; difatti attualmente i prospetti sono inviati dal Ministero di giustizia e l'uniformità è realizzata. Prima della stampa del discorso, il Procuratore Generale deve procurarsi i dati dell'intero anno di modo che non risultino troppi, o anzi che non risultino, divarî coi dati che usciranno nelle pubblicazioni ufficiali.

Gravi erano invece gli imbarazzi in cui i Procuratori Generali si trovavano, quando il discorso doveva tenersi in novembre col principio dell'anno giudiziario, decorrente un tempo da tal mese. Appunto per tali complicazioni, l'Aschieri (2) proponeva che si limitasse il discorso a questioni non statistiche, di qualità cioè e non di quantità. Secondo lui infatti:

1° l'art. 150 del vecchio ordinamento giudiziario non parlava di questioni statistiche, il rapporto delle quali coi discorsi del Procuratore Generale era stato fissato solo in successive circolari ministeriali;

2° con il regolamento giudiziario del 14 dicembre 1865, n. 2641, si disponeva che nel febbraio e nel luglio di ogni anno si facesse una compilazione semestrale di tabelle statistiche riguardanti affari civili e penali per ogni autorità giudiziaria; onde si dimostrava che si era provveduto separatamente alla statistica. Tali due fatti, dunque, sarebbero stati, secondo l'Aschieri, a dimostrare che i discorsi dei Procuratori Generali non dovevano avere per legge contenuto statistico perchè il regolamento giudiziario si occupava a parte delle statistiche. Per buona fortuna però continuano ad avere il contenuto

(1) LUCCHINI, *Relazione sulle riforme da introdurre*, ecc., pag. 146.

(2) *Lav. cit.*, passim.

statistico; il ragionamento dell'Aschieri poi, dimentica che sono state proprio le circolari ministeriali a fissare i rapporti statistici da esaminarsi nei discorsi, onde si ricava, che, se pur tal contenuto statistico in origine non esisteva, esso è stato fissato, anche se non in via legislativa, evidentemente per soddisfare alla necessità di avere qualche pronta notizia sull'andamento dell'amministrazione della giustizia. E tali necessità ora sono — si permetta il bisticcio — tanto più necessarie, poichè essendo di parecchio arretrate le statistiche ufficiali, sono i Procuratori Generali che con i loro discorsi ci offrono, se pur sommariamente, qualche dato aggiornato.

Si ricordi ancora, che innumerevoli modificazioni legislative ed esecutive furono fatte su proposta della Commissione di Statistica e Legislazione, la quale a sua volta afferma di averle tratte dai discorsi dei Procuratori Generali (1).

(1) Per maggiori particolari e per una brillante esposizione che traccia l'origine e la storia dei discorsi surricordati, vedi AZZOLINI, *Sui discorsi dei Procuratori Generali, ecc.* in « Annali di Statistica » 1908.

CONCLUSIONE.

Molto ci sarebbe da concludere se volessimo ripassare un momento, le proposte di modificazioni, le proposte di integrazioni, le proposte di riduzioni che abbiamo fatto nel corso del lavoro. Molto ci sarebbe da dire se volessimo riassumere tutte le tendenze che abbiamo trovato, le leggi statistiche, le particolarità che abbiamo messo in luce nello svolgimento del processo penale.

Saremo invece molto sommari e noteremo che:

1° la « Statistica giudiziaria penale » è complessivamente una pubblicazione buona, che ha una trama molto ben fatta, superiore a quella di moltissime tra le corrispondenti pubblicazioni ufficiali estere;

2° fino a pochi anni fa è stata una pubblicazione poco curata e appena da qualche anno ci sono dei miglioramenti, i quali si son visti specialmente nel volume del 1925-1926 e si vedranno nei volumi seguenti;

3° vi sono parecchie indagini che devono esser fatte per dare il quadro completo dello svolgimento del processo e per correggere alcuni sistemi di calcoli e di confronti che sono alquanto approssimativi; d'altro canto, qualche indagine che ora si fa, potrebbe essere abolita;

4° per moltissime delle indagini bisognerebbe tornare alla forma antica, precedente cioè agli ultimi anni e in modo speciale al 1923, che ha segnato la data in cui mani non molto esperte hanno compiuto spesso delle stragi nelle indagini della nostra Statistica giudiziaria, la quale, ordinata da scienziati illustri, fra cui primi il Bodio e il Bosco, modificata e corretta dalla molto benemerita Commissione di Statistica e Legislazione, ha ben poco da scostarsi dalla primitiva forma che le fu data.

BIBLIOGRAFIA.

- ANNO GIUDIZIARIO, *Influenza della nuova decorrenza sulle compilazioni statistiche*, in « Atti della Commissione di Statistica e Legislazione », 1912.
- ASCHIERI A., *Appendice sulla parte penale delle procedure di fallimento*, in « Atti della Commissione di Statistica e Legislazione », 1912.
- ASCHIERI A., *Sul Contenuto dei discorsi per l'inaugurazione dell'anno giudiziario*, in « Atti della Commissione Statistica e Legislazione », 1915.
- ASCHIERI A., *Le circoscrizioni territoriali dal punto di vista statistico*, in « Annali di Statistica », 1913.
- AZZOLINI G., *Sull'amministrazione della giustizia penale*, in « Annali di Statistica », 1907.
- AZZOLINI G., *Sui discorsi dei Procuratori Generali per l'inaugurazione degli anni giuridici 1903-1907*, in « Annali di Statistica », 1908.
- BENINI R., *Lezioni di statistica giudiziaria*. Roma, Sampaolesi, 1917-18.
- BODIO L., *Rapport sur la Statistique judiciaire penale*. Estratto dal « Bulletin de l'Institut International de Statistique », T. VI, 2.
- BODIO L., *Sul movimento della delinquenza in Italia nel 1896 e sulle qualità personali degli imputati di delitti negli anni 1890-95*, in « Annali di Statistica », 1899.
- BORCOMANERO L., *Notizie statistiche concernenti la liberazione condizionale, grazie, riabilitazioni, estradizioni ed autorizzazioni a procedere contro i sindaci*, in « Annali di Statistica », 1899.
- BOSCO A., *Sulla Statistica degli ammoniti nell'anno 1899*, in « Annali di Statistica », 1902.
- BOSCO A., *La Statistica civile e penale e la riunione dell'Istituto Internazionale di Statistica a Pietroburgo* (settembre 1897), in « Annali di Statistica », 1898.
- BRUSCHETTI A., *Note di Statistica giudiziaria civile e penale*. Roma, 1877.
- CANONICO T., *Sull'ammonizione e sul domicilio coatto pel quinquennio 1893-1897*, in « Annali di Statistica », 1900.
- CURCIO G., *Giustizia civile e penale*, in « Italia Economica », 1873.
- DE' NEGRI C., *La condanna condizionale negli anni 1905-1907*, in « Annali di Statistica », 1908.
- DE' NEGRI C., *La delinquenza in Italia dal 1890 al 1905*, in « Annali di Statistica », 1907.
- DE' NEGRI C., *Sulla riforma dei Registri giornalieri ed annuali per la Statistica penale*, in « Annali di Statistica », 1895.
- DE' NEGRI C., *Sull'esecuzione delle sentenze di condanna penale*, in « Annali di Statistica », 1906.
- DE' NEGRI C., *Sui lavori delle autorità giudiziarie in relazione alle circoscrizioni territoriali*, in « Annali di Statistica », 1904.
- DE' NEGRI C., *Sulla Statistica giudiziaria penale*, in « Annali di Statistica », 1906.
- DE ROOS I. R. B., *Consonnes et voyelles - Communication sur la Statistique criminelle*. Le Caire, 1927.
- DE ROOS I. R. B., *Rapport de la Commission pour l'étude comparative des Statistiques criminelles dans les divers pays*. Varsovie, 1929.
- FERRI E., *Relazione a S. E. il Ministro Guardasigilli sull'ordinamento della Statistica penale*, in « Annali di Statistica », 1882.
- FLORA F., *La Statistica e le sue partizioni*. Firenze, Ricci, 1891.
- FORNI E., *Sulla formazione delle liste dei giurati per l'anno 1896 e sul risultato dell'amministrazione della giustizia affidata ai giurati in relazione alle nuove norme di competenza stabilite con R. decreto 1° dicembre 1889*, in « Annali di Statistica », 1898.
- FORNI E., *Sui giudizi d'Appello sulla carcerazione preventiva e sulla durata dei procedimenti negli anni 1895-97*, in « Annali di Statistica », 1900.

- GAROFALO R., *Grazie, amnistie, indulti*, in « Atti della Commissione di Statistica e Legislazione », 1919.
- GAROFALO R., *Le Relazioni dei Procuratori Generali per l'anno 1914-1915 sulla criminalità in Italia*, in « Atti della Commissione di Statistica e Legislazione », 1916.
- GRIPPO P., *Sull'andamento della Statistica penale*, in « Annali di Statistica », 1903.
- LUCCHINI L., *Relazione delle Riforme da introdurre nei discorsi inaugurali del Pubblico Ministero*, in « Annali di Statistica », 1882.
- LUCCHINI L., *Relazione sulla scheda individuale per la Statistica giudiziaria penale*, in « Annali di Statistica », 1882.
- LUCCHINI L., *Sull'applicazione del R. decreto d' indulto 22 aprile 1893 in relazione con la Circolare ministeriale 5 maggio 1896*, in « Annali di Statistica », 1898.
- LUCCHINI L., *Intorno ad una Statistica della difesa, particolarmente ufficiosa nei giudizi penali*, in « Annali di Statistica », 1898.
- LUCCHINI L., *Sui discorsi inaugurali dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello (parte penale) dell'anno 1900*, in « Annali di Statistica », 1901.
- LUCCHINI L., *Sui rapporti dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello intorno alle schede individuali per i condannati ammessi all' indulto 22 aprile 1893, ai quali il beneficio fu quindi revocato per susseguente condanna*, in « Annali di Statistica », 1896.
- LUCCHINI L., *Di alcuni Istituti complementari al Codice penale*, in « Annali di Statistica », 1904.
- LUCCHINI L., *Sui discorsi dei Procuratori Generali pronunciati nel novembre del 1913 e 1914*, in « Atti della Commissione di Statistica e Legislazione », 1915.
- LUCCHINI L., *Relazione sui mezzi opportuni per provvedere alle esigenze più urgenti per il buon andamento della Statistica giudiziaria*, in « Annali di Statistica », 1897.
- MENESTRINA E., *La Statistica giudiziaria civile*, in « Studi in onore di G. Chiovenda », 1927.
- MESSEDAGLIA A., *La Statistica della criminalità*. Estratto dall' « Archivio di Statistica », 1879.
- MESSEDAGLIA A., *Le Statistiche criminali dell' Impero austriaco*. Estratto dagli « Atti dell' Istituto Veneto », 1866-67.
- NOCITO P., *Sui discorsi inaugurali dell'anno giuridico 1897, pronunciati dai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello del Regno*, in « Annali di Statistica », 1898.
- OSTERMANN L., *Sui discorsi inaugurali dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) durante l'anno 1901*, in « Annali di Statistica », 1903.
- PENSERINI F., *Sui rapporti dei Primi Presidenti e dei Procuratori Generali intorno alle perizie giudiziarie, ai curatori dei fallimenti ed ai sequestri giudiziari*, in « Annali di Statistica », 1895.
- RIGHI A., *Sui discorsi dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nel 1900*, in « Annali di Statistica », 1902.
- RIGHI A., *Sui discorsi dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1899*, in « Annali di Statistica », 1900.
- RIGHI A., *Sui discorsi inaugurali pronunciati dai Procuratori Generali per l'anno giuridico 1898*, in « Annali di Statistica », 1899.
- ROSSI V., *La competenza della Statistica nella eterna questione del libero arbitrio*.
- RZEPKIEWICZ S., *Observations sur la possibilité des comparaisons des Statistiques criminelles des divers pays*. Varsovie, 1929.
- SANDRELLI, C., *Relazione sulla esecuzione delle sentenze penali*, in « Annali di Statistica », 1902.
- SPALLANZANI A., *Comunicazione sui rapporti inviati dai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello in risposta alla Circolare Ministeriale 30 maggio 1912, n. 1800, concernente l'applicazione della legge sulla condanna condizionale*, in « Atti della Commissione di Statistica e Legislazione », 1913.

- STUDI per una riforma dei Registri statistici penali. *Relazione della Sottocommissione alla Commissione di Statistica e Legislazione*, in « Atti della Commissione di Statistica e Legislazione », anno 1912.
- VACCA G., *Sui discorsi dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello (parte penale), pronunciati per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1912-1913*, in « Atti della Commissione di Statistica e Legislazione », 1914.
- WASSERMANN R., *Wandlungen der Ansichten über Wesen und Zweck der Kriminalstatistik*. Stuttgart, 1910.
- ZINGALI G., *La Statistica della criminalità* (Studio teorico). Bologna « Seminario Giuridico », 1916.
- ZINGALI G., *Note di Statistica giudiziaria penale*. Catania, Tipografia Moderna.
-

APPENDICE

TAVOLE COMMENTATE NEL CORSO DEL LAVORO

Testimoni e periti assunti dalle varie magistrature

MAGISTRATURE ED UFFICI	Numero comples- sivo	In media per ogni procedimento	1914.		1916.		Per la difesa	
			Per l'accusa	Per la difesa	Numero comples- sivo	In media per ogni procedimento		
Testimoni.								
Uffici di P. M.	—	—	—	—	—	—	—	—
Id. d'Istruzione	172.581	0,76	—	—	92.972	0,76	—	—
Pretori nell'Istruttoria:								
per reati di comp. propria.	126.516	23,88	—	—	102.172	0,20	—	—
per reati di comp. superiore	543.423	1,51	—	—	503.120	1,43	490.949	114.343
Pretori (1° grado)	579.935	2,27	437.898	142.037	496.582	2,33	391.242	105.340
Tribunali in 1° grado	241.808	4,67	175.451	66.357	179.906	4,86	136.983	42.923
Id. in appello	2.025	0,07	1.245	780	1.128	0,05	744	384
Corti d'Appello	1.485	0,07	1.105	380	552	0,03	375	177
Id. d'Assise	28.881	17,83	18.990	9.891	28.001	14,99	18.825	9.176
Sezioni d'accusa	—	—	—	—	—	—	—	—
Periti.								
Uffici d'Istruzione	24.073	0,11	—	—	19.921	0,09	12.214	7.707
Pretori nell'Istruttoria	83.906	0,45	—	—	63.880	0,12	62.694	1.186
Id. nel Giudizio	4.070	0,02	3.315	755	2.286	0,01	2.005	281
Tribunali in 1° grado	3.755	0,07	2.753	1.002	880	0,02	754	126
Id. in appello	42	—	22	20	7	—	3	4
Corti d'Appello	49	—	37	12	10	—	7	3
Id. d'Assise	530	0,33	311	219	111	0,60	77	34
Sezioni d'accusa	—	—	—	—	—	—	—	—
1915.								
Testimoni.								
Uffici di P. M.	—	—	—	—	73.750	0,20	55.478	18.272
Uffici d'Istruzione	149.237	0,63	—	—	101.114	0,55	—	—
Pretori nell'Istruttoria:								
per reati di comp. propria.	96.541	0,14	—	—	96.720	0,26	—	—
per reati di comp. superiore	473.155	1,29	482.042	87.654	379.038	4,13	349.186	12.748
Pretori (1° grado)	474.299	2,33	353.730	120.569	390.403	2,15	297.799	92.604
Tribunali in 1° grado	222.926	4,25	158.025	64.901	162.664	4,66	122.489	40.175
Id. in appello	1.369	0,05	885	484	1.306	0,05	877	429
Corti d'Appello	1.194	0,05	856	338	524	0,04	364	160
Id. d'Assise	33.959	15,89	22.507	11.452	19.902	15,78	13.081	6.821
Sezioni d'accusa	—	—	—	—	—	—	—	—
Periti.								
Uffici d'Istruzione	23.858	0,10	14.361	9.497	18.198	0,10	11.624	6.574
Pretori nell'Istruttoria	78.938	0,15	76.861	2.077	48.559	0,11	47.435	1.124
Id. nel Giudizio	1.816	0,01	1.456	360	1.320	0,01	951	369
Tribunali in 1° grado	1.804	0,03	1.156	648	1.308	0,04	1.093	215
Id. in appello	15	0,05	9	6	—	—	—	—
Corti d'Appello	37	0,16	31	6	17	—	13	4
Id. d'Assise	364	0,10	219	145	71	0,06	47	24
Sezioni d'accusa	—	—	—	—	—	—	—	—
1917.								

Segue : TAV. 1.

Segue : Testimoni e periti assunti dalle varie magistrature

MACISTRATURE ED UFFICI	Numero comple- sivo	In media per ogni procedimento	1922.		1924.		Per l'accusa	Per la difesa
			Per l'accusa	Per la difesa	Numero comple- sivo	In media per ogni procedimento		
Testimoni.								
Uffici di P. M.	89.559	0,18	75.389	14.170	37.350	0,09	—	—
Id. d'Istruzione.	150.740	0,57	—	—	73.384	0,45	—	—
Pretori nell'Istruttoria :								
per reati di comp. propria.	206.460	0,37	—	—	—	—	—	—
per reati di comp. superiore	405.450	0,73	478.389	133.521	246.725	0,35	—	—
Pretori (1° grado)	463.149	1,87	335.600	127.549	422.075	1,56	309.719	122.356
Tribunali in 1° grado	214.699	3,88	153.496	61.203	149.434	2,69	104.779	44.655
Id. in appello	9.003	0,29	5.275	3.728	834	0,03	419	415
Corti d'Appello	728	0,04	577	151	997	0,04	680	317
Id. d'Assise	41.815	14,45	27.087	14.778	44.061	14,83	26.941	17.120
Sezioni d'accusa	—	—	—	—	522	0,84	—	—
Periti.								
Uffici d'Istruzione.	24.489	0,09	16.110	8.379	7.899	0,05	—	—
Pretori nell'Istruttoria	69.152	0,12	54.841	14.311	36.644	0,05	—	—
Id. nel Giudizio	1.125	0,01	639	756	1.417	0,01	—	—
Tribunali in 1° grado	1.103	0,02	854	249	279	0,01	—	—
Id. in appello	1	—	1	—	1	—	—	—
Corti d'Appello	8	—	6	2	13	—	—	—
Id. d'Assise	134	0,05	86	48	106	0,04	—	—
Sezioni d'accusa	—	—	—	—	32	0,05	—	—
1923.								
Testimoni.								
Uffici di P. M.	41.920	0,09	—	—	43.937	0,10	—	—
Id. d'Istruzione	98.279	0,59	—	—	81.078	0,49	—	—
Pretori nell'Istruttoria :								
per reati di comp. propria.	238.332	0,37	—	—	230.116	0,33	—	—
per reati di comp. superiore	371.246	1,48	275.582	95.664	397.215	1,50	299.041	98.174
Pretori (1° grado)	177.012	2,73	119.903	57.109	168.505	2,53	119.912	48.593
Tribunali in 1° grado	616	0,02	334	282	747	0,02	436	311
Id. in appello	781	0,03	504	277	809	0,03	542	267
Corti d'Appello	42.906	14,84	26.627	16.279	45.818	14,90	28.560	17.258
Id. d'Assise	579	0,70	—	—	953	1,51	—	—
Sezioni d'accusa								
Periti.								
Uffici d'Istruzione.	10.762	0,05	—	—	8.886	0,05	—	—
Pretori nell'Istruttoria	30.232	0,05	—	—	35.375	0,05	—	—
Id. nel Giudizio	1.719	0,01	—	—	1.300	0,01	—	—
Tribunali in 1° grado	301	0,01	—	—	383	0,01	—	—
Id. in appello	5	—	—	—	7	—	—	—
Corti d'Appello	2	—	—	—	19	—	—	—
Id. d'Assise	106	0,04	—	—	90	0,03	—	—
Sezioni d'accusa	25	0,03	—	—	61	0,09	—	—

Segue : TAV. I.

Segue : Testimoni e periti assunti dalle varie magistrature

MACISTRATURE ED UFFICI	Numero comple- sivo	In media per ogni procedimento	1926.		Numero comple- sivo	In media per ogni procedimento	1927.	
			Per l'accusa	Per la difesa			Per l'accusa	Per la difesa
Testimoni.								
Uffici di P. M.	35.571	0,08	—	—	32.681	0,06	—	—
Id. d'Istruzione	82.496	0,52	—	—	83.351	0,41	—	—
Pretori nell'Istruttoria: per reati di comp. propria, per reati di comp. superiore	245.042	0,34	—	—	231.758	0,32	—	—
Pretori (1° grado)	439.592	1,42	357.046	112.546	486.540	1,56	359.655	126.885
Tribunali in 1° grado	197.067	2,67	138.624	55.383	205.717	2,97	144.752	60.965
Id. in appello	739	0,02	467	272	1.487	0,04	985	502
Corti d'Appello	739	0,02	529	210	1.021	0,04	735	286
Id. d'Assise	42.665	14,68	27.151	15.514	37.033	15,28	24.060	12.973
Sezioni d'accusa	1.775	3,24	—	—	582	1,35	—	—
Periti.								
Uffici d'Istruzione	9.288	0,06	—	—	10.057	0,05	—	—
Pretori nell'Istruttoria	52.617	0,07	—	—	34.413	0,05	—	—
Id. nel Giudizio	1.282	0,01	—	—	1.404	—	—	—
Tribunali in 1° grado	344	0,01	—	—	389	—	—	—
Id. in appello	7	—	—	—	6	—	—	—
Corti d'Appello	3	—	—	—	3	—	—	—
Id. d'Assise	52	0,02	—	—	88	0,04	—	—
Sezioni d'accusa	70	0,12	—	—	51	0,10	—	—
1928.								
Testimoni.								
Uffici di P. M.	43.656	0,08	—	—	47.796	0,09	—	—
Id. d'Istruzione	79.991	0,38	—	—	86.020	0,41	—	—
Pretori nell'Istruttoria	213.082	0,31	—	—	210.339	0,30	—	—
Id. nel Giudizio	538.912	1,65	402.423	136.489	493.834	1,61	364.109	129.725
Tribunali: in primo grado	203.849	3,12	146.438	57.411	193.461	3,05	136.806	56.655
Id. in appello	1.920	0,04	1.296	624	1.649	0,04	1.168	481
Corti d'Appello	1.443	0,05	1.024	419	1.254	0,05	905	349
Id. d'Assise	32.520	15,53	21.158	11.362	30.003	15,59	19.845	10.158
Sezioni d'Accusa	1.209	3,05	—	—	580	1,44	—	—
Periti.								
Uffici d'Istruzione	8.776	0,04	—	—	2.469	0,01	—	—
Pretori nell'Istruttoria	32.041	0,05	—	—	35.123	0,05	—	—
Id. nel Giudizio	1.208	—	—	—	1.017	—	—	—
Tribunali in 1° grado	293	—	—	—	292	—	—	—
Id. in appello	7	—	—	—	10	—	—	—
Corti d'Appello	17	—	—	—	12	—	—	—
Id. d'Assise	66	0,03	—	—	43	0,02	—	—
Sezioni d'Accusa	34	0,08	—	—	42	0,70	—	—

Forme di "notitia criminis",

ANNI	Preture									
	PROCEDIMENTI ESAURITI SU									
	Rapporto o referto		Denuncia		Querela		Citazione diretta		Totale	
	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti
1914. . .	456.395	86,32	9.491	1,80	62.648	11,85	172	0,03	528.706	100
1915. . .	368.204	84,49	8.310	1,91	59.049	13,55	245	0,05	435.808	100
1916. . .	382.059	89,98	6.517	1,93	37.898	8,88	66	0,01	426.540	100
1917. . .	325.015	89,76	5.090	1,41	31.755	8,76	258	0,07	362.118	100
1918. . .	219.888	85,90	6.320	2,46	29.228	11,42	542	0,22	255.988	100

ANNI	Uffici di Pubblico Ministero							
	PROCEDIMENTI ESAURITI SU							
	Rapporto o referto		Denuncia		Querela		Totale	
	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti	Numero assoluto	Ogni 100 esauriti
1914. . .	348.420	81,83	28.998	6,81	48.388	11,36	425.806	100
1915. . .	345.164	83,25	32.104	7,75	37.329	9,00	414.597	100
1916. . .	302.304	81,33	37.295	10,03	32.149	8,64	371.748	100
1917. . .	303.012	81,62	38.112	10,26	30.156	8,12	371.280	100
1918. . .	316.276	82,33	41.611	10,83	26.294	6,84	384.181	100
1919. . .	387.583	82,79	49.013	10,46	31.600	6,75	468.186	100
1920. . .	450.050	80,46	68.038	12,16	41.300	7,38	559.388	100
1921. . .	439.416	79,31	68.163	12,30	46.481	8,39	554.060	100
1922. . .	368.819	75,99	68.264	14,06	48.206	9,95	485.289	100

Istruttoria — Delitti (escluse le contravvenzioni) perseguibili

ANNI	D'UFFICIO		A ISTANZA DI PARTE		TOTALE		D'UFFICIO		A ISTANZA DI PARTE		TOTALE	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
	Preture.						Uffici di Istruzione.					
1914. . . .	28.881	20,44	112.429	79,56	141.310	100	180.534	91,05	17.737	8,95	198.271	100
1915. . . .	60.181	34,24	115.586	65,76	175.767	100	193.470	93,16	14.210	6,84	207.680	100
1916. . . .	51.164	36,93	87.362	63,07	138.526	100	165.495	96,06	6.787	3,94	172.282	100
1917. . . .	—	—	—	—	—	—	148.110	96,41	5.508	3,59	153.618	100
1918. . . .	—	—	—	—	—	—	141.453	96,83	4.626	3,17	146.079	100
1919. . . .	—	—	—	—	—	—	182.331	96,01	7.560	3,99	189.891	100
1920. . . .	—	—	—	—	—	—	252.128	96,78	8.386	3,22	260.514	100
1921. . . .	—	—	—	—	—	—	188.364	96,29	7.250	3,71	195.614	100
1922. . . .	—	—	—	—	—	—	226.319	96,09	9.197	3,91	235.516	100
1923. . . .	—	—	—	—	—	—	204.422	95,41	9.836	4,59	214.258	100
1924. . . .	—	—	—	—	—	—	166.806	95,32	8.181	4,68	174.987	100
1925. . . .	—	—	—	—	—	—	165.548	94,87	8.945	5,13	174.493	100
1926. . . .	—	—	—	—	—	—	163.102	95,44	7.796	4,56	170.898	100
1927. . . .	73.130	42,64	98.382	57,36	171.512	100	148.326	95,94	6.270	4,06	154.596	100
1928. . . .	70.730	44,72	87.435	55,28	158.165	100	145.026	96,26	5.641	3,74	150.667	100
1929. . . .	45.782	37,14	77.481	62,86	123.263	100	143.651	95,02	7.527	4,98	151.178	100
	Uffici di P. M.						Sezioni di Accusa.					
1914. . . .	358.131	80,21	88.376	19,79	446.507	100	6.015	93,60	411	6,40	6.426	100
1915. . . .	358.214	83,86	72.088	16,14	430.302	100	6.358	92,68	502	7,32	6.860	100
1916. . . .	323.216	85,23	56.034	14,77	379.250	100	4.755	94,31	287	5,69	5.042	100
1917. . . .	316.042	87,00	47.240	13,00	363.282	100	4.087	97,97	89	2,03	4.176	100
1918. . . .	332.857	87,96	45.549	12,04	378.406	100	3.879	93,97	249	6,03	4.128	100
1919. . . .	414.990	88,37	54.611	11,63	469.601	100	5.293	94,45	311	5,55	5.604	100
1920. . . .	485.687	87,00	72.545	13,00	558.232	100	8.467	94,77	467	5,23	8.934	100
1921. . . .	457.764	85,02	80.625	14,98	538.389	100	12.127	96,18	482	3,82	12.609	100
1922. . . .	397.712	83,33	79.578	16,67	477.290	100	13.852	96,21	546	3,79	14.398	100
1923. . . .	380.136	77,47	110.544	22,53	490.680	100	13.512	96,71	459	3,29	13.971	100
1924. . . .	357.305	80,33	87.500	19,67	444.805	100	10.402	96,44	384	3,56	10.786	100
1925. . . .	391.971	83,84	75.548	16,16	467.519	100	10.210	96,78	340	3,22	10.550	100
1926. . . .	371.875	81,34	85.331	18,66	457.206	100	9.036	94,43	533	5,57	9.569	100
1927. . . .	379.832	83,88	72.994	16,12	452.826	100	8.446	95,40	407	4,60	8.853	100
1928. . . .	384.521	82,86	79.568	17,14	464.089	100	9.010	95,29	445	4,71	9.455	100
1929. . . .	387.008	83,28	77.685	16,72	464.693	100	7.972	93,48	556	6,52	8.528	100

Giudizio — Delitti (escluse le contravvenzioni) perseguibili

ANNI	Preture						Tribunali Penali						Corti d'Assise					
	D'UFFICIO		A ISTANZA DI PARTE		TOTALE		D'UFFICIO		A ISTANZA DI PARTE		TOTALE		D'UFFICIO		A ISTANZA DI PARTE		TOTALE	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
1914	103.174	47,49	114.105	52,51	217.239	100	53.262	88,97	6.595	11,03	59.867	100	2.355	97,03	72	2,97	2.427	100
1915	91.323	50,67	88.908	49,33	180.231	100	57.258	91,63	5.232	8,37	62.490	100	2.959	96,51	107	3,49	3.066	100
1916	78.071	51,48	73.580	48,52	151.651	100	42.224	93,51	2.931	6,49	45.155	100	2.597	97,19	65	2,81	2.672	100
1917	83.567	57,55	61.639	42,45	145.206	100	38.041	93,10	2.818	6,90	40.859	100	1.964	96,80	65	3,20	2.029	100
1918	90.436	62,79	53.592	37,21	144.028	100	35.942	92,73	2.818	7,27	38.760	100	1.784	97,17	52	2,83	1.836	100
1919	103.050	63,77	58.544	36,23	161.594	100	48.513	91,83	4.314	8,17	52.827	100	2.135	97,40	57	2,60	2.192	100
1920	117.006	60,55	76.240	39,45	193.246	100	58.650	91,28	5.604	8,72	64.254	100	2.743	98,56	40	1,44	2.783	100
1921	122.945	57,61	90.462	42,39	213.407	100	63.915	91,74	5.754	8,26	69.669	100	3.962	97,44	104	2,56	4.066	100
1922	119.398	52,81	106.708	47,19	226.106	100	62.166	90,81	6.291	9,19	68.457	100	4.825	97,53	122	2,47	4.947	100
1923	128.335	57,26	95.792	42,74	224.127	100	71.468	91,31	6.803	8,69	78.271	100	4.849	97,80	109	2,20	4.958	100
1924	139.764	61,88	96.105	38,12	225.869	100	60.159	90,50	6.317	9,50	66.476	100	4.667	97,94	98	2,06	4.765	100
1925	121.674	59,20	83.772	40,80	205.446	100	72.623	90,19	7.900	9,81	80.523	100	4.934	97,41	131	2,59	5.065	100
1926	127.730	57,90	92.891	42,10	220.621	100	77.217	92,39	6.363	7,61	83.580	100	4.449	97,76	102	2,24	4.551	100
1927	146.011	60,60	94.945	39,40	240.956	100	77.227	89,97	8.614	10,03	85.841	100	3.688	97,39	99	2,61	3.787	100
1928	144.016	59,29	98.893	40,71	242.909	100	72.782	90,67	7.496	9,33	80.278	100	3.350	96,27	131	3,73	3.181	100
1929	140.432	61,60	87.553	34,40	227.985	100	71.428	91,10	6.979	8,90	78.407	100	3.199	96,65	111	3,35	3.310	100

Risoluzione dei giudizi presso i Giudizi distrettuali

A N N I	Cessione o unione		Rinvio agli atti		Mandato penale		Sentenza		Totale		Sentenza d'assoluzione			Sentenza di condanna			Sentenza di incompetenza	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze	Ogni 100 giudizi	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze	Ogni 100 giudizi	Numero assoluto	Ogni 100 sentenze
Azione pubblica.																		
1909	62.511	8,53	82.424	11,25	40.563	5,54	547.193	24,68	732.691	100	171.042	31,26	23,34	375.181	68,56	51,21	970	0,18
1910	68.144	9,21	103.482	13,99	46.816	6,33	521.325	70,47	739.767	100	171.759	32,95	23,22	348.458	66,84	47,10	1.108	0,21
1911	72.853	9,34	111.130	14,25	53.624	6,88	542.147	69,53	779.754	100	178.715	32,96	22,92	362.598	66,88	46,50	834	0,15
1912	74.438	9,56	112.853	14,50	49.098	6,31	542.191	69,64	778.584	100	180.073	33,21	23,13	361.383	66,65	46,42	735	0,14
Azione privata.																		
1909	23.470	6,10	223.332	58,04	—	—	138.012	35,86	384.814	100	73.324	53,15	19,05	64.547	46,77	16,77	141	0,10
1910	23.436	5,94	232.055	58,82	—	—	139.050	35,24	394.541	100	71.766	51,61	18,19	67.161	48,30	17,02	123	0,09
1911	23.633	5,83	239.723	59,16	—	—	141.824	35,00	405.180	100	69.468	48,98	17,14	72.257	50,95	17,83	99	0,07
1912	24.809	6,36	226.696	58,10	—	—	130.688	35,54	390.193	100	66.813	48,21	17,14	71.713	51,71	18,38	112	0,08
Azione sussidiaria.																		
1909	6 17,14		—		29 82,86		35 100		16 55,17 45,71			13 44,83 37,14						
1910	8 20,51		—		31 79,49		39 100		22 70,97 56,41			9 29,03 23,08						
1911	12 26,67		—		33 73,33		45 100		21 63,64 46,67			12 36,36 26,67						
1912	9 26,47		—		25 73,53		34 100		17 68,00 50,00			8 32,00 23,53						

Segue : Risultato del dibattimento presso Corti di Giustizia e Corti d'Assise

ANNI	Giudicati		Assolti		Tra gli assolti lo furono per remissione			Condannati		Giudicati in contumacia		Numero delle sentenze	
	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 assolti	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati	Numero assoluto	Ogni 100 giudicati
Azione pubblica — Corti di giustizia.													
1909.	62.382	100	10.455	16,76	243	2,32	0,39	51.927	83,24	3.636	5,83	46.691	77,33
1910.	51.559	100	9.721	18,85	155	1,59	0,25	41.838	81,15	1.091	1,65	37.493	60,10
1911.	49.692	100	10.081	20,29	99	0,98	0,20	39.611	79,71	1.078	2,17	37.143	74,75
1912.	51.901	100	9.814	18,91	108	1,10	0,21	42.087	81,09	1.051	2,03	38.733	74,63
Azione pubblica — Corti d'Assise.													
1909.	2.976	100	859	28,86	13	1,51	0,44	2.117	71,14	—	—	2.056	69,09
1910.	2.663	100	868	32,59	14	1,61	0,53	1.795	67,41	—	—	1.913	71,84
1911.	2.384	100	635	26,64	17	2,68	0,71	1.749	73,36	—	—	1.814	76,09
1912.	2.628	100	756	28,77	13	1,72	0,49	1.872	71,23	—	—	1.936	73,67
Azione privata — Corti di giustizia.													
1909.	68	100	53	77,94	15	28,30	22,06	15	22,06	—	—	49	72,06
1910.	65	100	51	78,46	8	15,69	12,31	14	21,54	—	—	57	87,69
1911.	94	100	71	75,53	12	16,90	17,77	23	24,47	—	—	71	75,53
1912.	91	100	82	90,11	34	41,46	37,36	9	9,89	—	—	62	68,13
Azione privata — Corti d'Assise.													
1909.	115	100	86	74,78	10	11,63	8,70	29	25,22	—	—	76	66,09
1910.	86	100	70	81,40	12	17,14	13,95	16	18,60	—	—	45	52,33
1911.	61	100	50	81,97	12	24,00	19,67	11	18,08	—	—	43	70,49
1912.	72	100	52	72,22	12	23,08	16,67	20	27,78	—	—	53	73,61
Azione sussidiaria — Corti di giustizia.													
1909.	6	100	6	100,00	—	—	—	—	—	—	—	5	83,33
1910.	10	100	5	50,00	—	—	—	5	50,00	—	—	7	70,00
1911.	9	100	6	66,66	—	—	—	3	33,34	—	—	7	77,77
1912.	6	100	4	66,66	—	—	—	2	33,34	—	—	5	83,33

Risoluzione dei giudizi presso le Corti di Giustizia (Istruttoria)

ANNI	IL PROCEDIMENTO PRELIMINARE CONTRO L'IMPUTATO FU EVASO IN SEGUITO A													
	RINVIO agli atti o remissione (nell'az. privata)		DESISTENZA ex § 109		INTERRUZIONE ex § 412		MORTE		DESISTENZA		ACCUSA		TOTALE	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi

Azione pubblica.

1909. .	124.490	35,54	7.474	2,13	49.905	14,25	445	0,13	97.355	27,79	70.602	20,16	350.271	100
1910. .	111.575	35,68	7.044	2,25	38.995	12,47	459	0,15	97.473	31,17	57.148	18,28	312.694	100
1911. .	104.205	36,13	6.513	2,26	34.598	11,99	443	0,15	88.275	30,60	54.419	18,87	288.453	100
1912. .	104.764	35,22	7.117	2,39	34.868	11,72	472	0,16	93.783	31,53	56.424	18,97	297.428	100

Azione privata.

1909. .	165	13,51	328	26,84	15	1,23	1	0,08	187	16,90	526	43,04	1.222	100
1910. .	168	13,43	375	29,98	13	1,04	—	—	207	16,55	488	39,01	1.251	100
1911. .	181	13,50	360	26,85	19	1,42	2	0,15	252	18,79	527	39,30	1.341	100
1912. .	171	13,41	398	26,88	21	1,89	15	1,09	230	16,69	538	39,04	1.378	100

Azione sussidiaria.

1909. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1910. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1912. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNI	L'ACCUSA CONTRO L'IMPUTATO FU EVASA IN SEGUITO A											
	RIGETTO ex § 211		DESISTENZA ex § 213		DESISTENZA ex § 227 e per altri motivi		SENTENZA delle Corti di Assise		SENTENZA delle Corti di Giustizia		TOTALE	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi

Azione pubblica.

1909. .	136	0,20	111	0,16	2.757	4,09	2.960	4,40	61.379	91,14	67.343	100
1910. .	127	0,12	87	0,15	4.101	7,07	2.617	4,51	51.091	88,05	58.023	100
1911. .	100	0,19	123	0,24	2.327	4,36	2.340	4,38	48.532	90,84	53.426	100
1912. .	118	0,2	104	0,18	2.434	4,30	2.571	4,55	51.319	90,76	56.546	100

Azione privata.

1909. .	9	1,75	18	3,51	305	59,45	113	22,03	68	13,26	513	100
1910. .	12	2,24	15	2,80	349	65,23	97	18,13	62	11,59	535	100
1911. .	10	1,84	17	3,13	352	64,83	70	12,89	94	17,31	543	100
1912. .	10	1,82	18	3,27	351	63,82	79	14,36	92	16,73	550	100

Azione sussidiaria.

1909. .	—	—	1	14,29	—	228,57	—	—	4	57,14	7	100
1910. .	—	—	—	—	—	—	—	—	8	100,00	8	100
1911. .	—	—	1	12,50	—	—	—	—	7	87,50	8	100
1912. .	—	—	—	—	—	—	—	—	6	100,00	5	100

Procedimenti, reati e imputati presso i Pretori

ANNI	PROCEDIMENTI ESAURITI			REATI						IMPUTATI					
	IN ISTRUTTORIA		IN GIUDIZIO (1)	IN ISTRUTTORIA			IN GIUDIZIO (1)			IN ISTRUTTORIA			IN GIUDIZIO (1)		
	In Totale senza i procedimenti ex art. 179 C. P. P. (2)	Senza i procedimenti contro ignoti	In Totale	In Totale	Ogni 100 procedimenti	Senza i reati d'ignoti	Ogni 100 procedimenti senza reati d'ignoti	In Totale	Ogni 100 procedimenti	In Totale	Ogni 100 procedimenti esclusi quelli d'ignoti	Ogni 100 reati esclusi quelli d'ignoti	In Totale	Ogni 100 procedimenti	Ogni 100 reati
1914	528.706	519.357	255.122	577.737	109,27	565.756	108,93	339.060	132,90	617.573	118,91	109,16	365.226	143,16	110,65
1915	533.788	518.666	203.346	545.528	102,20	533.132	102,75	272.919	134,21	668.630	128,86	125,42	228.148	141,70	105,58
1916	514.083	500.979	200.076	519.442	101,04	509.648	101,73	257.274	128,59	611.229	122,01	119,93	272.221	136,06	105,81
1917	451.261	440.722	181.545	421.684	93,45	—	—	235.347	129,64	596.973	135,45	—	260.020	143,23	110,48
1918	352.893	343.322	164.724	314.618	89,15	—	—	212.289	128,88	444.610	129,50	—	240.361	145,92	113,22
1919	384.924	373.527	172.359	326.415	84,80	319.368	85,50	224.760	130,40	501.193	134,18	156,93	255.454	148,21	113,66
1920	405.185	393.869	206.032	347.763	85,83	329.730	83,72	273.050	132,53	544.120	138,15	165,02	309.652	150,29	113,40
1921	485.941	472.164	238.658	444.249	91,42	433.373	91,78	323.779	135,67	623.063	131,96	143,77	352.601	147,74	108,90
1922	548.612	552.294	247.172	507.057	92,43	492.377	89,15	331.251	134,02	681.571	123,41	138,42	354.375	143,37	106,98
1923	635.891	616.712	251.228	648.819	102,03	631.237	102,36	333.831	132,88	786.503	127,53	124,60	359.155	142,96	107,58
1924	711.921	692.763	270.238	744.609	104,59	727.949	105,08	356.220	131,82	855.730	123,52	117,55	382.116	141,40	107,27
1925	687.948	667.984	265.344	727.477	105,75	710.456	106,36	338.927	127,73	858.577	128,53	120,85	358.380	135,06	105,74
1926	712.961	691.808	339.726	771.243	108,17	752.602	108,79	386.571	124,81	891.002	128,79	118,39	407.454	131,42	105,30
1927	714.710	695.572	331.984	703.122	98,38	688.467	98,98	421.430	135,08	883.018	126,95	128,26	430.031	137,84	102,04
1928	697.281	676.863	326.321	669.697	96,04	657.981	97,21	433.046	132,71	873.858	129,10	132,81	451.939	138,49	104,36
1929	706.970	686.335	306.472	598.495	84,66	589.064	85,83	395.336	129,00	856.237	124,75	145,36	421.810	137,63	106,70

(1) Nei giudizi ordinari e per impugnazione del decreto di condanna.
(2) Per gli anni 1914-16 sono compresi i procedimenti a sensi dell'art. 179.

Procedimenti, reati e imputati presso

ANNI	Uffici di Pubblico Ministero						
	PROCEDIMENTI		REATI		IMPUTATI		
	Totale (senza i procedimenti ex art. 179 C. P. P.) (1)	Senza i procedimenti contro ignoti (2)	Totale	Ogni 100 procedimenti	Totale (3)	Ogni 100 proce- dimenti esclu- si quelli contro ignoti	Ogni 100 reati
1914. . .	425.806	—	491.217	—	376.165	—	76, 58
1915. . .	414.597	—	468.806	—	359.678	—	76, 72
1916. . .	371.748	—	410.949	—	291.165	—	70, 85
1917. . .	331.250	258.260	400.161	120, 80	297.721	115, 23	75, 19
1918. . .	338.970	280.363	420.012	123, 93	322.233	114, 93	77, 63
1919. . .	423.441	307.078	514.712	121, 56	379.526	123, 59	74, 53
1920. . .	439.748	350.479	615.949	140, 07	509.700	145, 43	72, 37
1921. . .	496.340	383.245	605.788	122, 05	444.166	115, 90	73, 32
1922. . .	434.034	344.457	536.882	123, 69	400.592	116, 30	74, 61
1923. . .	471.419	377.655	551.801	117, 05	445.597	117, 99	80, 75
1924. . .	421.292	348.030	500.241	118, 73	388.446	111, 61	77, 65
1925. . .	457.982	367.149	523.881	114, 39	406.819	110, 80	77, 65
1926. . .	441.430	387.389	512.179	116, 03	245.777	109, 91	83, 13
1927. . .	447.166	493.435	506.184	113, 09	436.243	88, 41	86, 18
1928. . .	458.248	411.338	524.310	114, 46	435.740	105, 93	83, 11
1929. . .	454.430	419.947	523.737	115, 25	426.063	101, 46	81, 35

ANNI	Uffici di Istruzione								
	PROCEDIMENTI		REATI				IMPUTATI		
	Totale (senza i procedimenti ex art. 179 C. P. P.)	Senza i procedimenti contro ignoti	Totale	Ogni 100 proce- dimenti	Senza i reati d'ignoti	Ogni 100 proce- dimenti esclu- si quelli contro ignoti	Totale (4)	Ogni 100 proce- dimenti esclu- si quelli contro ignoti	Ogni 100 reati esclusi quelli contro ignoti
1914. . .	181.359	52.588	204.657	112, 85	69.710	132, 56	94.616	222, 17	142, 54
1915. . .	178.136	58.230	214.458	120, 89	77.285	132, 72	109.640	188, 29	147, 22
1916. . .	159.136	34.219	176.069	110, 64	43.538	127, 23	56.243	164, 36	136, 67
1917. . .	139.919	25.585	156.904	112, 14	34.330	134, 18	44.600	174, 32	138, 65
1918. . .	136.161	22.397	148.804	109, 29	29.718	132, 69	39.930	178, 28	142, 38
1919. . .	176.846	40.915	194.907	110, 21	55.701	136, 14	77.503	189, 42	143, 47
1920. . .	239.698	47.212	266.701	111, 27	65.463	138, 66	94.989	201, 20	149, 96
1921. . .	177.443	42.661	203.012	114, 41	61.421	143, 97	96.920	227, 19	166, 29
1922. . .	209.829	43.931	242.483	115, 56	59.856	136, 25	90.100	205, 09	162, 97
1923. . .	197.171	50.126	221.602	112, 39	67.346	134, 35	112.520	224, 47	167, 08
1924. . .	164.675	34.982	180.037	109, 33	48.640	139, 04	76.436	218, 50	157, 15
1925. . .	164.033	37.058	180.821	110, 23	50.819	137, 13	77.426	208, 93	152, 36
1926. . .	160.053	36.585	175.740	109, 80	49.508	135, 32	69.067	188, 79	139, 51
1927. . .	145.053	31.271	158.115	109, 00	41.632	133, 13	61.435	196, 46	147, 57
1928. . .	141.512	31.093	154.841	109, 42	72.719	137, 39	61.167	196, 72	143, 18
1929. . .	141.174	32.797	155.477	110, 13	44.894	136, 88	66.569	202, 97	148, 28

(1) Fino al 1917 sono compresi i procedimenti inviati al Giudice Istruttore per la pronuncia del decreto ai sensi dell'art. 179.
 (2) La presente colonna è determinata a calcolo in base ad ipotesi (Vedi pag. 93).
 (3) Per gli anni 1917-20 esclusi gli imputati nei procedimenti ai sensi dell'art. 179 C. P. P.
 (4) Esclusi quelli nei procedimenti in base all'art. 179 C. P. P.

Segue : Tav. 8.

Segue.: Procedimenti, reati e imputati presso

ANNI	Sezioni di Accusa								
	PROCEDIMENTI		REATI				IMPUTATI		
	Totale	Senza i procedimenti contro ignoti	Totale	Ogni 100 procedimenti	Senza i reati d'ignoti	Ogni 100 procedimenti esclusi quelli contro ignoti	Totale	Ogni 100 procedimenti esclusi quelli contro ignoti	Ogni 100 reati esclusi i reati d'ignoti
1914 . . .	3.827	3.491	8.472	221,37	8.112	232,37	8.410	240,91	103,67
1915 . . .	4.370	4.043	9.295	212,70	9.129	225,58	10.559	261,17	115,78
1916 . . .	3.493	2.867	6.575	188,23	6.176	215,42	6.543	228,22	105,94
1917 . . .	2.907	2.472	5.838	200,83	4.563	184,59	5.655	228,76	123,93
1918 . . .	2.751	2.139	5.248	190,77	4.538	212,16	5.056	236,37	111,41
1919 . . .	3.607	2.762	7.085	196,42	6.163	223,14	7.678	277,99	124,58
1920 . . .	5.728	4.253	12.279	214,37	10.769	253,21	13.305	312,84	123,55
1921 . . .	7.235	5.053	19.418	268,39	16.817	332,81	18.542	366,95	110,26
1922 . . .	8.256	5.755	23.503	284,68	20.408	354,61	25.642	445,56	125,65
1923 . . .	8.260	5.772	19.161	231,97	16.523	286,26	21.149	366,41	128,00
1924 . . .	6.168	4.739	15.619	253,23	13.842	292,09	15.977	337,14	115,42
1925 . . .	6.275	4.951	15.838	252,40	14.245	287,72	16.002	323,21	112,33
1926 . . .	5.462	4.685	14.405	263,73	13.421	286,47	13.089	279,38	97,53
1927 . . .	4.299	3.967	15.090	351,01	14.677	369,98	12.714	320,49	86,63
1928 . . .	3.962	3.697	12.785	322,69	12.449	336,73	12.816	346,66	102,95
1929 . . .	4.024	3.738	11.750	292,00	11.404	305,08	12.206	326,54	107,03

Procedimenti, reati e imputati presso le varie magistrature (Istruttorie e giudizi in primo grado)

ANNI	PROCEDIMENTI ESAURITI			REATI					IMPUTATI						
	IN ISTRUTTORIA		IN GIUDIZIO	IN ISTRUTTORIA			IN GIUDIZIO		IN ISTRUTTORIA			IN GIUDIZIO			
	In totale senza i proced. ex art. 179 C. P. P.	Senza i procedimenti contro ignoti	In totale	In totale	Ogni 100 procedimenti	Senza i reati d'ignoti	Ogni 100 procedimenti senza i reati d'ignoti	In totale	Ogni 100 procedimenti	In totale	Ogni 100 procedimenti esclusi quelli d'ignoti	Ogni 100 reati esclusi quelli d'ignoti	In totale	Ogni 100 procedimenti	Ogni 100 reati
1914	1.139.698	—	308.545	1.282.163	112,50	1.134.795	—	410.263	132,97	1.096.764	—	97,07	452.299	146,59	110,25
1915	1.130.891	—	257.979	1.238.087	109,48	1.088.343	—	346.134	134,17	1.148.507	—	105,91	377.877	146,48	109,17
1916	1.048.460	—	238.932	1.113.035	106,16	970.311	—	310.558	129,98	965.180	—	99,81	333.491	139,58	107,38
1917	925.338	727.039	217.705	984.587	106,43	—	—	283.845	130,38	944.949	129,46	—	319.203	146,62	112,46
1918	830.775	648.221	200.778	888.682	106,97	—	—	258.939	128,97	811.829	123,93	—	298.850	148,85	115,41
1919	988.818	723.281	219.438	1.043.119	105,49	895.944	122,351	286.643	130,63	965.900	132,18	107,81	337.775	153,93	117,84
1920	1.090.359	795.813	261.443	1.242.692	113,97	1.021.911	128,41	349.395	133,64	1.162.114	144,91	113,72	115.602	158,96	118,95
1921	1.166.959	897.123	297.294	1.272.467	109,04	1.117.399	124,55	407.881	137,20	1.182.691	129,48	105,84	465.696	156,64	114,17
1922	1.200.731	946.437	305.401	1.309.925	109,09	1.109.473	117,23	417.228	136,62	1.196.905	125,32	107,88	465.597	152,45	111,59
1923	1.312.741	1.050.265	318.978	1.441.383	109,80	1.266.907	120,63	429.885	134,77	1.365.749	128,09	107,80	486.901	152,64	113,26
1924	1.304.056	1.080.514	328.823	1.440.506	110,46	1.290.672	119,45	438.949	133,49	1.336.589	121,83	103,56	485.430	147,63	110,59
1925	1.316.238	1.077.142	334.950	1.438.017	109,24	1.299.401	120,63	437.433	130,69	1.358.824	123,46	104,57	478.150	142,75	109,31
1926	1.319.906	1.120.467	385.440	1.473.567	111,64	1.327.710	118,50	485.956	126,08	1.398.935	122,58	105,36	527.242	136,79	108,50
1927	1.311.228	1.224.245	383.682	1.382.511	105,44	1.250.960	102,18	523.160	136,35	1.393.410	111,63	111,39	545.729	142,23	104,31
1928	1.301.003	1.122.991	393.749	1.361.633	104,66	1.237.459	110,19	527.793	134,04	1.383.581	120,90	111,81	562.296	142,81	106,54
1929	1.306.598	1.142.817	371.887	1.289.945	98,69	1.169.099	102,30	487.041	130,96	1.361.075	116,45	116,42	529.264	142,32	108,67

Imputati rinviati

17 — Anni di Statista a — Serie VI, Vol. XXIV.

A N N I	DAI PRETORI		DAGLI UFFICI DI PUBBLICO MINISTERO						DAGLI UFFICI DI ISTRUZIONE				DALLE SEZIONI DI ACCUSA			
	AL P. M. o ad altra autorità per competenza		AL GIUDICE Istruttore		AL PROCURATORE generale o ad altra autorità		AL PRETORE per competenza diretta		AL PRETORE per competenza prorogata		AL PROCURATORE generale		AD ALTRA Autorità		AD AUTORITÀ diversa dalla giudiziaria	
	Numero assoluto	Ogni 100 cui si provvede	Numero assoluto	Ogni 100 cui si provvede	Numero assoluto	Ogni 100 cui si provvede	Numero assoluto	Ogni 100 cui si provvede	Numero assoluto	Ogni 100 cui si provvede	Numero assoluto	Ogni 100 cui si provvede	Numero assoluto	Ogni 100 cui si provvede	Numero assoluto	Ogni 100 cui si provvede
1914	205.660	33,30	89.110	23,69	2.552	0,68	34.091		186.993		3.036	3,06	308	0,31	22	0,26
1915	180.168	26,95	105.973	29,46	3.837	1,07	26.379	7,33	164.322	45,69	5.822	5,12	217	0,19	49	0,46
1916	160.080	26,19	58.008	19,92	5.112	1,76	25.787	8,86	150.534	51,70	4.596	7,72	256	0,43	91	1,39
1917	156.807	26,22	43.327	14,14	11.150	3,70	26.199	8,70	164.189	54,57	3.828	8,04	1.014	2,13	160	2,83
1918	170.969	38,27	40.656	12,17	18.001	5,50	20.279	6,21	189.240	53,39	3.577	8,45	944	2,23	174	3,44
1919	187.854	37,27	78.357	20,44	12.920	3,37	22.356	5,82	193.186	50,35	4.514	5,65	378	0,47	45	0,59
1920	239.378	43,75	89.732	20,13	13.155	2,95	29.038	6,51	225.502	50,59	7.877	8,02	250	0,25	20	0,15
1921	227.379	36,26	120.294	27,08	17.140	3,86		205.290	46,22		10.915	10,69	243	0,24	62	0,33
1922	211.477	30,96	89.141	22,25	12.438	3,11		211.120	52,70		3.693	3,79	132	0,14	93	0,36
1923	—	—	101.180	22,71	11.939	2,68		241.149	54,12		5.829	5,18	1.464	1,30	99	0,47
1924	—	—	57.952	17,49	6.550	1,69		226.495	58,31		4.448	5,82	557	0,73	23	0,11
1925	—	—	76.726	18,86	5.094	1,25		227.334	55,88		3.905	5,04	383	0,49	137	0,86
1926	—	—	71.594	16,81	5.059	1,19		248.902	58,46		2.458	3,56	569	0,82	98	0,76
1927	—	—	68.915	15,80	5.167	1,18		262.449	60,16		1.886	3,07	749	1,22	75	0,59
1928	—	—	72.729	16,69	4.564	1,05		261.881	60,10		2.234	3,65	356	0,58	142	1,11
1929	—	—	62.539	14,68	5.923	1,39		257.460	60,43		1.571	2,36	530	0,80	20	0,16

Durata dei

ANNI	Pretori. Procedimenti definiti con decreto fino al 1922; procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere, decreto e rinvio a giudizio dal 1923						Uffici di istruzione. Procedimenti ad istruzione formale e dalla data di invio degli atti ad istruzione formale o diversa					
	entro 15 giorni		da 15 giorni a 1 mese		oltre 1 mese		entro 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
1914. . .	20.289	7,42	54.500	19,94	198.503	72,64	208.885	91,61	11.338	4,97	5.951	2,61
1915. . .	39.914	20,70	50.240	26,06	102.668	53,24	220.729	93,94	8.556	3,64	3.436	1,46
1916. . .	36.613	14,47	70.936	28,02	145.663	57,52	194.846	95,82	6.298	3,10	1.490	0,73
1917. . .	23.192	10,93	42.542	20,04	146.491	69,03	177.062	96,56	3.990	2,18	1.548	0,84
1918. . .	46.442	31,61	32.910	22,40	67.557	45,99	170.589	95,73	4.963	2,78	2.163	1,21
1919. . .	16.330	17,55	21.764	23,30	54.974	59,07	200.810	93,97	8.004	3,74	2.555	1,19
1920. . .	43.860	30,43	38.506	26,70	61.828	42,87	241.688	84,73	30.694	10,76	8.938	3,13
1921. . .	70.073	37,71	39.700	21,37	76.028	40,92	193.589	89,12	14.604	6,72	5.771	2,66
1922. . .	56.530	22,75	79.770	32,09	112.243	45,16	225.256	86,12	23.368	9,09	10.759	4,11
1923 (1) .	219.248	34,48	247.511	38,92	169.132	26,60	9.659	52,76	5.211	28,47	2.407	13,15
1924. . .	265.246	37,26	287.612	40,40	159.063	22,34	7.601	56,45	3.572	26,53	1.431	10,65
1925. . .	226.591	32,94	284.894	41,41	176.463	25,65	6.423	52,08	4.137	33,54	1.160	9,40
1926. . .	280.543	39,35	301.497	42,29	130.921	18,36	6.306	54,95	3.124	27,23	1.342	11,70
1927. . .	218.074	30,51	313.052	43,80	153.584	25,69	5.452	55,93	2.635	27,03	1.138	11,67
1928. . .	207.909	29,82	308.713	44,27	180.659	25,91	5.349	60,69	2.276	25,83	808	9,17
1929. . .	217.815	30,81	295.643	41,82	193.512	27,37	4.738	56,51	2.510	29,94	811	9,67

(1) Dal 1923 per i Pretori la durata dei procedimenti è divisa nei seguenti periodi: entro 1 mese, da 1 a 3 mesi e oltre 3 mesi.

procedimenti

Sezioni di accusa.				Sezioni di accusa.							
Ufficio di P. M. - Dal 1923 i soli procedimenti di cui tale				Procedimenti ad istruzione formale e dalla data di invio dagli Uffici d'istruzione							
da 1 a 2 anni		oltre 2 anni		entro 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno	
Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
1.591	0,70	256	0,11	543	14,19	1.329	34,73	1.410	36,84	515	14,24
1.581	0,67	676	0,29	755	17,28	1.565	35,81	1.444	33,05	606	13,86
461	0,23	252	0,12	558	15,98	1.297	37,13	1.129	32,32	509	14,57
638	0,35	138	0,07	463	15,93	948	32,61	1.057	36,36	439	15,10
330	0,19	165	9,09	322	11,70	942	34,24	930	33,81	557	20,25
1.999	0,56	1.159	0,54	538	14,91	1.359	37,68	1.021	28,31	689	19,10
1.851	0,65	2.071	0,73	583	10,18	2.380	41,55	1.922	33,55	843	14,72
2.284	1,05	582	0,45	428	5,92	2.424	33,50	2.444	33,78	1.939	26,80
1.092	0,42	690	0,26	573	6,94	2.291	27,75	3.141	38,04	2.251	27,27
	1,028	5,62		599	7,40	2.225	27,49	3.004	37,11	2.266	28,00
	861	6,39		500	8,21	1.765	25,99	2.541	41,74	1.282	21,06
	614	4,98		459	7,49	1.620	26,45	2.612	42,64	1.434	23,42
	702	6,12		391	7,27	1.600	29,76	2.175	40,45	1.211	22,52
	523	5,37		410	9,68	1.344	31,72	1.612	38,05	871	20,56
	380	4,31		381	9,65	1.365	34,56	1.410	35,70	794	20,10
	325	3,88		297	7,43	1.504	39,61	1.286	32,16	912	22,81

Imputati ai quali fu provveduto

ANNI	Pretori nell'Istruttoria										Uffici			
	A PIEDE LIBERO		SCARCEATI		IN LIBERTÀ PROVVISORIA		LATITANTI		DETENUTI		A PIEDE LIBERO		SCARCEATI	
	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati
1914 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1915 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1916 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1917 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1918 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1919 . . .	—	—	—	—	476.790	94,96	—	—	27.222	5,04	—	—	—	—
1920 . . .	—	—	—	—	516.056	94,31	—	—	31.146	5,69	—	—	—	—
1921 . . .	—	—	—	—	587.275	93,64	—	—	39.864	6,36	—	—	—	—
1922 . . .	—	—	—	—	645.099	94,44	—	—	37.998	5,56	—	—	—	—
1923 . . .	732.258	93,10	—	—	18.137	2,31	459	0,06	35.649	4,53	344.029	77,21	—	—
1924 . . .	804.297	93,99	—	—	18.316	2,14	315	0,04	32.802	3,83	302.736	77,94	—	—
1925 . . .	803.971	93,64	—	—	22.512	2,62	345	0,04	31.749	3,70	317.802	78,12	—	—
1926 . . .	818.975	91,92	—	—	40.936	4,59	248	0,03	30.843	3,46	321.829	75,59	—	—
1927 . . .	816.686	92,49	—	—	26.509	3,00	173	0,02	39.650	4,49	337.290	75,02	—	—
1928 . . .	815.099	93,28	—	—	20.053	2,29	256	0,03	38.450	4,40	333.449	76,53	—	—
1929 . . .	800.722	93,52	—	—	17.983	2,10	201	0,02	37.331	4,36	331.307	77,76	—	—

Condizioni di libertà personale

Pubblico Ministero				Uffici di Istruzione											
IN LIBERTÀ PROVVISORIA		LATITANTI		DETENUTI		A PIEDE LIBERO		SCARGERATI		IN LIBERTÀ PROVVISORIA		LATITANTI		DETENUTI	
Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati
327.045	87,47	—	—	47.120	12,53	82.764	83,29	2.111	2,13	2.498	2,51	829	0,83	11.164	11,24
306.777	85,29	—	—	52.901	14,71	97.614	85,80	2.186	1,92	2.351	2,07	578	0,51	11.047	9,70
246.042	84,50	—	—	45.123	15,50	46.162	77,58	1.775	2,98	1.747	2,93	838	1,41	8.947	15,10
250.638	83,32	—	—	50.192	16,68	35.084	73,72	1.734	3,64	1.941	4,08	368	0,77	8.470	17,79
275.524	84,50	—	—	50.532	15,50	30.150	71,27	1.616	3,82	1.912	4,52	308	0,73	8.326	19,66
317.910	82,87	—	—	65.720	17,13	61.557	77,03	2.584	3,23	3.081	3,86	588	0,74	12.105	15,14
366.379	82,19	—	—	79.391	17,81	72.945	74,31	3.303	3,37	4.374	4,45	1.140	1,16	16.409	19,71
364.795	82,13	—	—	79.371	17,87	81.242	79,54	—	—	—	—	1.926	1,89	18.968	18,57
328.975	82,12	—	—	71.617	17,88	79.286	81,28	—	—	—	—	1.376	1,41	16.883	17,31
21.562	4,84	4.827	1,08	75.179	16,87	89.392	79,45	—	—	5.954	5,29	1.419	1,26	15.755	14,00
15.864	4,08	5.383	1,39	64.463	16,59	57.610	75,37	—	—	4.957	6,49	994	1,30	12.875	16,84
18.114	4,45	4.499	1,11	66.404	16,32	59.256	76,53	—	—	4.644	6,00	871	1,13	12.655	16,34
18.930	4,44	5.542	1,30	79.476	18,67	51.128	74,02	—	—	4.480	6,49	628	0,91	12.831	18,58
21.040	4,12	4.646	1,07	83.267	19,09	44.542	72,50	—	—	4.066	6,62	598	0,97	12.229	19,91
21.844	5,01	5.786	1,33	74.661	17,13	44.462	72,69	—	—	3.874	6,33	445	0,73	12.386	20,25
21.627	5,08	5.201	1,22	67.928	15,94	51.260	77,01	—	—	3.831	5,75	321	0,48	11.157	16,76

Imputati ai quali si provvede

ANNI	DAI PRETORI										DAGLI UFFICI D'ISTR.						
	In complesso	SU ISTANZA DELL'IMPUTATO								Concessa di ufficio		In complesso	SU ISTANZA DI				
		accolta						respinta					accolta		con speciale prescrizione (art. 335, 1° cpv. C. P. P.)		
		con cauzione o malleveria		con speciale prescrizione (art. 335, 1° cpv. C. P. P.)		senza condizioni							con cauzione o malleveria		con speciale prescrizione (art. 335, 1° cpv. C. P. P.)		
		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	
1914 . .	16.252	75	0,46	1.327	8,17	7.978	49,09	2.253	13,86	4.619	28,42	16.931	258	1,52	364	2,1	
1915 . .	17.967	46	0,26	1.012	5,63	8.980	49,98	2.360	13,13	5.569	31,00	16.370	191	1,17	496	3,0	
1916 . .	15.950	21	0,13	701	4,39	9.122	57,20	1.972	12,36	4.134	25,92	15.027	114	0,76	627	4,1	
1917 . .	17.997	102	0,67	965	5,36	10.219	56,70	2.058	11,42	4.653	25,85	13.747	137	1,00	330	2,4	
1918 . .	16.898	93	0,55	843	4,99	9.960	58,94	1.924	11,39	4.078	24,13	14.273	115	0,81	179	1,2	
1919 . .	18.742	190	1,01	1.272	6,79	11.287	60,22	2.365	12,62	3.628	19,36	17.963	301	1,68	423	2,5	
1920 . .	23.394	248	1,06	874	3,74	14.354	61,37	3.045	13,81	4.873	20,82	25.283	448	1,77	671	2,6	
1921 . .	28.748	181	0,63	1.628	5,66	16.869	58,69	3.839	13,35	6.231	21,67	26.853	497	1,85	690	2,6	
1922 . .	29.484	138	0,47	1.258	4,27	17.966	60,92	3.401	11,54	6.721	22,80	28.194	445	1,58	592	2,0	
1923 . .	27.079	97	0,36	846	3,12	15.212	56,18	2.925	10,80	7.999	29,54	24.370	—	—	16.288	66,	
1924 . .	28.211	125	0,44	865	3,07	15.510	55,01	3.164	11,22	8.538	30,26	20.741	—	—	13.443	64,	
1925 . .	27.853	73	0,26	489	1,76	15.868	56,97	3.400	12,21	8.023	28,80	18.505	—	—	12.276	66,	
1926 . .	30.055	58	0,19	722	2,40	17.319	57,63	3.287	10,94	8.669	28,84	18.714	—	—	12.850	68	
1927 . .	32.157	42	0,13	498	1,55	19.380	60,25	3.648	11,36	8.589	26,71	17.161	—	—	11.966	69	
1928 . .	30.422	67	0,22	794	2,61	18.646	61,29	2.894	9,51	8.021	26,37	15.716	—	—	10.593	67	
1929 . .	27.914	32	0,11	351	1,26	17.591	63,03	2.884	10,32	7.056	25,28	14.895	—	—	10.328	65	

materia di libertà provvisoria

ZIONE IN PRIMO GRADO						DALLE SEZIONI D'ACCUSA IN PRIMO GRADO											
L'IMPUTATO				concessa di ufficio		In complesso	SU ISTANZA DELL'IMPUTATO								concessa di ufficio		
senza condizioni		respinta					accolta				respinta						
							con cauzione o malleveria		con speciale prescrizione (art. 335, 1° cpv. C. P. P.)				senza condizioni				
Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100		
8.304	49,05	5.366	31,69	2.639	15,59	272	8	2,94	8	2,94	56	20,59	137	50,37	63	23,16	
8.401	51,32	5.406	33,02	1.876	11,46	192	4	2,08	12	6,25	36	18,76	96	50,00	44	22,91	
7.957	52,95	4.832	32,16	1.497	9,96	112	2	1,79	6	5,36	28	24,99	64	57,14	12	10,72	
7.793	56,69	3.877	28,20	1.610	11,71	91	3	3,30	2	2,20	27	29,66	40	43,96	19	20,88	
8.337	58,41	4.171	29,22	1.471	10,31	122	2	1,64	—	—	29	23,77	47	38,54	44	36,07	
9.457	52,65	6.073	33,81	1.709	9,51	161	8	4,97	30	18,63	41	25,47	75	46,58	7	4,35	
13.944	55,16	7.778	30,76	2.442	9,66	254	19	7,48	44	17,32	60	23,62	96	37,80	35	13,78	
14.716	54,80	7.574	28,21	3.376	12,57	97	4	4,12	10	10,31	27	27,84	38	39,17	18	18,56	
15.774	55,95	8.074	28,64	3.309	11,73	129	6	4,65	8	6,20	39	30,23	60	46,52	16	12,40	
—	—	8.082	33,16	—	—	128	—	—	27	21,09	—	—	101	78,91	—	—	
—	—	7.298	35,18	—	—	80	—	—	21	26,25	—	—	59	73,75	—	—	
—	—	6.229	33,66	—	—	122	—	—	50	40,98	—	—	72	59,02	—	—	
—	—	5.864	31,34	—	—	112	—	—	40	35,71	—	—	72	64,29	—	—	
—	—	5.195	30,27	—	—	185	—	—	101	54,59	—	—	84	45,41	—	—	
—	—	5.123	32,60	—	—	137	—	—	30	21,90	—	—	107	78,10	—	—	
—	—	4.567	30,66	—	—	71	—	—	28	39,44	—	—	43	60,56	—	—	

Segue: Imputati ai quali si provvede in materia di libertà provvisoria

ANNI	DAGLI UFFICI DI ISTRUZIONE IN GRADO DI APPELLO				DALLE SEZIONI DI ACCUSA IN GRADO DI APPELLO			
	Concessa		Negata		Concessa		Negata	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914	40	35,40	73	64,40	107	27,37	284	72,63
1915	17	10,69	142	89,31	222	55,91	178	44,69
1916	34	35,05	63	64,95	87	29,20	211	70,80
1917	15	19,23	63	80,77	134	54,25	113	45,75
1918	19	21,59	69	78,41	55	37,16	93	62,84
1919	48	45,28	58	54,72	67	31,02	149	68,98
1920	53	30,11	123	69,89	76	29,34	183	70,66
1921	61	45,52	73	54,48	80	26,06	227	73,94
1922	65	47,45	72	52,55	85	25,22	252	74,78
1923	59	35,76	106	64,24	71	25,27	210	74,73
1924	39	30,47	89	69,53	96	21,87	343	78,13
1925	28	35,90	50	64,10	98	22,53	337	77,47
1926	26	26,53	72	73,47	73	19,06	310	70,94
1927	31	44,93	38	55,07	107	27,94	276	72,06
1928	43	51,81	40	48,19	109	25,89	312	74,11
1929	41	78,85	11	21,15	75	22,32	261	77,68

Procedimenti, reati e imputati

ANNI	Tribunali penali						Corti d'Assise					
	Proce- dimenti esauriti	REATI		IMPUTATI			Proce- dimenti esauriti	REATI		IMPUTATI		
		Totale	Ogni 100 proce- dimenti	Totale	Ogni 100 proce- dimenti	Ogni 100 reati		Totale	Ogni 100 proce- dimenti	Totale	Ogni 100 proce- dimenti	Ogni 100 reati
1914 . . .	51.803	68.071	131,40	84.414	162,95	124,01	1.620	3.132	193,33	2.659	164,14	84,89
1915 . . .	52.497	69.231	131,88	86.280	164,35	124,63	2.136	3.984	186,52	3.449	161,47	86,57
1916 . . .	36.988	49.894	134,89	58.436	157,99	117,12	1.868	3.390	181,48	2.844	152,25	83,89
1917 . . .	34.899	45.864	131,42	57.141	163,73	124,59	1.261	2.634	208,88	2.042	161,93	77,52
1918 . . .	34.915	44.282	126,83	57.317	164,16	129,44	1.139	2.368	207,90	1.172	102,90	49,49
1919 . . .	45.675	59.185	129,58	79.681	174,45	134,63	1.404	2.698	192,17	2.640	188,03	97,85
1920 . . .	53.635	72.824	135,78	102.686	191,45	141,01	1.776	3.521	198,25	3.264	183,78	92,70
1921 . . .	56.199	78.592	139,85	107.656	191,56	136,98	2.437	5.510	226,10	5.439	223,18	98,71
1922 . . .	55.350	78.457	141,75	104.256	188,36	132,88	2.879	7.520	361,20	6.966	241,96	92,63
1923 . . .	64.859	89.201	137,53	121.016	186,58	135,67	2.891	6.853	237,05	6.730	232,79	97,91
1924 . . .	55.614	75.787	136,27	97.318	174,99	128,41	2.971	6.942	233,66	5.996	201,82	86,37
1925 . . .	66.538	91.038	136,82	113.282	170,25	124,43	3.068	7.468	243,42	6.482	211,28	86,79
1926 . . .	72.808	92.948	127,66	114.572	157,36	123,26	2.906	6.437	221,51	5.616	193,26	87,24
1927 . . .	69.275	95.950	138,51	111.267	160,62	115,96	2.423	5.780	238,55	4.431	182,87	76,66
1928 . . .	65.334	89.382	136,81	106.345	162,77	118,98	2.094	5.375	256,69	4.012	191,60	74,64
1929 . . .	63.490	86.993	137,02	103.623	163,21	119,12	1.925	4.712	244,78	3.831	199,01	81,30

Imputati condannati con sentenza dai

SPECIE E MISU

	1914		1915		1916		1917		1918		1919		1920	
	(1)		(1)		(1)		(1)		(1)					
	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati
Per delitti soli o congiunti a contravvenzioni.														
<i>Reclusione o detenzione, sole o congiunte a pene pecuniarie:</i>														
oltre 1 anno.	88	0,02	51	0,01	93	0,02	88	0,02	169	0,06	205	0,18	268	0,1
da 6 mesi a 1 anno. . .	445	0,09	443	0,13	307	0,07	288	0,07	235	0,08	346	0,31	431	0,2
da 3 a 6 mesi.	5.929	1,19	4.514	1,28	3.546	0,82	3.300	0,86	2.801	0,94	4.336	3,81	5.269	3,4
da 1 a 3 mesi.	22.085	4,47	17.120	4,87	14.174	3,30	13.247	3,46	12.886	4,13	14.124	12,40	17.857	11,5
fino a 1 mese.	53.933	10,91	43.769	12,47	45.682	0,62	48.463	12,67	58.173	19,56	54.221	47,62	62.539	40,5
<i>Confino solo o congiunto a pene pecuniarie.</i>	88	0,02	73	0,02	92	0,02	66	0,02	49	0,02	50	0,04	133	0,0
<i>Multa sola:</i>														
oltre lire 100.	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
fino a lire 100.	9.996	2,02	7.204	2,05	8.185	1,90	9.476	2,48	8.448	2,84	6.535	5,74	11.850	7,6
	18.500	3,74	12.744	3,63	14.353	3,34	14.639	3,82	14.002	4,71	8.009	7,03	12.564	8,1
TOTALE . . .	111.064	22,46	85.918	24,46	86.432	20,09	89.567	23,49	96.163	32,34	87.826	77,13	110.911	71,8
Per sole contravvenzioni.														
<i>Arresto solo o congiunto all'ammenda:</i>														
oltre 6 mesi.	130	0,02	180	0,05	119	0,03	250	0,06	75	0,02	221	0,19	57	0,0
da un mese a 6 mesi. . .	3.103	0,63	2.956	0,83	2.954	0,69	3.154	0,82	1.616	0,54	1.878	1,65	5.031	3,5
da 6 giorni a 1 mese. . .	12.089	2,45	10.354	2,95	11.018	2,56	11.120	2,91	6.651	2,24	5.831	5,12	8.611	5,8
fino a 5 giorni.	15.959	3,23	14.523	4,13	16.676	3,88	15.686	4,10	11.587	3,90	7.055	6,20	9.931	6,7
<i>Ammenda sola:</i>														
oltre lire 100.	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
fino a lire 100.	16.388	3,31	14.535	4,14	24.386	5,67	27.152	7,09	23.735	7,99	4.023	3,53	6.530	4,8
	335.740	67,90	222.811	63,44	288.545	67,08	235.909	61,62	157.485	52,93	7.036	6,18	13.296	8,8
TOTALE . . .	383.409	77,54	265.329	75,54	343.698	79,91	293.271	76,60	201.149	67,66	26.044	22,87	43.456	28,8
IN COMPLESSO . . .	494.473	100	351.247	100	430.130	100	382.838	100	297.312	100	113.870	100	154.367	100

(1) Imputati condannati con sentenza e con decreto divenuto o reso esecutivo.
 (2) Oltre lire 50 e fino a lire 50.

Pretori per delitti e contravvenzioni

RA DELLA PENA

1921		1922		1923		1924		1925		1926		1927		1928		1929	
Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati
171	0,10	172	0,08	786	0,45	776	0,39	652	0,36	784	0,34	890	0,36	912	0,36	937	0,41
601	0,33	424	0,23														
6.261	3,46	6.634	3,63	9.405	5,32	9.203	4,57	9.080	4,97	10.372	4,54	11.409	4,68	9.195	3,61	11.360	4,92
21.638	11,97	24.621	13,47	80.553	45,62	81.316	40,34	72.291	39,60	82.214	36,03	91.376	37,48	88.179	34,62	86.684	37,56
58.736	32,50	58.452	31,97														
84	0,05	71	0,04	112	0,06	95	0,04	19	0,01	46	0,02	54	0,02	53	0,02	43	0,02
8.698	4,81	11.331	6,20	10.879	6,16	11.449	5,68	9.743	5,34	12.853	5,63	15.624	6,41	15.412	6,05	15.658	6,79
21.282	11,77	24.334	13,32	22.491	12,73	24.876	12,34	19.783	10,84	22.152	9,71	24.823	10,18	30.169	11,84	23.294	10,10
117.471	64,99	126.039	68,94	124.226	70,34	127.716	63,36	111.568	61,12	128.421	56,27	144.176	59,13	143.920	56,50	137.976	59,81
153	0,88	132	0,07	302	0,17	301	0,15	186	0,10	150	0,07	383	0,16	447	0,18	712	0,31
12.506	6,92	10.111	5,53	8.332	4,72	8.613	4,27	8.444	4,62	8.427	3,69	8.770	3,60	8.253	3,24	8.716	3,78
12.888	7,13	12.556	6,87	22.560	12,77	28.175	13,98	25.641	4,05	29.177	12,79	32.016	13,13	31.474	12,36	25.779	11,16
12.465	6,90	12.370	6,77														
4.576	2,53	5.376	2,94	5.131	2,90	9.837	4,89	9.175	5,03	13.211	5,79	21.656	8,88	24.891	9,77	24.660	10,69
20.697	11,45	16.234	8,88	10.075	9,10	26.928	13,35	27.520	15,08	48.817	21,39	36.843	15,10	45.755	17,95	32.864	14,25
63.285	35,01	56.779	31,06	52.400	29,66	73.854	36,64	70.966	33,88	99.782	63,73	99.668	40,87	110.820	43,50	92.731	40,19
180.756	100	182.818	100	176.626	100	201.579	100	182.534	100	228.203	100	243.844	100	254.740	100	230.707	100

Condannati
SPECIE E MISURA

	1914		1915		1916		1917		1918		1919		1920	
	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati
Per delitti soli o congiunti a contravvenzioni.														
<i>Reclusione o detenzione, sole o congiunte a pene pecuniarie :</i>														
oltre 10 anni.	92	0,17	81	0,17	37	0,10	30	0,08	23	0,06	80	0,19	72	0,12
da 5 a 10 anni.	297	0,55	260	0,56	225	0,58	240	0,61	155	0,40	253	0,58	390	0,66
da 3 a 5 anni.	1.365	2,54	1.180	2,54	984	2,52	749	1,90	662	1,70	1.099	2,53	1.808	3,07
da 1 a 3 anni.	7.331	13,66	7.829	16,84	6.436	16,54	5.145	12,99	4.975	12,78	7.293	16,79	10.954	18,61
da 6 mesi a 1 anno.	8.632	16,08	9.444	20,31	7.195	18,49	6.172	15,57	5.829	14,97	8.563	19,72	11.721	19,91
fino a 6 mesi.	29.489	54,93	22.834	49,11	20.419	52,48	22.699	57,29	44.835	61,20	23.482	54,06	29.147	49,52
<i>Confino solo o congiunto a pene pecuniarie</i>	21	0,04	1	...	7	0,02	1	...	1	...	7	0,02	4	0,01
<i>Multa sola :</i>	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
oltre lire 100.	3.767	7,03	2.943	6,33	1.907	4,90	1.630	4,11	712	1,83	1.240	2,85	2.168	3,69
fino a lire 100	1.159	2,16	959	2,06	627	1,61	795	2,01	1.157	2,97	566	1,30	949	1,61
TOTALE	52.153	97,15	45.531	97,92	37.837	97,24	37.461	94,56	37.349	95,91	42.583	98,04	57.213	97,20
Per sole contravvenzioni.														
<i>Arresto solo o congiunto all'ammenda :</i>														
oltre 2 anni	8	0,01	1	...	11	0,03	4	0,01	2	0,01	1	...	4	0,01
da 1 a 2 anni	1	...	1	...	2	0,01	1	2	...	6	0,01
da 6 mesi a 1 anno.	6	0,01	5	0,01	4	0,01	4	0,01	5	0,01	5	0,01	14	0,03
da 3 a 6 mesi														
fino a 3 mesi.	612	1,14	426	0,94	448	0,15	991	2,51	491	1,26	355	0,82	614	1,04
<i>Ammenda sola :</i>	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
oltre lire 100.	421	0,79	218	0,47	259	0,66	543	1,67	466	1,19	228	0,52	551	0,93
fino a lire 100	482	0,90	316	0,68	350	0,90	554	1,39	610	1,57	211	0,49	326	0,55
TOTALE	1.530	2,85	967	2,08	1.074	2,76	2.155	5,44	1.513	4,09	851	1,96	1.647	2,80
IN COMPLESSO	53.683	110	46.498	100	38.911	100	39.616	100	38.942	100	43.434	100	58.860	100

(1) Oltre lire 50 e fino a lire 50.

dai Tribunali

DELLA PENA

1921		1922		1923		1924		1925		1926		1927		1928		1929	
Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati
48	0,07	57	0,09	723	1,09	549	0,95	1.004	1,60	658	0,99	518	0,76	692	1,02	739	1,15
371	0,58	405	0,65														
2.008	3,12	1.907	3,07	12.991	19,63	10.823	18,74	12.114	19,26	14.211	21,30	12.046	17,59	11.668	17,25	11.894	18,44
11.596	18,01	10.570	17,03	15.266	23,07	12.031	20,83	13.651	21,71	15.491	23,22	13.940	20,35	12.063	17,84	11.628	18,03
13.766	21,39	13.942	22,47	30.683	46,37	28.486	49,32	30.933	49,19	30.982	46,45	35.503	51,83	37.743	55,82	34.047	52,78
31.267	48,57	28.789	46,39	6	0,01	13	0,02	44	0,07	12	0,02	10	0,01	—	—	23	0,04
5	0,01	6	0,01	3.061	4,63	2.683	4,64	2.115	3,36	2.391	3,58	2.305	3,37	2.242	3,32	2.739	4,25
1.629	2,53	2.402	3,88	1.521	2,30	1.108	1,92	1.115	1,77	1.054	1,58	1.555	2,27	976	1,44	1.071	1,66
1.607	2,50	1.897	3,06	64.251	97,10	55.693	96,42	60.976	96,96	64.799	97,14	65.877	96,18	65.384	96,69	62.141	96,35
62.297	96,78	59.975	96,65	6	0,01	10	0,02	11	0,02	10	0,02	17	0,02	9	0,01	5	0,01
10	0,02	19	0,03	48	0,08	54	0,08	54	0,08	19	0,03	47	0,07	38	0,06	49	0,08
3	0,01	6	0,01	177	0,30	153	0,24	207	0,31	207	0,31	232	0,34	183	0,27	151	0,23
23	0,04	32	0,05	664	1,15	545	0,87	626	0,94	772	1,13	552	0,82	530	0,82	530	0,82
280	0,43	283	0,46	572	0,86	697	1,21	715	1,14	609	0,01	822	1,20	904	1,33	1.156	1,80
786	1,22	314	1,31	473	0,79	473	0,82	430	0,69	435	0,65	726	1,06	555	0,82	460	0,71
480	0,74	470	0,76	2.069	3,58	1.908	3,04	1.908	3,04	1.906	2,86	2.616	3,82	2.241	3,31	2.351	3,65
490	0,76	455	0,73	64.369	100	62.054	100	66.169	100	57.762	100	62.884	100	66.705	100	68.493	100
2.072	3,22	2.079	3,35	64.369	100	62.054	100	66.169	100	57.762	100	62.884	100	66.705	100	68.493	100
64.369	100	62.054	100	66.169	100	57.762	100	62.884	100	66.705	100	68.493	100	67.625	100	64.492	100

Durata dei procedimenti (dall'inizio dell'azione penale)

ANNI	Pretori (Giudizi ordinari e per impugnazione del decreto di condanna)								Tribunali in primo grado											
	entro 1 mese		da 1 a 3 mesi		da 3 mesi a 1 anno		oltre 1 anno		entro 1 mese		da 1 a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni	
	Numero oluto	Ogni 100 proce- dimenti esau- riti	Numero assoluto	Ogni 100 proce- dimenti esau- riti	Numero assoluto	Ogni 100 proce- dimenti esau- riti	Numero assoluto	Ogni 100 proce- dimenti esau- riti	Numero assoluto	Ogni 100 proce- dimenti esau- riti	Numero assoluto	Ogni 100 proce- dimenti esau- riti	Numero assoluto	Ogni 100 proce- dimenti esau- riti	Numero assoluto	Ogni 100 proce- dimenti esau- riti	Numero assoluto	Ogni 100 proce- dimenti esau- riti	Numero assoluto	Ogni 100 proce- dimenti esau- riti
1914 . . .	59.586	33,36	112.381	44,05	71.350	27,97	11.805	4,62	5.625	10,86	12.250	21,72	13.543	26,15	13.485	26,03	6.062	11,69	1.838	3,58
1915 . . .	63.592	31,27	82.626	40,63	48.411	23,81	8.717	4,29	49.939	9,41	12.090	23,03	14.662	27,93	11.960	22,78	6.483	12,35	2.363	4,50
1916 . . .	59.033	29,51	91.001	45,48	42.857	21,42	7.185	3,59	4.533	12,26	10.951	29,61	11.960	31,55	6.445	17,42	2.428	6,56	960	2,60
1917 . . .	44.680	24,62	85.321	47,00	45.363	24,99	6.172	3,39	6.019	17,25	10.865	31,13	10.356	29,67	5.095	14,60	1.911	5,48	653	1,37
1918 . . .	42.046	25,53	70.550	42,83	45.430	27,58	6.698	4,06	7.358	21,08	9.687	27,73	9.817	28,12	5.513	15,79	1.832	5,25	708	2,03
1919 . . .	40.786	23,66	64.882	37,64	48.052	27,88	18.639	10,82	6.856	15,01	10.616	23,23	11.751	25,73	8.030	17,59	4.314	9,44	4.144	9,00
1920 . . .	45.327	22,00	78.671	38,18	63.436	30,79	18.998	9,03	7.033	13,01	12.688	23,66	12.355	23,04	9.894	18,45	5.362	10,00	6.303	11,74
1921 . . .	55.853	23,40	85.982	35,99	76.003	31,85	20.910	8,76	6.981	12,42	13.463	23,95	14.526	25,85	11.159	19,86	6.233	11,09	3.837	6,83
1922 . . .	53.198	21,52	83.760	33,89	80.569	32,60	29.645	11,99	6.624	11,97	11.459	20,70	15.584	28,15	10.470	18,92	7.653	13,83	3.560	6,43
1923 . . .	61.853	24,62	89.436	35,60	75.559	30,08	24.380	9,70	17.587 27,12				28.830 44,45				11.988	18,48	6.454	9,95
1924 . . .	60.110	22,24	95.909	35,49	88.400	32,71	25.819	9,56	16.366 29,43				25.747 46,29				8.574	15,43	4.927	8,85
1925 . . .	70.978	26,75	94.462	35,60	78.726	29,67	21.178	7,98	17.574 26,41				32.526 48,88				11.503	17,29	4.935	7,42
1926 . . .	71.691	23,15	124.153	40,08	96.351	31,11	17.531	5,66	20.471 28,11				32.346 44,43				13.599	18,68	6.392	8,78
1927 . . .	70.928	22,70	124.674	39,97	100.089	32,10	16.293	5,23	19.146 27,64				33.500 48,36				11.664	16,84	4.965	7,16
1928 . . .	69.407	21,26	121.482	37,27	114.425	35,05	21.007	6,42	18.318 28,03				32.604 49,90				10.505	16,07	3.907	5,98
1929 . . .	59.626	19,47	112.087	36,52	111.601	36,43	23.158	7,58	15.061 23,73				32.076 50,50				10.689	16,84	5.664	8,93

Condizione di libertà personale degli imputati ai quali fu provveduto

ANNI	Pretori nel giudizio									
	A PIEDE LIBERO		SCARCEATI		IN LIBERTÀ PROVVISORIA		LATITANTI		DEIENUTI	
	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati
1914 . . .	323.249	88,51	10.329	2,83	3.950	1,08	251	0,07	27.447	7,51
1915 . . .	243.296	84,44	10.139	3,52	4.534	1,57	325	0,11	29.844	10,36
1916 . . .	235.418	86,48	8.040	2,95	4.455	1,64	211	0,08	24.097	8,85
1917 . . .	227.248	87,39	7.440	2,86	3.782	1,46	123	0,05	21.427	8,24
1918 . . .	209.953	87,35	6.899	2,87	3.317	1,38	109	0,05	20.083	8,35
1919 . . .	220.638	86,37	8.438	3,31	4.082	1,59	116	0,05	22.180	8,68
1920 . . .	268.019	86,56	10.511	3,39	4.622	1,49	164	0,05	26.336	8,51
1921 . . .	312.750	88,70	—	—	—	—	243	0,07	39.608	11,23
1922 . . .	316.420	89,29	—	—	—	—	386	0,11	37.569	10,60
1923 . . .	309.541	86,19	—	—	14.333	3,99	326	0,09	34.955	9,73
1924 . . .	331.442	86,74	—	—	17.501	4,58	319	0,08	32.854	8,60
1925 . . .	308.400	86,05	—	—	17.637	4,92	424	0,12	31.925	8,91
1926 . . .	349.775	85,93	—	—	19.219	4,72	718	0,18	37.342	9,17
1927 . . .	366.178	85,15	—	—	22.061	5,13	204	0,05	41.588	9,67
1928 . . .	391.316	86,59	—	—	18.433	4,08	233	0,05	41.957	9,28
1929 . . .	365.415	86,63	—	—	16.699	3,96	237	0,06	39.459	9,35

ANNI	Tribunali in primo grado									
	A PIEDE LIBERO		SCARCEATI		IN LIBERTÀ PROVVISORIA		LATITANTI		DEIENUTI	
	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati
1914 . . .	59.788	70,83	2.239	2,65	2.602	3,08	656	0,78	19.229	22,66
1915 . . .	60.883	70,57	3.230	3,74	2.686	3,11	518	0,60	18.963	21,98
1916 . . .	36.054	61,70	2.547	4,36	2.472	4,23	358	0,61	17.005	29,10
1917 . . .	33.612	58,84	2.791	4,88	2.954	5,17	287	0,50	17.497	30,61
1918 . . .	32.725	57,09	2.534	4,42	2.690	4,69	244	0,43	19.124	33,37
1919 . . .	4.817	60,48	4.309	5,41	4.123	5,17	377	0,47	22.685	28,47
1920 . . .	65.052	58,48	5.214	5,08	5.427	5,28	864	0,84	31.129	30,32
1921 . . .	75.554	70,10	—	—	—	—	1.103	1,02	30.999	28,80
1922 . . .	76.140	73,03	—	—	—	—	888	0,85	27.228	26,12
1923 . . .	85.518	70,67	—	—	7.084	5,85	1.147	0,95	27.267	22,53
1924 . . .	66.720	68,56	—	—	5.630	5,78	1.290	1,33	23.678	24,33
1925 . . .	79.595	70,26	—	—	6.423	5,67	1.596	1,41	25.668	22,66
1926 . . .	79.167	69,10	—	—	7.434	6,49	1.222	1,06	26.749	23,35
1927 . . .	76.573	68,83	—	—	8.448	7,59	1.294	1,16	24.952	22,42
1928 . . .	72.380	68,06	—	—	5.967	5,61	861	0,81	27.137	25,52
1929 . . .	71.765	69,26	—	—	5.677	5,48	811	0,78	25.370	24,48

Condizione di libertà personale degli imputati ai quali fu provveduto

ANNI	Corti d'Assise									
	A PIEDE LIBERO		SCARCERATI		IN LIBERTÀ PROVVISORIA		LATITANTI		DETENUTI	
	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati
1914. . .	261	9,82	40	1,50	21	0,79	41	0,14	2.209	83,08
1915. . .	427	12,38	52	1,51	21	0,61	208	6,03	2.741	79,47
1916. . .	203	7,14	58	2,04	19	0,67	76	2,67	2.488	87,48
1917. . .	139	6,81	35	1,71	18	0,88	40	1,96	1.810	88,64
1918. . .	186	9,43	68	3,45	26	1,32	28	1,42	1.664	84,38
1919. . .	270	10,23	173	6,55	50	1,89	124	4,70	2.023	76,63
1920. . .	293	8,98	139	4,76	94	2,88	83	2,54	2.655	81,34
1921. . .	1.038	19,01	—	—	—	—	173	3,17	4.248	77,82
1922. . .	1.420	20,39	—	—	—	—	226	3,24	5.320	76,37
1923. . .	1.223	18,17	—	—	119	1,77	313	4,65	5.075	75,41
1924. . .	767	12,79	—	—	101	1,68	302	5,04	4.826	80,49
1925. . .	809	12,48	—	—	176	2,72	410	6,32	5.087	78,48
1926. . .	578	10,29	—	—	91	1,62	297	5,29	4.650	82,80
1927. . .	479	10,81	—	—	94	2,12	155	3,50	3.703	83,57
1928. . .	370	9,22	—	—	142	3,54	125	3,12	3.375	84,12
1929. . .	366	9,56	—	—	79	2,06	117	3,06	3.266	85,32

Imputati ai quali si provvede in materia di libertà provvisoria

ANNI	DAI TRIBUNALI PENALI IN PRIMO GRADO										
	In complesso	SU ISTANZA DELL'IMPUTATO						Respinta		Concessa d'ufficio	
		Accolta				senza condizioni					
		con le prescrizioni dell'art. 335 cpv. 1° C. P. P.		con cauzione o malleveria				Numero assoluto	Ogni 100		
Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100		
1914	4.748	860	18,15	89	1,87	1.986	41,82	1.460	30,73	353	7,43
1915	4.710	643	13,65	147	3,12	1.854	39,37	1.685	35,77	381	8,09
1916	4.584	511	11,15	108	2,36	2.040	44,50	1.604	34,99	321	7,00
1917	3.504	526	15,01	74	2,11	1.180	33,68	1.488	42,46	236	6,74
1918	3.573	231	6,47	77	2,16	1.468	41,07	1.601	44,81	196	5,49
1919	5.207	558	10,75	147	2,82	2.111	40,53	2.254	43,27	137	2,63
1920	6.157	643	10,44	161	2,61	2.467	40,05	2.625	42,66	261	4,24
1921	7.094	896	12,63	157	2,21	2.604	36,71	3.092	43,59	345	4,86
1922	6.555	662	10,10	173	2,64	2.499	38,12	2.900	44,24	321	4,90
1923	4.452			2.030	45,60			2.422	54,40	—	—
1924	4.800			2.182	45,46			2.618	54,54	—	—
1925	4.903			2.261	46,11			2.642	53,89	—	—
1926	4.923			2.261	45,93			2.662	54,07	—	—
1927	5.251			2.204	41,97			3.047	58,03	—	—
1928	3.956			1.755	44,36			2.001	55,64	—	—
1929	3.508			1.544	44,01			1.964	55,99	—	—

ANNI	DALLE CORTI D'APPELLO NEI PROPRI PROCEDIMENTI										
	In complesso	SU ISTANZA DELL'IMPUTATO						Respinta		Concessa d'ufficio	
		Accolta				senza condizioni					
		con le prescrizioni dell'art. 335 cpv. 1° C. P. P.		con cauzione o malleveria				Numero assoluto	Ogni 100		
Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100		
1914	1.185	3	0,25	178	15,02	424	35,78	576	48,61	4	0,34
1915	963	20	2,08	64	6,65	361	37,48	516	53,58	2	0,21
1916	720	11	1,53	15	2,08	252	35,00	422	58,61	20	2,78
1917	736	6	0,82	20	2,72	302	41,02	395	53,67	13	1,77
1918	679	4	0,59	17	2,50	315	46,39	327	48,16	16	2,36
1919	831	5	0,60	26	3,13	254	30,57	528	63,53	18	2,17
1920	827	8	0,97	26	3,14	227	27,45	563	68,08	3	0,36
1921	738	57	7,72	27	3,66	164	22,22	488	66,13	2	0,27
1922	873	50	5,73	33	3,78	223	25,54	566	64,84	1	0,11
1923	902			403	44,68			499	55,32	—	—
1924	722			270	37,40			452	62,60	—	—
1925	706			264	37,39			442	62,61	—	—
1926	650			264	40,62			386	59,38	—	—
1927	743			266	35,81			477	64,19	—	—
1928	891			538	60,38			353	39,62	—	—
1929	710			314	44,23			396	55,77	—	—

Condannati dalle

SPECIE E MISURA

SPECIE DELLE PENE	1914		1915		1916		1917		1918		1919		1920	
	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati
<i>Ergastolo</i>	28	1,95	24	1,27	32	1,92	24	1,92	27	2,36	20	1,65	26	1,51
<i>Reclusione o detenzione sole o congiunte a pena pecuniaria:</i>														
<i>oltre 24 anni.</i>	64	4,46	79	4,17	66	3,96	78	6,23	59	5,16	46	3,79	73	4,25
<i>da 10 a 24 anni . . .</i>	254	17,85	375	19,81	317	18,99	273	21,79	200	17,48	217	17,86	280	16,31
<i>da 5 a 10 anni. . . .</i>	330	23,01	464	24,51	450	26,96	296	23,62	277	24,21	297	24,44	406	23,65
<i>da 3 a 5 anni</i>	240	17,30	379	20,02	329	19,71	195	15,56	188	16,43	232	19,10	279	16,25
<i>da 1 a 3 anni</i>	242	16,88	349	18,44	299	17,91	206	16,44	199	17,40	277	22,80	359	20,91
<i>da 6 mesi a 1 anno. .</i>	87	6,07	97	5,12	80	4,79	82	6,54	75	6,56	59	4,85	111	6,47
<i>fino a 6 mesi.</i>	103	7,18	73	3,86	46	2,76	62	4,95	67	5,86	43	3,54	100	5,85
<i>Confino.</i>
<i>Multa sola</i>	6	0,42	12	0,63	22	1,32	13	1,03	8	0,70	6	0,49	28	1,6
<i>Arresto solo o congiunto con con l'ammenda</i>	70	4,88	37	1,96	19	1,14	21	1,68	41	3,58	14	1,15	49	2,8
<i>Ammenda</i>	4	0,21	9	0,54	3	0,24	3	0,26	4	0,33	6	0,3
TOTALE	1.434	100	1.893	100	1.669	100	1.253	100	1.144	100	1.215	100	1.717	100

Corti d'Assise

DELLA PENA.

1921		1922		1923		1924		1925		1926		1927		1928		1929	
Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati	Numero assoluto	Ogni 100 condannati
36	1,33	56	1,66	42	1,30	53	1,71	77	2,41	49	1,55	63	2,39	80	3,19	38	1,74
105	3,87	151	4,48														
507	18,68	583	17,30	1.628	50,23	1.668	53,96	1.493	46,82	1.664	52,63	1.342	50,92	1.245	49,70	1.129	51,72
573	21,12	765	22,70														
469	16,99	561	16,65	1.166	35,98	1.015	32,84	1.271	39,86	1.151	36,40	895	33,97	797	31,82	753	34,49
515	18,97	639	18,96														
195	7,19	213	6,32	344	10,61	241	7,80	250	7,84	221	6,99	248	9,41	292	11,66	195	8,93
194	7,15	216	6,41														
..	..	4	0,12	1	0,03	2	0,08	1	0,05
18	0,64	9	0,27	6	0,18	13	0,42	11	0,34	23	0,73	12	0,46	13	0,52	4	0,18
96	3,54	169	5,01	45	1,39	82	2,65	74	2,32	26	0,82	63	2,39	70	2,79	50	2,29
13	0,50	4	0,12	10	0,31	19	0,62	13	0,41	27	0,85	12	0,46	6	0,24	13	0,60
2.713	100	3.370	100	3.241	100	3.091	100	3.189	100	3.162	100	2.635	100	2.505	100	2.183	100

Corti d'Assise

ANNI	DURATA DEI PROCEDIMENTI (DALL'INIZIO DELL'AZIONE PENALE)										DURATA DEI DIBATTIMENTI													
	entro 3 mesi		3-6 mesi		6 mesi - 1 anno		1-2 anni		oltre 2 anni		fino a 1 giorno		da 1 a 2 giorni		da 2 a 5 giorni		da 5 a 10 giorni		da 10 a 20 giorni		da 20 a 30 giorni		oltre 30 giorni	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 dibattimenti	Numero assoluto	Ogni 100 dibattimenti	Numero assoluto	Ogni 100 dibattimenti	Numero assoluto	Ogni 100 dibattimenti	Numero assoluto	Ogni 100 dibattimenti	Numero assoluto	Ogni 100 dibattimenti	Numero assoluto	Ogni 100 dibattimenti
1914 . .	18	1,11	132	8,15	440	27,16	773	47,72	257	15,86					1.333	84,77	208	11,38	54	2,87	9	0,48	15	0,85
1915 . .	31	1,45	169	7,91	573	26,83	1.038	48,60	352	15,21	1.894	88,67	189	8,85	50	2,34	2	0,09	1	0,05	—	—	—	—
1916 . .	31	1,66	135	7,23	665	35,60	764	40,90	273	14,61	1.693	90,64	137	7,33	34	1,82	4	0,21	—	—	—	—	—	—
1917 . .	10	0,79	79	6,27	460	36,48	492	39,02	220	17,44	477	29,92	417	26,16	582	36,52	78	4,89	26	1,63	11	0,69	3	0,19
1918 . .	9	0,79	64	5,62	365	32,05	464	40,73	237	20,81	494	35,75	355	25,69	451	32,63	60	4,34	17	1,23	2	0,14	3	0,22
1919 . .	15	1,07	80	5,70	387	27,56	548	38,82	377	26,85	562	35,70		944	59,97		53	3,38	15	0,95	—	—	—	—
1920 . .	15	0,86	105	5,91	641	36,08	630	35,47	385	21,68	486	27,36		1.056	59,46		148	8,33	30	1,69	55	3,09	1	0,07
1921 . .	16	0,66	101	4,14	811	33,28	1.103	45,26	406	16,66	812	33,32		1.392	57,12		188	7,71	36	1,48	7	0,29	2	0,08
1922 . .	4	0,13	82	2,85	728	25,29	1.450	50,37	615	21,36	910	31,49		1.755	60,02		203	6,95	32	1,23	6	0,21	3	0,10
1923 . .	23	0,80		697	24,11		1.388	48,01	783	27,08	1.084	37,49		1.562	54,03		221	7,64			24	0,84		
1924 . .	15	0,51		709	23,86		1.342	45,17	905	30,46	1.108	37,29		1.617	54,43		217	7,31			29	0,97		
1925 . .	29	0,95		812	26,47		1.273	41,48	954	31,10	1.704	39,24		1.653	53,88		195	6,36			16	0,52		
1926 . .	44	1,51		864	29,73		1.392	47,91	606	20,85	1.082	37,23		1.631	56,13		177	6,09			16	0,55		
1927 . .	59	2,43		821	33,88		1.088	44,91	455	18,78	805	33,22		1.442	59,52		165	6,81			11	0,45		
1928 . .	72	3,44		794	37,92		834	39,82	394	18,82	726	34,67		1.185	56,59		172	8,21			11	0,53		
1929 . .	45	2,34		682	35,43		818	42,49	380	19,74	695	36,10		1.061	55,12		149	7,74			20	1,04		

Corti d'Assise — Durata della custodia preventiva

ANNI	IMPUTATI PROSCIOLTI										IMPUTATI CONDANNATI									
	fino a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni		fino a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914	32	7,87	48	11,81	120	24,11	245	41,54	422	14,67	51	4,06	86	6,86	358	28,55	578	46,09	181	14,44
1915	92	8,13	134	11,85	313	27,67	592		52,35	73	4,34	170	10,10	506	30,06	934		55,50		
1916	83	8,45	112	11,40	300	30,55	487		49,60	53	3,35	133	8,42	596	37,72	798		50,51		
1917	48	7,15	49	7,40	213	32,18	352		53,17	40	3,33	97	8,08	497	41,38	567		47,21		
1918	74	10,98	72	10,68	186	27,60	342		50,74	46	4,25	78	7,22	382	35,37	574		53,16		
1919	118	10,87	120	11,05	276	25,41	572		52,67	44	3,80	106	9,15	313	27,00	696		60,05		
1920	157	12,66	142	11,45	406	32,74	535		43,15	93	5,65	154	9,35	607	36,85	793		48,15		
1921	204	10,47	162	8,31	694	35,61	889	45,61	—	—	83	3,54	121	5,16	895	38,16	1.248	53,17	—	—
1922	305	12,26	230	9,25	716	29,79	1.236	49,70	—	—	128	3,45	127	4,31	820	27,85	1.869	63,49	—	—
1923	328		13,69	699		29,19	1.024	42,76	344	14,36	163		5,82	620		22,15	1.259	44,98	737	27,05
1924	361		16,76	523		24,28	841	39,04	429	19,92	172		6,20	533		19,94	1.260	45,49	788	28,42
1925	516		21,01	536		21,82	923	37,58	481	19,59	225		8,02	687		24,47	1.136	40,47	759	27,04
1926	264		13,99	551		29,20	827	43,83	245	12,98	200		7,10	767		27,25	1.377	48,92	471	16,73
1927	243		17,39	425		30,42	567	40,59	162	11,60	217		9,04	677		28,21	1.078	44,92	428	17,83
1928	222		18,53	336		28,05	482	40,23	158	13,19	233		10,00	640		27,48	934	40,11	522	22,41
1929	167		12,79	320		24,50	514	39,36	305	23,35	173		8,48	568		27,86	783	38,40	515	25,26

Tribunali in sede d'appello — Esito degli appelli

ANNI	I M P U T A T I																	
	PER I QUALI IL MAGISTRATO NON ESAMINÒ IN MERITO L'APPELLO, L'ESITO DEL QUALE FU																	
	rispetto alla prima sentenza						rispetto all'imputato											
	di conferma		di riforma		favorevole con				contrario con				nè favorevole nè contrario essendosi confermata la precedente					
					assoluzione		diminuzione di pena		condanna in caso di precedente assoluzione		aumento di pena		assoluzione		condanna			
Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	
1914. . . .	4.211	11,72	19.305	55,82	11.063	32,46	5.340	15,44	5.058	14,62	329	0,95	336	0,97	1.120	3,23	18.185	32,59
1915. . . .	15.174	37,73	16.067	39,95	8.971	22,32	4.374	10,88	3.794	9,43	352	0,89	451	1,12	1.022	2,54	15.045	37,41
1916. . . .	2.569	6,60	15.465	59,05	9.040	34,35	4.370	9,65	3.822	22,53	467	1,01	381	1,16	945	3,24	14.520	55,81
1917. . . .	2.229	7,30	16.817	55,07	11.488	37,63	5.366	17,58	5.101	16,71	599	1,96	422	1,38	1.196	3,91	15.621	51,16
1918. . . .	2.174	7,80	14.186	50,91	11.507	41,29	5.584	20,04	4.873	17,49	539	1,93	511	1,83	1.142	4,10	13.044	46,81
1919. . . .	8.927	20,84	11.524	38,53	9.432	31,63	5.190	17,35	3.626	12,12	347	1,16	299	1,00	827	2,77	10.697	35,76
1920. . . .	4.423	14,42	15.057	49,10	11.184	36,48	5.784	18,36	4.509	14,71	528	1,72	363	1,19	1.075	3,50	13.982	45,60
1921. . . .	5.911	15,36	19.514	50,71	13.056	33,93	6.089	15,82	6.025	15,66	432	1,12	510	1,33	1.384	3,60	18.130	47,11
1922. . . .	5.025	12,72	20.420	51,63	14.099	35,65	6.275	15,87	6.725	17,00	474	1,20	628	1,58	1.165	2,95	19.255	48,68
1923. . . .	11.798	28,95	18.859	46,27	10.098	24,78		8.810	21,62			1.288	3,16		1.707	4,19	17.152	42,08
1924. . . .	4.929	13,15	20.880	55,68	11.688	31,17		10.487	27,97			1.201	3,20		2.022	5,39	18.858	50,29
1925. . . .	14.515	30,43	20.830	43,67	12.357	25,90		10.695	22,42			1.662	3,48		2.182	4,58	18.648	39,09
1926. . . .	6.211	16,52	19.631	52,23	11.726	31,25		10.359	27,56			1.387	3,69		1.775	4,72	17.856	47,51
1927. . . .	3.992	7,74	28.828	55,93	18.728	36,33		16.110	31,25			2.618	5,08		3.437	6,67	25.391	49,26
1928. . . .	2.923	5,22	29.026	51,83	24.055	42,95		21.319	38,07			2.736	4,89		2.783	4,97	26.245	46,86
1929. . . .	3.605	6,48	29.306	52,66	22.740	40,86		20.481	36,80			2.259	4,06		2.717	4,88	26.589	47,78

Corti d'Appello — Esito degli Appelli

ANNI	I M P U T A T I																	
	PER I QUALI IL MAGISTRATO ESAMINÒ IN MERITO L'APPELLO, L'ESITO DEL QUALE FU																	
	PER I QUALI IL MAGISTRATO NON ESAMINÒ IN MERITO L'APPELLO		rispetto alla prima sentenza				rispetto all'imputato											
			di conferma		di riforma		favorevole con				contrario con				né favorevole né contrario essendosi confermata la precedente			
							assoluzione		diminuzione di pena		condanna in caso di precedente assoluzione		aumento di pena		assoluzione		condanna	
Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	
1914. . . .	2.213	7,20	16.451	55,89	10.768	36,91	3.148	10,70	7.082	24,06	232	0,79	306	1,04	711	2,41	15.740	53,48
1915. . . .	6.799	20,05	16.760	49,43	10.350	30,52	3.518	10,37	6.260	18,46	260	0,77	312	0,92	837	2,41	15.923	47,02
1916. . . .	1.521	6,60	13.625	59,05	7.926	34,35	2.228	9,65	5.198	22,53	233	1,01	267	1,16	740	3,24	12.885	55,81
1917. . . .	1.024	5,01	12.149	59,49	7.250	35,50	1.732	8,48	5.067	24,81	159	0,78	292	1,43	899	4,40	11.250	55,09
1918. . . .	859	4,04	12.594	59,95	7.566	36,01	2.054	9,78	4.850	23,08	204	0,97	458	2,18	1.157	5,51	11.437	54,44
1919. . . .	4.872	19,29	13.099	47,89	8.292	32,82	2.270	8,98	5.360	21,22	210	0,83	452	1,79	803	3,18	12.296	44,71
1920. . . .	4.238	13,35	16.846	53,06	10.667	33,59	2.920	9,20	7.151	22,52	232	0,73	364	1,14	735	2,32	16.111	50,74
1921. . . .	3.718	10,78	18.813	54,55	11.958	34,67	3.277	9,50	8.044	23,32	207	0,60	430	1,25	934	2,71	17.879	51,84
1922. . . .	2.483	7,07	18.421	52,46	14.212	40,47	3.706	10,55	9.708	27,65	171	0,49	627	1,78	1.035	2,95	17.386	49,51
1923. . . .	6.720	15,23	22.687	51,42	14.711	33,35			13.896	31,50			815	1,85	1.721	3,90	20.966	47,52
1924. . . .	2.775	7,36	19.898	52,76	15.038	39,88			14.317	37,96			721	1,92	1.767	4,69	18.131	48,07
1925. . . .	4.402	10,74	21.942	53,52	14.655	35,74			13.764	33,57			891	2,17	2.441	5,95	19.501	47,57
1926. . . .	3.750	8,94	24.044	57,32	14.155	33,74			13.137	31,31			1.018	2,43	9.191	7,61	20.853	49,71
1927. . . .	2.489	5,72	25.452	58,46	15.593	35,82			14.494	33,29			1.099	2,52	3.442	7,91	22.010	50,56
1928. . . .	2.366	5,31	24.624	55,30	17.541	39,39			16.495	37,04			1.046	2,35	2.911	6,54	21.713	48,76
1929. . . .	2.030	4,75	23.892	55,86	16.848	39,39			15.037	35,16			1.811	4,23	2.455	5,74	21.437	50,12

Tribunali in sede di Appello — Durata dei procedimenti

ANNI	DALL'INIZIO DELL'AZIONE PENALE								DALLA DATA DI INTERPOSIZIONE DELL'APPELLO									
	entro 1 mese		da 1 a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		oltre 6 mesi		entro 1 mese		da 1 a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
1914. . . .	530	1,94	4.512	16,48	9.938	36,29	12.398	45,29	2.139	7,81	11.889	43,43	8.517	31,11	3.894	14,22	939	3,43
1915. . . .	895	2,94	6.068	19,95	12.872	42,32	10.580	34,79	3.078	10,12	15.195	49,96	7.518	24,71	3.247	10,68	1.377	4,53
1916. . . .	611	2,79	6.660	30,36	10.075	45,94	4.587	20,91	2.998	13,67	13.676	62,36	4.106	18,72	898	4,09	255	1,16
1917. . . .	518	2,13	7.563	31,09	9.640	39,64	6.602	27,14	2.361	9,71	14.148	58,17	6.079	24,99	1.404	5,77	331	1,36
1918. . . .	674	3,15	5.479	36,62	7.835	25,61	7.406	34,62	2.030	9,49	10.221	47,77	6.304	29,47	2.361	11,04	478	2,23
1919. . . .	504	2,26	4.219	19,00	7.029	31,68	10.456	47,09	1.374	6,19	8.397	37,81	6.422	28,92	4.126	18,58	1.889	8,50
1920. . . .	644	2,85	4.292	18,96	7.428	32,82	10.269	45,37	1.513	6,68	8.821	38,97	6.610	29,21	3.929	17,36	1.760	7,78
1921. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1.495	5,23	9.597	33,59	9.606	33,62	5.838	20,43	2.037	7,13
1922. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2.565	8,40	9.006	29,47	9.202	30,12	6.534	21,39	3.244	10,62
1923 (1) . .	3.664	12,01	10.143	33,24	9.231	30,25	7.476	24,50	1.931	6,33	10.207	33,45	9.620	31,52	5.510	18,06	3.246	10,64
1924. . . .	4.668	16,29	10.901	38,04	8.848	30,87	4.243	14,80	2.725	9,51	11.317	39,49	8.574	20,91	3.934	13,73	2.110	7,36
1925. . . .	5.470	15,00	14.892	40,83	10.394	28,49	5.721	15,68	3.172	8,70	13.878	38,04	11.235	30,80	5.274	14,46	2.918	8,00
1926. . . .	5.049	16,80	10.549	35,09	10.027	33,35	4.437	14,76	2.452	8,16	11.243	37,39	10.367	34,49	4.163	13,85	1.837	6,11
1927. . . .	8.627	21,44	14.686	36,50	12.275	30,50	4.632	11,56	4.513	11,22	14.297	35,53	13.847	34,41	6.154	15,29	1.429	3,55
1928. . . .	6.964	15,94	15.614	35,74	14.601	33,42	6.514	14,91	3.831	8,77	14.989	34,31	15.731	36,00	7.283	16,67	1.859	4,25
1929. . . .	6.735	15,82	14.109	33,14	13.096	30,76	8.628	20,27	3.955	9,29	14.012	32,92	13.986	32,86	7.859	18,46	3.566	8,38

(1) Dal 1923 nella durata dei procedimenti computata dall'inizio dell'azione penale abbiamo la seguente divisione; entro 3 mesi; da 3 a 6 mesi; da 6 mesi a 1 anno; oltre 1 anno.

Corti d'Appello — Durata dei procedimenti

ANNI	DALL'INIZIO DELL'AZIONE PENALE										DALLA DATA DI INTERPOSIZIONE DELL'APPELLO									
	entro 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni		entro 1 mese		da 1 a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi
1914	1.380	6,18	5.910	29,05	7.442	36,57	4.120	20,25	1.495	7,35	942	4,62	8.747	42,99	6.422	31,56	2.945	14,48	1.291	6,35
1915	1.651	7,24	7.485	32,83	7.771	34,09	4.152	18,21	1.739	7,63	1.200	5,26	9.318	40,87	7.413	32,52	3.409	14,95	1.458	6,40
1916	1.693	10,56	6.688	38,59	5.530	34,29	1.763	11,00	859	5,36	805	5,02	8.945	55,79	4.446	27,73	1.405	8,76	432	2,70
1917	1.509	10,95	5.913	42,92	4.338	31,49	1.409	10,23	608	4,41	615	4,46	8.642	62,73	3.159	22,93	945	6,86	416	3,02
1918	1.231	8,90	6.287	45,95	4.741	34,27	1.199	8,67	375	2,71	436	3,15	7.306	52,82	4.612	33,34	1.173	8,48	306	2,21
1919	1.138	7,09	5.938	37,00	6.747	42,04	1.441	8,98	786	4,89	363	2,26	6.384	39,78	4.140	25,75	4.107	25,59	1.056	6,58
1920	1.302	6,77	7.435	38,62	6.735	35,00	1.807	9,39	1.966	10,22	533	2,87	7.430	38,61	6.787	35,27	2.727	14,17	1.748	9,08
1921	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	538	2,69	5.304	26,48	7.651	38,19	4.742	23,67	1.798	8,97
1922	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496	2,40	4.235	20,46	7.118	34,39	5.220	25,22	3.628	17,53
1923	2.123	8,09	5.883	22,41	8.406	32,03	9.835		37,47		339	1,29	6.280	23,92	7.973	30,38	6.776	25,82	4.879	18,59
1924	2.788	12,16	5.254	22,92	6.868	29,96	8.014		34,96		709	3,09	7.101	30,98	6.627	28,91	4.418	19,27	4.069	17,75
1925	1.436	5,72	7.730	30,78	7.837	31,20	8.113		32,30		724	2,88	8.553	34,05	8.128	32,36	4.457	17,75	3.254	12,96
1926	3.076	12,09	7.817	30,72	6.128	24,08	8.424		33,11		1.609	6,32	8.252	32,44	7.474	29,37	4.276	16,80	3.834	15,07
1927	2.898	10,46	8.213	29,65	8.609	31,08	7.979		28,81		920	3,32	9.316	33,63	8.855	31,97	6.122	22,10	2.417	8,73
1928	2.074	7,59	7.086	25,94	9.375	34,31	8.786		32,16		1.282	4,69	7.306	26,74	9.674	35,41	5.825	21,32	3.234	11,84
1929	1.072	4,00	5.241	19,56	10.636	39,70	9.847		36,75		475	1,77	6.496	24,24	10.580	39,48	6.257	23,35	2.988	11,15

Imputati ai quali fu provveduto
CONDIZIONI DI LIBERTÀ PERSONALE

ANNI	Tribunali in sede d' Appello										Corti d' Appello									
	A PIEDE LIBERO		SCARCEATI		IN LIBERTÀ PROVVISORIA		LATITANTI		DETENUTI		A PIEDE LIBERO		SCARCEATI		IN LIBERTÀ PROVVISORIA		LATITANTI		DETENUTI	
	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati	Numero assoluto	Ogni 100 imputati
1914	31.371	90,38	1.119	3,23	96	0,28	128	0,36	1.997	5,75	16.378	55,65	1.541	5,23	1.027	3,49	4	0,01	10.445	35,49
1915	36.266	90,18	1.246	3,10	97	0,24	11	0,03	2.597	6,45	20.541	60,58	2.000	5,90	1.280	3,78	110	0,32	9.978	29,42
1916	23.713	87,58	1.247	4,61	106	0,39	8	0,03	2.000	7,39	12.098	52,44	1.308	5,67	480	2,08	87	0,37	9.099	39,44
1917	27.304	89,41	1.368	4,48	147	0,48	15	0,05	1.703	5,58	9.929	48,62	2.082	10,19	417	2,04	44	0,22	7.951	38,93
1918	25.474	91,42	1.003	3,60	126	0,45	6	0,02	1.258	4,51	11.767	56,02	1.632	7,76	215	1,02	27	0,13	7.368	35,07
1919	27.509	91,96	927	3,10	118	0,40	15	0,05	1.344	4,49	16.554	65,53	1.550	6,14	236	0,93	33	0,13	6.890	27,27
1920	27.236	88,82	1.033	3,37	147	0,48	14	0,05	2.234	7,28	16.248	51,17	1.826	5,75	379	1,19	135	0,43	13.163	41,46
1921	35.672	92,70	—	—	—	—	80	0,21	2.729	7,09	21.018	60,94	—	—	—	—	109	0,32	13.362	38,74
1922	36.766	92,95	—	—	—	—	26	0,07	2.760	6,98	21.585	61,47	—	—	—	—	136	0,39	13.395	38,14
1923	37.966	93,16	—	—	434	1,06	9	0,02	2.346	5,76	30.528	69,20	—	—	1.039	2,36	179	0,40	12.372	28,04
1924	34.189	91,18	—	—	822	2,19	7	0,02	2.479	6,61	24.558	65,12	—	—	751	1,99	138	0,37	12.264	32,52
1925	43.890	92,01	—	—	1.043	2,19	14	0,03	2.755	5,77	29.392	71,69	—	—	1.077	2,63	158	0,38	10.372	25,30
1926	33.263	88,49	—	—	1.162	3,09	16	0,05	3.147	8,37	29.184	69,57	—	—	994	2,37	112	0,27	11.659	27,79
1927	45.543	88,35	—	—	1.144	2,22	11	0,02	4.850	9,41	30.172	69,30	—	—	1.117	2,57	122	0,28	12.123	27,85
1928	50.464	90,11	—	—	858	1,53	8	0,01	4.674	8,35	30.727	69,01	—	—	1.053	2,36	117	0,26	12.634	28,37
1929	50.230	90,26	—	—	784	1,41	23	0,04	4.614	8,29	29.295	68,49	—	—	738	1,73	97	0,23	12.640	29,55

Tribunali in grado d'Appello. — Durata della custodia preventiva

ANNI	IMPUTATI PROSCIOLTI								IMPUTATI CONDANNATI							
	fino a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno		fino a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno	
	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914	301	81,58	38	10,29	30	8,13			2.557	89,95	251	8,83	35	1,22		
1915	459	77,27	97	16,33	38	6,40			3.000	89,68	315	9,42	30	0,90		
1916	249	78,30	60	18,87	9	2,83			2.814	92,72	187	6,16	34	1,12		
1917	253	79,06	38	11,87	29	9,07			2.626	90,68	228	7,87	42	1,45		
1918	156	69,95	33	14,80	34	15,25			1.833	89,51	169	8,25	46	2,24		
1919	380	86,17	49	11,11	12	2,72			1.774	91,21	163	8,38	8	0,41		
1920	423	83,10	75	14,74	11	2,16			2.607	90,58	246	8,55	25	0,87		
1921	260	79,03	59	17,93	10	3,04			2.458	91,89	190	7,10	27	1,01		
1922	467	80,38	91	15,66	23	3,96			2.150	90,95	202	8,54	12	0,51		
1923	403	77,20	106	20,31	13	2,29			1.990	88,13	262	11,60	6	0,27		
1924	433	66,51	198	30,42	20	3,07			2.340	88,30	307	11,59	3	0,01		
1925	591	81,52	106	14,67	28	3,86			2.697	87,76	372	12,11	4	0,13		
1926	409	75,93	140	21,74	15	2,33			3.235	88,27	426	11,62	4	0,11		
1927	604	75,03	196	24,35	5	0,62			4.186	80,67	993	19,14	10	0,19		
1928	657	82,23	93	11,64	49	6,13			4.183	88,38	545	11,51	5	0,11		
1929	607	78,83	152	19,74	11	1,43			4.092	88,42	527	11,39	9	0,19		

Corti d'Appello — Durata della custodia preventiva

ANNI	IMPUTATI PROSCIOLTI								IMPUTATI CONDANNATI							
	fino a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno		fino a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno	
	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente	Numero assoluto	Ogni 100 custoditi preventivamente
1914	376	56,69	192	28,74	64	9,58	36	5,39	5.738	46,48	4.370	35,40	1.820	17,74	417	3,38
1915	932	58,54	405	25,44	228	14,32	27	1,70	5.477	46,95	4.577	39,24	1.167	10,00	444	3,81
1916	355	53,38	197	29,62	61	10,68	42	6,32	4.647	45,47	4.372	42,78	961	9,40	240	2,35
1917	369	62,86	156	26,57	50	8,52	12	2,05	4.827	48,95	3.511	35,60	1.135	11,51	389	3,94
1918	346	50,96	229	33,73	92	13,55	12	1,76	3.917	45,91	3.168	37,12	946	11,09	502	5,88
1919	434	51,00	342	40,19	66	7,75	9	1,06	2.761	35,28	3.661	46,79	907	11,59	496	6,34
1920	418	41,14	435	42,82	125	12,30	38	3,74	4.418	30,81	7.499	52,30	2.084	14,53	339	2,36
1921	280	33,02	347	40,92	160	18,87	61	7,19	2.707	29,40	5.689	45,11	2.734	21,68	480	3,81
1922	306	32,28	415	43,78	174	18,35	53	5,59	3.145	24,30	5.721	44,20	3.313	25,60	764	5,90
1923	518	39,94		680	52,43		99	7,63	3.421	28,24		7.684	63,43		1.009	8,33
1924	300	32,93		564	61,91		47	5,16	3.320	27,43		7.923	65,46		861	7,11
1925	358	40,82		471	53,71		48	5,47	2.606	24,65		6.796	64,28		1.170	11,07
1926	344	40,81		440	52,19		59	7,00	2.570	21,76		7.930	67,15		1.310	11,09
1927	277	28,82		617	64,20		67	6,98	2.239	18,23		8.713	70,96		1.327	10,81
1928	304	27,59		696	63,16		102	9,25	2.002	15,91		9.037	71,81		1.546	12,28
1929	277	28,85		592	61,67		91	9,48	1.918	15,45		9.098	73,26		1.402	11,29

Giudizi di rinvio

ESITO DEL GIUDIZIO RISPETTO AGLI IMPUTATI

ANNI	Pretori												
	In complesso	CONFERMA della prima sentenza		RIFORMA DELLA PRIMA SENTENZA CON								nei casi art. 534 Cpv. 2°-4°	
				proscioglimento		condanna		diminuzione di pena		aumento di pena			
		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914	49	16 32,66	23	46,94	—	—	5	10,20	5	10,20	—	—	
1915	32	6 18,75	11	34,38	3	9,37	11	34,38	1	3,12	—	—	
1916	9	3 33,33	3	33,33	2	22,23	1	11,11	—	—	—	—	
1917	30	9 31,03	7	20,69	4	13,79	1	3,45	2	6,90	7	24,14	
1918	37	17 45,95	4	10,81	5	13,61	1	2,70	6	16,22	4	10,81	
1919	15	6 40,00	6	40,00	—	—	3	20,00	—	—	—	—	
1920	10	4 40,00	3	30,00	—	—	—	—	3	30,00	—	—	
1921	3	—	2	66,67	—	—	—	—	1	33,33	—	—	
1922	2	—	2	100,00	—	—	—	—	3	—	—	—	
1923	39	13 39,39	—	—	—	—	20	60,61	—	—	—	—	
1924	38	23 60,53	—	—	—	—	15	39,47	—	—	—	—	
1925	76	55 72,37	—	—	—	—	21	27,63	—	—	—	—	
1926	108	70 64,82	—	—	—	—	38	35,18	—	—	—	—	
1927	25	7 28,00	—	—	—	—	18	72,00	—	—	—	—	
1928	40	15 37,50	—	—	—	—	25	62,50	—	—	—	—	
1929	28	16 57,14	—	—	—	—	12	48,86	—	—	—	—	

ANNI	Tribunali												
	In complesso	CONFERMA della prima sentenza		RIFORMA DELLA PRIMA SENTENZA CON								nei casi art. 534 Cpv. 2°-4°	
				proscioglimento		condanna		diminuzione di pena		aumento di pena			
		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914	246	112 45,53	47	19,11	7	2,85	70	28,45	10	4,06	—	—	
1915	134	48 35,82	38	28,37	9	6,72	27	20,15	12	8,94	—	—	
1916	103	59 55,66	20	18,87	7	6,60	16	15,10	4	3,77	—	—	
1917	97	44 45,36	14	14,43	12	12,37	18	18,56	9	9,28	—	—	
1918	116	48 41,38	22	18,97	16	13,76	28	24,14	2	1,72	—	—	
1919	93	22 24,18	34	36,26	14	15,38	22	23,08	1	1,10	—	—	
1920	61	21 34,43	6	9,38	21	34,43	11	18,03	2	3,28	—	—	
1921	102	24 23,53	40	39,22	6	5,88	14	13,73	18	17,64	—	—	
1922	38	16 42,11	8	21,05	—	—	12	31,58	2	5,26	—	—	
1923	120	73 60,00	—	—	—	—	48	40,00	—	—	—	—	
1924	56	29 15,79	—	—	—	—	27	48,21	—	—	—	—	
1925	67	43 64,18	—	—	—	—	24	35,82	—	—	—	—	
1926	29	11 37,93	—	—	—	—	18	62,07	—	—	—	—	
1927	34	12 35,30	—	—	—	—	22	64,70	—	—	—	—	
1928	78	45 57,70	—	—	—	—	33	42,30	—	—	—	—	
1929	98	63 64,28	—	—	—	—	35	35,72	—	—	—	—	

Giudizi di rinvio

ESITO DEL GIUDIZIO RISPETTO AGLI IMPUTATI

ANNI	Corti d'Assise								
	In complesso	CONFERMA della prima sentenza		RIFORMA DELLA PRIMA SENTENZA CON					
				proscioglimento		diminuzione di pena		aumento di pena	
		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914	53	4	7,54	35	66,04	13	24,53	1	1,89
1915	21	4	20,00	5	20,00	12	60,00	—	—
1916	20	10	50,00	6	30,00	4	20,00	—	—
1917	16	1	6,25	6	37,50	9	56,25	—	—
1918	10	1	10,00	5	50,00	4	40,00	—	—
1919	8	1	12,50	2	25,00	5	62,50	—	—
1920	21	2	9,52	3	14,29	16	76,19	—	—
1921	23	5	21,74	3	13,04	14	60,87	1	4,35
1922	40	10	25,00	9	22,50	21	52,50	—	—
1923	49	7	14,29			42	85,71		
1924	63	7	11,11			56	88,89		
1925	81	10	12,35			71	87,65		
1926	63	17	26,98			46	73,02		
1927	37	13	35,14			24	64,86		
1928	38	7	18,42			31	81,58		
1929	27	4	14,82			23	85,18		

Giudizi per rinvio

DURATA DEI PROCEDIMENTI

ANNI	Entro 3 mesi		Da 3 a 6 mesi		Da 6 mesi a 1 anno		Oltre 1 anno	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi

Preture

1914	4	13,79	7	24,14	12	41,38	6	29,69
1915	3	14,29	3	14,29	14	66,66	1	4,76
1916	2	25,00	1	12,50	4	50,00	1	12,50
1917	—	—	6	31,58	10	52,63	3	15,19
1918	4	5,26	2	15,79	4	31,51	9	47,37
1919	—	—	6	40,00	4	26,67	5	33,33
1920	5	55,56	3	33,33	1	11,11	—	—
1921	2	66,67	1	33,33	—	—	—	—
1922	—	—	—	—	1	100,00	—	—

ANNI	Entro 3 mesi		Da 3 a 6 mesi		Da 6 mesi a 1 anno		Oltre 1 anno	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi

Tribunali

1914	12	11,43	16	15,24	52	49,52	25	23,81
1915	5	5,62	21	23,59	33	37,08	30	33,71
1916	2	2,90	20	28,99	38	55,07	9	13,04
1917	9	12,16	37	50,01	11	14,86	17	22,97
1918	2	2,63	17	22,37	31	40,79	26	34,21
1919	2	2,74	20	27,40	19	26,03	33	43,83
1920	1	2,44	6	14,63	20	48,78	14	34,15
1921	7	10,00	16	22,87	15	21,42	32	45,71
1922	—	—	6	18,73	18	56,25	8	25,00

ANNI	Entro 6 mesi		Da 6 mesi a 1 anno		Da 1 a 2 anni		Oltre 2 anni	
	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi	Numero assoluto	Ogni 100 evasi

Corti d'Appello

1914	5	2,92	33	19,30	87	50,88	46	26,90
1915	9	5,81	35	22,58	80	51,61	31	20,00
1916	7	13,08	53	40,77	41	31,41	19	14,61
1917	12	8,63	67	48,20	37	26,62	23	16,55
1918	6	4,03	66	44,30	47	31,54	30	20,13
1919	1	0,80	34	27,42	58	46,78	31	25,00
1920	4	3,07	34	26,15	74	56,93	18	13,85
1921	—	—	21	16,41	75	59,58	32	25,00
1922	—	—	32	25,40	67	53,17	27	21,43

Giudizi per opposizione a sentenze contumaciali

ESITO DEL GIUDIZIO RISPETTO AGLI IMPUTATI

ANNI	Pretori										Tribunali						Corti di Assise (compresi i giudizi per purgazione di contumacia)								
	In com- Plesso	di conferma della prima sentenza		di riforma della prima sentenza con						In com- Plesso	di conferma della prima sentenza		di riforma della prima sentenza con				In com- Plesso	di conferma della prima sentenza		di riforma della prima sentenza con					
				prosciogli- mento		diminuzione di pena		aggravamento del titolo del reato			dichiarazione d'in- competenza				prosciogli- mento			diminuzione di pena				prosciogli- mento		diminuzione di pena	
		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100		Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100	Numero assoluto	Ogni 100
1914 .	6.078	2.996	49,29	107	1,76	2.642	43,47	287	4,72	46	0,76	34	17	50,00	13	38,24	4	11,76	21	—	—	10	47,52	11	52,38
1915 .	2.205	1.015	46,03	318	14,42	860	39,00	11	0,50	1	0,05	9	9	100,00	—	—	—	—	25	—	—	13	52,00	12	48,00
1916 .	1.940	786	40,46	263	13,56	864	44,54	27	1,39	1	0,05	5	5	100,00	—	—	—	—	15	1	6,67	5	33,33	9	60,00
1917 .	1.823	1.193	65,44	90	4,94	395	27,15	28	1,54	17	0,93	13	7	53,85	2	15,38	4	30,77	8	1	12,50	4	50,00	3	37,50
1918 .	1.551	1.032	66,53	43	2,78	475	30,62	—	—	1	0,06	5	4	80,00	—	—	1	20,00	19	2	10,53	6	31,58	11	57,89
1919 .	1.767	1.150	65,09	89	5,03	522	29,54	6	0,34	—	—	7	4	57,14	—	—	3	42,86	5	1	20,00	1	20,00	3	60,00
1920 .	1.286	836	65,01	50	3,88	398	30,95	2	0,16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	100,00
1921 .	967	798	82,52	7	0,73	162	16,75	—	—	—	—	348	627	73,94	51	7,19	160	18,87	9	1	12,50	4	50,00	3	37,50
1922 .	872	688	78,89	2	0,23	182	20,88	—	—	—	—	17	14	82,35	—	—	3	17,65	19	3	30,00	2	20,00	5	50,00
1923 .	789	564	71,48	—	—	225	58,52	—	—	—	—	22	11	50,00	—	11	50,00	—	19	1	5,20	—	18	94,74	—
1924 .	2.286	1.753	76,69	—	—	533	23,31	—	—	—	—	11	11	100,00	—	—	—	—	17	1	5,88	—	16	94,12	—
1925 .	2.253	1.661	73,72	—	—	592	26,28	—	—	—	—	6	4	66,67	—	2	33,33	—	17	5	29,41	—	12	70,59	—
1926 .	3.643	3.108	85,31	—	—	535	14,69	—	—	—	—	6	—	—	—	6	100,00	—	30	1	3,33	—	29	96,67	—
1927 .	2.432	1.837	75,54	—	—	595	24,46	—	—	—	—	3	3	100,00	—	—	—	—	13	2	15,38	—	11	84,62	—
1928 .	2.209	1.838	83,20	—	—	371	16,80	—	—	—	—	1	1	100,00	—	—	—	—	20	4	80,00	—	16	20,00	—
1929 .	591	561	94,92	—	—	30	5,08	—	—	—	—	1	1	100,00	—	—	—	—	28	4	14,28	—	24	85,72	—